

SERGIO LEONDI

# LE REGOLE DI UN POPOLO

Moricone e i suoi  
antichi Statuti



Università Agraria di Moricone 1909 - 2019

*Ad Augusta*  
Che mi ha trasmesso la passione  
Per la Storia di Moricone  
- Il Suo Paese natale  
Il mio d'adozione -  
Dedico questo Libro  
Che attraverso gli Statuti antichi  
Racconta un momento importante  
Del Cammino di un Popolo  
- Il Popolo della "nostra" Moricone -  
Intento a Costruire  
Passo dopo Passo  
La propria  
Identità e Autonomia  
Il Benessere comune



SERGIO LEONDI

# LE REGOLE DI UN POPOLO MORICONE E I SUOI ANTICHI STATUTI

GIUSTIZIA, GOVERNO E SOCIETÀ



Università Agraria di Moricone 1909 - 2019

© Copyright 2019 by: Università Agraria di Moricone, via Roma, 3, Moricone (Roma)  
Tel./Fax 0774605612; email: agraria.moricone@libero.it  
Presidente dell'Università Agraria: Silvano Cupelli - silvanocupelli@gmail.com  
Membri del Consiglio di Amministrazione dell'Università Agraria: Emilio Ortenzi (Vice-Presidente), Alessandro Camilli, Augusto Passacantilli, Dino Vellucci  
Proprietà letteraria e artistica riservata all'Autore  
Impaginazione di Sergio Leondi  
Stampato in Italia - Printed in Italy by: Tipografia Good Print, Peschiera Borromeo (Milano)  
Prima edizione: Febbraio 2019 - Tiratura: 500 copie


**PUBBLICAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO**  
**EDITA PER IL 110° ANNIVERSARIO DELL'UNIVERSITÀ AGRARIA DI MORICONE**  
**1909 - 2019**

Per la preziosa collaborazione fornita si rivolgono speciali ringraziamenti ai Signori: Direttori, Funzionari e Personale dell'Archivio Segreto Vaticano e dell'Archivio di Stato di Roma; Dott. Luigi Bardelli, Prof. Agostino Borromeo, Walter Ferrari, Enzo Frappetta, Monsignor Bruno Marchetti, Giancarlo Mascher, Paola Sandri, Ernesto Strada, Dott. Gabriella Tassinari, Ludovico Tonchei.

Al fotografo Pietro D'Ignazi si esprime particolare apprezzamento e gratitudine.

**Copertine di Alessia Leondi, 2019**

Le cartoline illustrate riprodotte nel volume provengono dalla Collezione di Sergio Leondi



## INDICE

Presentazione di Silvano Cupelli, Presidente dell'Università Agraria di Moricone .....	pag. 6
Premessa .....	pag. 9
Monete, pesi, misure di lunghezza e superficie .....	pag. 12

### PARTE PRIMA

“Statuimo ed ordiniamo”: che cos'è lo Statuto .....	pag. 17
“A” e “B”: versioni diverse dello stesso Statuto .....	pag. 21
Altre redazioni dello Statuto di Moricone .....	pag. 27
I primi Feudatari: Ottaviani, Savelli e Palombara .....	pag. 34
La famiglia Borghese .....	pag. 37
Lo Statuto del 1613 - Il governo della Comunità: il Feudatario .....	pag. 42
Il Vicario .....	pag. 44
I Massari .....	pag. 47
Consiglio, Consiglieri ed altri “Officiali” .....	pag. 50
Le Regole della Giustizia locale .....	pag. 53
Cause civili .....	pag. 56
Cause penali .....	pag. 57
Le tasse .....	pag. 58
Igiene pubblica .....	pag. 61
Forestieri .....	pag. 62
La sfera pubblica e privata .....	pag. 63
Violenza sessuale .....	pag. 64
Litigi .....	pag. 65
Bestemmie ecc. ....	pag. 66
Violenze varie .....	pag. 66
Parole ingiuriose .....	pag. 68
Armi proibite .....	pag. 68
La caccia .....	pag. 70
Gioco d'azzardo .....	pag. 73
Delitti contro la proprietà e danneggiamenti .....	pag. 73
Dichiarazione solenne .....	pag. 74
Miele e uva .....	pag. 74
Danni alle colture .....	pag. 75
Porci e porcelli .....	pag. 76
La calcara .....	pag. 77
Lino e canapa .....	pag. 78
L'olivicoltura .....	pag. 80
La molitura .....	pag. 82
Professioni e gruppi sociali .....	pag. 84

### PARTE SECONDA

“Vero Statuto del Moricone”: il testo aggiornato del 1613 .....	pag. 86
“Statuto di Moricone” - Versione del 1779 .....	pag. 124

### PARTE TERZA

Il Regolamento dell'Università Agraria di Moricone del 1909 .....	pag. 148
Introduzione e commento, di Ludovico Tonchei .....	pag. 148
Regolamento per l'Università Agraria di Moricone .....	pag. 150
Bibliografia .....	pag. 162

## PRESENTAZIONE

di Silvano Cupelli, Presidente dell'Università Agraria di Moricone



Molti ricorderanno che nel 2009, in occasione della ricorrenza del 100° anniversario della istituzione dell'Università Agraria di Moricone, questo Ente realizzò numerose iniziative e manifestazioni per ricordare lo storico evento.

6

Nel 2015, seguendo il percorso intrapreso, decise di sostenere l'edizione del libro "Pietra su pietra", con la collaborazione volontaria e gratuita dell'egregio amico, Professor Sergio Leondi, divenuto ormai nostro concittadino di adozione ed emerito studioso della nostra storia, donandone poi una copia a tutti gli Utenti in occasione della cerimonia di presentazione del volume.

Successivamente, nel 2016, l'Ente ha collaborato attivamente al compimento dell'impianto museale realizzato dal Parco dei Monti Lucretili sul tema del "Paesaggio Agrario dell'Ulivo" negli ambienti della "Chiesa Vecchia", mettendo a disposizione strumenti, attrezzi e conoscenze.



Questa volta l'Università Agraria, prendendo spunto dal 110° anniversario della sua costituzione, ricordato il 7 febbraio 2019, ha proseguito il percorso storico e culturale, cogliendo un altro aspetto significativo della storia moriconese.

È stata, questa, un'occasione particolarmente importante, in quanto la ricorrenza si è quasi allineata ai tempi di approvazione del

Nuovo Statuto, resosi necessario a seguito dell'emanazione della Legge 168 del 20/11/2017 "Norme in materia di Domini Collettivi", esecutiva il 12/12/2017, che ha radicalmente trasformato l'Ente avente oggi "personalità giuridica di diritto privato ed autonomia statutaria", con tutto ciò che ne consegue.

La Regione Lazio, come tutte le altre Regioni d'Italia, aveva ricevuto mandato, ai sensi dell'art. 3, c. 7, della L. 168/2017, di esercitare entro un anno le competenze ad essa attribuite dall'art. 3, c. 1, lett. b), num. 1), 2), 3), 4) della Legge 31 gennaio 1994, n. 97. Essendo decorso inutilmente il citato termine, per il Consiglio di Amministrazione dell'Ente è risultata improcrastinabile la necessità di procedere alla stesura del nuovo Statuto, che è stato approvato dall'Assemblea degli Utenti nella seduta del 26 gennaio 2019, per dare attuazione all'art. 3, c. 7 della L.168/2017.

In questo momento di trasformazione, dopo l'emanazione della citata Legge nazionale, nell'attesa del pronunciamento della Regione, abbiamo iniziato a ripercorrere le varie tappe della storia dell'Ente, prestando un'attenzione particolare a tutti gli Statuti che sono stati emanati nella storia del feudo di Moricone. La lettura ci è parsa così interessante che abbiamo esposto all'amico, Professor Sergio Leondi, le evidenze emerse, trasmettendo anche a lui il nostro vivo entusiasmo, tanto da ipotizzare la redazione di un saggio che potesse riportare alla conoscenza dei Moriconesi le "Regole" che avevano governato il feudo dei Marchesi Palombara fin dal 1613.

Dalla lettura delle pagine che seguono, magistralmente interpretate e spiegate dall'Autore, emergono molti aspetti significativi di quelle che dovevano essere la vita e l'attività che la Comunità conduceva nel feudo. La Comunità, ormai liberatasi dall'oppressione feudale, era ancora sottoposta "al signore e padrone" e governata dal suo Vicario; ma poteva, a questo punto, nominare i Massari, i Consiglieri ed altri "Officiali", rappresentanti l'intera Comunità che, di fatto, gestiva materialmente il territorio e le sue risorse.

La rotazione delle coltivazioni, l'assegnazione dei terreni da coltivare, la cessione della "quarta" al Signore padrone era ormai gestita "in proprio" dalla Comunità, sia pure nell'assoluto rispetto dello Statuto, che comminava anche pene severe ai trasgressori.

Questa chiave di lettura ci conduce poi a quel Regolamento del 1909 - contenuto nella parte finale di questo saggio - di cui si dotò la Comunità, una volta divenuta Università Agraria e assunto il titolo di gestire, in modo totalmente autonomo ma collegiale, gli 800 ettari di terreno di dominio collettivo, 500 dei quali frazionati e assegnati agli utenti, e 300 quale bosco indiviso, che ancora oggi rappresentano il patrimonio dell'Ente e cioè degli Utenti.

Dai commenti positivi e dalle folte presenze riscontrate in occasione delle precedenti iniziative, durante le quali è risultato evidente il grande interesse dei Moriconesi di riscoprire le proprie origini, la storia, le tradizioni della cultura contadina, possiamo sperare, come Consiglio di Amministrazione, che anche la presente nuova iniziativa potrà soddisfare questi desideri di conoscenza e approfondimento.

Un grazie di cuore all'amico Sergio, che ancora una volta ha messo gratuitamente a nostra disposizione la sua chiarissima penna.

**Silvano Cupelli**  
**Presidente dell'Università Agraria di Moricone**



Il Municipio di Moricone in due cartoline illustrate, quella in alto del 1925, quella sotto del 1960 circa.

8



## PREMESSA

In occasione delle ricerche che hanno portato alla pubblicazione, nel dicembre 2015, del libro “Pietra su pietra. Le Calcare di Moricone e altre storie di *sassi*”, tra i vari documenti consultati nella sede dell’Università Agraria di Moricone, promotrice ed editrice di quel lavoro, c’era la copia di un vecchio quadernetto, col testo dello Statuto di Moricone del 1613.

Sfogliando ed esaminando quelle carte, subito mi resi conto della loro importanza, quale fonte preziosa per la storia del paese e dei suoi abitanti; sicché ne cavai alcuni passaggi, li inserii nel libro che stavo approntando e mi ripromisi, a tempo debito, di studiare più a fondo quello Statuto. E così è stato.

Terminato il nuovo esame, che ha confermato quanto avevo percepito già allora circa il valore del documento, ho voluto approfondire ancor di più l’indagine, sia a livello tematico e storiografico, sullo “strumento” in generale dello “statuto”, sia a livello archivistico, per accertare l’eventuale esistenza, per Moricone, di fonti normative analoghe.

Per quanto riguarda l’aspetto storiografico, ho appurato che sono moltissimi i Comuni italiani che hanno edito i propri statuti: vicino a noi, l’hanno fatto Palombara Sabina, Montelibretti e Montorio Romano in forma cartacea, mentre il Comune di Monteflavio ha inserito nel proprio sito web istituzionale la versione digitale dell’originale; allargando il raggio alla regione sabina e immediati dintorni, ne hanno tratto dei libri i paesi di Monterotondo, Montebuono in Sabina, Ciciliano, Casperia, Campagnano, Forano, Rocca Priora e altri ancora, alcuni dei quali libri si possono rintracciare nella bibliografia al termine del presente mio volume.

Punto secondo, l’indagine archivistica: è partita dalla Biblioteca del Senato della Repubblica, che possiede la più vasta collezione di statuti storici comunali esistente (gli originali, si intende, oltre che il materiale bibliografico inerente; la collezione è frutto quasi esclusivo di acquisti presso il mercato antiquario): fra cui, per esempio, l’originale dell’anzidetto Statuto di Palombara Sabina del 1562, bellissimo, consultabile on-line sul sito del Senato, del quale Monsignor Bruno Marchetti, Parroco di San Biagio di Palombara nonché esimio storico, ha curato nel 2007 un’altrettanto magnifica edizione. Purtroppo, ho verificato che la Biblioteca del Senato è priva di un qualsiasi statuto concernente Moricone.

Stando così le cose, la ricerca si è spostata quindi in altri luoghi, in altri Archivi. Ed ecco, piacevolissima sorpresa, ho individuato presso l’Archivio di Stato di Roma una versione/copia tardo ottocentesca (segnatura: stat. 0453/05), e all’Archivio Segreto Vaticano, nel Fondo dell’Archivio Borghese, faldone 644, fascicolo 246, un esemplare ancora più antico, per quanto incompleto. Immediatamente ne ho fatto realizzare delle scansioni digitali, poi delle copie cartacee.

Giova sapere che la collezione dell’Archivio di Stato fu avviata dal cessato Ministero dell’Interno dello Stato Pontificio e venne ampliata dopo il 1870 dal governo italiano, in particolare su indicazione di una circolare del Ministero degli Interni nazionale del 1874 che invitava le Prefetture del Regno ad attivarsi presso i Municipi locali affinché questi inviassero l’originale o copia degli Statuti posseduti alla Soprintendenza degli Archivi romani, da cui poi confluirono nella Biblioteca dell’Archivio di Stato di Roma.



“Pietra su pietra”, il libro edito dall’Università Agraria nel 2015.

Molti Comuni ottemperarono alla richiesta: si ignora se l’Amministrazione Comunale di Moricone avesse fatto altrettanto; resta il fatto che l’Archivio del nostro Comune, inventariato qualche anno fa secondo il Progetto Rinasco finanziato dalla Regione Lazio, non fa alcuna parola di tale importante documento, limitandosi a scrivere, nella breve introduzione storica: “A Camillo Palombara si attribuisce la riforma degli antichi statuti di Moricone, all’epoca del pontificato di Sisto V (1585-1590), completata, nel 1611, dal figlio Oddone; copia degli statuti riformati è conservata presso l’Archivio Segreto Vaticano, fondo Borghese” (l’inventario è on-line, facilmente rintracciabile; ugualmente on-line, sul sito istituzionale del Ministero dell’Interno, ma anche su quello del nostro Comune, è possibile visionare e scaricare inoltre lo Statuto moderno di Moricone, frutto della Delibera n. 34 del 26 settembre 2003: sono 46 pagine di testo, ma com’è naturale si tratta di qualcosa di assolutamente diverso rispetto agli Statuti che costituiscono l’oggetto della presente pubblicazione).

Che dire? Siccome da cosa nasce cosa, avendo messo al corrente dei risultati delle mie ricerche e dei “trovamenti” Silvano Cupelli, Presidente dell’Università Agraria di Moricone, lui e l’ente che presiede hanno deciso la pubblicazione integrale delle due versioni degli statuti moriconesi antichi, reputandole oltremodo preziose per la storia di Moricone, del popolo di Moricone, in due parole: della società locale.

Così facendo si colma una lacuna durata troppo tempo, che aprirà squarci di luce sul nostro passato e prospettive di ulteriori ricerche in varie direzioni.

Ai testi degli Statuti premetto una nota introduttiva, che ha lo scopo di illustrarne e riassumerne il contenuto specifico, oltre che il contesto politico-familiare nel quale sono maturati gli Statuti; per una conoscenza più approfondita del periodo in questione, mi si consenta invece di rinviare alla lettura dell’anzidetto mio volume “Pietra su pietra”; stessa ambientazione e cronologia ci sarà in un’altra mia pubblicazione, in corso di stampa: “Moricone e gli Scolopi nella prima metà del Seicento. Rassegna delle lettere di San Giuseppe Calasanzi”, volume pur esso promosso ed edito dall’Università Agraria di Moricone; entrambe le opere, escono in occasione del 110° anniversario dell’Ente, 1909-2019, nell’ambito delle meritate celebrazioni... ultra-centenarie della benemerita “universale” istituzione.

È anche per tale motivo che in appendice ho trascritto il primo “Regolamento dell’Università Agraria” redatto nel 1909, al momento della costituzione dell’Università: in una pubblicazione dedicata espressamente alle “Regole” del nostro Popolo, alle norme che Moricone si è data nell’arco di più secoli per disciplinare, dare ordine e migliorare la vita comunitaria, dei singoli e della totalità dei suoi abitanti, mi è parso naturale, e oltremodo opportuno, recuperare, riproporre, rendere di pubblico dominio quel testo, che riletto oggi esprime tutta la freschezza e validità sua propria: strumento per il governo e l’autogoverno degli “usi civici”, del “bene comune”, per il “bene comune”.

Io sono convinto che tutti insieme, questi tre testi sulle “Regole di un Popolo”, ci diano la misura del cammino che i nostri antichi Padri hanno saputo affrontare e percorrere per consegnare alle generazioni presenti e future un paese, di più: una Comunità, migliore di come essi l’avevano trovata, e sempre più fiera della propria identità e autonomia. È stato un percorso tutt’altro che facile, quello degli Avi: specie quelli del Cinque-Seicento, partivano da una situazione arretrata, dove ancora vigeva il potere quasi assoluto del Feudatario-Padrone; mano a mano, piano piano, la buona e forte gente di Moricone - come quella dell’Italia intera, della nostra bella Patria - ha saputo conquistarsi spazi sempre più ampi e sacrosanti a livello dei diritti, oltre che per i doveri.

Sulla via del progresso civile e sociale ci sono state anche battute d’arresto, cadute e ricadute, momenti tristi o bui, sui quali non è qui la sede per discuterne. Ciò che conta, è il risultato finale: chi ci ha preceduto, ha consentito a noi contemporanei di vivere in una società più giusta e libera, una società che sprona a fare, che incentiva e premia il merito. Noi, che siamo i Padri di oggi, dobbiamo continuare questo cammino.

Eppoi passare il “testimone” a chi viene dopo; quello conseguito è un felice risultato, per l’appunto, ma al tempo stesso è un obiettivo per il domani, da affidare ai nostri figli, nipoti e pronipoti, affinché lo migliorino ulteriormente.

## MONETE, PESI, MISURE DI LUNGHEZZA E SUPERFICIE

### MONETE

**BAIOCCO:** moneta emessa dal secolo XV fino al 1865, dall'etimologia incerta, forse da una moneta merovingica con la scritta *Baiocas civitas*, la città francese oggi nota col nome di Bayeux. All'origine era una moneta da 12 denari, cioè di un soldo d'argento. Con l'aumentare del valore di questo metallo, il baiocco perse di peso, mantenendo però lo stesso valore. Divenuto troppo piccolo nelle dimensioni, fu nuovamente reso più grande diminuendone il titolo. Nel 1602 fu coniata una moneta del valore di mezzo baiocco e nel 1725 fu emesso il baiocco di rame; 100 baiocchi valevano uno scudo romano. Il baiocco venne battuto e rimase alla base della monetazione dello Stato Pontificio fino al 1865, quando anche quest'ultimo introdusse il sistema metrico decimale, già in uso nel Regno d'Italia; il valore era ancora di un soldo, vale a dire 5 centesimi di lira.

**CARLINO:** all'origine era il nome di diverse monete, sia d'oro che d'argento, emesse tra la fine del XIII e l'inizio del XIV secolo nell'Italia meridionale. Prendeva la denominazione da Carlo I d'Angiò, Re di Napoli e Sicilia nel 1278. Al contrario del carlino aureo, di cui si cessò la produzione con Carlo II d'Angiò, il carlino d'argento fu emesso fino al XIX secolo, avendo diverse varianti regionali: nello Stato della Chiesa si ebbe il carlino romano e il carlino papale, che assunse poi il nome di "giulio", in onore del Pontefice Giulio II, allorché egli aumentò il carlino sia di peso che di valore intrinseco.

**DENARO:** moneta medievale il cui nome proviene da "denier", moneta creata dall'Imperatore Carlo Magno, derivata a sua volta dal "denario" d'argento di Roma antica.

**DUCATO:** nome di alcune monete sia d'argento che d'oro, emesse da molti Stati. Il ducato d'argento è stato battuto per la prima volta in Puglia nel 1140 da Ruggero II d'Altavilla, a ricordo della sua proclamazione a Duca (dov'è il nome); in seguito il nome di ducato fu ripreso da altre monete simili, per esempio dal ducato papale.

**GIULIO:** moneta d'argento il cui nome deriva dal Papa Giulio II (1443-1513, sulla cattedra di San Pietro dal 1503), che per primo la fece coniare; la coniazione originaria recava al dritto le arme papali, al rovescio i Santi Pietro e Paolo. Valeva 10 baiocchi. Inizialmente conteneva 4 grammi d'argento, in seguito man mano ridotti. L'ultima moneta con tale nome fu il giulio d'argento battuto da Pio VII nel 1817; pesava grammi 2,642 e aveva un titolo di 917/1000; valeva 2 grossi, ossia ancora 10 baiocchi. I nomi di *giulio* e *paolo* venivano usati a Roma anche quando queste monete non erano più in circolazione, per indicare la moneta da 20 baiocchi.

**GROSSO:** nome dato a molte monete d'argento; in Italia il primo grosso venne coniato nel 1172; il nome proviene dal latino *grossus*, di alto spessore; a Roma tuttavia tale moneta aveva perso questa caratteristica, essendo diventata col tempo la più piccola moneta d'argento del sistema monetario papale; valeva 5 baiocchi o mezzo giulio, ovvero 25 quattrini; lo Statuto di Moricone accenna anche al mezzo grosso.

**LIBBRA:** si rinvia a quanto è scritto per la libbra come unità di peso.

**QUATTRINO:** moneta molto comune, in genere di poco valore, battuta da quasi tutte le zecche italiane dal XIII al XIX secolo. Prima del Cinquecento era coniata in una lega a bassa percentuale di argento definita mistura. Clemente VIII (Papa dal 1592 al 1605) iniziò a coniarla anche in rame, successivamente fu prodotta solo in rame.

Localmente aveva il valore di 4 (donde il nome) “piccioli”, cioè piccoli denari; 3 quattrini formavano un soldo.

SCUDO: moneta sia d’oro che d’argento, originaria della Francia (secolo XIII), poi diffusasi anche in Italia e a Roma, così chiamata perché i primi esemplari recavano lo stemma o scudo nobiliare dell’autorità emittente. Dal Settecento il termine scudo venne utilizzato per monete argentee di grosso modulo, sempre con le insegne di chi le aveva emesse. Nella monetazione ottocentesca, dopo l’avvento del sistema decimale, il termine scudo fu utilizzato per la moneta da 5 lire in argento 900 per 25 grammi di peso; monete di questo modulo sono rimaste in uso fino al primo conflitto mondiale. A Roma, nel 1600 uno scudo valeva 10 giuli.

SOLDO: moneta il cui nome deriva dal latino *solidus*, moneta tardo-romana e bizantina; fu coniata in argento per la prima volta a Milano alla fine del secolo XII, poi si diffuse al resto d’Italia; in seguito il metallo usato divenne il rame. Con la formazione dello stato nazionale non furono più coniate monete con questa denominazione ma il termine rimase in uso per indicare la moneta da 5 centesimi; tale abitudine era ancora ampiamente diffusa dopo la seconda guerra mondiale.



Monete diverse citate negli Statuti di Moricone, coniate nei primi decenni del Seicento sotto il pontificato di Paolo V Borghese.

## PESI

ACQUARECCIA: brocca per l'acqua (da cui il nome originario), ma anche unità di misura per cereali e legumi, equivalente a circa 8 litri; nel caso dell'olio, equivaleva a litri 14,4.

BOCCALE: in rame, per liquidi = circa 2 litri.

COPPA: contenitore di legno per aridi o cereali, conteneva circa 18 litri.

CUPELLO: recipiente ligneo per il vino a forma di botticella, della capacità di 10 fogliette, ossia 5 litri; dismesso, veniva talvolta utilizzato come arnia per le api.

FASCIO: nello Statuto del 1613 se ne parla a proposito della legna, per cui potrebbe indicare la fascina voluminosa; si tenga però presente che nello stesso articolo si avvicina il "fascio" alla "soma"; e il "fascio" è giustappunto un'unità di misura, equivalente a circa 76 chili.

FOGLIETTA: in rame, per cereali ma anche per liquidi e l'olio, conteneva circa mezzo litro, ossia un quarto di boccale (litri 0,457 per il vino, litri 0,5132 per l'olio); oggi sinonimo popolare di "mezzolitro"; dal provenzale *folheta*, accertato nel secolo XV.


LIBBRA: unità di misura di "massa" o di peso di origine romana (dal latino *libra* = bilancia), con valori differenti a seconda dei Paesi e delle epoche. L'antica libbra romana equivaleva a 327,168 grammi e si divideva in 12 once di 27,264 grammi; in epoca più recente, la libbra di Roma corrispondeva a 339,072 grammi. La libbra era altresì una vera e propria moneta: nel mondo antico era esistita infatti una coincidenza delle unità di peso (per esempio una libbra d'oro o d'argento) con le rispettive unità monetarie. Nella Roma repubblicana e imperiale l'asse librario denotava una moneta bronzea del peso di una libbra, donde il nome: su una faccia riportava il profilo del Dio Giano bifronte, sull'altra la prora di una nave. Da Carlo Magno in poi il termine *libra* designò direttamente una moneta, quella da cui deriva il nome *lira*, tipo di moneta usato in diverse nazioni europee fino al XXI secolo (la lira italiana è stata la valuta ufficiale italiana fino al 28 febbraio 2002, quando è stata sostituita dall'euro). Nella lingua inglese, tuttora la parola *pound* indica sia la libbra, la cui derivazione *lb* proviene dal latino *libra*, sia la lira sterlina, il cui simbolo £ è una variante della lettera L maiuscola. È interessante notare come il vocabolo *pound* provenga dal latino *pondus*, pondo, ossia peso, dalla locuzione "libra pondo" indicante per l'appunto la libbra quale unità di peso.

RUBBIATELLA: per aridi, usata a Roma e dintorni, corrispondente a mezzo rubbio, ossia a circa 147 litri.

RUBBIO: misura di capacità per gli aridi (probabilmente dall'arabo *rub*, propriamente "un quarto"), equivalente a litri 294,4651; si divideva in 2 rubbiatelle, la rubbiatella in 2 quarte, la quarta in 3 staia, lo stajo in 4 quartucci. Secondo Monsignor Marchetti, il rubbio "era una unità di misura in uso nel Medioevo per il grano, la biada e il sale. Nel secolo XIII corrispondeva a 217 Kg per il grano, a 720 Kg per la biada e 600 Kg per il sale. Con la dichiarazione della tassa del sale e del suo relativo consumo si potevano contare gli abitanti di una comunità. Nella campagna romana il rubbio veniva usato anche come misura dei terreni equivalente a 18420 mq e anche come unità di capacità per aridi con valori oscillanti intorno a 300 litri". Secondo Tersilio Leggio, una rubbiatella per cereali equivaleva a kg. 9,242.

SOMA: unità di misura di materiali e derrate, usata con valore variabile prima dell'ado-

Bilancia manuale o stadera,  
e antiche unità di misura.



zione del sistema metrico decimale; di solito indicava il peso che era capace di trasportare un somaro, da cui il nome “soma”; a Roma e dintorni, indicava altresì una unità di misura per i liquidi: nel caso del vino equivaleva a circa 116 litri.

### MISURE DI LUNGHEZZA E SUPERFICIE

**BRACCIO (DA PANNO):** lunghezza di un avambraccio (la distanza fra il gomito e l'estremità del dito medio), nella fattispecie unità di misura per le stoffe, usata prima dell'adozione del sistema metrico decimale; a Roma equivaleva a metri 0,670 e si divideva in 3 palmi.

**CANNA (ARCHITETTONICA) ROMANA:** metri 2,234; si divide in 10 palmi, ognuno dei quali si articola in 12 oncie, di 5 minuti ciascuna.

**PALMO:** cm 22,3.

**QUARTO ROMANO:** circa un quarto di ettaro, per l'esattezza metri quadrati 2519,9. Più propriamente tale misura dipendeva dallo **JUGERO**, dal latino *iugerum*, unità di superficie agraria equivalente all'area di terreno che si poteva arare in una giornata di lavoro mediante una coppia di buoi aggiogati (dove l'etimologia: da *iugum*, vale a dire “giogo”); lo jugero era idealmente concepito come un rettangolo di 12 x 24 pertiche di lato, ossia come l'unione di 2 *actus* quadrati (1 jugero = metri quadrati 10079,6; 1 pertica = metri lineari 2,964; 1 actus = 12 pertiche, pari a metri lineari 35,568).



Zona degli "Archiricci" nel centro storico di Moricone (disegno a china di Erminio Frappetta, 1984).

# PARTE PRIMA

## “STATUIMO ED ORDINIAMO”: CHE COS’È LO STATUTO

In linea generale, “Statuto” è l’atto giuridico e politico che disciplina, che “regolamenta” mediante una serie di capitoli o articoli l’organizzazione e il funzionamento di un ente pubblico o privato. Proviene il termine dal latino tardo *statutum*, neutro sostantivo di *statutus*, a sua volta derivato dal participio passato del verbo *statuere*, cioè statuire, stabilire, deliberare. Come tale, con questa accezione e con questo significato, compare all’inizio del secolo XIV, nel Basso Medioevo quindi, quando precisamente soleva indicare il corpo delle norme di un Comune o di una Corporazione, di un’arte, al quale si contrapponeva la *lex*, manifestazione normativa propria dell’autorità suprema, l’imperatore o il suo rappresentante locale.

Gli Statuti comunali, quelli che a noi qui interessano, raccoglievano, oltre alle consuetudini locali, le deliberazioni dell’assemblea generale dei cittadini nei maggiori centri urbani, dei terrazzani o abitanti della “terra” negli agglomerati più piccoli, in campagna; deliberazioni che i Consoli, e più in qua nel tempo i Podestà, dovevano applicare. Gli Statuti disciplinavano perciò la vita del Comune o della Comunità, contenendo disposizioni in materia civile, commerciale, penale. Specialmente nell’Italia centrale e meridionale, in seguito gli Statuti divennero uno strumento attraverso il quale le diverse collettività, costituite in *Universitas*, rivendicavano maggiori libertà e autonomie nei confronti dei feudatari.

Ecco: in queste poche parole, soprattutto quelle finali, sta condensato tutto il senso dello studio che ci apprestiamo a svolgere. Si tratta di percorrere, insieme, un viaggio a ritroso nei secoli, volto alla ricerca e all’esame dei modi e delle forme che i nostri antenati si erano dati per un vivere civile, avendo radunato un *corpus* statutario accettato e condiviso, che non lasciasse spazio all’arbitrarietà e all’anarchia. Un viaggio all’indietro, con gli occhi e la mente rivolti però al presente, così da dare sostanza al “cammino” di cui ho detto più sopra, il “cammino di un popolo”, nella fattispecie quello di Moricone, volto alla conquista, graduale ma sicura, di migliori condizioni di vita, all’acquisizione di diritti sempre più al passo con i tempi, per una più completa autonomia, in ultima analisi per l’emancipazione, specie dei ceti sociali più svantaggiati. Di tutto questo “cammino” è testimone prezioso lo Statuto, nelle sue diverse edizioni, che sto per illustrare.

Prima però è opportuno dedicare ancora un certo spazio all’excursus storico, alla genesi delle norme statutarie. Lo faccio, riproponendo alcuni passi illuminanti che Monsignor Bruno Marchetti ha dedicato all’argomento, nel suo libro sullo Statuto di Palombara del 1562. Nei secoli X-XI, egli scrive, “si assiste alla frantumazione dell’Impero romano-germanico e alla lenta, successiva ricomposizione statale, che prevedeva una diversa struttura dello Stato. Di qui la necessità di aggiornare lo *jus commune* che, fino a quel momento, aveva fatto riferimento soprattutto al *Corpus* giuridico giustiniano, attraverso l’elaborazione dello *jus proprium* delle comunità locali comunali. Convenzionalmente gli storici considerano la pace di Costanza (25 giugno 1183), sancita da Federico Barbarossa e i Comuni della Lega lombarda, il *terminus a quo* per l’affermazione dello *jus statuendi*, dei Comuni al fine di assicurarsi l’autonomia politica e amministrativa.

La fioritura statutaria si ebbe agli inizi del Duecento e del Trecento passando attraverso un complesso ed elaborato procedimento di fusione dei *brevi*, delle *consuetudines*, delle *deliberationes* dei consigli cittadini. La rinnovata struttura dell'apparato statale, i nuovi organismi di governo, la materia civile e criminale, la normativa di polizia urbana e rurale, i rapporti con i comuni limitrofi e con il potere centrale, la relazione con lo Stato della Chiesa, l'esigenza di amministrare in forma diretta il *castrum* e di assicurarne la pace in forma stabile e duratura, la volontà di stabilire precisi confini di relazione con la signoria di castello non sono che alcuni degli elementi che hanno influito sulla necessità di stabilire norme aggiornate capaci di rispondere alle nuove esigenze ed assicurare in questo modo l'autonomia delle comunità locali nei confronti di una nuova organizzazione del potere”.

Nello Statuto ci sono continui riferimenti al “Comune”, alla “Università”, agli “Uomini”: i tre termini, continua Marchetti, “sostanzialmente si equivalgono, e, nelle loro sfumature linguistiche, pongono l'accento sulla partecipazione corale e a diverso titolo dei cittadini alla vita del paese in un momento decisivo come quello di decidere le norme per il suo governo. Questo avviene al momento in cui gli abitanti del *castrum* prendono coscienza di essersi costituiti in una realtà sociale diversa da quella in cui vivevano precedentemente e concordano nuove norme di vita cittadina elaborate con la partecipazione di tutte le componenti del paese: le istituzioni rappresentate dal Comune, l'Università, cioè la popolazione nel suo insieme, e gli *Homines*, vale a dire i notabili del paese. Questo fenomeno incomincia intorno ai secoli IX-X nella fase di incastellamento” e si concretizza molto tempo dopo “nella ricerca di affermazione e di autonomia dei Comuni italiani”.

Ai primordi, le regole dello Statuto comparivano su pergamene sciolte conservate negli archivi della Comunità, erano scritte in latino, rendendo necessarie continue traduzioni e adattamenti in lingua volgare; in seguito si stabilì, opportunamente, di

Il primo castello di Moricone, costruito intorno all'anno Mille.



rilegare quei fogli volanti, o meglio ancora di trascrivere gli articoli in un codice sempre membranaceo elegante, disponibile per il pubblico in un locale apposito; onde evitarne la sottrazione, tale codice era sovente assicurato alla parete da una solida catena, da cui l'espressione di "codice della catena", con la quale veniva soprannominato in questo caso lo Statuto. Come comprensibile, il testo del medesimo non era immutabile nel tempo, statico, al contrario andava incontro a periodiche modifiche, rese opportune dal variare delle situazioni: come un "corpo vivo".

Molto probabilmente c'erano due originali: uno esposto e consultabile in detta sala, l'altro custodito nell'archivio privato del feudatario. Con il trascorrere del tempo, passando da una edizione alla successiva, l'uso della lingua volgare prese il sopravvento, restando il latino solo a contrassegnare i titoli dei capitoli, le rubriche, e spesso nemmeno quelli; in corso d'opera, per così dire, la lingua forse raffinata degli originali si corruppe, si imbastardì, anche a causa dell'intervento di non esperti, sicché alla fine è frequente un periodare, e termini specifici, impropri e di difficile comprensione.

Allorchè "l'iniziale e variegato materiale di norme consuetudinarie ... va a confluire in una unità formale e a definirsi come *liber statutorum*, il codice degli statuti" (così il Marchetti), a Moricone comandano i feudatari Ottaviani, di ascendenza longobarda; come vedremo meglio tra poco, un ramo di tale famiglia assume il "cognome" Palombara, derivandolo dal vicino centro abitato e relativo castello.

Mentre il luogo di Palombara viene in seguito acquistato dal Casato dei Savelli, Moricone rimane nelle mani dei De Palombaria, e vi resta fino al 1619, quando Oddo Palombara figlio del fu Camillo vende Moricone col suo territorio a Marc'Antonio Borghese nipote del Papa Paolo V: padre e figlio Palombara, insieme a Marc'Antonio Borghese, hanno avuto un ruolo di assoluto rilievo sia per l'elaborazione e/o riforma degli Statuti, che per la loro "gestione", nell'arco di più decenni; con la stirpe dei Borghese e dei loro successori Torlonia, la storia degli Statuti di Moricone tramonta in via definitiva, venendo assorbita o piuttosto sostituita, la normativa in essa contenuta, dal complesso dei nuovi codici legislativi e amministrativi, prima dello Stato Pontificio (tipo la documentazione della Sacra Congregazione del Buon Governo), e dopo il 1870 da quelli dell'Italia unita.

Circa il ruolo giocato dal feudatario pro-tempore in funzione dello Statuto, Renato Lefevre, introducendo lo Statuto di Rocca Priora concesso agli abitanti dai Savelli loro Signori, ebbe a scrivere che si può "fondatamente ritenere che molti, se non la maggior parte, degli statuti castellani risalgano all'antica stipula di un patto - contemporaneo o successivo all'appropriazione, pacifica o armata che fosse, del castello e del suo borgo (non di rado formatosi successivamente sotto la sua protezione) - con cui la Comunità aveva giurato, più o meno spontaneamente, vassallaggio e fedeltà al feudatario venutone in possesso, con tutte le implicazioni giurisdizionali, militari, patrimoniali e tributarie che ciò comportava, mentre, da parte sua, il barone, quasi in contraccambio, non solo si era eretto a difensore della gente e terra a lui soggette, ma aveva, per ingraziarsele, elargito o riconosciuto o confermato (a particolari condizioni) diritti e privilegi della Comunità e aveva dettato o dato valore normativo alle regole sotto cui far sussistere siffatta pacifica convivenza".

È il caso di far notare che lo Statuto moriconese del 1613 (la cui redazione iniziò



Il paese di Aspra, oggi Casperia, in una cartolina del primo '900 e, sotto, quello di Rocca Priora, entrambi feudi dei Savelli. Gli Statuti di quest'ultima località e di Moricone sono esemplati su quello di Aspra del 1397, come quello di Palombara Sabina.

20

forse due anni innanzi, in contemporanea con la nomina a Marchese di Moricone di Oddo Palombara), come pure quello di Palombara Sabina del 1562, sono quasi del tutto identici allo Statuto di Rocca Priora, che conosciamo in una versione del 1547, il quale a sua volta discende dallo Statuto di Aspra (oggi Casperia in provincia di Rieti), risalente addirittura al 1397, però “rescritto e volgarizzato” nel 1558: sia Rocca Priora che Palombara quanto Aspra, hanno avuto per feudatari i Savelli, e Moricone dei loro parenti stretti, i De Palombaria. Ovvio quindi che in seno alla famiglia si sia fatto ricorso a un modello-base unico, con leggere varianti da luogo a luogo (ignota la data e la località in cui venne... partorito il primo di questi; per Aspra si ha notizia certa di precedenti ordinamenti statutari, almeno dal 1285, ma con ogni probabilità anche da prima; pure Palombara ne possedeva di simili, di epoca anteriore, come si arguisce leggendo il testo).

Ma si consideri altresì che molti degli Statuti conosciuti, specie di area laziale, si assomigliano l'un l'altro: trattandosi di una tematica difficile, impervia, quasi per “iniziati” (soprattutto notai,


causidici, avvocati, esperti di diritto), è accaduto molto spesso che “Tizio” abbia preso a prestito dal lavoro di “Caio” uno o più articoli, l'impianto generale essendo lo stesso (suddivisione in quattro sezioni: civile, penale, dei danni procurati, casi straordinari).



## “A” E “B”: VERSIONI DIVERSE DELLO STESSO STATUTO

Il primo Statuto, che per comodità chiamo “A”, è quello posseduto in copia dall’Università Agraria di Moricone. Come tale, non si tratta perciò di un originale, bensì di una sua riproduzione fotostatica, essendo il documento autentico andato disperso. Esaminando la copia, possiamo ricavare che l’esemplare utilizzato constava di un quadernetto di carta privo di copertina rigida, di 116 facciate cucite con filo refe; dimensioni: centimetri 13,5 di larghezza per 19,5 di altezza. La prima facciata, recante il frontespizio e la premessa, non è numerata; la seconda facciata è bianca e priva di numeri; la numerazione comincia sulla facciata successiva, col numero 1 scritto a penna in alto a destra, e così prosegue fino alla facciata contrassegnata col numero 112; le ultime due facciate sono bianche. La scrittura è calligrafica corsiva; l’inchiostro usato, quello nero; ogni pagina scritta contiene al massimo 16 righe di testo.

Il secondo Statuto, che chiamo “B”, è quello conservato all’Archivio di Stato di Roma. Anch’esso è privo di copertina rigida; risulta costituito da fogli cartacei cuciti con filo, dimensioni cm 22,5 di larghezza per 27,5 di altezza; la scrittura è calligrafica corsiva, l’inchiostro è nero, salvo che per la numerazione, che è a matita. Al massimo vi sono 25 righe per pagina. Si compone di 60 facciate totali. La prima e la seconda facciata sono bianche, la terza è numerata 1 nell’angolo superiore destro, e porta al centro il titolo “Statuto di Moricone”, il timbro dell’Archivio di Stato di Roma con la segnatura del documento; la quarta facciata è bianca; la quinta facciata, quella destra, è numerata 2, e comincia riportando gli “Extraordinaria”; la numerazione prosegue contrassegnando solo le facciate destre (il dritto o recto); in totale, lo ripeto, sono 60 facciate (sono bianche le facciate 1-2, 4, 34, 51, e le ultime 2 facciate, la 59<sup>a</sup> e 60<sup>a</sup>, che fungono da terza e quarta di copertina).



Prima pagina dello Statuto di Moricone del 1613, con macchie di inchiostro.



Roma - Sant'Ivo alla Sapienza, già sede universitaria, oggi dell'Archivio di Stato.

Balzerà subito all'occhio, confrontando le due versioni dello Statuto che mi appresto a riprodurre, la differente disposizione e successione delle singole sue parti. Articolazione diversa, che va ascritta a chi in tempi diversi curò la trascrizione dall'originale o piuttosto da una sua copia successiva: nel primo caso, quello testimoniato dal quaderno dell'Università Agraria, non conosciamo né il nome dello *scrivano*, né la data in cui la effettuò, benché la grafia usata sia tipica dell'Ottocento inoltrato.

Nel secondo caso, per l'esemplare posseduto dall'Archivio di Stato di Roma, anche qui la grafia è ottocentesca; al termine si trova l'indicazione che il testo era stato, in Moricone, "estratto ed esemplato dallo Statuto di Moricone in Sabina" il 1° settembre 1779 da Benedetto Paoletti Sangemani o Saugemani, Notaio di Palombara, del cui estratto e modello l'Avvocato "L. Aureli" del "Consiglio Provinciale" aveva fatto fare una copia.

Orbene, se ne deduce che il Notaio Paoletti, membro di una famiglia ben presente anche a Moricone, nell'anno 1779 aveva dedotto da un più vecchio Statuto presente a Moricone una copia del medesimo, la quale forse era finita all'Archivio della Deputazione Provinciale romana: da dove sul finire del secolo XIX l'Avvocato Luigi Aureli, Consigliere Provinciale (ché tale egli era), fratello dell'allora nostro Sindaco Stanislao, ne aveva cavato una copia conforme, in quale anno non viene indicato. Circa la data del 1779, la seconda cifra dell'anno reca una correzione a penna, tale per cui potrebbe anche essere letta come 1879; sennonché una verifica effettuata nel Fondo Notarile dell'Archivio di Stato di Roma dimostra che il notaio Benedetto Paoletti di Palombara rogò dal 1745 al 1789, e quindi la data esatta è proprio il 1779; non saprei dire se "Sangemani" o "Saugemani" sia un secondo cognome del notaio, oppure altra cosa.

Circa la presenza di una famiglia Paoletti in Moricone, è noto che quest'ultima abitava nell'alta torretta che introduce al centro storico del paese, in fondo a via Garibaldi; Paolo Paoletti parente dei De Palombara è documentato fin dagli inizi del Trecento, seguito da Stefano di Giacomo Paoletti; vaghe notizie si hanno di un notaio Felice Antonio Paoletti; una Marianna Paoletti ai primi dell'Ottocento sposò Giuseppe Antonio

Prosseda da cui ebbe Luigi, dello stesso ceppo che aveva dato al mondo dell'arte il grande pittore e incisore Ludovico Prosseda, gloria nostrana, nato in Moricone nel 1780 da Giuseppe e Maria Francesca di Stefano, ivi morto nel 1860; rimasta vedova, Marianna Paoletti si risposò col Dottor Antonio Torti e andò a risiedere a Casalvieri, distretto di Sora; infine, un Giuliano Paoletti nel 1810 aveva casa in "Via dell'Arco del Riccio" e in "Piazza Pratella".

Questo esemplare del 1779 deve avere alle spalle una storia curiosa, testimoniata da alcuni documenti da me reperiti all'Archivio di Stato di Roma nel Fondo della Congregazione del Buon Governo. Sotto la data del 6 novembre 1778 c'è una supplica della Comunità di Moricone ai reggitori della medesima Congregazione, del seguente tenore: "Eminentissimi e Reverendissimi Signori. La Comunità di Moricone in Sabina feudo dell'Eccellentissima Casa Borghese ... con tutto il dovuto ossequio espone, avere vera e somma necessità di far ricopiare in forma autentica lo Statuto locale poiché si è reso quasi intelligibile [sic!, si voleva dire: inintelligibile], ma siccome vi è chi ne ha una copia autentica ... con questa si può riscontrare, e copiare lo Statuto originale per conservare per l'avvenire in buona, e autentica forma e così togliere le dispute e abusi introdotti. Chi hà da far questa fatica, hà domandati scudi dieci, e il Pubblico Consiglio gliene hà offerti otto; onde la Comunità ... ricorre all'Eccellenze Vostre acciò vogliano benignamente degnarsi concedergli il permesso di poter far questa spesa ricognosciuta dal Pubblico Consiglio ed Deputati Publici, veramente troppo necessaria".

Di singolare, c'è l'affermazione che un certo qualcuno, chissà chi?, possedeva una "copia autentica" dello Statuto, che si intendeva prendere a modello per la ricopiatura, onde evitare per il futuro "dispute e abusi introdotti".

Cartolina d'inizio Novecento col "Panorama di Moricone" e il "Villino dell'Avv. Cav. Aureli" Sindaco del Comune. Gli Aureli si imparentarono coi Prosseda, antichi proprietari della Villa, ancor oggi impreziosita da dipinti eseguiti dal celebre pittore e incisore Ludovico Prosseda (1780-1860).



La richiesta della Comunità moriconese fu comunicata per opportuna conoscenza al Governatore di Moricone Benedetto De Angelis, il quale tuttavia negò l'esigenza di porre mano alla riproduzione, e così ne scrisse al Principe Borghese in Roma: "Illustrissimo Signore, Signor Padrone Colendissimo [stimabilissimo, reverendissimo, superlativo assoluto di *colendo*, latino *colendus*, degno di riverenza]. Stimo molto superflua la spesa che vuol fare questa Comunità per la copia dello Statuto locale, perché quella appunto [che] ritiene è sufficiente, ed intelligibile, e puol insieme servire ad ogni occorrenza. Ritorno dunque ad Vostra Signoria Illustrissima compiegata la supplica data dalla Comunità istessa alla Sagra Congregazione del Buon Governo. Moricone, 1° Dicembre 1778".

Tale corrispondenza fu visionata non subito, direttamente, dall'illustre destinatario, bensì da un suo cancelliere, tale Nicola Terisse, il quale, facendo proprie le parole del Governatore, indirizzò al Borghese quest'altra missiva: "Illustrissimo e Reverendissimo Signore, Signor Padrone Colendissimo. È del tutto superflua la spesa, che vuol fare la Ricorrente Comunità di Moricone, per la copia dello Statuto locale, poiché quella appunto, che ritiene, è sufficiente, ed intelligibile, e può servire ad ogni occorrenza, conforme Vostra Signoria Illustrissima e Reverendissima si degnarà rilevare dalla lettera di quel Governatore che unita al Ricorso, qui accluso, mi do l'onore di umiliargli, nell'atto che con profond'ossequio gli faccio umilissima riverenza. Di Vostra Signoria Illustrissima e Reverendissima. Di Casa, 15 dicembre 1778".

Sapendo come sono poi andate le cose, la Congregazione del Buon Governo diede invece ragione alla Comunità di Moricone, legittimando la spesa per la trascrizione dello Statuto, che fu effettuata e conclusa dal Notaio Benedetto Paoletti il 1° settembre 1779 (in altri documenti più o meno coevi il Paoletti si firma "notaio della Comunità di Moricone", esibendo il suo segno di tabellionato consistente in una figura in piedi su un monticello tripartito, tipico simbolo di Moricone e Palombara, con spada al fianco, bastone in pugno, e sotto il motto "OPUS · DAT · OPES", traducibile con: il lavoro produce ricchezza, benessere).

A quale sorte siano andati incontro sia il testo dello Statuto ricopiato dal Notaio Paoletti, che l'esemplare servito alla trascrizione, lo si ignora. Estremamente interessanti alcuni passaggi iniziali, in cui si dice dapprima che questo "Vero Statuto" si prefiggeva di "ampliare" una versione precedente: "Fatto dal Marchese Oddo Palombara a quei terrazzani, e popolazioni, che *volle ampliare lo statuto* di tal Feudo come alla transazione del dì 2 Novembre 1613", e qualche riga più avanti laddove sta scritto che la nuova versione era dovuta all'iniziativa di Camillo Palombara figlio di Oddo, allo scopo di "chiarire quanto sia possibile le difficoltà nate nella interpretazione delli *Statuti antichi* di essa, e dar forma all'avvenire. Ha fatto i *presenti statuti...*" (corsivi miei); di nuovo, appena più sotto, parlando del Vicario, si dichiara che questi esercita il suo ufficio "per lettera patente di esso Illustrissimo Signor Camillo"; il medesimo viene inoltre citato in altre occasioni, quale artefice dello Statuto e interlocutore principale.

Per quanto concerne la "transazione" del 1613 fra la Comunità di Moricone e il Palombara, all'Archivio Segreto Vaticano, Fondo "Archivio Borghese", nella cartella 645, il documento 311 introduce un dato importante, finora sconosciuto; il documento è redatto il 31 gennaio 1851 dalla "Commissione Municipale del Comune di Moricone", sotto la presidenza di Francesco Papi, e mira a comporre alcune vertenze fra il Comune

e Casa Borghese; un certo brano afferma che nella Bolla emanata il 6 maggio 1615 da Paolo V per sancire la transazione (in realtà di tratta di un Breve), il Pontefice “inculca la riforma dello Statuto feudale. Su di che fu conseguentemente stipolato solenne Istromento in Moricone li 19 Gennaio 1616 per gli atti del Publico Notaio Attilio Granci”.

Ciò lascerebbe intendere che la riforma statutaria fu caldeggiata dal Papa e che otto mesi dopo il notaio Granci se ne occupò, redigendo un atto formale. L'espressione lascia adito a due interpretazioni: egli mise mano alla rinnovazione dello Statuto, o piuttosto, più credibilmente, fece cos'altro? Invano ho cercato all'Archivio di Stato di Roma, che conserva gli atti notarili, le tracce di questo notaio Granci; e nemmeno le ho trovate in Vaticano, fuorchè nel documento citato. Al momento dunque la questione rimane irrisolta e di conseguenza, per tale motivo, ho continuato e continuo a far risalire al 1613 lo Statuto “B”.

A proposito del summenzionato Luigi Aureli grazie al quale si è conservata copia di questo nostro Statuto, sulla facciata di Villa Aureli a Moricone, già proprietà dei Prosseda, una lapide marmorea lo ricorda con questa epigrafe: “S.P.Q.M. // LUIGI AURELI / AVVOCATO E CITTADINO INTEGERRIMO / DA UNANIMI VOTI DI QUESTO MANDAMENTO / AL PROVINCIALE CONSIGLIO / PER CINQUE LUSTRI INVIATO / CON L'AFFETTO LA PROBITÀ E IL LAVORO / NEL FORO NELLA PRIVATA E PUBBLICA VITA / LA PATRIA IL SUO NOME / E L'AMATO PAESE NATIO / ONORÒ // IL COMUNE DI MORICONE / PER GRATITUDINE PER ESEMPIO PER VANTO / AL BENEMERITO CITTADINO / QUESTA LAPIDE DECRETAVA / IL IV OTTOBRE MDCCCLXXXVII”

Nel primo esemplare che, lo ripeto, contrassegno con la “A”, dopo una introduzione di carattere “storico” che spiega la genesi dello Statuto, si passano in rassegna le figure istituzionali della Comunità, Vicario, Massari, Consiglieri e così via, coi rispettivi compiti e poteri, e per il Vicario la lunga lista degli emolumenti percepiti in base al lavoro svolto; seguono le “petizioni, e processi nelle Cause Civili”; capitoli, tutti, che corrispondono grosso modo all'odierno Diritto Pubblico e Civile (in totale sono 26 capitoli; nella titolazione latina, sarebbero i capitoli dei “Civilia”).

A consulto dal  
Vicario, massimo  
rappresentante  
del potere locale  
(illustrazione del 1840  
di Francesco Gonin).



La seconda parte del testo statutario, che consta di 20 capitoli, tratta “dei Danni dati”, i danni procurati, specie ai terreni e alle colture, direttamente dalle persone in maniera fraudolenta o involontaria, e/o dal loro bestiame, e concerne quindi il Diritto Agrario: per una realtà prettamente rurale e agricola come quella moriconese, assume una rilevanza assoluta. La terza parte è dedicata agli “Estraordinarii”, in complesso 54 capitoli: enumera una serie di norme diverse, che hanno a che fare principalmente con la vita quotidiana del paese, i comportamenti in ambito privato e pubblico. L'ultima parte ha per titolo “Criminalia”, e come si capisce riguarda le norme contemplate dall'attuale Codice Penale: sono 26 capitoli. Il totale generale porta a 126 capitoli, escludendo la parte iniziale dedicata all'ufficio del Vicario.

La seconda versione dello Statuto, quella certificata dall'esemplare esistente all'Archivio di Stato di Roma, che indico con la lettera “B”, stravolge questa successione: inizia con gli “Extraordinaria” (52 capitoli), a cui succedono i “Maleficijs” (24 capitoli), cioè i “Criminalia” precedenti. La terza sezione si occupa dei reggitori della cosa pubblica, ma in maniera tanto curiosa quanto significativa parla prima dei Massari e dei loro sottoposti, e solo al termine del Vicario, che pure dovrebbe essere il *numero uno* del potere locale, *alter ego* del feudatario-padrone; in questa stessa sezione vengono elencati inoltre gli articoli, capi o “capitoli” dei “Civilia” (27 capitoli). Infine, lo Statuto si conclude con l'esame dei “Damna data”, i danni procurati (22 capitoli). Il totale generale dei capitoli ascende a 125, uno in meno rispetto al precedente Statuto “A”. Faccio notare che lo Statuto di Palombara si compone di più capitoli, 149, ma quello di Aspra che ha ispirato gran parte dei testi statutari della regione sabina ne conta addirittura 201: dall'uno agli altri si sono persi... per strada un numero rilevante di capitoli, per ragioni sconosciute, o magari perché quelli cassati non venivano ritenuti utili alla nostra situazione locale.

Nella presente pubblicazione procedo all'edizione di entrambi questi testi; benché a prima vista si possa pensare che l'uno sia una ripetizione dell'altro, con leggere varianti, nondimeno ambedue sono degli originali a tutti gli effetti, e in quanto tali meritano di essere riprodotti, a futura memoria, strumenti fondamentali per la conoscenza delle nostre radici storiche; la decisione è dettata inoltre dal fatto che le “mancanze” o imprecisioni presenti in uno dei due esemplari, possono essere colmate operando un riscontro con l'altro; per le citazioni, mi avvalgo principalmente dello Statuto “A”.

Ulteriore precisazione: fra l'una e l'altra versione non vi è perfetta coincidenza rispetto alle monete con cui devono essere saldate le pene pecuniarie, e così sarà anche rispetto al testo dello Statuto del 1650 che esamino nel capitolo successivo, il che testimonia fra l'altro i periodi diversi della loro redazione. La gamma delle unità monetarie è la più varia possibile: soldi, libbre, quattrini, giuli, grossi, ducati, carlini, baiocchi, denari; tutte monete, commenta il Lefevre, di difficile apprezzamento comparativo, magari anche non più correnti, in circolazione, fattore che rende impervia per non dire vana “una valutazione comparata della gravità maggiore o minore attribuita ai reati colpiti da tali disparate monete”.


Nella pagina a fronte: Il Cortile del Belvedere su cui si affaccia l'Archivio Segreto Vaticano, depositario di molti documenti riguardanti Moricone. La scena ritrae un torneo cavalleresco, come quello in cui si distinse nel 1565 il Capitano Giovanni Battista Tosi, vissuto tra Palombara e Moricone, ove diede il nome al colle omonimo, il Colle Tosi, in cima al quale sorgeva forse un suo piccolo castello, di cui sopravvivono alcuni ruderi.

## ALTRE REDAZIONI DELLO STATUTO DI MORICONE

**LO STATUTO MISTERIOSO** - La terza versione dello Statuto, che chiamo “C”, è quella più antica, risalendo infatti alla metà del secolo XVII; esso è custodito all’Archivio Segreto Vaticano, nel fondo dell’Archivio Borghese, cartella 644; purtroppo il testo statutario è incompleto: ecco la ragione per cui non lo riproduco, come ho fatto con i precedenti, ma soltanto ne faccio cenno, estrapolando le notizie che ritengo utili alla comprensione del “fenomeno” Statuto in ambito moriconese. Questo esemplare è inserito in una “camicia” portante la seguente scritta: “Statuto fatto dal Cardinal Ginnetti”, con la data del 1650. Dimensioni dell’interno del testo statutario, scritto ad inchiostro su carta: cm 13,7 di larghezza per 20,3 di altezza; consta di 32 facciate, con un’unica rudimentale cucitura a filo refe: le prime 4 e le ultime 7 facciate sono bianche; la scrittura è minuscola corsiva, salvo che per le titolazioni delle tre parti in cui si suddivide il documento, che sono in stampatello. La lingua usata è il volgare, eccetto che per le rubriche, in latino.

Molto curiosa è la copertina, in pergamena, delle stesse dimensioni dell’interno: le facciate che fungono da prima e quarta di copertina sono anepigrafi, non portano alcun testo; il retro al contrario è scritto fitto fitto, con un lungo testo parte in latino, parte in italiano, in caratteri corsivi, distribuito su 27 righe più le sottoscrizioni, righe che passano dalla seconda alla terza di copertina; in sostanza, all’origine c’era la piccola pergamena scritta in orizzontale su di un lato; in un secondo tempo essa venne utilizzata per realizzare la “copertina”, spezzando perciò il testo in due parti uguali, così da renderne oltretutto difficoltosa la lettura; resa perdipiù impervia, questa, dallo scolorimento o addirittura dalla scomparsa di molte lettere e parole, causa l’usura, specie nella seconda parte, il che rende problematica l’interpretazione dell’insieme.

Sotto l’intestazione a caratteri cubitali: *MARTIU*, c’è uno scritto piuttosto singolare: non saprei dire quale legame abbia col resto dell’interno, ossia con il testo dello Statuto mutilo, vale a dire quale sia stato il ruolo del Cardinale Ginetti nella sua elaborazione (della decifrazione e trascrizione della pergamena sono debitore all’amico Dottor Luigi Bardelli, che ringrazio anche da queste pagine per la cortesia usatami).





Ritratti del Cardinale Marzio Ginetti, di Papa Paolo V e di San Giuseppe Calasanzio, fondatore a Moricone del Convento e della Chiesa del Salvatore.

Prima di esaminare questo testo alquanto *misterioso*, alcune notizie biografiche su colui che viene indicato come l'autore del medesimo; forse possono servire a "illuminarlo". Il Cardinale Ginetti, che di nome faceva per l'appunto Marzio, nacque a Velletri nel 1586 da una nobile famiglia di origini bergamasche; morì a Roma nel 1671. Recatosi da giovane nell'Urbe per completare gli studi, entrò nella Curia vaticana come ciambellano d'onore di Paolo V, al secolo Camillo Borghese, asceso al soglio pontificio nel 1605, zio di Marcantonio Borghese futuro feudatario di Moricone e Palombara. Un biennio dopo fu nominato *abbreviatore maggiore*, incarico consistente nel redigere le bozze dei Brevi, Bolle e altri importanti documenti papali; dal 1609 è membro della Signatura Apostolica, Supremo Tribunale della Santa Sede; ebbe presto incarichi nella sede suburbicaria della Sabina, in cui fu Vicario del Cardinale Odoardo Farnese; fu inoltre Segretario della Sacra Consulta, Prefetto delle Sacre Congregazioni dei Vescovi e Regolari, dei Riti e dell'Immunità religiose, Vicario del Pontefice per la Diocesi di Roma: tutte funzioni di altissimo livello.

Papa Urbano VIII, già suo compagno fraterno, lo creò Cardinale nel 1626, eppoi Prefetto del Palazzo Apostolico, della Corte Pontificia, del Tribunale del Sant'Uffizio; nel 1646 il Ginetti adottò il titolo cardinalizio di San Pietro in Vincoli, mutato nel 1652 in quello di Santa Maria in Trastevere; nel 1663 ottenne la sede vescovile della Sabina, della quale in gioventù era stato Vicario, che mantenne fino al '66, per poi passare alla titolarità del Vescovado di Porto e Santa Rufina di Rieti.

Visti gli stretti legami col nostro territorio, con il Papa Borghese e perciò anche col nipote suo Marcantonio, è assai probabile quindi che egli svolse un certo ruolo nella compilazione o piuttosto nel doppio aggiornamento degli Statuti di Moricone: forse già nel 1613, e di nuovo nel 1650. Particolare non trascurabile, era stato amico ed estimatore di Giuseppe Calasanzio, fondatore del Convento e della chiesa del Salvatore in Moricone; per merito del Ginetti venne avviato il processo di beatificazione del Calasanzio, così come egli ottenne la ricostituzione dell'Ordine nel 1656 e 1669, dopo la soppressione avvenuta nel 1644 (su questo argomento, si leggerà di più nel mio prossimo, imminente libro sugli Scolopi a Moricone).

Nel Conclave del 1669-70 si parlò del Ginetti come di un possibile candidato alla Cattedra di San Pietro, ma la cosa non ebbe seguito. Come s'è detto, spirò a Roma nel 1671.

Ecco adesso un riassunto del testo che compare sulla pergamena. La parte iniziale è una lunga elencazione delle cariche di Marzio Ginetti, partendo dal titolo di Cardinale di San Pietro in Vincoli, del quale egli si fregiò dal 1646 al '52, nonché di Vicario generale del Papa, giudice del Sacro Tribunale ecc. ecc. Dopodichè egli sostiene che “recentemente” è stato informato “ad istanza” del Domine Achille De Vecchi figlio del fu Luca di Moricone, di certi beni immobili e mobili a quest'ultimo appartenuti, che sarebbero stati sottratti ed usurpati “con malizia” da persone ignote, a detrimento del detto Achille; ne ordina perciò, sotto pena della scomunica, la restituzione al legittimo erede e proprietario; ciò fu scritto “in Roma dalla nostra casa questo giorno 22 giugno 1647”.

Da qui in avanti il testo è in volgare; la lettura si fa improba, il testo monco; comunque figura la data del 1650; e pare di capire che il quondam Luca “mentre visse” impose un censo di 75 scudi, per il suo contravalore in grano; “chi... avesse notizia ... tenesse occupasse, lo debba rivelare ... sotto le medesime pene di scomunica”. Si conclude la scrittura con la sottoscrizione di “Alessandro Notaio episcopale”, testo “pubblicato” dal “Reverendo Domine Giulio Pietrangeli”.

Fin qui il testo, sul quale è impossibile aggiungere altro, salvo che Luca e Achille De Vecchi, e un Giuliano Pietrangeli sono nominati in documenti del Seicento di cui mi occupo nel volume sugli Scolopi e Moricone: nel 1619 Luca De Vecchi è uno dei Consiglieri della Comunità che giura fedeltà al nuovo feudatario Marc'Antonio Borghese; il figlio Achille nel 1644 è Priore ossia Massaro, e nel 1666 Consigliere; come Giuliano Pietrangeli, ora Priore, ora Consigliere; mentre un Giulio Pietrangeli, nato in Moricone, alla stessa epoca fu uno dei migliori religiosi e maestri delle Scuole Pie locali. Tutti quanti sono personaggi di spessore, notabili del paese, i primi anche amministratori della cosa pubblica, e quindi si può presumere che fossero considerati con qualche riguardo dal Cardinale Ginetti (amico dei Borghese, già Vicario vescovile della Diocesi Sabina, dal 1663 al '66 Vescovo titolare della medesima) e che per dare loro soddisfazione si facesse appello al testo dello Statuto, allegato alla pergamena in questione, per quanto in versione ridotta.

Il Notaio (dipinto di Quentin Massys alla Galleria Nazionale di Scozia). A Moricone come altrove, il Governatore o Vicario spesso esercitava la professione notarile.



Come anticipavo, questo “Statuto fatto dal Cardinal Ginetti”, che chiamo “C”, si articola in tre sezioni, secondo quest’ordine: “Civilia”, “Rubrica dei Danni dati”, “Capitula Extraordinarium” o “Extraordinaria”; sezioni composte rispettivamente da ventisei, venti e sessantadue capitoli o articoli (in totale 108); manca la sezione dedicata ai “Maleficia” o “Criminalia”; in compenso ogni sezione presentata reca una interessantissima rubrica coi titoli in lingua latina dei capitoli affrontati, titoli che invece sono del tutto assenti negli Statuti “A” e “B”. Eccone la trascrizione (per comodità, ho fatto seguire i titoli l’uno dopo l’altro, mentre nell’originale sono uno sotto l’altro, su due colonne):

“CIVILIA - 1 De Electione Massariorum / 2 De Potestate Massariorum / 3 De Electione Notarij Communis / 4 De Mercede Mandatarij / 5 De Electione Sijndicorum / 6 De Electione Consiliariorum / 7 De Mercede Massariorum, damnorum datorum, Vallanorum et Extraordinarium / 8 De Juramento Massariorum / 9 De Juramento Vicarij, et sua electione / 10 De ordine sijndicationis Vicarij / 11 De ordine Consilij / 12 De ordine salariorum Curie / 13 De Exequutionibus Pignorum pro Salarijs / 14 De ordine sponsalitiarum / 15 De mercede scripturarum Vicarij / 16 De solutione forentium / 17 De solutionibus, et Petitionibusque forensium / 18 De compromittendo Causas Civiles / 19 De Inobedientibus Mandatario / 20 De exequutionibus personaliter / 21 De Juramento decisivo / 22 De restitutionibus Dotium / 23 De testamentis / 24 De Delictis factis Ecclesiae et de rebus Communis / 25 De Ferijs, et feriatis diebus / 26 Quod nulla Persona possit petere ultra dotem stante herede Masculina”.

“RUB. DAMN. DAT. [Rubrica dei Danni provocati] - [1] De damno dato cum bestijs grossis / [2] De dam. dat. cum bestijs minutis / [3] De dam. dat. cum Cane / [4] De dam. dat. cum Porcis / [5] De potestate occidendo Porcum dam. dant. / [6] De seguendo Porcum Vulneratum / [7] De dam. dat in Manipulis, et manocchiaris / [8] De Compositione in dam. dat. / [9] De ligando Uncinum Canibus / [10] De transitu per Hortum, Vineam et Vinealia / [11] De dam. dat. manibus in Vineis, et fructibus / [12] De dam. dat. ad pira, e mala manualibus / [13] Quod Massarij in dam. dat. advertant / [14] De secando granum, et alia frumenta / [15] De dam. dat. in Horto Manualibus / [16] Infra quantum tempus quis possit fare reclamum / [17] Infra quot tempus possit peti dam. dat. / [18] De dam. dat auferentium ligna, et devastando sepem / [19] De colligendum fabeis, et alia legumina / [20] De emendatione dam. dat.”.

“CAPITULA EXTRAORDINARIORUM - 1 De Pena portantium Arma per Castrum / 2 De Ludo Taxillorum et Cartarum / 3 De emptione rerum ludatarum ad taxillos et Cartas / 4 Quod Nulla Persona possit ire per Castrum Noctis tempore / 5 De Pena deguastantium fontes cum Porcis / 6 De Pena facientium suzzuram in fontibus / 7 De Vendentibus aliquid sine justa Mensuram / 8 De sigillo signatura, vel Merco mensuram / 9 De Sciacquatorijs / 10 Qui quilibet debeat aptare vias, et eas mundare / [11] De Pena proicientium suzzuram in locis Prohibitis / [12] De solutione Gabbelle exhentium per forensium / [13] De solutione Gabbelle portan. per forenses / [14] De non Incoctumando Res portatas ad vendendum in dicto Castro / [15] De Puteis non copertis / [16] De Cohadunando granum in Aris alienis / [17] De non Macinulando intus Castrum / [18] De non accipiendos pannos de lecto vel Investimentum aut Arma pro aliqua exequutione / [19] De male solventibus salem grossum et affocaticum / [20] De non extrahendo statutum de Curia, et de domo Vicarij / [21] De Pena deguastantium ipsum

Statutum / [22] De recusantibus electionem de se fact. / [23] Quae Nulla mulier intret in Domo Vicarij: sed examinet in ecclesia / [24] De Pena non faciendum Custodias ad Portas dicti Castr. / [25] De non tollenda Vicennam in Mola / [26] De Molitura tollenda per Molendarios / [27] De Via aptanda, et mensura habenda et Vialibus / [28] Quod Nulli liceat Mutare Viam seu Iter sine consensum Massariorum et Vialium / [29] Qui nulla Persona possit plantare arbores Juxta Vicinum / [30] De non laborando in diebus festivis et Dominicis / [31] Quod Portinarij debeant Claudere Portas / [32] De forensibus Volentibus habitare in Castrum / [33] De Pena non exeuntium nisi per Portas / [34] De pena bestiarum euntium sine Pastore vel Custode / 35 De Pena imponenda per Officiales / 36 Quod Nulla Persona dicti Castr. debeat facere condunatione vel Raccoltam bestiarum / 37 De Responsione grani, spelte, ordeï et aliorum frumentorum cuiuscunque sint generis / 38 De Responsione Musti / 37 De Responsione Canestrui, et Cutourorum [cottori = contenitori] / 40 De Responsione fructuum / 41 De Calcara facienda per Comunitatem Curiae / 42 De non etrahendo Porcos ante ortum solis e. pe fructuum / 43 De non laborantibus Possessiones / 44 De relevantibus vel Pastinantibus novam Vineam / 45 De Annu solutione Domorum, Hortorum et Actealium / 46 De Emunitate Hortorum / 47 De Responsione olivarum / 48 De Responsione ficuum / 49 De Responsione lini, et Cannepe / 50 De solutione Porcorum / 51 De servitute habentium Asinam vel Asinum / 52 De Aucupantium ... ad Aves cuiuscunque generis / 53 De Venantibus ad Lepore / 54 De occidentibus Aprum [cinghiale] / 55 De occidentibus Cervij, et Capriolos / 56 De Recedentibus de Castro Moriconis / 57 Quod Dominus non possit novam forestam vel Vivarum Constituere / 58 Quod omnibus liceat pascere in dicto tenimento / 59 De Perscriptione Vineae seu clusa / 60 De servitijs faciendis per Ill. Dominus vel Curiae / 61 Quod excusati teneantur ad Statuta sicut alij de dicto Castro / 62 Quod Dominus vel Curia tenere solvere quecunque Animalia emerit”.

“Capituli estratti dal Statuto de Moricone vel Maleficia / fol. 7, 8, 14, 13, 16, 23, 24, 4, 5, 6, 9, 15, 30”. L’ultima riga, come leggiamo, accenna agli articoli dei *Maleficia* “estratti dal Statuto de Moricone”, con tanto di “fogli” ad hoc, dove quelli si trovano. Il che induce a due considerazioni: primo, che lo Statuto “C” nasce assumendo come esemplare da copiare un precedente testo statutario, a me (e non solo a me, anzi a chicchessia) sconosciuto; secondo, che non tutti i capitoli enunciati e promessi, vengono poi riportati.

Il Cardinale Ginetti, al quale si attribuisce una certa versione degli Statuti di Moricone, e “Palazzo del Principe” sulla piazza principale del paese, edificio in cui risiedeva e svolgeva la sue mansioni di governo il Vicario dei feudatari Borghese.




**ALTRE VERSIONI STATUTARIE** - Sempre all'Archivio Segreto Vaticano, medesimo fondo "Archivio Borghese", nel faldone 641 si trova un'altra "camicia" cartacea, segnata col numero 58, recante questa scritta: "Statuti, Ordinanze di Camillo Palombara Signore di Moricone. N.B. [Nota Bene] Questo libercolo benché scritto in pergamena, e nelle costumanze antiche, pure manca della autentica della firma, e della Legalità, come della data, e dell'anno".

Invero, si tratta di un documento bellissimo, in forma di libro: la copertina è rigida di pelle color verde con fregi dorati, al centro spicca il profilo di una palombella pure dorata, noto emblema della famiglia Palombara, a indicarne l'appartenenza; misura cm 16,5 di larghezza x 21 di altezza; i fogli interni, di cm 14,8 x 20, sono perfettamente rilegati con filo; le prime 6 facciate sono bianche, la successiva, a destra, reca il numero 1, e la numerazione prosegue fino a 74, facciata sinistra; si termina con altre 14 facciate bianche; in totale le facciate sono perciò 94. La scrittura è ad inchiostro nero, leggibilissima, in corsivo calligrafica, molto curata.

Come sta scritto sulla "camicia", il documento statutario è privo sia dell'indicazione dell'autore, sia della "firma" che "autentica" il documento (per lo più si trattava di un notaio), sia della data di esecuzione, luogo compreso; l'unico elemento distintivo di proprietà, lo ripeto, è rappresentato dal simbolo della palombella, proprio dei Palombara; e difatti Camillo Palombara viene nominato all'inizio dello Statuto, come *committente* dell'atto statutario: "Desiderando l'Illustrissimo Signor Camillo Palombara signore e padrone della terra del Moricone nella Provincia di Sabina che li suoi Vassalli sieno governati, e vivino con il timore, ed Amore di Dio in pace, e charità, per tor via ogni abuso, che fosse nato per qualsivoglia causa nella sua Terra suddetta, e chiarire quanto sia possibile le difficoltà nate nella interpretazione delli Statuti antichi di essa, e dar forma all'avvenire. Ha fatto i presenti statuti, i quali comanda sieno osservati inviolabilmente da tutti i suoi Vassalli di essa Terra del Moricone sotto le pene contenute nelli medesimi statuti rispettivamente" (si può fondatamente ritenere che questo eccezionale documento sia finito tra le carte dell'Archivio Borghese al momento dell'acquisto del feudo da parte di Marc'Antonio Borghese).

Il quale Statuto "vaticano", o una sua copia identica, deve essere servito per la trascrizione dell'esemplare posseduto dall'Università Agraria: le varianti in quest'ultimo sono del tutto trascurabili, tipo l'*et* che diventa *e* o *ed*, e poco altro, per modernizzare qualche rara parola. Di diverso, nello Statuto dell'Università, c'è in pratica solo il primo paragrafo, che pure non è di poco conto: sotto il titolo "Vero Statuto del Moricone", c'è la specificazione che esso è stato "Fatto dal Marchese Oddo Palombara a quei terrazzani, e popolazioni, che volle ampliare lo statuto di tal Feudo come alla transazione del dì 2 Novembre 1613, qual Feudo fù acquistato compreso la Tenuta con franchigia detta l'osteria del Moricone per la somma di scudi 100.000 come da Istrumento del dì 15 giugno 1619 per l'atti di Giulio Olivelli Notaro A.C. (*Auditor Camerae*, notaio uditore della Camera Apostolica, facente parte dell'organico della Camera Apostolica, organo finanziario del sistema amministrativo pontificio, importante sia nel governo degli Stati della Chiesa che nell'amministrazione della giustizia).

L'Archivio Borghese del Vaticano custodisce inoltre, nella cartella 645, un'ulteriore redazione degli "Statuti della Terra di Moricone", distribuiti in un fascicolo cartaceo, il numero 318, di 106 facciate (ma molte delle ultime sono bianche).



Le aspettative dei contadini di fronte al Vicario o Notaio (dipinto del Seicento).

Misura detto fascicolo cm 28 di altezza per 21 di larghezza. Si tratta un esemplare ancora più moderno, come esplicita il linguaggio; anche qui è assente ogni riferimento all'estensore e all'epoca.

Dovrebbe essere tardo-settecentesco; vi si parla, cosa che non si registra negli altri Statuti, di "Governatore overo Podestà", della sua mercede e di quella del notaio, della mercede del Balio, di "ordinarie e tasse per li Birri, et essecutori", di "quelli che saranno decapitati, o vero condannati alla Galera, essilio...", e pena di morte.

## I PRIMI FEUDATARI: OTTAVIANI, SAVELLI E PALOMBARA

Prima di esaminare eppoi trascrivere alla lettera, con opportuno commento là dove necessario, la coppia di Statuti indicati, “A” e “B”, è d’obbligo una premessa storica sulle Casate patrizie che misero mano ai testi statutari di Moricone, che li promossero o piuttosto riformarono.

Orbene, poco tempo dopo la costruzione del castello di Moricone, assegnabile tra la fine dell’XI e l’inizio del XII secolo, Moricone entra nell’orbita della potente famiglia dei Crescenzi-Ottaviani, feudatari di origini longobarde che, con mandato e investitura del Papa-Re, comandavano forse già prima dell’anno Mille su gran parte della bassa regione sabina, con epicentro Palombara. Non a caso in questo ampio territorio, comprendente Moricone, si erano insediate in precedenza delle *fare*, manipoli di Longobardi organizzati su base militare. A proposito dei quali Longobardi lo storico della terra o *Isola Sabina* Raffaele Luttazi, avendo letto gli Statuti Municipali di Moricone, Stazzano, Palombara, Cretone e Mentana, esprimeva questo giudizio: “tutti concordano colle leggi e consuetudini Longobarde, che figliarono poi il feudalesimo”; alludeva al fatto che in materia penale i Longobardi preferivano comminare pene pecuniarie, anziché sanzionare i reati con la pena capitale, così come attribuivano molta importanza al pegno, alle garanzie fiduciarie e fideiussorie; vedremo quanto e come questo modo di procedere legalmente sarà fatto proprio dai nostri Statuti.

Per ciò che concerne gli Ottaviani, più o meno i fatti andarono così: Ottaviano, Conte di Palombara, a causa di divergenze insorte con l’Abbazia di Farfa occupa Scandriglia e Catino; in cambio del loro rilascio, chiede e ottiene la cessione del “monte Morrecone”, che gli consente di ingrandire i propri possedimenti feudali in questo settore (per onor di verità occorre dire che questa montagna non aveva alcun riferimento col nostro paese, ma indicava probabilmente l’omonima altura sovrastante Poggio Catino).

Accanto al titolo di Conte *de Palumbaria*, Ottaviano si fregia a questo punto pure di quello di Conte di Moricone; ma il primo è ben più importante, tanto che finisce con il diventare il cognome di tutti i membri del Casato; loro emblema gentilizio, per evidente associazione onomastica, la classica “palombella” di profilo, la stessa che, con lievi varianti, connota ancor oggi gli stemmi dei Comuni di Moricone e Palombara.

Secondo alcune fonti, Palombara nel secolo XIII sarebbe stata venduta dai figli di Rainaldo II *de Palumbaria* a Luca Savelli, Senatore, nipote del Pontefice Onorio III, mutando così la titolarità; altra versione, afferma invece che i *de Palumbaria* abbinarono il proprio cognome a quello dei Savelli all’indomani del matrimonio di Oddone IV feudatario di Palombara con una pulzella dei Savelli: sarebbero nati così i *Palombara Savelli*, chiamati anche, indifferentemente, *Savelli Palombara*. Moricone, esclusa da questi affari patrimoniali-dinastici, restò in seno alla famiglia originaria, quella dei Palombara.

Sembra evidente la derivazione di questo cognome da Palombara-paese (l’aggettivo *Sabina* venne aggiunto dopo l’Unità d’Italia, nel 1872); non si sa se il toponimo glielo abbiano affibbiato i capostipiti della famiglia Palombara, ovvero ve l’abbiano ereditato, quando si stabilirono lì; in altri termini, il luogo Palombara si chiamava già così, oppure il nome del posto piacque a tal punto, che l’assunsero come proprio cognome, in un’epoca in cui i cognomi ancora non esistevano?



Castello Savelli a Palombara Sabina (cartolina illustrata della metà del Novecento).

Comunque sia, si crede che alcuni dei Palombara, dal villaggio di Palombara si trasferissero a Moricone, dando origine a un ramo collaterale, diventato poi del tutto autonomo.

È sotto il dominio dei Palombara che abbiamo la certezza dell'esistenza, da noi, di un castello, non solo di un precedente *oppidum*, luogo fortificato: lo attesta un atto del 30 ottobre 1272. Nomi che si ripetono di frequente, quali signori di Moricone, saltando da una generazione all'altra, sono quelli di Oddone e Andrea Palombara.

Di un Andrea e del castello si riparla in un rogito del 5 maggio 1353, allorché questi concede in perpetuo un orto, posto al di sotto delle mura del maniero, al già citato Stefano di Giacomo Paoletti, suo vassallo nella terra di Moricone (decenni prima era noto Paolo Paoletti, parente dei Palombara; come abbiamo visto parlando dello Statuto "B", il Notaio Benedetto Paoletti di Palombara trascrisse in Moricone nel 1779 una copia del medesimo Statuto).

Turbinose vicende, fanno sì che nel 1378 i De Palombara perdano il castello e la Contea di Moricone a favore di Paolo e Giovanni Battista, padre e figlio Savelli, loro parenti, per riottenerli più tardi. Sui registri dell'Archivio Segreto Vaticano si legge che nel 1501, in conseguenza di "gravi delitti" commessi dai Savelli e dai loro congiunti i De Palombara, Papa Alessandro VI dichiarò entrambi i Casati colpevoli di lesa maestà, privandoli di tutti i loro castelli: Troilo, Francesco e Giacomo Savelli della fortezza di Palombara, Cecco e Paolo Palombara di quella di Moricone. In pari data il pontefice nominò Giulio Orsini vicario camerale, con sovranità fra l'altro sui castelli di Palombara e Moricone. Durò il potere dell'Orsini appena un biennio: morto Alessandro VI, il suo successore Giulio II nel 1503 dispose la restaurazione dello stato di fatto precedente, restituendo i castelli agli antichi proprietari.

Ma la famiglia Orsini continuò ad avere, come si dice, lo zampino nelle faccende di Moricone, attraverso intrecci matrimoniali instaurati con i Palombara. Questi a loro volta si legarono più volte con i Savelli, sempre in virtù di nozze contratte fra i membri delle due Casate. L'apice dell'intesa fra le famiglie Borghese e Orsini si ebbe con il matrimonio tra Marc'Antonio Borghese e Camilla Orsini, di cui riferisco meglio appena più sotto.

Altra stirpe potente in sede locale fu quella dei Cesarini: da Giulio Cesarini assumono il nome la tenuta omonima, la "Cesarina", e la "succursale" Cesarinetta, alle origini ambedue di sua proprietà, nel comparto occidentale del territorio. Pure i Cesarini combinarono matrimoni con dei loro pari, gli Sforza. In altri termini, i patrimoni delle due Casate si fusero insieme per vie ereditarie: di qui derivano gli Sforza-Cesarini. Lo stesso successe con i Torlonia, famosi e ricchissimi aristocratici romani, padroni di gran parte di Moricone fino a tempi recenti, imparentati coi Borghese.

Morto Camillo Palombara, gli subentra il figlio Oddo ovvero Oddone: dal 1° luglio 1611 egli può vantare il titolo di Marchese di Moricone, avendo il Papa Paolo V elevato Moricone a Marchesato (il *Motu Proprio* di nomina è bellissimo, si trova all'Archivio Vaticano, cartella 641, documento 36): è sotto Oddone che si rinnovano gli Statuti locali, la cui prima stesura era attribuibile con ogni probabilità al padre suo Camillo. Ma oramai, siamo... agli ultimi "fuochi": le fortune dei Palombara volgono inesorabilmente al tramonto, *idem* succede ai loro parenti Savelli, Signori di Palombara Sabina. Oberato da ingenti debiti, il nostro Oddone si trova costretto a vendere, in successione, buona parte dei suoi feudi nella terra sabina e proprietà in Roma. Per Moricone inizia un inedito capitolo di storia.



## LA FAMIGLIA BORGHESE

Il Casato dei Borghese ha avuto grande influenza nella storia politica e religiosa d'Italia; per Moricone ha segnato il passaggio da una situazione di arretratezza - socio-economica e di conseguenza culturale -, a una situazione ben più progredita, tanto da farne un punto di riferimento, per un certo periodo, per tutto il Lazio e non solo. Originari di Siena, i Borghese nel 1541 si trasferirono a Roma con Marcantonio I (1504-1574), giureconsulto, decano degli avvocati concistoriali: da questo momento le loro fortune familiari crebbero in maniera esponenziale.

Nel 1596 Camillo (1552-1621), figlio di Marcantonio, fu creato Cardinale, indi venne eletto Papa nel 1605, assumendo il nome di Paolo V. Restò sul soglio pontificio fino alla morte, 28 gennaio 1621. Tra le prime decisioni assunte dal nuovo pontefice, la nomina del fratello Giambattista (1554-1609) a Governatore di Borgo e castellano di Castel Sant'Angelo; seguita dalla elevazione alla porpora cardinalizia del nipote Scipione Caffarelli (1557-1633, figlio della sorella Ortensia), che aveva adottato imponendogli il cognome Borghese; mecenate e scopritore del Bernini, collezionista d'arte, Scipione volle la costruzione di Villa Borghese in cui raccolse le opere che andarono a costituire lo straordinario museo e la pinacoteca, noti universalmente come Galleria Borghese.

Da Giambattista, sposatosi con Virginia Lante (1564-1657, figlia di Ludovico dei Duchi Lante della Rovere), discese un secondo Marc'Antonio, protagonista indiscusso della storia moriconese (vedasi tra qualche riga). Dall'unione nacque nel 1624 un solo figlio, Paolo, premorto al padre nel 1646. Paolo aveva sposato la Principessa di Rossano Olimpia Aldobrandini, che gli diede 5 rampolli, dei quali raggiunsero la maturità Giovanni Battista (1639-1717) e Virginia (1642-1718); il primo convolò a nozze con Eleonora Boncompagni, la seconda con Agostino Chigi della Rovere; il primogenito di Giovanni Battista ed Eleonora, Marco Antonio III (1660-1729), sposò nel 1691 Maria Livia Spinola figlia di Carlo, Principe di Sant'Angelo, e per nomina imperiale fu Viceré di Napoli nel biennio 1721-22.

Dalla coppia nacque Camillo (1693-1763), che successe nei feudi e titoli paterni; egli si maritò nel 1723 con Agnese Colonna, di celeberrima famiglia, da cui ebbe Marc'Antonio, padre a sua volta di un altro Camillo passato alla storia per aver sposato Paolina, sorella di Napoleone Bonaparte, immortalata da Canova nella famosa scultura *desnuda* di Villa Borghese.

Saltando qualche generazione arriviamo a Giulio Borghese (1847-1914), coniugato con Anna Maria Torlonia, figlia unica e quindi erede universale del Principe Alessandro, artefice del prosciugamento del lago del Fucino. Discendente da Marc'Antonio II Borghese, primo Marchese del paese per la sua famiglia, è attualmente Scipione Borghese, nato a Roma nel 1970, sposo di Barbara Massimo: oltre che Principe di Sulmona, 14° della serie, e di Montecompatri, Rossano, Sperlinga de' Manganelli, Vivaro, egli è fra l'altro Duca di Palombara, Canemorto (Orvinio), Castelchiodato, Mentana, Poggio Nativo; è Marchese di Moricone, Civitella, Percile, Pratica, Vicovaro; Barone di Cropalati; Conte di Vallinfreda; Signore di Castelvechio, Collepiccolo (Colle di Tora), Cretone, Licenza, Montefortino, Monteporzio, Montorio in Valle, Morlupo, Olevano, Petescia (l'odierna Turania), Poggio Moiano, Pozzaglia, Scarpa, Stabia, Stazzano.



Ritratto giovanile del 1630 di Marc'Antonio Borghese, Marchese di Moricone, e dipinto dello zio Camillo Borghese, salito sulla Cattedra papale nel 1605 col nome di Paolo V.

Nipote prediletto di Paolo V, quello su cui si condensarono le ambizioni terrene del Papa, destinato a continuare la stirpe dei Borghese, erede universale della famiglia, fu il suddetto Marc'Antonio II Borghese (3 luglio 1601-29 gennaio 1658), unico figlio di Giambattista e di Virginia Lante. Attraverso di lui, come vedremo, il Pontefice concentrò su Moricone le sue migliori attenzioni, promuovendo la costruzione dell'acquedotto idrico da Monte Gennaro al nostro paese, in ciò rivoluzionandone la vita. A spese del Papa, Marc'Antonio fu investito nel 1610 dall'Imperatore Filippo II di Spagna del principato di Sulmona in provincia de L'Aquila e più tardi del titolo di Grande di Spagna.

Paolo V inoltre, attingendo ai beni della Chiesa, lo fece straricco; si calcola che ai parenti del Papa, soprattutto a Marc'Antonio, arrivarono qualcosa come 4 milioni di scudi, che consentirono l'acquisizione di feudi, tra cui Moricone e Palombara, e immensi patrimoni, provenienti perlopiù dalle famiglie Palombara, Savelli, Orsini, Colonna, gravate da debiti. Con questo, i Borghese diventarono in breve una delle famiglie più facoltose della nobiltà romana e italiana.

Nel 1609 a Marc'Antonio era morto il padre Giambattista, per cui l'educazione del giovane rampollo venne assunta personalmente da Paolo V, nei palazzi del Vaticano. Fu questi a stabilirne il matrimonio con Camilla Orsini (1603-1685), figlia di Virginio Duca di Bracciano e di Maria Fulvia Peretti, pronipote del passato Papa Sisto V; le nozze furono celebrate in pompa magna dallo stesso Pontefice nella Cappella Paolina del Quirinale il 20 ottobre 1619. Quattro mesi prima di impalmare Camilla Orsini, il Principe Marc'Antonio II Borghese aveva comprato da Oddone Palombara, per il prezzo di 100 mila ducati, il castello di Moricone col relativo feudo, insieme alla tenuta giurisdizionale dell'Osteria di Moricone e a parte del castello di Pietraforte nella zona di Rieti, già appartenuto all'Abbazia di Farfa (14 giugno 1619). Con siffatto acquisto egli divenne il primo Marchese di Moricone, titolo nobiliare poi trasmesso agli eredi, e giunto fino ai nostri giorni (per quanto concerne la tenuta dell'Osteria di Moricone sulla "strada romana" verso Pianabella di Montelibretti, un documento dell'Archivio Segreto Vaticano ci informa che essa era stata acquisita al patrimonio Palombara dopo che nell'anno 1600 il Duca Giuliano Cesarini l'aveva venduta a Donna Flaminia Armentieri Palombara).



Camilla Orsini all'epoca del suo matrimonio con Marc'Antonio Borghese, e dopo esserne rimasta vedova, vestita a lutto (incisioni del Settecento).



Camilla Orsini fu una straordinaria figura di donna: caritatevole, religiosissima, dopo la morte del marito avvenuta il 19 o 29 gennaio 1658 si fece monaca col nome di Suor Vittoria; spirò a 81 anni d'età nel 1685 e fu poi dichiarata "Venerabile". Specialmente dopo la scomparsa del coniuge, fu lei a prendere sulle proprie spalle la gestione dell'immenso patrimonio familiare, Moricone compresa; dopo che ebbe vestito l'abito religioso, tale incombenza passò al nipote Giambattista.

Occorre altresì dire che Marc'Antonio II, in vita aveva preferito delegare ad altri, alla consorte e a vari agenti, l'amministrazione dei beni: lui era troppo impegnato "ad assolvere ai doveri mondani della sua condizione, alle cerimonie pubbliche, ai progetti matrimoniali, per lasciare veramente un'orma personale nelle tradizioni familiari. La sua iniziativa personale più rilevante fu probabilmente l'acquisizione al patrimonio familiare del Ducato di Palombara, che egli acquistò insieme con il castello di Stazzano il 7 gennaio 1637 dalla Camera apostolica, al prezzo, che ormai egli solo poteva permettersi tra la nobiltà romana, di 385 mila scudi" (De Caro).

In certi documenti, il summenzionato Oddone è definito *figlio del di buona memoria Domine Camillo Savelli de Palumbaria, Marchese di Moricone*, avendo questi sposato una Savelli: all'epoca, anteporre o abbinare al proprio cognome quello dei Savelli aveva un senso, in quanto questi ultimi erano più potenti dei *De Palombara*, signoreggiavano per esempio sul vicino e più grande castello e feudo, quelli appunto di Palombara Sabina.

Ma sull'argomento, il già citato Luttazi, esimio storico di Palombara Sabina e dell'*Isola Sabina*, è categorico: dopo Onorio III, al secolo Cencio Savelli quondam Alberico, Papa dal 1216 al 1227, "noi vediamo venir uscir fuori una discendenza di Nobili da Moricone, i quali si dissero anche Savelli, ma non sempre, questi non hanno a che fare coi Savelli di Palombara, giacché Moricone non fu mai di Casa Savelli, forse nell'antica età sarà stato un ramo, staccato dal gran tronco... Si conosce che Clarice Savelli entrò in Casa Palombara".

Non fu la sola a farlo, cioè a contrarre matrimonio con i Palombara feudatari di Moricone; ella testò nel 1522, ricordando nell'atto che tre secoli prima un certo Cecco o Francesco *de Palumbaria* figurava "Padrone di Moricone". Questa Clarice Savelli figlia di Piergiovanni del ramo dei Signori di Ariccia, nel 1495 aveva sposato Gian Lucido Palombara, figlio di Paolo, con la dispensa di Papa Alessandro VI, essendo i due promessi sposi già parenti, cugini di quarto grado, in virtù dei matrimoni dei loro bisavoli, che avevano contratto matrimonio rispettivamente con Laura e Giovanna Mareri. Più in qua nel tempo una omonima Clarice Palombara figlia di Camillo e di Ippolita Orsini, convolò a nozze con Lucio Savelli quondam Onorio, morto nel 1648.

In seguito all'acquisto anzidetto da parte del Principe Borghese, il Governatore di Moricone Tommaso Castilli e gli uomini della Comunità di Moricone prestano giuramento di fedeltà al nuovo padrone: tra essi figurano cognomi tuttora presenti in paese. Al procuratore del Principe, in segno di sudditanza, i suddetti porgono simbolicamente le "chiavi della porta del Castello", intendendo con ciò non il maniero di pietre e sassi, né quello vecchio o tantomeno quello nuovo, antistante, bensì il paese nella sua completezza. Dati del 1615, attestano che quell'anno c'erano un centinaio di famiglie, per un totale di circa 300 anime.

Alcuni sotterranei del castello vero e proprio fungevano da carceri, altri locali da *Cancelleria* o tribunale: *si governa suddetto popolo nello spirituale dall'ordinario di Sabina, e nel temporale dal Governatore locale, deputato da Sua Eccellenza [il Borghese], che deve giudicare le cause di prima istanza, ricorrendosi nelle seconde all'Uditore di Palombara, al quale sono riservate tutte quelle cause criminali, dove entra la pena afflittiva.*

40

Riguardo alle prigioni e al Governatore, un documento del 1632 rinvenuto all'Archivio Segreto Vaticano dichiara che questi ha messo in gattabuia un certo moriconese (di cui fa nome e cognome), ma siccome "la carcere è cattivissima" e il detenuto "mezzo convalescente", lo ha trasferito in una stanza delle sue dentro il Palazzo baronale, evidentemente perché gli stava.. a cuore; e difatti attende "ordini per la liberazione".

A sorvegliare le prigioni, possiamo immaginare che ci fosse del personale apposito; lo proverebbe un'altra carta dell'anno dopo, redatta dal "Governatore" Giovanni Tasca e indirizzata al Principe Borghese, nella quale si accenna "all'arroganza dei birri", le cui "donne" sono accusate di lavare panni nel "condotto scoperto vicino all'orto dei frati", i Padri Scolopi del Convento del Salvatore, sporcandone le acque. Ma agli "sbirri" competeva anche la cattura dei "delinquenti" o presunti tali, sia dentro il territorio comunale che fuori, e il cacciare in cella i medesimi; è evidente che questo corpo speciale di *polizia* era alle dipendenze dell'autorità garante, e stipendiato.

Nel 1742, assegnato parte del castello vecchio a Suor Colomba Maria di Gesù (al secolo Paola Serantoni) e alle sue consorelle per istituirci un educando femminile, ovvero una scuola per bambine, le prigioni e altri uffici, tra cui quello del Governatore e dell'Agente del Principe Borghese, furono trasferiti nel nuovo Palazzo, ora proprietà De Fulvio. Tra i beni consegnati da Oddone Palombara al Borghese, figura appunto anche il quadrilatero "Palazzo fuori del detto Castello esistente", ossia il testé detto Palazzo: ulteriore conferma che a questa data già c'era; a quando esattamente risalga, non è dato di sapere; il vecchio proprietario Primo De Fulvio sosteneva che l'ala verso la piazza fosse del secolo XIII, a cui poi venne aggiunto il resto; l'impianto generale e complessi-

vo dell'architettura, dovrebbe comunque assegnarlo al tardo Cinquecento. Nel 1748 il Palazzo viene così descritto: *Vedesi prima d'entrare in questa terra in una larga piazza il Palazzo Baronale opera degl'antichi possessori di questo feudo consistente in tre piani, cioè uno terreno, altro nobile, ed altro superiore per fameglia copioso di stanze a volta, insomma a sufficienza capace per abitazione d'un principe.*

Altro palazzo fortificato i Palombara avevano fatto costruire a Moricone: l'attuale casale rosa antico sulle pendici del colle presso il cimitero (*Casale della Palombara*, o più semplicemente *la Palombara*; gli stessi Palombara hanno dato il nome anche a *Colle Palombara*, sotto alla zona più orientale di Moricone).

A Roma i Palombara abitavano in una sontuosa dimora, ora demolita, a breve distanza dalla chiesa di San Silvestro in Capite, sull'omonima piazza. La famiglia si estinse in linea maschile con Massimiliano Palombara, deceduto nel 1754; in linea femminile con la figlia Barbara, sposata a Camillo Massimo il 16 maggio 1785, morta il 26 dicembre 1826 o 1828; le sostanze dei Palombara vennero ereditate dal Casato dei Principi Massimo, i quali in Roma ne conservano altresì l'Archivio.

Che le famiglie Palombara e Savelli, nonostante i ricorrenti matrimoni, fossero ben distinte, lo prova il fatto che i Palombara avevano il proprio palazzo in Roma nel rione Campo Marzio, i Savelli al Teatro Marcello, poi comprato dai Gravina. Anche le cappelle gentilizie dove seppellire i rispettivi morti, erano situate in luoghi diversi: i Palombara, come ho appena ricordato, l'avevano in San Silvestro in Capite, i Savelli a Santa Maria d'Aracoeli.



Moricone m. 300 s. m. - Piazza Sforza Cesarini  
Antico Castello Torlonia sec. XIII

## LO STATUTO DEL 1613

### IL GOVERNO DELLA COMUNITÀ: IL FEUDATARIO

Governare un territorio, come ben sanno gli amministratori pubblici, coloro che si occupano della “cosa pubblica”, del “bene comune”, non è impresa facile: oggi, come ieri. Per il periodo qui considerato, che va dagli albori del secolo XVII fino a tutto il Settecento almeno, le figure istituzionali che presiedevano a questa funzione, le modalità del loro operare, sono descritte abbastanza bene negli Statuti: come quelli che ci accingiamo a esaminare, della nostra Moricone. Ma c'è di più: attraverso la loro lettura riusciamo a farci più di un'idea su come fosse regolata la vita della Comunità; e non soltanto sotto l'aspetto amministrativo e legale, ma altresì per quanto concerneva la vita privata, quotidiana, della buona gente che qui abitava e lavorava; lo vedremo, ce ne renderemo conto (presentando l'edizione degli Statuti di Palombara curata da Monsignor Bruno Marchetti, l'allora Sindaco della vicina città, Paolo Della Rocca, scriveva con acume parole che condivido appieno, trasferibili pari pari a Moricone: “nello studio sistematico e attento dei diversi articoli dello Statuto, ciascuno non solo potrà appagare la propria sete di conoscenza ed approfondire la curiosa affermazione di certe situazioni di storia locale, ma potrà anche individuare il progetto di vita che è sotteso alle norme statutarie nel loro faticoso ed elaborato cammino”).

Per il momento però, occupiamoci dell'articolazione del “potere locale”, su chi ufficialmente deteneva le capacità decisionali, nell'interesse comunitario, oltre che... proprio.

42

In cima alla piramide del potere locale c'era il feudatario, “Sua Signoria Illustrissima”, “Signore e Padrone”, dato che il principio di autorità era indiscusso, alla base della società di allora: di prim'acchito sembrerebbe che egli potesse fare e disfare a suo piacimento, disporre liberamente della vita dei suoi “sudditi”; in realtà non è affatto così, non eravamo più ai tempi per certi versi bui del medioevo, quando il feudatario godeva di uno strapotere assoluto, arrogandosi poteri di vita e di morte sui suoi sottoposti, i “servi della gleba”, della terra, considerati alla stregua di schiavi, privati di ogni diritto, che si potevano vendere e acquistare come qualsiasi merce.

Per fortuna, dall'epoca moderna le cose andavano diversamente: a ben considerare, il potere del feudatario era più formale che altro, di facciata per così dire, ce lo testimonia proprio lo Statuto. Semmai, l'interesse maggiore da parte del feudatario nel corso del Seicento e oltre, era incentrato sulla riscossione dei tributi, sulla esazione delle cosiddette “risposte” o “corrisposte”, specie di tasse annue, soprattutto in natura, che gravavano su chi coltivava i terreni di cui lui era proprietario o su cui vantava diritti, tasse dovute in misura proporzionale alla grandezza delle possessioni ma anche al genere di coltura praticata, se primaria o meno, se molto redditizia o meno. Se nel lontano passato queste potevano avere un certo senso, come controprestazione a fronte della protezione militare che il feudatario garantiva ai suoi “sudditi” nei confronti di eventuali invasori e predatori, in epoca moderna perdevano sempre più di validità, traducendosi in un mero odioso balzello.

Certo, lo Statuto si preoccupa di assicurare al feudatario pro-tempore il rispetto dei Terrazzani (gli abitanti della Terra, del Castello e suo territorio), bisogna rendergli onore, non bisogna tradirne la fiducia, non bisogna tradirlo: ma giustappunto dove le norme

statutarie prescrivono ciò, contemporaneamente, nello stesso articolo, richiedono uguali atteggiamenti verso la Comunità; recita difatti il capo 17 dei “Criminalia”: “Statuimo ed ordiniamo che se alcuna persona volontariamente facesse alcun tradimento contro sua Signoria Illustrissima ovvero contro la Comunità, sia tenuto in pena legale, e se per caso non si potesse avere il detto Traditore, perda, che siano confiscati tutti i suoi mobili, beni, e stabili, tanto d’esso, quanto della sua famiglia, e siano sbanditi, e discacciati in perpetuo del detto Castello, e suo tenimento” (la sottolineatura è mia).

Più chiaro di così! E non si creda che l’essere bandito fosse cosa di poco conto: al contrario la condanna risultava pesantissima, perché costringeva il colpevole ad andare ramingo per il mondo, senza più averi (anche la sua famiglia ne era privata), con il marchio infamante “della condanna, che lo assoggettava di fatto alla morte sociale”, alla morte civile (Marchetti). La “pena legale” era invece la condanna comminata al “Traditore” qualora fosse stato acciuffato: lo Statuto non lo dice espressamente, ma è facile pensare che il reo finisse sulla forca, magari montata al centro della piazza principale, tra i due castelli, alla presenza del popolo.

Anche per quanto riguarda la nomina dei principali “ufficiali” o governanti, Vicario e Massari, il suo potere doveva attenersi a quanto stabiliva lo Statuto: frutto dell’intesa raggiunta fra lui e la stessa Comunità. Se lo Statuto garantiva al feudatario la “potestas puniendi”, cioè di punire nei casi più gravi, quali omicidi e adulteri, per la riforma degli articoli dello Statuto doveva esserci l’accordo con la Comunità, con il “Comune”.

Il Gonfaloniere  
(dipinto del 1620  
di Artemisia Gentileschi,  
1593-1654 circa).



## IL VICARIO

Figura primaria, quella del Vicario, sostituto in loco del feudatario, suo massimo rappresentante, da lui “eletto”, di cui faceva le veci (dal latino *vicarius*, derivato di *vicis*, “vece”, donde il nome, attestato fin dal medioevo, secolo XIII). Di solito era uno *straniero*, un forestiero, proveniva da fuori, in modo da non poter essere influenzato dai notabili del luogo, per poter esercitare le proprie funzioni in maniera imparziale. Nel lontano ma anche recente passato, la sua figura era assimilabile a quella del Podestà; in prosieguo di tempo, assumerà spesso il nome di Governatore.

Molto curioso l'*incipit* riservato all'*offizio del Vicario* dallo Statuto di Moricone, con considerazioni di tipo natural-filosofico: “Perché la natura ci insegna che in ogni congregazione non solo degli uomini, ma ancora degli altri animali è necessario un capo che governi, e regga gli altri difendendo i buoni dalle insolenzie dei Cittadini ed amministrando Giustizia nelle umane occorrenze, statuisce, ed ordina che in detta Terra sia un Vicario”.

Egli aveva per compito di “rendere ragione, ed amministrare la Giustizia” a tutti coloro che ne chiedevano l'intervento, sia moriconesi che forestieri. Anche qui, sembrerebbe che egli agisse alla stregua di *longa manus* del Signore, in funzione dei desiderata di chi l'aveva designato, senza vincoli di sorta verso i comuni mortali, in maniera arbitraria. Invece lo Statuto riporta chiaramente che il potere del Vicario doveva essere esercitato nei limiti di quanto stabilivano gli stessi Statuti della “Terra del Moricone”, e qualora in questi “mancasse la disposizione”, la norma opportuna, occorreva fare riferimento al testo degli Statuti di Roma, alle “leggi civili”, e per *extrema ratio* al diritto canonico.

Il testo statutario era affidato alle cure del Vicario, che doveva assicurarne perfino l'integrità materiale: a tal fine era consuetudine che esso fosse “legato”, unito tramite catena a un apposito anello solitamente infisso nel muro della sede camerale dove operava il Vicario, per evitarne l'asportazione; di qui, come ho già anticipato, l'espressione di “Libro della Catena” con la quale spesse volte lo Statuto veniva chiamato presso alcune comunità locali. Inoltre sia il testo, sia il numero degli articoli, non potevano essere cambiati senza l'autorizzazione del Vicario, della Corte e del “Commune”, come pure era vietato immetterne di nuovi.

Il Vicario durava in carica sei mesi, “o quel tempo più che piacerà a sua signoria Illustrissima”, il feudatario, che pertanto aveva su di lui, nonostante tutto, un forte... ascendente. Circa la breve durata dell'incarico, implicitamente si voleva evitare che il Vicario, investito di tanta autorità, ne approfittasse per aumentare ulteriormente il proprio potere personale: ecco spiegata la sostituzione frequente.

All'atto dell'insediamento egli giurava sul Vangelo di adempiere il suo “ufficio del Vicariato con bona fede, e senza fraude alcuna, fare esercitare, mantenere, e salvare tutti i privilegi, Statuti, e Consuetudini di detta Comunità, e fare Iustitia, e raggione egualmente à ciascheduno gli fosse domandata tanto Maschi, quanto Femine, et à Pupilli [bambini], Orfani, Vedove, e Miserabili persone, difendere, e Iutare ancora”: così recita lo Statuto “B” secondo la versione fornitaci dal notaio Paoletti. In quello precedente, la dichiarazione è ancor più severa, solenne e impegnativa: “Deve il Vicario aver cura che la Terra del Moricone sia ben governata castigando gli uomini scellerati, e delinquenti

secondo la forma delli presenti statuti. Deve aver cura delle Vedove, Pupilli poveri, e orfani provvedendo che non siano oppressi, né spogliati dei beni loro dai più potenti, e più ricchi”. L’accento batte sulla difesa dei più deboli: resta da vedere se poi a queste nobili parole facessero seguito azioni conseguenti. In ogni caso, il fatto che lo si mettesse per iscritto, aveva un suo valore intrinseco.

La giusta importanza va pure attribuita al fatto che al Vicario si vietava di accettare “presenti” ossia regali, “eccetto cose da mangiare, e da bere di poca valuta”, a mo’ di semplici omaggi in natura; che per un paese prettamente agricolo come Moricone, poteva tradursi in qualche gesto di cortesia e nulla di più, quali il classico canestro della frutta, il fiasco del vino e dell’olio e simili, un’abitudine che nei confronti dei notabili, tipo il medico parroco maresciallo, perdura tuttora, io credo...

Quale fosse il salario del Vicario, lo dichiara lo stesso Statuto; la sua “mercede” scaturiva da due distinti settori: dal disbrigo degli affari correnti, scartoffie varie, e dall’emissione e riscossione di pene pecuniarie. Afferivano al primo una serie di “emolumenti” che venivano dettagliatamente elencati e quantificati, secondo un vero e proprio tariffario: si trattava di somme in denaro piuttosto modeste, rapportate agli atti e documenti da produrre e richiesti, dalle citazioni ai compromessi, interrogatori, processi, sentenze, rogiti, stime dei danni, inventari di eredità, contratti, mandati di cattura, ecc. Non di meno, sommate insieme, già da sole potevano rappresentare un buon “stipendio”.

Di tutto il materiale prodotto egli doveva conservare un’apposita registrazione, nonché copia. Le altre entrate gli derivavano dalle sanzioni inflitte: nelle cause civili, due terzi dell’ammontare spettavano al Signore feudatario, il restante terzo a lui; quando però la denuncia era stata fatta da una persona precisa, la metà finiva al Signore, l’altra metà doveva essere suddivisa per tre, fra l’accusatore, il camerlengo o tesoriere, e il Vicario. Molto più *redditizie* le cause criminali: i valori raddoppiavano, si incassava il doppio. Qualora infine si avesse a che fare con una questione che comportasse una “pena affittiva di corpo”, al Vicario toccavano ben 50 baiocchi; “in causa capitale”, di condanna a morte, baiocchi 100.



“Strumento di intervento del Vicario - riassume Monsignor Marchetti - era la Corte per l'applicazione della giustizia sia penale che civile. Attraverso di essa il Vicario esercitava anche il potere fiscale e di difesa del patrimonio a favore del Signore del Castello”; laddove la Corte o Curia era l'organismo “costituito da un complesso di persone che affiancavano il *dominus loci*, in questo caso il Signore del Castello... in mansioni di governo sia sotto l'aspetto amministrativo, che giudiziario e disciplinare. Gli ufficiali della Curia erano scelti dal *dominus loci*”, il Signore e feudatario del luogo; della Corte, presieduta dal Vicario, facevano sicuramente parte il mandatario e il notaio, altre figure giuridiche quali giudici a latere, avvocati, cancellieri, più il camerlengo o tesoriere e il balio sopra nominati.

Oltre a quelle espressamente indicate, “molteplici erano le incombenze e i poteri del Vicario, tanto da farne effettivamente la suprema autorità del paese, con diretta ingerenza in tutte le manifestazioni della vita comunale. In lui e nei suoi ufficiali si impersonava anzitutto la *Corte*, a cui, per mandato del ‘Signore e Padrone’, spettava in via principale l'amministrazione della giustizia, penale e civile, intesa in senso lato, ivi comprese non solo le funzioni di Tribunale, ma anche le competenze ora spettanti alle autorità di Pubblica Sicurezza. Il Vicario e la sua Corte esercitavano i poteri del Signore feudale anche nel campo fiscale e patrimoniale e più genericamente politico. La loro era la sede del Governo, in contrapposizione a quella della Comunità, rappresentante la collettività dei sudditi” (Lefevre).

Tuttavia, come ho già sottolineato, il potere del Vicario era tutt'altro che illimitato e privo di controlli: se il Vicario, quand'era in carica, assolveva al ruolo di controllore e sanzionatore, una volta cessato dall'ufficio era lui stesso a doversi sottomettere al giudizio, diventava il controllato. Per tre giorni interi quasi veniva a trovarsi nella condizione di recluso, e doveva rendere conto del proprio operato non al feudatario suo superiore, bensì al Sindaco o ai Massari della Comunità, al Comune, regola che suona come estremamente liberale, in senso democratico; nel caso fosse dichiarato colpevole di atti illeciti, doveva risponderne tanto al Comune quanto agli eventuali privati danneggiati; invece, “se esso Vicario non se trovasse colpevole, sia assoluto [assolto] e liberato”. Qualche riga più avanti si aggiunge che prima di assumere l'incarico di Vicario, egli doveva prestare “idonea sicurezza”, garanzia, fideiussione, di sottostare al giudizio comune e di pagare quanto dovuto, se del caso; durante i tre giorni in cui era soggetto al “sindacato”, ogni sera il banditore avrebbe dovuto girare per il paese informando la gente che chi si sentisse defraudato, “agravato dal Vicario”, doveva farne “petizione” onde istruire un'apposita inchiesta; scaduti i tre giorni, non si poteva più reclamare alcunché.

A sottolineare la “normalità” del Vicario, che la legge doveva essere uguale per tutti, a partire da lui, c'è un articolo in base al quale se egli fosse incorso non solo nel delitto di violenza carnale, ma anche avesse *conosciuto carnalmente alcuna femina*, perfino col consenso di lei (approfittando della sua autorità), veniva condannato alla pena di 10 scudi, e soprattutto decadeva automaticamente dalle sue funzioni pubbliche, “e questo s'osservi per dare buon esempio”; inoltre, alla pari dei suoi “colleghi” pubblici funzionari, se ritenuto colpevole di “alcun maleficio circa le cure dell'Officij, sì della Corte, sì del Communo”, sia punito “nel doppio” delle pene previste; e infine, qualora non avesse ottemperato all'obbligo di pronunciare sentenze assolutorie o condannatorie entro 20 giorni dall'inizio del processo, la pena da infliggersi era di un ducato: un modo assai efficace per velocizzare le cause, che dovrebbe far testo specialmente oggi.

## I MASSARI

Mentre nella persona e nel ruolo del Vicario si incarnava l'autorità padronale, "a lui si contrapponeva la Comunità, cioè la *Università degli huomini*", espressione con la quale veniva indicata la popolazione del paese, come "entità istituzionalizzata e organizzata". L'articolazione del governo era "nettamente bipolare, in quanto poggiante sulla coesistenza funzionale di due autorità contrapposte ma tra loro organicamente collegate: la Corte dei *Signori et Padroni* e la Comunità dei Massari e dei consiglieri. Non appaiono invece, accanto a questi due cardini della vita [locale], i rappresentanti di due altre autorità che pur si potrebbe pensare dovessero essere presenti: quella del governo centrale pontificio, che ora diremmo statale, e quella religiosa della Chiesa. In verità la prima assenza si spiega con il regime di amministrazione indiretta che era specifico delle comunità infeudate a Padroni, soggetti al potere sovrano del Papa. Ciò non toglie che la Camera Apostolica facesse sentire pur sempre la sua voce sulle varie comunità baronali, specialmente dal punto di vista fiscale... Può invece sorprendere che non si faccia alcuna menzione dell'autorità religiosa, vescovile o parrocchiale che essa fosse. Essa non appare avere alcuna voce in capitolo nel governo del paese, quando certo ne aveva non poca nei rapporti con la popolazione, dati i tempi e per di più in regime pontificio. È un fatto che denota, almeno in periferia, la netta separazione e indipendenza formale dei due poteri, civile e religioso" (Lefevre).

A rappresentare al massimo livello la Comunità, lo Statuto indica i Massari (più in qua nel tempo verranno chiamati "Priori"), che dovevano essere in numero di quattro (etimologicamente, "massaro" o massai, dal latino tardo *massarius*, derivazione di *masa*, masseria, è un insieme di fondi agricoli, sicché il vocabolo massaro indica il fattore o amministratore della medesima proprietà; il "vocabolo *massaro* indicava il fattore, il responsabile della conduzione e dell'amministratore di un fondo agricolo detto masseria. Il termine *massa* poteva indicare anche la riunione di poderi e case rurali in una specie di comune con propria amministrazione, di cui ritroviamo la traccia in alcuni toponimi come *Massa Carrara*. Nel Medioevo i massari erano i dirigenti e consiglieri di un castello o di una piccola comunità" (Marchetti).]



Il loro “ufficio”, quello dei Massari, “deve durare un anno, e deve consistere principalmente in convocare il consiglio degli uomini di essa Terra, proporre le cose che passano [interessano], ed aver cura d’ogni altra cosa appartenente alla utilità pubblica, ed ai negozii di essa Università”. Essi venivano “eletti” o piuttosto nominati nel modo seguente: “ciascuno de’ Massari vecchi ne proponga in consiglio quanti gli pare, de’ quali il consiglio ne elegga quattro da proporsi all’Illustrissimo signore il quale de’ quattro accetti due di loro, e proponendone sei, ne accetti tre” (il testo statutario non dice il seguito, ma siccome i massari nuovi devono essere 4, ne consegue che il Consiglio deve indicare 8 nominativi, da proporre al feudatario).

Risulta evidente che si tratta di una democrazia imperfetta: a leggerli non è la totalità del popolo, bensì il quartetto dei massari uscenti, che provvede alla formulazione di una rosa di candidati, all’interno della quale “l’Illustrissimo Signore” sceglierà i prescelti; vero è che quest’ultimo interviene in un secondo tempo, eppure è altrettanto scontato che la scelta si faccia nell’ambito a lui gradito (Lefevre). Naturalmente, Moricone non è il solo Comune in zona a cui manca un’Assemblea o Consiglio generale, formato quantomeno dai capifamiglia (che ne facessero parte tutti i maschi adulti del villaggio, è una chimera), con il compito precipuo di eleggere i Massari; Moricone anzi è in buona - si fa per dire - e foltissima compagnia, contandosi i casi inversi, dove vige la democrazia perfetta, la forma assembleare totale, a pochissimi esempi, rari quasi come le mosche bianche (quali Frascati, Albano, Ariccia).

Più avanti il testo ribadisce i poteri dei Massari: “Statuimo ed ordiniamo che i prefati Massari eletti e deputati, e confirmati abbiano piena autorità, e potestà in tutte le

cose, che nel prefato Castello occorressero”; se il Vicario si fosse assentato, addirittura essi potevano sostituirlo nelle sue funzioni, anche nelle questioni giudiziarie. È quest’ultima una norma molto singolare, scrive Renato Lefevre commentando l’analogo articolo dello Statuto di Rocca Priora, commento che è valido anche per lo Statuto di Moricone, il quale su quello è esemplato, “perché fonde i due poteri istituzionalmente contrapposti dell’autorità baronale e della autorità comunitativa, e dà ai Massari una qualche fisionomia padronale che del resto trova conferma nel carattere molto indiretto e condizionato della rappresentanza popolare”.



Insomma, i Massari rappresentavano la più alta autorità comunitaria in sede locale, e la loro relativa indipendenza era avvalorata dal fatto che essi giuravano (sul Vangelo), oltre che nelle mani del Vicario, in quelle più fraterne e simili dei Massari uscenti, volendo con ciò dimostrare la continuità della carica: “Statuimo ed ordiniamo, che i prefati Massari vecchi, una con il Vichario debbano dare il giuramento ai nuovi Massari subito eletti che saranno *ad Sancta Dei Aevangelia*, di amministrare ed eseguire il loro officio con ogni diligenza, e sollecitudine necessaria ed opportuna fedelmente e con fede, e senza frode alcuna, di osservare tutte le consuetudini, e laudabili costumi consueti, e soliti nel prefato Castello, ed essi mantenere, ed aumentare, contro le quali non operare, e fare per alcun modo, e guardarsi da ogni simonia, e da tutte le cose illecite, ed inoneste”.

Nel concreto, i Massari si occupavano di un’infinità di questioni, per le quali rinvio alla lettura diretta dello Statuto; a titolo puramente indicativo, qui elenco quelle relative all’ambito politico-amministrativo: la nomina dei Consiglieri, del Sindaco, del Mandatario e di altri “ufficiali” o funzionari pubblici della Comunità, quali gli “uomini viali”, addetti alla cura delle vie, gli stimatori dei danni, periti tecnico-giudiziari incaricati di quantificare i danni arrecati, in genere alle coltivazioni.

In ultima analisi, ai Massari competeva, con l’aiuto dei Consiglieri, l’amministrazione della Comunità, anche sotto l’aspetto finanziario e tributario. Elemento quest’ultimo di assoluto rilievo: benché lo Statuto faccia solo dei rapidi cenni alla tassazione, è evidente che la Comunità poteva mantenersi solo a patto che tutti gli abitanti, i capifamiglia, contribuissero in maniera equa tramite il prelievo fiscale.

In aggiunta ai tributi dovuti alla Comunità, c’erano poi le gabelle imposte dal Vicario in nome della Corte, del feudatario: sui quali balzelli forse i Massari avevano qualche voce in capitolo, potevano contrattarne l’entità.

A porre un freno a tanto accumulo di potere, scrive il Lefevre, “con pericolo di prevaricazioni, abusi e spadroneggiamenti, valevano, oltre alla solennità del giuramento prestato, il fatto di essere in quattro ad esercitare tale mandato - così da controllarsi a vicenda -, e lo scrupoloso sindacato conclusivo a cui essi erano sottoposti”.

Recita in proposito il capo 5 dello Statuto di Moricone, quasi del tutto identico a quello di Rocca Priora: “Statuimo ed ordiniamo che i prefati Massari nuovamente eletti, e deputati debbano eleggere due uomini idonei, e sufficienti [si tratta dei Sindaci], i quali abbiano autorità, e potestà con l’intervento loro, e del Vicario d’indicare i Massari passati, e riveder tutte le cose amministrate con maturo, e sano consiglio, e con integra fede, e la loro assoluzione, ovvero condannaione si debba osservare, e con effetto eseguire per i Massari successori e Vicario”.

Alla luce delle numerose incombenze che gravavano sui Massari (e sugli altri “ufficiali”), è giusto pensare che il loro servizio fosse remunerato, che essi percepissero uno stipendio o quantomeno una quota fissa o variabile commisurata alle entrate, dato che durante il periodo dell’incarico sottraevano tempo alle occupazioni consuete; purtroppo i testi statutari “A” e “B” tacciono su questo particolare; non così, invece, lo Statuto “C”, la cui tavola dei “Civilia” recita: “Della mercede dei Massari, degli addetti ai Danni dati, Vallani, e Straordinari”, legittimandone il pagamento per tutti quanti.

## CONSIGLIO, CONSIGLIERI ED ALTRI “OFFICIALI”

Già più sopra ho fatto cenno al Consiglio e ai Consiglieri, agli altri funzionari del Comune; ecco quanto dichiara in proposito il testo statutario: “Statuimo ed ordiniamo che i Massari nuovi debbano eleggere dodici uomini consiglieri, cioè due siano i Massari passati, e dieci altri ad elezione de’ Massari nuovi, e debbano eleggere due altri uomini estimatori in tutti i danni dati, e debbano eleggere un discreto uomo straordinario, e due discreti uomini sopra le strade, da moderarle, ed ampliarle bisognando, ed a tutti detti officiali se gli debba dare il giuramento per il Vicario e che loro habbiano ad esercitare il deputato officio loro con ogni diligenza, e descrizione”.

L’autorità dei Consiglieri era comunque inferiore a quella dei Massari: questi ultimi rappresentavano a tutti gli effetti la Comunità e avevano potere decisionale, i Consiglieri invece avevano solo funzioni consultive.

Figura di spicco era anche il Mandatario, eletto dai Massari, al servizio sia della Corte che della Comunità, da loro stipendiato (propriamente, il mandatario è colui che in base a un contratto di mandato si obbliga a compiere atti giuridici nell’interesse dei mandanti, nella fattispecie i Massari e la Corte); tecnicamente era un esecutore di ordini e sentenze, qualcosa a mezza via tra l’ufficiale giudiziario, la guardia e il messo comunale; la gente vedeva in lui il più diretto rappresentante della legge e il tutore dell’ordine costituito, elementi che lo rendevano spesso invisibile; in veste di “guardia”, non si trattava di una *guardia semplice*, visto che comandava i “Guardiani delle Porte del detto Castello”, dettando loro presenze, orari e quant’altro. Lo Statuto “del Cardinal Ginetti” parla così, del Mandatario: “in principio del suo officio debia giurare ad sancta Dei Evangelia, exercitar il suo officio con ogni Integrità, fede, et diligenza et contravenendo incorra nella pena legale. Per suo emolumento dalla Comunità cinque giulij il Mese, dal Vicario il suo vitto, et tutti servitij spettanti al suo officio debia farli, et prestarli gratis alla Corte, et alla Comunità. Per ogni citatione et interrogatione et relatione d’esse, un quatrino per volta. Per ogni exequatione due baiocchi. Per sequestro, ò monitorio, quatrini due. Per li tre bandimenti quatrini sei. Per processo dentro il Castello due baiocchi. Per processo de fuora cinque baiocchi, et li forastieri paghino sempre il doppio”.

Assai incerto era il ruolo del Sindaco, eletto dai Massari: se oggi rappresenta il capo dell’amministrazione comunale, all’epoca degli Statuti egli contava molto meno, stava ben al di sotto dei Massari; sembra di capire che la sua funzione fosse più che altro di garanzia, di verifica del corretto svolgimento dell’attività del governo locale; si esplicava più che altro nel “sindacare” (dove il nome), cioè nel vagliare l’attività dei Massari e del Vicario al termine del loro mandato: potere invero grande, ma indiretto, di controllo, appunto. Occorre aggiungere che gli Statuti talvolta parlano di un Sindaco solo, tal’altra di due, di una coppia di Sindaci (“due homini idonei, e sufficienti”, sic!), come se anch’essi dovessero o controllarsi a vicenda, ovvero interfacciarsi, come si usa dire oggi.

Dell’apparato amministrativo della Corte faceva parte anche il Balio (vocabolo derivato da balivo, forma aggettivale di *baiulus* = portatore), pubblico ufficiale con attribuzioni e autorità in campi diversi, non ben specificati. Esisteva poi il Camerlengo, custode e amministratore dei beni e delle finanze della Corte o Camera, del Signore e/o della Comunità (dal franco *kamarling*, addetto alla camera del tesoro del sovrano, cioè tesoriere).

E ancora, lo Statuto ne fa parola rarissime volte, ma il suo ruolo deve essere stato tutt'altro che secondario: alludo al notaio. A lui si accenna a proposito del divieto di rifiutare gli incarichi pubblici: tra i diversi ufficiali, si nomina anche il "Notaro del comune". Impossibile pensare che non agisse in seno alla Corte e alla Comunità una figura siffatta, per dare la massima ufficialità agli atti emessi o registrati: già allora, e soprattutto allora, in assenza o deficienza di un potere universalmente e sempre riconosciuto, la funzione del notaio era fondamentale, non solo nelle faccende private, nelle manifestazioni della vita privata, ma a maggior ragione in quelle della vita pubblica e comunitaria.

Il fatto stesso che lo Statuto che andiamo esaminando non rechi in calce la sottoscrizione di un notaio, al fine di dargli i santi crismi dell'autenticità, suona strano; a meno che, ipotizza il Lefevre per lo Statuto di Rocca Priora che presenta lo stesso limite del nostro, non sia stato redatto dal Vicario in persona, notaio di professione. A confermare la presenza del notaio in seno alla Corte e al Comune, è anche lo Statuto "C": il terzo capitolo dei "Civilia" si occupa infatti "De electione Notarij Communis".

È ben vero che tale espressione si trova soltanto nella rubrica generale, tuttavia il capitolo relativo fa riferimento a una persona incaricata dai Massari di annotare su un "libro autentico" la riscossione delle entrate; lo stesso succede anche nello Statuto di Palombara (la supposizione del Lefevre circa l'identità fra la carica di Vicario con la professione di notaio svolta, trova un riscontro reale a Moricone; a riprova, cito questo documento tratto dal mio libro sugli Scolopi insediati nel paese: "Copia della fede della prima pietra fondamentale della chiesa nostra di S. Salvatore. In Dei Nomine. Amen. Adì 19 maggio 1631. Si fa fede per me infrascritto Notaro et Governatore [sinonimo di Vicario] del Moricone come hoggi dal Reverendo Padre Francesco di S. Francesco delle Scuole Pie, Ministro nel convento di Moricone, ha imposto il primo lapide della nuova chiesa contigua al loro convento, et dal Eccellentissimo Sig. Prencipe di Sulmona Padrone fù messo la seconda; dall'Eccellentissimo Sig. Don Paolo suo figliolo la terza, dalla Eccellentissima Signora Donna Camilla moglie la quarta, et dalla Eccellentissima Signora Donna Verginia sua Madre la quinta, havendo prima fatta la solita beneditione, et in fede ho scritto la presente alla presenza di Messer Flavio Punino dalla Jara et Oratio Nini del Moricone. Io Antonio Cristoforo dell'all'Infreda Notaro et al presente del Moricone Governatore hò scritto la presente di mia propria mano, d'ordine del sudetto Reverendo Padre Francesco"; laddove risulta fra l'altro che il personaggio in questione era uno "straniero", per l'esattezza di Vallinfreda, non a caso feudo dei Borghese).



Molto interessante è la figura e la funzione degli “uomini vallani”: in mancanza di precisazioni, essi potrebbero essere coloro che dovevano occuparsi di fortificazioni, mura di protezione e così via, dal verbo *vallare*, cingere con un vallo o una trincea, proveniente dal latino *vallare*, derivato *vallum*, vallo; gli uomini del vallo sarebbero dunque i *vallani*. Negli “Statuti della Città di Magliano” del 1594 si parla però di essi come di “guardiani fedeli”, addetti alla sorveglianza del territorio e del distretto, incaricati di “guardare, custodire, e difendere da danni, le biade, e possessioni”, ma anche a stimare i danni procurati: in questa seconda accezione il vocabolo potrebbe avere attinenza con il verbo *valutare*, stimare, *valere*.

Questa tesi sarebbe però contraddetta dal fatto che, come chiarisce meglio un capitolo dello Statuto, i *due homini stimatori in tutti li danni dati* erano cosa diversa rispetto ai *due altri homini vallani*, dei quali peraltro, una volta di più, non si specifica la funzione; stessa distinzione e formulazione viene ribadita dallo Statuto di Palombara Sabina del 1562, punto 6 dei *Civilia*. Su molti statuti più o meno coevi del centro-Italia, tra i funzionari della comunità compaiono i “gualdari”, agenti preposti alla sorveglianza dei beni collettivi, guardie specialmente rurali, campestri e forestali.

Giova ricordare che il termine guardia o guardiano deriva dal gotico franco-germanico *wardja*, persona che deve vigilare, custodire, “guardare”; ma si consideri altresì che *wald* in lingua tedesca significa selva, bosco; e allora, mettendo insieme i due vocaboli, i *gualdari* sarebbero appunto gli addetti alla tutela dei beni suddetti, specie quelli dell’*Università*. Di più: è noto che nella grafia antica la *w* come la *v* si scrivevano *u*, e spesso la sillaba *gu* diventava *vu*; ecco quindi, con lieve storpiatura, i *gualdari* diventare i nostri *vallani*, semplicemente “le guardie”, per certi versi antesignani degli agenti dell’odierna polizia locale.

Ultimo “ufficiale” di cui ci occupiamo è il banditore, figura rimasta in funzione fino ai primi del Novecento: per conto della Corte e/o della Comunità andava girando per le contrade e il territorio “bandendo” ossia illustrando ad alta voce il contenuto del “bando”, annuncio di interesse pubblico; dal verbo bandire deriva anche “bandito” (suo participio passato, usato anche come vocabolo), nel senso di persona messa al bando dall’autorità costituita, costretta all’esilio per ragioni diverse, specialmente perché delinquente o ritenuta tale.



“Il pagamento della decima”  
(dipinto di Pieter Bruegel il Giovane, 1564-1636), e figura del Banditore.

## LE REGOLE DELLA GIUSTIZIA LOCALE

Scopo precipuo dello Statuto di Moricone, come recita il proemio del testo “A”, è quello di assicurare il governo pacifico e caritatevole del paese, eliminando ogni “abuso” o difficoltà che fossero insorti circa l’interpretazione e applicazione “delli Statuti antichi” di essa Terra, dandone miglior “forma all’avvenire”.

Ovviamente, la quasi totalità dei “capitoli”, regole o norme dello Statuto moriconese, ma anche degli Statuti comunali di località vicine e lontane, sia nello spazio che nel tempo, riguarda le pene da infliggere a chi contravviene a quanto è stabilito nello stesso Statuto. Lo si percepirà subito: le pene comminate, sia qui che altrove, sono essenzialmente di natura pecuniaria, fattore che per molti versi richiama la giurisdizione del popolo Longobardo (ne ho accennato in precedenza), e dall’altro suona come *moderno*: sono cioè lontani i tempi in cui il risarcimento contemplava come prassi normale condanne corporali o peggio ancora, capitali. Queste ultime due non sono sparite dallo Statuto, ma si applicano soltanto in casi di particolare gravità (tipo tradimento nei confronti del Signore e della Comunità, omicidio) e ad occuparsene non sono i rappresentanti del potere locale, bensì il feudatario in persona: “ad arbitrio del Signore” (il nostro Statuto accenna alla privazione di “alcun membro”, senza specificare quale, per chi fosse bandito dal Comune; altri Statuti di paesi laziali parlano espressamente di torture e pene sanguinarie, quali amputazioni di arti, della lingua, accecamenti di uno o entrambi gli occhi).

A questo proposito un esperto di storia del diritto come Renato Lefevre, nel suo commento allo Statuto di Rocca Priora del 1545 che deve aver fatto da modello-base al nostro di Moricone e a quello di Palombara, dichiara tuttavia che il rinvio alla *pena legale* e allo *jus commune* conferma che “la codificazione statutaria, anche quella tarda del Cinquecento, lasciava in piedi tutta una normativa generale che, risalente al diritto giustiniano e a quello longobardo, e alle antiche costituzioni pontificie, veniva recependo molto frammentariamente e in modo difforme la crescente legislazione statale.

Nei sotterranei  
del Castello di  
Moricone esistevano  
terribili prigionieri...



Di qui la relatività del principio tutto moderno della uguaglianza e della certezza del diritto, la complessità e difficoltà di una giurisprudenza e di una prassi che lasciavano ancora non poco spazio - nelle comunità feudali - alla discrezionalità del barone, considerato depositario di una superiore equità e saggezza, non sempre ovviamente tale. E si ha motivo di ritenere che appunto le ipotesi di *pena legale* ‘moderanda ad arbitrium Domini’ prevedessero l’applicazione delle pene detentive e corporali, fino alla condanna a morte, non espressamente richiamate dallo Statuto di Rocca Priora” (nemmeno in quello di Moricone o Palombara).

Al Signore spetta inoltre la decisione finale nell’eventualità di violenza carnale su minori, con spargimento di sangue, sanzionabile con la “Galera”, ossia con la carcerazione sulle navi pontificie, a remare! (sulle “galere” o galee, per l’appunto). Al Vicario rimane tuttavia la facoltà di infliggere al colpevole dello stesso reato un certo numero di frustate o scudisciate nel caso in cui la vittima fosse stata “consenziente” (sic!), nonché di carcerarlo per otto giorni. Alla pena della prigione accenna inoltre lo Statuto nell’eventualità che l’accusato non comparisse dinanzi alla Corte, ovvero tentasse di sottrarsi alla pena comminatagli, o non versasse la cauzione dovuta: in tali casi “sia tenuto sotto buona custodia fino a tanto darà idonea cauzione, ovvero avrà patito la debita pena corporale rispettivamente secondo la qualità del delitto” (dove fossero i locali della prigione, lo sappiamo tramite altri documenti coevi: in antico stavano all’interno del vecchio castello, in seguito trovarono posto in quello nuovo, il Palazzo baronale, nei sotterranei dell’edificio).

54 Sempre in tema di punizioni corporali “afflittive”, lo Statuto parla della pena, decisa sempre dal Vicario, di “tre tratti di corde”, e di mettere alla berlina, ossia incatenare ai ceppi, esponendolo al pubblico ludibrio, chi fosse ritenuto colpevole del furto di grani o chi impedisse il sequestro dei “pegni” ad opera del Mandatario, pubblico ufficiale. Il nostro testo statutario accenna infine, lo ripeto, alla pena capitale e a privazioni di membra, riservate a coloro che fossero stati banditi dalla Comunità: “Statuimo ed ordiniamo che se alcuna persona ricettasse alcuno sbandito dalla Corte del prefato Castello in casa sua, dentro ovvero di fuori, ovvero le desse da mangiare, o bere, o lo consigliasse, aiutasse, e favorisse, e tale bannito fosse condannato in pena del capo [pena capitale, in genere tramite impiccagione], ovvero in pena di perdere alcun membro, sia punito quel tale, che lo ricettasse in pena della quarta parte in che lui è condannato quanto alle pene pecuniarie, e quanto alle afflittive ad arbitrio di sua Signoria Illustrissima”.

Altri articoli che hanno a che fare con l’omicidio, i seguenti due: “Statuimo ed ordiniamo che qualunque persona d’età d’anni quindici [in su] studiosamente, e volontariamente ammazzasse, o in qualunque modo facesse morire un’altra persona tanto di detta Terra, o suo Territorio, incorra in pena di confiscazione di tutti i beni, ed essendo figliuolo di famiglia, della legittima, e trebellianica, e della vita” (trebellianica è la quota dell’eredità, non minore di una quarta parte del totale, spettante in ogni caso all’erede fiduciario e non trasmissibile per fedecommesso al fedecommessario).

Eppoi: “Statuimo ed ordiniamo che alcuna persona desse veneno [veleno] e che per tal causa [quello, l’avvelenato] morisse sia punito secondo il caso dell’omicidio, e quel tale [gli] desse veneno sia punito in pena capitale, e caso non morisse sia punito ad arbitrio del Signore, ed il Vicario *ex officio* possa procedere”. Così come avveniva per i traditori, gli assassini finivano in mano al boia, sulla forca, in piazza, *coram populo*.

Il supplizio della corda e la gogna pubblica, pene applicate anche a Moricone; nella maggior parte dei casi le condanne erano però pecuniarie; al centro dritto e rovescio di uno scudo d'oro del 1616, epoca di Paolo V Borghese.



**CAUSE CIVILI** - Concretamente, come venivano istruiti i processi? Nelle cause civili la procedura era la seguente: la parte che considerava lesi i propri diritti, che aveva intentato causa, faceva istanza alla Corte, senza quantificare i danni che riteneva di aver subito, affinché essa convocasse il “colpevole” la sera per la mattina successiva, con avviso recapitato a casa dal Mandatario. Quando quello fosse comparso, il promotore dell’azione giudiziaria gli avrebbe annunziato la sua richiesta risarcitoria; rifiutando l’altro il pagamento, e quindi implicitamente di aver procurato il danno, almeno per quell’ammontare, toccava all’accusatore dimostrare la veridicità delle accuse; accertatele, la Corte dava tempo al colpevole di pagare entro dei termini prefissati, variabili a seconda dell’entità della cifra in questione. Nel caso il presunto colpevole si trovasse fuori Comune al momento della citazione a comparire, ma fosse informato del fatto, per validi motivi la Corte gli dava un tempo idoneo per presentarsi; se non si faceva vivo, veniva dichiarato “contumace” e la Corte giudicante, se lo riteneva fattibile, continuava e concludeva il processo anche in sua assenza.

Ai Massari era concesso di “intromettersi” in tutte le controversie legali, al fine di “porre i predetti litiganti in concordia”, ossia per risolvere pacificamente le vertenze, senza dover fare intervenire la Corte. Ovviamente anche i “litiganti” potevano bonariamente addivenire a un “compromesso”; se a richiederlo era solo uno dei due, occorreva nominare degli arbitri imparziali, il cui giudizio era insindacabile.

Come dovevano essere provati gli illeciti? Lo Statuto non è del tutto chiaro sulla funzione dei testimoni a carico e a discarico del presunto “reo”. Ad aver voce in capitolo era in pratica l’accusatore; egli doveva dimostrare le proprie ragioni, il che non era facile, come si comprende. Altrettanto complicato il ruolo spettante alla corte giudicante, nel dover accertare la veridicità delle dichiarazioni delle parti in causa.

Nei casi di debiti e crediti, grande importanza veniva riservata al giuramento: in una società permeata di religione da cima a fondo, sembrava impossibile che qualcuno spergiurasse. E quindi, laddove qualcuno vantasse dei crediti verso chicchessia, specie quando c’era il pericolo di fuga del debitore, il Vicario “prima debba avere probazione sommaria del credito dell’istante”, di colui che promuove l’istanza, poi lo debba far giurare sul Vangelo circa la fondatezza di ciò che pretende, infine “pigli personalmente detto Debitore sospetto, e tenghilo sotto buona custodia” sin tanto che abbia interamente soddisfatto quanto deve o abbia fornito idonea garanzia di farlo, e “se per caso non mostrasse l’Attore giuridicamente il suo credito, sia il detto creditore tenuto ad ogni spesa, danni, e interessi”. Appare evidente, commenta Renato Lefevre, il “valore liberatorio e testimoniale che veniva riconosciuto al giuramento in sede giudiziaria”.

L’atto del giurare sul Vangelo ritorna in altri due capitoli: quando sia il creditore che il debitore si rifiutino di prestare il “giuramento decisivo”, quello dirimente ogni causa, forse... il più sacro di tutti (ma esiste qui una scala di valori?), allora sono invalidate le rispettive pretese; l’altro capitolo concerne il giuramento falso, sommamente esecrabile: “se alcun uomo o femmina producesse in giudizio alcun istromento falso, ovvero altra scrittura, sia di pena [punito] tanto quanto importa la somma di detto istromento, *alias* quanto potrà guadagnare detto istromento, e se producesse testimonii falsi, ovvero li facesse giurare falsamente, ovvero per sé medesimo facesse sacramento falso [giuramento considerato sotto l’aspetto sacrale], ... sia punito in scudi venticinque per ciascuna volta.

Se o alcuno si periurasse [spergiurasse] in esame de danni dati ovvero straordinarii giurasse, tale sia dichiarato per falsario, e non sia più ammesso ad officii, sia punito in scudi cinque da due volte in giù, ad arbitrio del Signore”.

**CAUSE PENALI** - “Nello Statuto è presente sia il procedimento accusatorio, proveniente dalla tradizione giuridica dell’Alto Medioevo, che il procedimento inquisitorio, che aveva alle spalle la normativa del diritto romano e canonico. Non si parla, invece, delle fasi preliminari al processo, né della fase dibattimentale e neppure dello svolgimento generale del processo”: così scrive Monsignor Marchetti riferendosi allo Statuto di Palombara, che sappiamo essere quasi identico a quello di Moricone, per cui le sue considerazioni valgono anche per il nostro testo statutario.

Entrando nei particolari, ecco quale era la prassi da seguire: “Statuimo ed ordiniamo, che in tutti malefizii, eccessi e delitti si possa procedere per accusazione, ovvero denunciazione, e per inquisizione”. Il Vicario, esaminata l’accusa, denuncia o investigazione, compilava l’atto di citazione ossia la “cedola” contenente “il tenore del maleficio”; per mano del Mandatario la faceva recapitare all’accusato intimandogli di comparire il giorno dopo al suo cospetto, del Vicario, per “rispondere sopra tale processo contro esso formato”. Se si fosse rifiutato, veniva dichiarato contumace e incorreva in reati certi, che arrivavano fino alla reclusione: “se ricuserà dare cauzione ovvero personale pena meritasse, allora sia messo in prigione, e luogo, pel Vicario sia tenuto sotto buona custodia fino a tanto darà idonea cauzione, ovvero avrà patito la debita pena corporale rispettivamente secondo la qualità del delitto”. Se invece “l’accusatore, o denunciatore non procurasse [provasse] la sua accusa, e querela, in questo caso vogliamo che sia egli tenuto a rifare le spese, che avesse fatto l’accusato, e danni ricevuti per ciò”.

Nell’eventualità che l’imputato per reati pecuniari “spontaneamente confessasse il delitto” prima dell’inizio del procedimento e “pace si facesse” con “publico istromento” (pace concordata con la controparte privata e pubblica, la Corte), e in aggiunta pagasse prima della sentenza, allora aveva diritto a uno sconto della pena e alla derubricazione del processo.

Si stabiliva altresì che per “tutti i malefici” commessi in Moricone e suo territorio il Vicario avrebbe dovuto pronunciare sentenze “condannatorie, ovvero assolutorie secondo la ragione permetterà in termine di venti dì” dall’inizio del processo, altrimenti incorra lui, se ritardasse, nella condanna di un ducato per ogni causa (una norma, questa, che sarebbe auspicabile funzionasse e fosse applicata anche oggi, per sveltire i processi!).

Le pene comminate per “malefici e delitti” raddoppiavano quando essi fossero stati commessi in presenza del Vicario e degli altri Ufficiali della Corte, nella Corte stessa, al “banco della ragione” o tribunale, in chiesa, specie quando vi si svolgeva l’assemblea dei Massari e Consiglieri, a Natale, Pasqua, Ferragosto e nottetempo. Stessa duplicazione della pena ricorreva per i reati perpetrati dagli stessi “ufficiali circa la cura degli ufficiali sì della Corte sì del Comune. E questo s’osservi con effetto”, in maniera rapida ed esemplare, per dare il buon esempio.

Monete coniate sotto Paolo V.



**LE TASSE** - Argomento tasse: cruccio, bisogna ammetterlo, di ogni individuo, in qualsiasi epoca e storia. Lo Statuto di Moricone ne parla in modo esplicito: “Statuimo ed ordiniamo che tutte quelle persone che non avranno pagata intieramente la loro rata, e porzione e terzaria del sale in termine di otto dì, passati i tempi delle Terzarie, tutte spese, danni ed interessi n’ eseguissero [ne seguissero], debbano andare alle spese, danni, ed interessi de’ detti mali paganti, e detto termine di otto giorni s’ intende per ogni terzaria di sale grosso, e similmente de Sali affocatici”.

Questi ultimi erano così chiamati in quanto riferiti ai focolari, ai nuclei familiari; laddove la “terzaria del sale” era una tassa stabilita dall’ autorità comunale o feudale: ogni abitante capofamiglia doveva acquistarne dal medesimo Comune o dalla Corte un certo quantitativo, a un prezzo fissato, non contrattabile; terziaria, poiché la rata d’ imposta aveva cadenza trimestrale; la gabella del “sale focatico” gravava sui nuclei familiari, i “fuochi” (molto utile potrebbe rivelarsi la disamina dei “ruoli della tassa del sale ... sulla base delle assegnazioni fatte, in regime di monopolio, dalla Camera Capitolare”, alle varie località del suo Distretto, perché “tassa del sale e focatico erano alla base di tutto il sistema tributario dello Stato pontificio del tempo”: così si esprime il Lefevre).

Sull’ argomento, Monsignor Marchetti, commentando l’ analogo capitolo degli Statuti di Palombara del 1562, aggiunge quanto segue: “Il sale, anticamente, era oggetto commerciale privilegiato di notevole valore, e veniva usato come moneta di scambio; esso costituiva la paga corrisposta ai soldati mercenari, detta appunto salario (latino *salarium*, da *sal* - propriamente razione di sale -). I Romani, tra il V e il IV secolo a.C., costruirono una strada adibita esclusivamente al trasporto del sale, detta ‘via Salaria’. Sempre importante, e spesso complessa, fu la politica fiscale e commerciale inerente questo bene di consumo. Il sale generava ricchezza dalla quale il principe prelevava in misura variabile i mezzi per controllare e difendere la comunità. La terzeria era la rata trimestrale d’ imposta di un prodotto, in questo caso del sale. Il ‘sale focatico’ nel Medioevo era la tassa imposta sul nucleo familiare. A Palombara era legata anche alla consistenza dei beni immobili gestiti dalle famiglie, che già nella prima metà del XVII secolo cercavano di evadere questa tassazione non dichiarando in forma corretta al catasto la loro consistenza patrimoniale”.





In questa immagine e in quella nella pagina precedente, emerge la povertà dei contadini, sui quali gravava la maggior parte delle tasse (dipinti di Louis Le Nain, 1593-1648).

Altra tassazione, colpiva la proprietà immobiliare, una specie di IMU dei tempi antichi: “Statuimo ed ordiniamo che ciascuna persona, che avrà orti, ovvero più case

sia tenuto ogni anno nella festa della Natività di Nostro Signore Gesù Cristo per ciascuna casa denari trenta. E se fosse la famiglia divisa, la casa però indivisa, e se avesse uno, o più orti, ovvero case, per ciascun orto, sia tenuto al Signore denari trenta, e per ciascuno actiale denari dieci” (l'*actiale* è un'area recintata, chiusa).

E ancora: a fini fiscali, ogni triennio occorre presentare un'auto-denuncia degli averi posseduti, pena la confisca, e annualmente degli animali, il vero capitale di ogni famiglia; si noti il passaggio in cui vien detto esplicitamente che i contribuenti inoltravano dichiarazioni mendaci, le quali andavano a discapito dei poveri!

“Si statuisce ed ordina che ogni tre Anni si debba fare nuova librata [“soppesazione”, conteggio, da “libbra”, unità di peso ma anche moneta] per li pagamenti della Camera, dove usandosi frode di non metter tutto quello che si possiede s'intenda confiscato alla Corte dell'Illustrissimo Signore vedendosi con esperienza questa librata male stimata, e non rivelata la robba [patrimonio], tutta quanta torni in danno delli poveri... ogni Anno si debba fare nuova librata degli animali, cioè accrescere, e mancare secondo che gli animali si vendono, e mutano padrone”.

Altro articolo in cui si accenna alla “librata”, quello in cui si stabilisce tassativamente che le “bestie minute” non possano andare a pascolare “nel ristretto sopradetto della Terra, ed in tutti vignali, che stanno a librata” (vigneti censiti, dichiarati) dal primo di maggio “fin che gli è finita di coglier l'Oлива”, mentre le capre “non ci possino andare di niun tempo”.

Alle tasse dirette si affiancavano quelle indirette: tali erano quelle, ad esempio, derivanti dall'obbligo di conferire alla Corte, ma anche alla Chiesa, la quarta parte dei raccolti effettuati su terreni proprietà dei medesimi enti, pena il sequestro dell'intero raccolto: che per una società quasi al livello della sussistenza, era una percentuale stratosferica! Come contentino, c'era un capitolo che favoriva chi impiantasse una vigna novella o innestasse di nuovo: “Statuimo ed ordiniamo, che se alcuna persona pastinasse di nuovo, ovvero rilevasse [piantare o ripristinare] una vigna vecchia non sia tenuto rispondere alla Corte niente per cinque Anni prossimi incominciando dall'anno della

pastinazione, ovvero rilevazione, e così ancora de' detti Arbori piantati, insitati [innestati], ed allevati in detta vigna sino a detto tempo, non siano tenuti rispondere alla corte cosa alcuna, eccetto d'alberi vecchi innanzi detto tempo piantati, ed allevati, de' quali si nella vigna, ovvero chiusa, che sieno, rispondendo la quarta parte" (la tassazione gravava soltanto sugli alberi piantati anticamente).

Il dover versare al feudatario ovvero all'Arciprete il 25% dei raccolti e di quanto prodotto in Moricone su terreni e beni di loro proprietà, divenne col tempo un tributo tra i più invidi alla popolazione; tanto più che quest'onere prese a gravare anche sulla proprietà privata dei singoli, tenuti pur essi all'odiata gabella, di chiara impronta medievale. Ne nacquero pertanto delle liti che si trascinarono per decenni, anzi per secoli, che riempiono gli archivi di carte su carte, mettendo in moto stuoli di avvocati. A fine Settecento, approfittando della nascita della prima repubblica romana (1798-'99) e della abolizione del sistema feudale, i neonati "Cittadini Moriconesi" rivendicarono l'esenzione dall'obbligo delle "risposte" o tasse suddette, dell'odiato "quarto": fu tutto inutile, specie dopo il reinsediamento del Papa-Re, legato da mille vincoli con i "baroni"; solo in epoca recente, a cavallo tra Ottocento e Novecento, ebbe fine questo vergognoso "sistema".

Altro balzello, era il dover prestare, a titolo gratuito di corvée, bestie da soma in determinate occasioni: "tutti quelli che hanno Asini, o Asine in detto Castello siano tenuti prestarli una volta la settimana alla Corte, quando sua Signoria Illustrissima o suoi successori murassero le mura del Moricone, ovvero per essi nel detto Castello, salvo che nelle Misure, e vendegne non siano tenuti" (ai tempi delle mietiture e vendemmie, bontà loro!).

Per finire la triste sequela delle tasse, una nota comica: "Statuimo ed ordiniamo, che nessuno del Moricone possa vendere stabile di nessuna sorte, come terreni, possessioni, vigne, oliveti ad forastieri senza licenza della Corte, e vendendole frà loro il compratore sia obbligato pel consenso pagare all'Illustrissimo Signore una gallina". Con questo simpatico bipede, che a sua insaputa assume un valore ideale e simbolico per la compravendita di beni di grande valore, terminiamo questo, come dire? spinoso argomento...

Dipinto di Louis Le Nain



**IGIENE PUBBLICA** - Il testo statutario punisce i colpevoli di “insozzare” le “fontane”. Inoltre ciascuno doveva “mondare, e nettare innanzi la sua porta, e levare ogni bruttura” specie durante alcune festività religiose, a partire dalla domenica. Inoltre: “Statuimo ed ordiniamo che se alcuna persona buttasse, ovvero facesse buttare alcuna bruttura, mondezza, o stabio [stallatico, letame] in luoghi proibiti, e non deputati per la corte, sia punito per ogni volta di cinque bajocchi”; qui è davvero meritoria la precisazione che potevano esistere siti “deputati”, indicati dalla Corte, per il conferimento dei rifiuti, specie di discariche pubbliche ante litteram: indicazione da prendere ad esempio anche oggidi!

Chi possedeva uno “sciacquato” in casa propria doveva tenerlo in ordine, pulito, senza arrecare “ingiuria” al vicinato, oltre che a sé e alla propria famiglia, alla salute dei medesimi, così come occorreva che i pozzi privati fossero tenuti ben coperti, in particolare per scongiurare disgrazie.

Non tanto alla salute pubblica, quanto piuttosto all’ordine pubblico, mirava invece la regola in base alla quale bisognava tenere sgombre e larghe le strade di campagna, tagliando fratte ossia siepi e roveti strabordanti, onde consentire l’agevole transito di uomini e mezzi agricoli ed evitare il propagarsi degli incendi da una possessione all’altra, bruciando “ari, selve, stopparie o pascolari”.

Di ordinaria pubblica sicurezza, la norma che nessuno potesse circolare “senza lume” quattro ore dopo il tramonto, eccetto che al tempo della seminazione, mietitura e vendemmia, allorchè occorreva spostarsi per raggiungere i campi o tornare alla propria dimora; a proposito della quale, “sia lecito ad ogni uomo potere stare innanzi la sua casa, e lontano quattro case senza alcuna pena”.

Dipinto di Louis Le Nain.



**FORESTIERI** - Riguardo ai “forastieri”, a chi proveniva da fuori Moricone, era loro riservato un buon trattamento: nei contenziosi legali il Vicario doveva “fare ragione summaria, sommarissima”, velocemente, anche qualora si trattasse di saldare, ad opera dei datori di lavoro moriconesi, la giusta mercede ai “lavoratori forestieri”. Nelle condanne pecuniarie per “danni provocati”, erano equiparati in tutto e per tutto agli indigeni Doc: “incorrono in pena di quello che pagano i Moriconesi”. I commercianti forestieri erano però tenuti al pagamento di una tassa per l’esportazione di vini o “alcuna generazione di frumento, come è grano, orzo, spelta” o farro prodotti a Moricone; altra tassa, nel caso li importassero qui da noi; per “alcuna cosa da mangiare”, non era permesso farne incetta allo scopo di rivenderla, entro le 24 ore, maggiorando il prezzo.

Specialmente favorevole per gli *stranieri* è il capitolo seguente: “Statuimo ed ordiniamo che qualunque forastiero volesse essere abitante nel detto Castello del Moricone sia franco [affrancato, libero da tasse], ed esente da tutte cose Comunali per un anno, e se qualch’uno edificasse nuova casa il primo anno non sia obbligato pagare alcuna pensione” ossia tassazione; con queste decisioni di facilitazione fiscale, si mirava ad accrescere la popolazione di Moricone; ricordo qui che ancora nella prima metà del Seicento essa si aggirava soltanto sulle 300 unità, una cifra davvero irrisoria. L’ultimo passo citato, è tratto dallo Statuto “A”; il “B” inserisce nel mezzo una riga significativa, puntualizzando che chi aspirava a venire ad abitare in Moricone, doveva avere un doppio “consenso”, “dell’Illustrissimi Signori, e della Comunità”: il Comune quindi pretendeva, giustamente, di avere voce in capitolo.

Dipinto di Louis Le Nain.




**LA SFERA PUBBLICA E PRIVATA** - Lo Statuto regolava perfino la vita dei singoli laddove questa assumeva “connotati pubblici”, di micro-società, quale era ad esempio il caso della famiglia e della comunione tra i coniugi: chi avesse turbato e non osservato le “convenzioni tra le parti” relative a fidanzamenti, promesse di matrimonio, sposalizi (uno dei due promessi sposi, i relativi parenti) sarebbe stato condannato al versamento della “dote promessa”: metà andava alla parte danneggiata, l'altra metà alla Corte!

Sempre in tema di dote, qualora le donne l'avessero ricevuta dalla propria famiglia, non potevano accampare ulteriori benefici patrimoniali “in casa del Padre standoci i maschi”. E ancora: le “Doti delle Donne” dovevano essere trattenute provvisoriamente dalla Corte prima di venire loro restituite “per separazione di Matrimonio, o per successione”, a meno che esse donne avessero tramato e tradito i Signori, nel qual caso le doti venivano incamerate in via definitiva dalla Corte (la “separazione” matrimoniale indicava il suo annullamento per ragioni canoniche, non certo il... divorzio civile).

Al matrimonio si riferisce indirettamente un altro capitolo dello Statuto: ai moriconesi era vietato lavorare nei giorni di domenica o nelle restanti “feste comandate”, a meno che fossero “persone miserabili, e che non hanno aiuto né bestia ... ovvero per conto di nozze”, per i preparativi e per festeggiare gli sposi (fatto curioso: a Palombara e in altre località si imponeva per legge un limite alle spese matrimoniali, al banchetto nuziale e così via, evidentemente perché si buttavano soldi a palate; ma il nostro Statuto, tace del tutto su questa voce! Qui era lecito spendere e *spandere?*).

Trattamento di favore era riservato alle donne qualora dovessero essere interrogate dal Vicario, sia per casi civili che penali: il luogo deputato erano le chiese del villaggio, e non altro; se erano incinte, i mariti venivano esentati per sei settimane dal turno di guardia alle porte del villaggio o per altri servizi comunali, tipo il dover lastricare periodicamente a titolo gratuito le strade pubbliche.



**VIOLENZA SESSUALE** - Ahimé, meno favorevoli, retaggio dei tempi passati, erano le “regole” da osservarsi nei casi di violenza sessuale perpetrata sulle donne: il colpevole sarebbe stato semplicemente bandito da Moricone un anno, e tenuto al pagamento di 25 scudi (a beneficio di chi, non viene detto: della Corte soltanto, o in parte anche della vittima?); “e se fosse Zitella [vergine o non sposata] la debba pigliare per moglie, ovvero dotarla di dote corrente nel Castello del Moricone”.

Ma “quando d’accordo peccassero l’uno e l’altro [in maniera consenziente] paghi di pena ... e la corte possa procedere senza richiamo” (i puntini di sospensione sono nell’originale, manca l’entità della pena pecuniaria). Bontà... loro, degli estensori dello Statuto, veniva comunque dichiarato che se a usare violenza fosse stato il Vicario o alcuno dei suoi collaboratori, la condanna era diversa: “Statuimo ed ordiniamo che se alcun Vicario pel tempo che eserciterà il Vicariato nel detto Castello, ovvero alcuno de’ suoi famigli [servi, dipendenti e sottoposti] pigliasse o per forza, o per buona voglia e concordia [in modo consenziente, magari approfittando della sua autorità] alcuna femina di qualunque condizione si sia, ed essa carnalmente conoscesse, sia tenuto in pena di scudi dieci, e sia *de facto* privato dell’ufficio. Ancora se alcuna persona compagnasse il detto Vicario, e favore, e aiuto le prestasse, paghi dieci scudi di pena, e se alcuno non avesse il modo di pagare detta pena sia in arbitrio de’ predetti Signori, e questo s’osservi per dare buon esempio”.

Ad integrazione dello Statuto di Moricone che non ne parla, trascrivo quanto dice, fra i tanti, lo Statuto di Palombara, che è praticamente analogo al nostro, nei casi di vedove e donne maritate violate, delle violenze sessuali perpetrate da donne, del *deviamento* delle *femmine*, degli adulteri, e del *delitto d’onore*, non punibile: se alcuno “anchora avesse violata alcuna vidua et essa carnalmente cognosciuta, sia punito in ducati vinti cinque et altrettanti sia tenuto a dare alla vidua per dote. Se anchora avesse alcuna maritata violata legali pena puniatur moderanda ad arbitrium Dominorum. Et se la predicta la avesse pigliata et non la avesse messa in fuga né possuta carnalmente cognosere sia punito in ducati cinquanta, et se alcuna donna commettesse simil delitto carnalmente pur legali pena puniatur. Et se alcuno andassi ad femmine, overo le desviasse, et fusse gionto da suoi parenti, et fusse amazato, over ferito, non siano tenuti ad pena alcuna. Et casu quo fusserno ionti in fatto, overo colti dentro o di fora, et fusserno dali suoi coniuanti amazati, non siano tenuti ad pena”.

All’anzidetta pena dell’esilio annuale e dei 25 scudi, occorre precisarlo, era tenuto chiunque “usasse violenza contro alcuna persona di qualsivoglia stato, o condizione si sia”, adulti maschi e femmine, ricchi e poveri. Grazie al Cielo, per chi abusasse dei minori le norme erano finalmente più severe: “qualunque persona avesse da fare con Mamoli cognioscendoli carnalmente da quindici anni in giù, la Gente [sic! sta per l’Agente, il colpevole] sia punito in Libre due, e la Corte non possa procedere senza querela, ò accusa dello più congiunto del paziente [parente più prossimo della vittima], e stia otto dì prigionie, e lo paziente abbia un Cavallo di Battiture trenta [somma di frustate o scudisciate, qualora quello fosse stato consenziente, sic!], e se fusse Maggiore di quattordici Anni, abbia da pagare di pena un ducato, et otto dì di prigionie, e se la Gente, lo farà contro voglia del paziente e si facesse sangue incorra in pena della Galera, da declararsi ad arbitrio del Signore, secondo la qualità delli delinquenti”.



Dipinto di Pieter Bruegel il Giovane.

Lo Statuto si occupa anche altrove dei bambini: quelli d'età inferiore a dieci anni non erano giudicabili e punibili se sporcavano le fontane pubbliche; se avessero fatto rissa, fino a 14 anni non erano condannabili, dai 14 ai 20 anni invece sì, con una pena quantificabile nella metà di quella che toccava agli adulti. Benché lo Statuto non ne faccia parola esplicita, sulla base di altre informazioni si potrebbe congetturare che la maggiore età si raggiungesse al compimento dei 18 anni.


**LITIGI** - Quella dei litiganti maneschi doveva purtroppo essere una costante, per Moricone, difatti l'argomento ritorna in un paio di capitoli: oltre al Vicario, potevano occuparsene e comminare pene a loro discrezione perfino i Massari, facendo "comandamento" affinché i "rissanti" la smettessero di fare a botte, grandi o piccini che fossero.

Attitudine violenta, che si manifestava nel portare armi micidiali e sanguinarie, tipo il "quadrello" o la "piombarola" che descrivo più sotto. Che trovava, ahimé di nuovo, una giustificazione - altro limite dei tempi - in ambito familiare: "Statuimo ed ordiniamo che sia lecito ad ogni persona del detto Castello, potere castigare, e riprendere la sua famiglia senza armi, e se per caso la percuotesse con armi, e con effusione di sangue, sia punito di dieci scudi di pena". Chiaramente il ruolo di capofamiglia spettava al marito: era insomma una società tipicamente patriarcale, quella di Moricone, e non solo; le donne erano tali, capofamiglia, soltanto se vedove, altrimenti dovevano sottostare in tutto e per tutto ai voleri del coniuge, autentico "padre-padrone"; come pure i figli.

**BESTEMMIE ECC.** - C'è un fatto curioso e anomalo, nello Statuto di Moricone, almeno nei testi che ci sono pervenuti: mentre negli Statuti coevi, di località lontane e vicine (uno per tutti: ancora quello della contigua Palombara), il primo articolo dei "Malefici" o "Criminalia" verte sulla "Pena blasfemantium Deo", di chi bestemmia "Dio over la sua matre Vergine Maria", Apostoli e altri Santi, il nostro Statuto ne tace completamente: forse era una fatica sprecata, visto che l'abitudine era talmente invalsa da non poter essere in pratica sanzionabile, una questione cioè di ogni giorno ed ogni ora? (farebbe propendere per questa seconda ipotesi il parlare, che definire colorito è un mero eufemismo, in uso anche oggi?). A Palombara e altrove, i colpevoli dovevano versare una somma considerevole, e per penitenza stare la "domenica alla porta della chiesa inginocchioni con la coregia al collo hiscalzi et senza beretta con una candela in mano accesa durante dal principio della messa sino alla fine". E a Moricone no, non ce n'era bisogno, mancando i "peccatori"?

**VIOLENZE VARIE** - Così pure, dallo Statuto moriconese, sono assenti altri articoli che si legano al tema che stiamo esaminando. Recita lo Statuto di Palombara: "Statuimo, ed ordiniamo che se alcuno facesse sturpio alcuno, cioè mano, piede, naso, ochio, overo altro membro principale sia punito in ducati vinticinque per ciaschun membro. Et se non fussi sturpio sia punito per ciasche ferita in ducati otto". E subito dopo: "se alcuno percotesse con pugno alapa [schiaffo, ceffone, dal latino *alapam*] in faccia dalla gola in su con sangue, sia punito in ducati cinque. Et senza sangue in medietate. Et se in altra parte del corpo con sangue in ducati dua et senza in medietate. Se alcuno percotesse con calce con effusion di sangue in ducati due e senza sangue in ducati uno. Et se per tal calce in terra cadesse et sangue uscisse in ducati cinque, et senza sangue in medietate. Et se alcuno mozzicasse in faccia, et cicatrice perpetua remanesse, in ducati quindici, et se non remanesse cicatrice et senza sangue in ducati tre. Et se in altra parte del corpo mordesse con effusione di sangue in ducati tre, et senza sangue in medietate, et se alcuno carpesse alcuno pelo della barba sia punito in ducati quattro. Et se alcuno malo animo li buttasse barretta, cappello, overo alle donne panni di festa, o sopragietti et li detti panni guastassi li debia emendare al patiente, et sia punito in ducati dua. Et se alcuna persona spengesse o in terra cadesse con sangue della faccia in ducati tre, et se alcuno pigliasse per il naso, overo per la gola con sangue in ducati tre et senza sangue in medietate. Et se alcuno trassinasse per terra con sangue della faccia in ducati diece, et senza sangue in medietate. Et se alcuno sputasse in la faccia in solli cinquanta.

"Statuimo et ordiniamo se alcuno percotesse, o ferisse con arme, bastone, o pietra con effusione di sangue, et fractura di ossa sia punito in ducati vinti cinque et se con effusion di sangue, et non con fractura di osse ma con evidente cicatrice in medietate. Et se alcuna persona percotesse con alcuna generatione di arme dalla gola in giù con sangue in ducati otto et senza sangue in ducati quattro. Statuimo et ordiniamo se alcuna persona facesse insulto impeto et ingressura contro altri in casa sua propria overo con condotto [con conduttore, in affitto] con arme, bastone, overo altra generatione di arme, et intrasse dentro della casa per due passi innanci della casa se approssimasse sia punito per lo solo insulto in libre diece, si vero senza arme in medietate dicte pene. Et se lo detto insulto se facesse in sua possessione propria overo conducta sia punito in medietate dicte pene. Et se a casa dicto insultato offendesse lo insultante per sua defensione con moderamine inculpate tutele non sia tenuto ad pena alcuna".



Bambini che giocano a carte, dipinto dei fratelli Le Nain.  
Sotto: Liti fra donne, in una stampa popolare dell'Ottocento.

In maniera molto più sbrigativa, si limita il nostro Statuto a dichiarare quanto segue: “s’alcuno dess’alcuna ferita ad un altro studiosamente con arme cioè spade, pugnali, Archibusi, Picche, Zagaglie, lance, mazze ferrate, o altri istromenti da guerra, e la ferita fosse nella faccia, oltre alle spese, danni, ed interessi, che deve rifare all’offeso, incorra in pena di scudi cinquanta, e se tal ferita sarà stata data con accetta, ronca, zappa, o altro istromento rusticale, ovvero sasso, oltre all’emenda del danno come di sopra, incorra in pena di scudi venticinque, ed essendo la ferita in altra parte del corpo in pena di scudi dieci. Ma succedendo tal ferita a caso, o inavvertentemente il delinquente sia punito ad arbitrio di sua Signoria Illustrissima secondo la qualità della diligenza, ovvero negligenza che avrà usata in tal caso”.



**PAROLE INGIURIOSE** - Stralcio ancora dal testo palombarese: “ordiniamo che qualunque persona, homo, o femmina, dicessi parole iniuriose o vero vittuperose in presenza di altre persone cioè ‘menti per la gola, non dici il vero, traditore, homicidiario, latrone, cornuto rogoglioso, puttana, ruffiana’ et simili parole sia punito per ciasche parola sopra detta in ducato uno, overo diece di prigione alli ceppi, o alli ferri. Se anchora dicesse parole improperto morte non naturale di suoi attinenti et parenti sino in secondo grado sia punito in solli venti [equiparabile all’arcinoto detto romanesco-laziale: “Li mortacci tua...!, sic!]. Si vero dicesse altre parole ingiuriose sia punito in solli diece”.

Molto probabilmente, per carità di patria (moriconese) si preferì cassare o meglio passare sotto silenzio gli articoli più scabrosi, tutt’altro che onorevoli, presenti nell’originale del nostro Statuto. Esso si limita a questa scarna enunciazione: “Statuimo ed ordiniamo, che qualunque persona facesse accusa per ira contro d’altri di parole ingiuriose, l’accusatore le possa retrare [ritirare] la detta accusa infra termine di tre dì, e pagare alla Corte la cancellatura”. Ricordo un’altra volta che le versioni pervenuteci sono, la più autentica per quanto frammentaria, del 1650, mentre le rimanenti due sono copie ottocentesche ricopiate a loro volta da esemplari dei secoli XVII e XVIII.

Manca ancora purtroppo, allo stato attuale, l’originale vero e proprio, che dovrebbe risalire all’ultimo quarto del Cinquecento (senza mettere nel conto eventuali documenti precedenti, prettamente medievali).

**ARMI PROIBITE** - Affronta il tema della detenzione ed uso delle armi da parte dei singoli, lo Statuto di Moricone, nella sezione degli “Extraordinari”: chi portasse “per il detto Castello alcuna generazione d’Armi proibite, e sopra misura consueta, cioè d’un palmo di canna, e ferro solo senza la manica [l’impugnatura dell’arma] sia punito di tre giulii per ciascuna volta, e perda le dette Armi. Se ancora portasse quadrello, ovvero altre Armi senza taglio, ovvero piombarola sia punito in pena del Moto proprio di Pio Quinto come d’archibuscetti a rota” (siccome Pio V sedette sulla Cattedra di San Pietro dal 1566 al 1572, questo potrebbe voler dire che la versione statutaria che andiamo esaminando è assegnabile a questo intermezzo temporale?); “se alcuno portasse armi nascoste sia punito del doppio delle sopra dette pene, eccetto se alcuno andasse, o tornasse da fuori, e non si fermasse in luogo alcuno, non siano tenuti a pena, e sempre di notte si duplichì la pena”.

Fin qui il capitolo. Interessanti sono i riferimenti alle armi: quadrello o quadrillo era uno stiletto o pugnale dalla punta acuminata a sezione quadrangolare; piombarola: trattasi del cosiddetto flagello di origine romana, specie di frusta con un manico e corde o corregge di cuoio alle cui estremità c’erano delle sfere di piombo, del tipo con cui secondo la tradizione fu “flagellato” Gesù Cristo, strumento punitivo ma anche arma molto violenta, capace di provocare lesioni perfino mortali; archibugetto a ruota: arma da fuoco portatile, dotata di un meccanismo simile a un moderno accendino, formato da una grossa molla che, caricata con un’apposita chiave, al momento dello sparo azionava una ruota dentellata, la quale sfregando contro un pezzo di pirite generava scintille accendendo la polvere grossa nella culatta dell’arma.

A proposito del *motu proprio*, trattasi di un atto sovrano del Papa, emesso di propria iniziativa, per provvedimenti legislativi o amministrativi; come s’è detto, Pio V fu sul trono dal 1566 al 1572, emanò il suddetto *motu proprio* forse nel 1570.

Nell'ambito dello Statuto "B" si torna a parlare di armi, proprie e improprie, a proposito di ferite procurate: "s'alcuno dess'alcuna ferita ad un altro studiosamente con arme cioè spade, pugnali, Archibusi, Picche, Zagaglie [sorta di lance, dallo spagnolo *azagaya*, a sua volta dal berbero *zagāja*, punta della lancia], lance, mazze ferrate, o altri istromenti da guerra, e la ferita fosse nella faccia, oltre alle spese, danni, ed interessi, che deve rifare all'offeso, incorra in pena di scudi cinquanta, e se tal ferita sarà stata data con accetta, ronca, zappa, o altro istromento rusticale, ovvero sasso, oltre all'emenda del danno come di sopra, incorra in pena di scudi venticinque, ed essendo la ferita in altra parte del corpo in pena di scudi dieci. Ma succedendo tal ferita a caso, o inavvertentemente il delinquente sia punito ad arbitrio di sua Signoria Illustrissima secondo la qualità della diligenza, ovvero negligenza che avrà usata in tal caso".

In una società per certi versi primordiale quale era quella di allora, ancora fondata sulla "sacralità" delle armi e non solo, lo Statuto prevedeva che in caso di debiti non si potesse pignorare e sequestrare nessuna arma; stesso benevolo trattamento, invero, godevano i letti e "coperte di essi letti" (preferibilmente quelli matrimoniali, presumo) "ed istrumenti d'arare a quelli che fanno il campo".



Nello Statuto di Moricone l'uso dell'archibugietto a ruota e del "quadrello" o stiletto era severamente vietato.



**LA CACCIA** - Non solo con le armi, ma anche con altri mezzi, si poteva andare a caccia. La quale rappresentava per i nobili il passatempo o sport preferito: possiamo presumere che il feudatario organizzasse grosse battute di caccia, con amici e servi e cani al seguito, insieme ai suoi fidati collaboratori della Corte, a partire dal Vicario; i Palombara prima, i Borghese poi, di sicuro da Roma si trasferivano qui da noi, nei boschi lussureggianti del Matano e dintorni, in cerca di selvaggina prelibata.

Per i ceti inferiori invece, la caccia costituiva una vera e propria necessità, legata alla sopravvivenza, per procurarsi le uniche, o quasi, proteine alimentari disponibili, “procacciabili” (gli animali casalinghi, dai polli alle pecore capre bovini e così via, servivano per l'allevamento e la vendita): ricordo infatti che l'alimentazione del popolo si basava sostanzialmente sul consumo dei vegetali, si era vegetariani non per scelta o moda come oggi, ma per necessità (facevano eccezione, in tavola, le uova, le lumache, le rane qualora se ne trovasse, le carni dei ricci, dell'istrice o “spinosa”; per il bere, acqua e ancora acqua, più o meno potabile, mentre l'eventuale vino prodotto veniva ugualmente smerciato, per raggranellare qualche altro soldo). Di qui discendeva l'attenzione particolare che lo Statuto dedicava all'attività venatoria, permettendo ai terrazzani di praticarla su ampia scala, senza troppo pretendere a beneficio dei Signori, a titolo di tributo, salvo che per i capi di selvaggina più raffinati.

Sentiamo quanto dichiara in proposito il testo statutario: “ordiniamo che non sia persona nessuna ch'ardisca fare impedimento a chi facesse piazze, retali [reti], ucellatori sotto pena di due carlini, e sia lecito a ciascuna persona cacciare e ucellare a tutte sorte d'uccelli senza rispondere alla Corte alcuna parte, salvo che a starne, a fasani [fagiani] quali vogliamo non si possano pigliare se non con l'Astore [rapace diurno dell'ordine dei falconidi, simile all'aquila ma di dimensioni minori, dal ventre bianco e il dorso grigio, usato per ucellare], e cane, o altro uccello simile, e chi contrafacesse sia punito per ciascuna volta in carlini cinque, e se li pigliasse ai retali ucellando a tortore, a palombi non sia tenuto a pena, *sed sibi acquirat* [ma li acquista per sé, cioè li tiene].

Caccia al cervo, in una incisione seicentesca. A Moricone la famiglia Borghese partecipava a intense battute di caccia, fra cui al cervo e al capriolo. Per i comuni mortali lo Statuto disciplinava rigidamente l'attività venatoria. L'utilizzo dei rapaci, tipo il falco o l'astore (vedasi l'immagine nella pagina a fronte) era in pratica riservato ai nobili e alle classi agiate.





Statuimo ed ordiniamo che ogni persona che nel detto Castello pigliasse lepri ai reticelli, lacci, ovvero tagliole, sia tenuto dare alla Corte d'ogni cinque uno, e quello sia il primo, e se lo pigliasse altrimenti non sia tenuto, de' porci salvatici - cinghiali - il quarto d'innanzi col capo, e de' caprii il quarto di dietro", cioè il quarto posteriore (che starnie e fagiani, dalle carni prelibate, potessero essere catturati solo con l'ausilio dell'astore "o altro uccello simile", limitava di fatto la possibilità per il popolino di cacciarli, essendo la falconeria un privilegio tipicamente aristocratico, praticata soltanto dalle classi nobili e agiate).

Comunque sia, questo florido campionario di selvaggina farà piacere, credo, ai tanti amanti della caccia che popolano Moricone e dintorni; alla quale rassegna aggiungo due quadrupedi di più alto rango, non citati né sullo Statuto "A" nè sul "B"; essi figurano bensì nel testo statutario attribuito al Cardinale Marzio Ginetti, datato 1650: si tratta di cervi e caprioli. Purtroppo la loro presenza si indovina soltanto dalla rubrica dei "Capitula Extraordinariorum", mancando il testo relativo: uno degli ultimi capitoli si intitola "De occidentibus Cervij, et Capriolos", dell'uccisione di cervi e caprioli (il precedente articolo chiamava i cinghiali cacciabili col loro nome: "aprum", al singolare).

Probabilmente, in seguito le due specie di bellissimi, eleganti ungulati sparirono dal territorio moriconese, al contrario dei cinghiali, divenuti adesso ormai endemici, devastanti; ora si vocifera di una ricomparsa di cervi e caprioli, elemento di cui non c'è che da rallegrarsi; i quali dati i tempi mutati, devono essere assolutamente protetti, dentro e fuori l'area del Parco dei Monti Lucretili, il grandissimo "polmone verde" che contribuisce a fare di questo lembo di terra Sabina una straordinaria risorsa di bio-diversità, da rispettare, e da vivere e godere da parte di chiunque ami la Natura in tutte le sue forme.



Giocatori di carte (dipinto di Antoine Le Nain, 1588-1648), e ladri di legna (olio di Pieter Bruegel il Vecchio, 1525 circa-1569).



**GIOCO D'AZZARDO** - Il secondo e terzo capitolo degli Extraordinari vertono sul gioco d'azzardo, evidentemente molto diffuso, e dannoso: “Statuimo, ed ordiniamo che se alcuno giocasse in alcun luogo [pubblico, tipo le osterie] di Dati [dadi], o carte a denari o altre cose che corressero [fossero di moda, si usassero], sia punito in pena di cinque giulii, se ancora giocasse in alcun luogo occultamente e privato, ovvero celato ai predetti giuochi sia punito del doppio della sopradetta pena e quelli tali, che ricettassero [accogliessero] simili giocatori, siano puniti di simil pena”.

**DELITTI CONTO LA PROPRIETÀ E DANNEGGIAMENTI** - Importanza decisiva, direi addirittura sacrale, veniva assegnata alla proprietà, al diritto di proprietà, mobile e immobile, assolutamente inviolabile. Lo dichiara a chiarissime lettere già l'incipit della sezione dedicata ai “danni dati” (procurati, per l'appunto alla proprietà dei singoli, oltre che a quella comunitaria): “Volendo l'Illustrissimo Signor Camillo Palombara signore e Padrone del Castello del Moricone per l'intolerabili danni, che giornalmente si commettono in detto Territorio tanto manuali come con bestie con grandissimo danno de' poveri, de' quali anche a sua Signoria Illustrissima n'è fatta grand'istanza, e questo avviene per le deboli pene che ci sono, e passaggio che n'è fatto. Al che desiderando sua Signoria Illustrissima provvedere, ed *operare che ogni uomo sia padrone del suo*, ha deliberato stabilire e fare i presenti capitoli e riforme” via via elencati, con pene inasprite rispetto al passato, pare di capire (corsivo mio).

L'inviolabilità della proprietà privata si ricava anche dagli articoli dello Statuto nei quali si castiga duramente l'invasione dei poteri altrui, ovvero laddove si parla dei “termini”, i cippi o altri segnali di confine, tra un possedimento e l'altro; particolarmente severo quello che così recita: “se alcun uomo o femmina del prefato Castello, ovvero forastieri causasse [cavasse] volontarie *et malo animo* [togliesse in modo volontario e con malignità] alcun termine di possessione ovvero le guastasse in qualunque modo, termini, fossi o altri confini, la corte possa procedere senza querela del padrone alla pena arbitraria secondo la qualità del delitto”.

Nella fattispecie, i “danni dati” contemplati dallo Statuto concernevano i danneggiamenti arrecati alle colture e ai fondi agricoli: il che è ovvio, per una realtà rurale com'era - ed è tuttora - Moricone, dove l'economia verteva e verte sulle risorse dei campi. Si trattava sostanzialmente di furti di “alcuna sorte di frutti”. Era prevista una differenziazione delle pene, pecuniarie: nel caso si trattasse di “danno grave, e mala coglitura”, fraudolenta e consistente, la pena era alta, mentre se era stata “onesta coglitura” (sic!) la pena risultava minore, addirittura assente “da tre frutti in giù”, per quantitativi irrilevanti (tra i prodotti dell'orto si citano “meloni, cucuzze, cedroli, cocomeri, lattuca, cavoli o broccoli, agli e cipolle”. Più severe naturalmente le pene nel “tagliare alcuna sorte d'alberi fruttiferi come fichi, viti, pera, mela, noci ed altri frutti simili”, “brugne, noci”, come pure i castagni, ed alberi non da frutta, specie “dal pedicone”, al piede.

Ancora più castigata l'azione del “tagliare e rubare grani, orzi ed altre biade”, che comportava finanche “tre tratti di corde, ovvero d'esser messo alla berlina per un'ora con il furto appresso” (riguardo ai fichi, si prescriveva l'obbligo di corrispondere al feudatario la solita percentuale del 25%, ma si distingueva tra “carozzi” e “fiche infiettate” (fichi secchi sciolti e forse fichi secchi infilzati, legati l'uno all'altro con filo).

Per intentare causa a chi procurava danni, lo Statuto fissava il termine di un anno, dopo di che non si poteva più farlo, scattava una specie di prescrizione, salvo casi particolari.


**DICHIARAZIONE SOLENNE** - Particolare rilievo assume una certa solenne “Dichiarazione” che chiude la sezione dei “danni dati”: “occorrendo altri casi o danni, che non fossero stati di sopra espressi, né si contenessero in detti capitoli, si riserbano in mano di sua Signoria Illustrissima poterli dichiarare, ed esprimere... E perché a sua Signoria Illustrissima previene [perviene, spetta] il quarto di tutti i frutti di qualsivoglia sorte si raccogliano in detto Territorio del Moricone, del quale quarto, o per malizia, o per poca cura de’ particolari sua Signoria Illustrissima ne vene defraudato. Però [perciò] ... si guardi ognuno di contravenire, perché con quelli che contravverranno si proceda alle sopra dette pene irremissibilmente e vuole sua Signoria Illustrissima che ne sia affissa copia alla porta della Terra secondo il solito del suo Balio” (pubblico ufficiale, in questo caso messo di tribunale).

**MIELE E UVA** - Altrettanto riguardo meritava il prezioso miele d’api, con la sussidiaria cera, per i quali sussisteva l’odiata gabella di un quarto: colui che avesse trovato “Api con mele [miele], ovvero cera nel tenimento di detto Castello sia tenuto rispondere la quarta parte del mele, e cera alla Corte”; di più: “se alcuna persona trovasse causalmente un samo selvareccio [sciame selvatico, senza padrone] lo debba pigliare quando porta pericolo lo tardare [il tardare a raccoglierlo], e consegnare alla Corte frà termine d’un dì dopo l’ha trovato, altrimenti pigliandolo, e ritenendolo per sé incorra nella pena di furto, e non se li faccia buono” (non gli si attribuisca alcun merito e premio).

Vietati e sanzionati la sottrazione di grappoli d’uva nelle vigne, così come l’attraversamento delle medesime “mentre vi saranno frutti”. Fatta la vendemmia, occorreva chiamare il “fattore” del feudatario quando si voleva “pistare” o pigiare le uve, perché ne controllasse l’ammontare: un quarto del “mosto” spremuto doveva essere portato alla Corte, mentre al fattore spettava comunque, indipendentemente dalla resa, un recipiente di mosto o un “canestro giusto d’uva”.

Apicoltori, in una stampa fiamminga del Seicento.





Vacche e tori scatenati rovinano i campi, incisione ottocentesca.

**DANNI ALLE COLTURE** - Si diffonde alquanto, lo Statuto, a proposito dei danni arrecati alle colture, seminati ed orti, da “bestie grosse e minute”, quali buoi, bufali, tori, vacche, asini, somari, pecore, capre, suini, cani, con pene variabili a seconda delle stagioni e delle ore della giornata (di notte raddoppiano): segno che l'allevamento era una voce importante nell'economia del paese, che però doveva essere disciplinato, regolamentato. I “danni studiosi” erano quelli prodotti con studio, malizia, per esempio otturando i campanacci delle mucche e di altri animali, in modo che la loro presenza, e azione dannosa, non fosse segnalata per tempo. Represso altresì il pascolo delle bestie negli oliveti, specie ai tempi della maturazione delle olive.

Curiosamente, ma a ben vedere non troppo, erano tutelati persino i canneti: se oggi di le canne crescono lungo alcuni margini delle strade campestri, risultando infestanti, all'epoca servivano per una molteplicità di scopi, dall'intrecciare canestri, ai sostegni per piante orticole e no, all'uso in edilizia per le cannucciate dei soffitti, e così via.

Significativo, il lungo capitolo nel quale si prescrive che il territorio agricolo di Moricone debba essere suddiviso in quattro parti, sufficientemente descritte e coerenziate, lavorato e coltivato a dovere, praticando, sembra di capire, una rotazione quadriennale; eppoi, ugualmente interessante, che all'inizio di ogni anno, a gennaio, i Massari debbano “fare la distribuzione di dette Terre dei Quarti a ciascuno secondo il solito, e quello che non avrà lavorato la parte sua, non possi andare a lavorare fuori del Territorio di detta Terra, e nondimeno sia tenuto pagare la quarta del frutto di tale Terreno, che gli sarà stato assegnato, alla porzione delle Terre convicine secondo che quelle avranno fruttato”. In questo modo si cercava di incentivare le coltivazioni e i raccolti locali, con benefici sia per il feudatario padrone, che per il contadino conduttore.

**PORCI E PORCELLI** - Molto praticato era l'allevamento dei "porci", sia allo stato domestico, negli stalletti casalinghi dentro Moricone vecchio, che brado in campagna o "föri", fuori. Ne fa fede lo Statuto, perché riserva a questi animali diversi articoli.

Ad esempio nello Statuto "A" si scrive che trovando branchi di maiali altrui dentro le vigne, si può ammazzarne un capo ogni dieci a proprio beneficio, oltre al diritto della refusione dei danni; lo Statuto "B" diversifica un po', perché del maiale ucciso il danneggiato deve "portare la metà col capo intiero alla Corte, e l'altra metà con l'intestine sia del Padrone del danno, e non portandolo, s'intenda pena di furto"; se il porco avesse fatto "danno alcuno dentro la casa d'altri, sia punito lo Padrone in soldi cinque, et emendi lo danno, o vero consegnì il malfattore" (!), ossia il porco stesso; però "li porcelli piccoli possino andare per lo Castello per tutto Febraro, senza pagar pena, e facendo danno s'emendi, e detti Porci non si possino ammazzare"; chi sorprenda un maiale arrecare danni, e lo ferisse, "e non potesse fermarlo, lo possa seguire" fino al porcile "per tutto quel dì, e non potendo averlo non sia tenuto a pena, né ad emenda alcuna, del Porco ferito".

Se "alcun porcaro facesse guastare alcuna fontana con i suoi porci", sia condannato "in pena d'uno scudo, e rifare il danno fatto alla fontana". Il numero dei "porci piccoli, o grandi, maschi, o femmine" posseduti, doveva essere denunciato alla Corte ogni anno, pagando una tassa apposita, oltre al fatto che ciascun porcaro doveva consegnare alla medesima Corte un "porco mannarino" (l'espressione *porco mannarino* o *mandarino* indica il maiale d'allevamento, contrapposto al maiale selvatico o vivente allo stato brado oppure semi-brado, dal latino *manuarius*, *mandare*, (*in*) *manus dare*, tenere a mano, governato a mano; alcune fonti parlano del porco mandarino quale animale "castrato": "mannarino" è un pesante coltello da cucina, variante di mannaia, entrambi derivati dal latino maschile *manuarius*, manuale, coltello qui usato per la castrazione). Dei "porci salvatici" catturati, alla Corte finiva per legge "il quarto d'innanzi col capo" ("de' caprii, il quarto di dietro", posteriore).

Secondo lo Statuto, mucche e maiali erano gli animali che più frequentemente danneggiavano i raccolti.



**LA CALCARA** - Di quel materiale prezioso che è la calce, lo Statuto impone al “Comune” ogni sette anni di “fare una Calcara al Signore”, il quale deve a “sue spese” far scavare la fossa e pagare il “Mastro” calcarolo che cuocia le pietre. Sul monte Matano proprietà dell’Università Agraria, come si legge in abbondanza nel mio libro “Pietra su pietra” del 2015, al quale rinvio per eventuali approfondimenti, si trovano le testimonianze di questa importantissima attività: ancor oggi sono del tutto integri due impianti, forni o per l’appunto semplicemente calcare, splendidi “monumenti” di archeologia industriale, frutto del lavoro, della fatica e della sapienza dei nostri antenati.



77

Disegno di una calcara fumante con i calcaroli al lavoro, e fotografie scattate nel 2015 per l’apertura di un’antica calcara ritrovata ancora intatta sul monte Matano, con le pietre accatastate a secco l’una sull’altra, disposte a volta come nei trulli pugliesi.



**LINO E CANAPA** - Altra coltivazione a cui si applicavano i moriconesi, finalizzata all'attività artigianale o industriale, era quella delle piante di lino e della canapa; ne è prova il persistere di vocaboli quali "canepina", luoghi utilizzati sia per la piantagione vera e propria, sia per la prima lavorazione, il mettere a bagno nell'acqua, dentro vasconi in legno o cemento, dentro pozze o rigagnoli, i fusti da macerare, per ammorbidirne le fibre. Fatto dunque il raccolto, seguiva immediatamente la macerazione, l'essiccazione eppoi la battitura, lo sfilacciamento delle pianticelle: ciò era compito soprattutto delle donne e dei ragazzi.

Lo Statuto "A", per i motivi che adesso vado a spiegare, stabiliva e ordinava "che alcuna persona portasse o macinasse lino o canape dentro detto Castello sia punito di cinque carlini per ciascuna volta, e debbasi fare bannire per il Vicario al primo d'Agosto", periodo tradizionale della raccolta. Nello Statuto successivo, il "B", il verbo "macinare" è sostituito più propriamente con "mancinulare", mentre nell'esemplare Ginetti si usa correttamente il verbo "macinulare". Monsignor Bruno Marchetti, commentando gli Statuti della propria città, scrive che "la mancinula era un attrezzo di legno composta da due parti: quella inferiore con scanalatura, quella superiore a forma di bastone di misura tale che potesse penetrare nel solco. Le due parti erano tenute insieme con un perno in modo da potersi compenetrare. I contadini vi trattavano la canapa, già posta a bagno nell'acqua ed essiccata al sole. La proibizione di *mancinulare* - o macinare - *dentro detto Castello* derivava dal fatto che questa operazione produceva un eccesso di polvere e poteva, quindi, risultare nociva alla salute", alla respirazione.

In questa immagine e in quella della pagina a fronte, la lavorazione della canapa, attività praticata un tempo a Moricone e regolamentata dallo Statuto a causa dei rischi per la salute pubblica dovuti alle polveri che si sprigionavano con la battitura.



Circa l'etimologia del termine, nel commento agli Statuti di Cicolano, Giovanni Minorenti aggiunge che la "mancinua" (mancinula) "era una specie di maglio di legno che s'incastava con un movimento continuo tra due tavole. Era usato con la mano mancina, mentre con la destra s'inseriva il fascetto di canapa, da qui il nome"; *cannapine*, lo ripeto, erano i terreni coltivati a canapa, sufficientemente irrigati, preferibilmente circondati da fossi, per mantenere fresco il terreno e poter macerare in loco la canapa dopo il raccolto; poi seguiva la pulitura e l'essiccagione, indi la canapa veniva "macinulata"; oltre che dalla canapa, gli stessi effetti dannosi per la salubrità dell'aria e del paese derivavano dalla lavorazione del lino, donde il divieto in questione.

All'argomento lini e canape, oltre al divieto suddetto, lo Statuto dedica ulteriori due articoli, che sembrerebbero in contraddizione fra loro: in uno afferma che chi avesse negli orti di proprietà della Corte, presi in affitto o in comodato, questo genere di piante, non debba corrispondere alla Corte alcunché, in merito; nell'altro recita testualmente: "Statuimo ed ordiniamo che tutti quelli che avranno in loro possessioni lini, e canape siano tenuti rispondere la quarta parte del lino, ovvero canape macinolato, e del seme nessuna parte"; a ben considerare, l'esenzione era concessa per gli orti casalinghi, per il fabbisogno familiare, mentre la tassa del 25% del prodotto gravava sulla coltivazione a fini commerciati, per la vendita.

Sempre in tema di orti propri della Corte, lo Statuto obbliga i detentori a prepararli e seminarli entro marzo: non facendolo, devono essere restituiti (il Signore-Padrone aveva tutto l'interesse che fossero produttivi). Analoga procedura si applicava per le possessioni: "tutti quelli, che hanno possessioni in quelle della Corte, e non le lavoreranno in termine di cinque Anni, ricadano [ritornino esse] alla Corte senz'altro avviso, e requisizione, ed a quel tale la Corte la concedesse, la debba lavorare frà due Anni, altrimenti medesimamente ricada alla Corte come di sopra".



**L'OLIVICOLTURA** - È chiaro: per quanto importante fosse la coltivazione delle piante del lino e della canapa, il confronto non regge assolutamente con l'olivicoltura, che da sempre, dall'età antica in qua, rappresenta il fior fiore dell'agricoltura nostrana, il suo miglior "biglietto da visita", oltre che il maggior cespite di entrate, per i bilanci familiari e non. Ne era ben consapevole chi amministrava le finanze del feudatario pro-tempore di Moricone, chi aveva ispirato e redatto gli Statuti.

Ecco il testo: "Statuimo ed ordiniamo, che qualunque persona avesse olive in sue possessioni siano tenuti rispondere alla Corte la quarta parte dell'olio con li vascelli, ovvero pitali dove si ripongono, con questo inteso, che la Corte sia obligata rendere dette vascella, eccetto non vendesse dett'oglio con detti vasi, ovvero si rompessero, eccettuando quelli che fossero escusati, ovvero le tenesse da essi, e per molitura la Corte debba avere niente. Ma da franchi, una foglietta per molata, oltre la Nocchia" (dagli esentati o affrancati una foglietta - circa mezzo litro - per ogni molitura, oltre la "nocchia", endocarpo o nocciolo; vascelli: contenitori per olio, orci; pitali: recipienti, propriamente "orinali"). Allo stesso fine di tutelare la produzione di olive e olearia, come abbiamo visto più sopra, concorrevano gli articoli nei quali si vietava di far transitare e pascolare negli oliveti i vari animali.

Insomma: l'olio, l'*oro liquido* ovvero l'*oro portabile*, come lo definiva un personaggio... fuori dal comune di cui mi accingo a dire, ben meritava ogni riguardo possibile. La personalità in questione, altri non è che il Cardinale Federico Borromeo, un "quasi compaesano" di chi sta scrivendo le presenti righe. Cugino primo di San Carlo Borromeo, Cardinale e Arcivescovo di Milano, suo successore sulla Cattedra Ambrosiana, nel 1600 si trovava a Roma, al servizio del Papa; e dalla Città Eterna inviava alla madre, abitante sia a Milano che nel Castello di Peschiera Borromeo, lettere quasi giornalieri,

Dalle olive all'olio (incisione del secolo XVII).





La raccolta delle olive (dipinto a olio di Erminio Frappetta).

annunciandole un imminente ritorno in patria. In una di queste, del 1° giugno, si sofferma su un particolare curioso: *domatina con l'aiuto del Signore mi partirò per Rieti e nel venirmene a Milano, non mancarò di procurare al Gran Duca, particolarmente l'oro liquido che V.S. mi ricerca...* Invece non si mosse: il 24 marzo 1601 riprende l'argomento, dicendo che *l'oro potabile non si trova, ma al mio passare di Fiorenza ne haverò, et avanti al mio partire io vederò anco se sarà possibile trovarne...*

Orbene, come anticipato, questo *oro liquido* o *potabile* è l'olio d'oliva, assai ricercato e gustato, per lo splendido colore assimilato all'aureo metallo. Il *Gran Duca* è Ferdinando I de' Medici, Signore di Firenze, estimatore del Borromeo; al contrario di quanto a prima vista possa sembrare, Federico gli chiede di facilitargli la ricerca e l'acquisto dell'olio; strano che, sapendo di transitare per la regione Sabina, grande produttrice dell'*oro liquido* fin dall'epoca degli antichi Romani, nutrisse il timore di partirsene a mani vuote, senza il prezioso carico tanto ambito a Milano, specie dai suoi di casa!

Per inciso, alla Sabina è legata un'altra lettera che riguarda il Borromeo: alla Biblioteca Ambrosiana di Milano ho rintracciato una missiva di Rodrigo Alidosi, feudatario di Castel del Rio sull'appennino imolese, scritta a Federico il 20 aprile 1588 da Moricone - ieri e tutt'oggi rinomato per la bontà del proprio olio d'oliva -, per l'esattezza vergata nella *Villa del Signor Camillo Palombara mio Parente*: in essa l'Alidosi - "protetto" del Gran Duca suddetto e suo futuro ambasciatore - supplica il giovane Borromeo, in quel frangente di già a Roma, da poco creato Cardinale, di intercedere per lui affinché non venga imprigionato nelle terribili carceri di Tor di Nona sul Lungotevere.

**LA MOLITURA** - Dopo questo intermezzo “moriconese-milanese”, torno a occuparmi dello Statuto. L'articolo succitato relativo all'olio implica la sua molitura nel frantoio locale, che guarda caso nella prima metà del Seicento apparteneva al “Signore e Padrone” Marc'Antonio Borghese. Era ubicato sotto al villaggio, per la precisione a sud-est di esso, oggi è proprietà della famiglia Antonelli. All'argomento, come pure alla complementare macinazione dei grani, al condotto idrico che captava l'acqua dalle sorgenti di monte Gennaro e le convogliava fino a Moricone per azionare le ruote dei quattro mulini ivi esistenti, dedico svariate pagine nel volume “Pietra su pietra”, per cui qui non mi ripeto.

Per la molitura delle granaglie, lo Statuto così si esprime: “Statuimo ed ordiniamo, che se alcuna persona avesse tanta audacia, e temerità, e presunzione togliere la vicenna [turnazione] della mola ad alcuno che fosse andato prima, sia punito di cinque carlini di pena, e se fosse accusato sia punito del doppio. Statuimo ed ordiniamo che tutti Molendarii del detto Castello non debbano togliere di molitura se non di ogni in venti una [trattenere 1/20°, il 5% per l'operazione della molitura], e non più, secondo è stato antico, altrimenti la togliessero, siano puniti per ciascuna volta in libre cinque, e la corte non possa procedere senza accusa del padrone, e chi andasse ad altra mola che del detto Castello, sia punito per ciascuna volta in cinque carlini, e perdita del grano, e farina fatta”.

Come si vede, già allora bisognava regolamentare i turni alla mola, causa di attriti e litigi fra i contadini d'ogni tempo e paese; inoltre veniamo a conoscere che al “molendario” per il suo lavoro toccava una percentuale in olio sulla “molitura”, anziché in denaro, e soprattutto che i moriconesi non potevano portare a lavorare le proprie granaglie fuori del Castello ossia territorio, pena una multa salata e la confisca di grani e farina.

Giova anche far presente che all'epoca considerata, secolo XVII, ma fino alla metà del Novecento, i terreni seminati occupavano una vastissima superficie: possiamo stimare che la cerealicoltura prevalesse sull'olivicoltura (Monsignor Marchetti osserva giustamente che il largo spazio riservato nei capitoli dello Statuto ai suini, può essere spiegato con l'uso abbondante che si faceva non solo e non tanto della carne di maiale, quanto del grasso di origine suina, usato per vari scopi, perfino, allo stato liquido, per l'alimentazione delle lucerne; l'olio d'oliva veniva usato preferibilmente nei giorni di magro). Ancora non era così diffusa la frutticoltura, di ciliegie e pesche specialmente, la quale è una pratica invalsa su così ampia scala da non pochi decenni, mentre oggi è sotto gli occhi di tutti la quasi definitiva scomparsa dei seminativi, soppiantati da altre colture più redditizie (in una situazione di economia e mercati globali, impossibile reggere il confronto con le sterminate piantagioni americane, tanto per fare un esempio).

In ogni modo, sempre in tema di coltivazione cerealicola, o piuttosto della loro lavorazione, una volta portata a termine la falciatura, era vietato utilizzare le “are” o spiazzi altrui per “tritare” o trebbiare, mancando il consenso dei loro proprietari. Nello “Statuto Ginetti”, il primo capitolo dei “danni dati” è incentrato sui guasti provocati all'agricoltura da “bestie grosse”, seguito da quelli delle “bestie minute”, dei cani, porci e “porchetti”; solo dopo tratta della frutta ecc.; indice che da uno Statuto all'altro, da un periodo all'altro, è cambiato l'orientamento colturale moriconese? che più in qua nel tempo la frutticoltura aveva acquistato maggiore importanza rispetto, che so?, ai seminativi? Lo lascerebbe supporre la titolazione del capitolo “danni in seminativi”.



Moricone nel Seicento, con al centro i quattro mulini, due da grano e altrettanti da olio, e le rispettive refete o cisterne d'acqua per azionarne le ruote (stampa di Erminio Frappetta). Nel tondo: schema degli impianti di un mulino idraulico da cereali con ruota orizzontale, com'erano quelle di Moricone. In basso: mulino sulla strada provinciale, incisione di Erminio Frappetta.



**PROFESSIONI E GRUPPI SOCIALI** – Inspiegabilmente, nello Statuto di Moricone, al contrario di quanto avviene negli Statuti di altri Comuni, manca qualsiasi riferimento alle taverne e alle pizzicherie o macellerie, con panetterie annesse, che pure esistevano (dovevano essere almeno due più due, equamente suddivise tra il feudatario e la Comunità): altrove, lo Statuto regolamentava la distribuzione del vino e degli altri generi alimentari loro tipici, prestando attenzione in particolare alla marchiatura degli strumenti di capacità e peso con un sigillo della Corte, per evitare frodi da parte dei gestori.

Invero, lo Statuto moriconese parla di “segno, e merco” della Corte, da stampigliare su boccali, stadere e così via, ma sui locali “pubblici” o “privati” che ne facevano uso, silenzio totale (impossibile pensare che la pratica della sigillatura fosse destinata solo al commercio casalingo, alla compra-vendita tra privati).

Assente ogni accenno a maestri e medici, categorie professionali elevate, ma anche a quelle minori, tipo calzolai, bastai, fabbri-ferrai-maniscalchi, muratori, falegnami, tutte figure che sicuramente esistevano; la presenza di mandriani, pecorai, caprai e porcai si indovina per le norme dedicate ai rispettivi animali, e non per altro. Occorre in ultima analisi evitare di incorrere nell'errore, commentava Monsignor Marchetti, di ritenere il testo statutario come una chiave di lettura totalizzante della realtà locale: “in esso, infatti, non si parla delle arti e dei mestieri, delle corporazioni né della loro organizzazione interna e di relazione con la comunità. Sfilano giudici, notai, messi comunali, periti, ma considerati soltanto all'interno dell'organizzazione curiale. Manca, pertanto, ogni normativa o indirizzo per quanto riguarda le suddette istituzioni”.

Dipinto di Louis Le Nain, 1642



“La friggitrice di uova”  
(olio del 1618 di Diego  
Velasquez, 1599-1660).



Assente è infine una qualsiasi segnalazione e differenziazione in ordine alle classi sociali, che necessariamente dovevano esistere, all'epoca: la

popolazione moriconese è un'entità, una massa indistinta; gli unici accenni *classisti* sono i riferimenti ai “poveri”, alle “persone miserabili”, a detrimento delle quali, sosteneva lo Statuto dando voce alle preoccupazioni interessate del feudatario, nuocevano le dichiarazioni patrimoniali false di chi povero e miserabile non era: un po' poco, troppo poco.

È ben difficile pensare che quelli che Alessandro Manzoni chiamava gli “umili” potessero aspirare a *funzioni di governo* nelle istituzioni comunitarie, alla carica di Massaro, Consigliere e altri “Officiali”: anche perché è lecito ipotizzare che fossero analfabeti, fenomeno che coinvolgeva la quasi totalità della gente, restringendo per ciò stesso enormemente la rosa dei papabili a funzioni direttive, politico-amministrative. Chi comandava, erano sempre i *soliti noti*.

Ricordo qui, concludendo questa prima parte (e rinviando per eventuali approfondimenti al prossimo mio libro), che gli Scolopi arrivano e si stabiliscono a Moricone nel 1619, appena una manciata di anni dopo la “riforma” degli Statuti, allo scopo di fondarvi le loro “scuole per i bambini poveri”, per fornire loro un'istruzione quantomeno sufficiente. C'era quindi, ahimé, tanta miseria e ignoranza, ma al tempo stesso grande volontà di superare l'handicap culturale iniziale, che si riverberava a livello economico.

E difatti le scuole dei buoni Padri Scolopi incontrano subito un successo straordinario: su una popolazione di 300 anime scarse, gli alunni frequentanti, solo i maschietti, si aggirano sui 40-50, l'iniziativa è vista con favore non solo dai diretti partecipanti, ma in prima battuta dalle rispettive famiglie, che ce li hanno inviati, nelle aule scolastiche: è un'altra traccia tangibile del “cammino” che Moricone e i suoi abitanti di allora hanno intrapreso, sulla via del progresso, della emancipazione sociale. Che i protagonisti del futuro cambiamento, mercé la scuola, l'istruzione e la cultura, fossero dei bambini, dei ragazzi, è un bel segnale, utile anche per le giovani generazioni di oggi, per i prossimi cittadini di domani.

## PARTE SECONDA

### “VERO STATUTO DEL MORICONE”: IL TESTO AGGIORNATO DEL 1613

[Frontespizio del quaderno, in alto a sinistra, scritto a penna: N.° 2]

#### VERO STATUTO DEL MORICONE

Fatto dal Marchese Oddo Palombara a quei terrazzani, e popolazioni, che volle ampliare lo statuto di tal Feudo come alla transazione del dì 2 Novembre 1613, qual Feudo fù acquistato [da Marc'Antonio Borghese nel 1619] compreso la Tenuta con franchigia detta l'osteria del Moricone per la somma di scudi 100.000 come da Istrumento del dì 15 giugno 1619 per l'atti di Giulio Olivelli Notaro A.C. [*Auditor Camerae*, notaio uditore della Camera Apostolica]

(Pagina 1; questo numero come i successivi sono scritti a penna nell'angolo in alto a destra; il retro del frontispizio è bianco) In Nome della Santissima ed Individua Trinità, Padre Figlio e Spirito Santo, e dell'Intemerata Vergine, e Madre Maria Avvocata della Terra del Moricone in Sabina.

86

Desiderando l'Illustrissimo Signor Camillo Palombara signore e padrone della terra del Moricone nella Provincia di Sabina che li suoi Vassalli sieno governati, e vivino con il timore, ed Amore di Dio in pace, e charità, per tor via ogni abuso, che fosse nato per qualsivoglia causa nella sua Terra suddetta, e chiarire quanto sia possibile le difficultà nate nella (p. 2) interpretazione delli Statuti antichi di essa, e dar forma all'avvenire. Ha fatto i presenti statuti, i quali comanda sieno osservati inviolabilmente da tutti i suoi Vassalli di essa Terra del Moricone sotto le pene contenute nelli medesimi statuti rispettivamente.

#### DELL'OFFIZIO DEL VICARIO

Perché la natura ci insegna che in ogni congregazione non solo degli uomini, ma ancora degli altri animali è necessario un capo che governi, e regga gli altri difendendo i buoni dalle insolenzie dei Cittadini ed amministrando Giustizia nelle umane occorrenze, (p. 3) statuisce, ed ordina che in detta Terra sia un Vicario. Il quale deve aver tale officio per lettera patente di esso Illustrissimo Signor Camillo, e deve durare per sei mesi, o quel tempo più che piacerà a sua signoria Illustrissima, l'officio del quale sia render ragione, ed amministrare Giustizia a tutti quelli che ne lo riceraranno, tanto della Terra del Moricone, quanto forestieri, ed in tutte le cause tanto civili, quanto criminali, e di danni dati [procurati]. Deve osservare in prima i presenti [statuti] nei casi nei quali si trova essere stato disposto da essi, e mancando (p. 4) la disposizione dei presenti statuti, deve usare i statuti dell'Alma Città di Roma in quei casi, che da essi siano disposti, e non disponendo né i presenti statuti, né quelli di Roma si deve ricorrere alla disposizione

delle leggi Civili conforme alla disposizione di essi statuti di Roma, e finalmente non disponendo né dai presenti statuti, né da quelli di Roma, né dalle leggi civili, si deve giudicare secondo le leggi Canoniche [del diritto canonico, dal latino cristiano *canonicus*, a sua volta derivato dal greco *kanonikós*, da *kanón*, regola].

Occorrendo, nelle liti che saranno per il tempo avanti a detto Vicario, alcuno articolo, o controversia legale, nella quale sia bisogno di parere di (p. 5) Dottori [giurisperiti], deve il Vicario concederlo nella fine della Causa, e avanti si dia la sentenza definitiva una volta sola, e non più.


Deve il Vicario aver cura che la Terra del Moricone sia ben governata castigando gli uomini scellerati, e delinquenti secondo la forma dei presenti statuti. Deve aver cura delle Vedove, Pupilli [bambini] poveri, e orfani provvedendo che non siano oppressi, né spogliati dei beni loro dai più potenti, e più ricchi.

Deve astenersi dai presenti [regali] non pigliando cosa alcuna d'alcuno, eccetto cose da mangiare, e da bere di poca (p. 6) valuta, che non passi un giulio.

Deve inviolabilmente osservare la Tassa, che gli sarà data, e sarà descritta nella fine del presente statuto, in tutte le cause civili, criminali, e danni dati.

Deve scrivere tutti gli Atti che si faranno avanti a lui fedelmente e registrarli in un libro ben fatto, e ben legato [rilegato, cucito] almeno in termine di tre giorni dal dì che saranno stati fatti, sotto pena di nullità e falsità.

Deve fare un protocollo di tutti gli interventi, testamenti, e codicilli ed ogni altro contratto, o distratto [estratto] del quale si sia rogato in essa Terra del Moricone o suo distretto durante il suo ufficio, (p. 7) e lasciare tal protocollo alla sua partita ben conditionato [in buone condizioni] da riporsi nell'Archivio delle scritture che lasciano i Vicari alla partita loro sotto pena di nullità, e falsità.





Agli ordini del Vicario (stampa di Francesco Gonin, 1840) e Medaglia in onore di Papa Paolo V.

Possa il Vicario trasuntare [acquisire, custodire, riassumere], ed autenticare tutti gli instrumenti rogati da' suoi Antecessori, avendo la mercede che si contiene nella Terra, e simili transunti provino, e vaglino tanto in Giudizio, quanto fuori, tanto quanto valerà l'originale, ovvero se tale istrumento fosse pubblicato dallo stesso Notaro che lo ha rogato.

Deve il Vicario avere per sua mercede l'infrascritti emolumenti:

(p. 8) Per qualunque relazione di citazione con la petizione ovvero petizione semplice, e per qualunque comparitione, protestazione ovvero replica scritta nel libro del Vicario, bajoccho uno. B. 1

Per capisoldo per ciascuno scudo, bajocchi cinque. B. 5 [Capisoldo: quota che l'esattore era autorizzato a trattenere nelle riscossioni, come suo emolumento.]

Per qualunque Monitorio, precetto, Bando, mandato o sequestro fatto ad istanza delle parti, Bajocchi due. B. 2 [Monitorio: avviso, in termini legali procedimento nel quale il giudice attribuisca al creditore un titolo esecutivo, evitando le spese e le more di un giudizio di cognizione.]

Per revocazione, ovvero riduzione a termini di ragione delli medesimi, bajoccho uno. B. 1

Per ogni mandato di suspetto di fuga con l'esamine de' testimoni, ovvero produzione di scritture per sommario provazione, bajocchi cinque. B. 5

Per ogni compromesso da ciascuna parte, bajocchi 3. B. 3

Per ogni Lodo ovvero sentenza arbitratale da ciascuna parte, bajocchi 3. B. 3

(p. 9) Per ogni partito decisivo di liti, bajoccho uno. B. 1

Per ogni giuramento sopra simili partite, Bajoccho 1. B. 1

Per il termine a pagare, bajocchi due. B. 2

Per produzione del libello ovvero petizione in scritto con la relazione della citazione, accusazione di contumacia e decreto di ammissione, in tutto bajocchi due. B. 2

Per la risposta degli articoli per la parola *credo*, e non *credo*, per ciascuno articolo, quattrini 3. Q.ni tre [“Credo-non credo”: “Nelle citazioni in giudizio, l’accusato doveva rispondere all’attore con le parole *credo*, *vel non credo* a seconda che ammettesse le prove a suo carico o le respingesse. Qualora non rispondeva, veniva considerato colpevole”, così spiega Monsignor Bruno Marchetti, nell’edizione dello statuto di Forano.]

Con la scrittura sopra materie, ovvero articoli senza interrogatorii, per ciascun testimonia, bajocchi due. B. 2

Per l’interrogatorii, bajocchi 5. B. 5

Se l’interrogatorii passeranno due carte di scrittura si aumenti la mercede a ragione di due bajocchi per carta.

(p. 10) Fuori del Palazzo del Vicario dentro alla Terra in tutti i casi sopradetti si paghi il terzo più.

Fuori della Terra per tutto il Territorio, il doppio.

Per ogni lettera remissoria per esaminar testimonii fuori del Territorio senza articoli, e senza interrogatorii, bajocchi 3. B. 3

Per la copia delle materie, ovvero articoli, bajocchi 5. B. 5

Con li articoli, e interrogatori, bajocchi 7. B. 7

Per ogni lettera compulsoria [impositiva] per far causar scritture fuori del Territorio, bajocchi 3. B. 3

Per apertura e pubblicatura d’ogni processo formato fuori del Territorio, e prodotto ovvero esibito tanto con i testimoni quanto senza, bajocchi 3. B. 3

Non possa il Vicario rubricare tali processi se le parti non lo (p. 11) dimandano. e domandandolo non possi pigliar più che 2 quattrini per foglio di rubricatura.

Per la pubblicazione delli testimoni esaminati in corte del Vicario di qualunque qualità, in tutto bajocchi 2. B. 2

Per pubblicazione del processo, bajocchi 2. B. 2

Per la conclusione in causa, bajocchi 2. B. 2

Per il giuramento in lite con la tassazione del Vicario, in tutto bajocchi 2. B. 2

Per nota del decreto di dare o pigliare il voto o parere dal Dottore, bajocchi 2. B. 2

Per insacculazione, e sigillazione [impacchettamento, sigillatura e spedizione] di scritture per mandare al Dottore da ciascuna parte, bajocchi 2. B. 2

Per nota di sentenza ovvero decreto (p. 12) definitivo assolutorio ovvero condannatorio con decreto e rilasciazione [rilascio] di mandato esecutorio, ovvero bolettino, restituzione di Tenuta, o pegni, cassazione di sicurezza, o in altro modo con parere o voto del Dottore senza fin alla somma di cinque scudi, bajocchi 2. B. 2

Da cinque fino a venti, bajocchi 3. B. 3

Da venti fino a cinquanta, bajocchi 4. B. 4

Da cinquanta fino a cento, bajocchi 5. B. 5

Da cento fino a qualunque somma, bajocchi 7. B. 7

Per l’appellazione interposta in voce senza cedola, bajoccho uno. B. 1

Con cedola, bajocchi 2. B. 2

Per l’istrumento dell’Appellazione con la risposta degli Apostoli [inviati o messi] ed inserzione (p. 13) della cedola, bajocchi cinque. B. 5

Per rogito della costituzione del Procurato negli atti della corte, bajoccho uno. B. 1

- Fuori della Corte per tutta la terra, bajocchi 2. B. 2
- Fuori della Terra per tutto il territorio, bajocchi 4. B. 4
- Per rogito di qualunque istromento di qualunque contratto o distratto [estratto] di qualunque quantità o somma dentro della Terra, bajocchi 5 per parte, in tutto bajocchi 10. B. 10
- Fuori della terra il doppio.
- Per rogito di qualunque testamento dentro la Terra, bajocchi 10. B. 10
- Fuori della terra, bajocchi 15. B. 15
- Per rogito di qualunque codicillo dentro la Terra, bajocchi 5. B. 5
- Fuori della Terra, bajocchi 10. B. 10
- (p. 14) Per rogito di sicurtà nelli Atti della Corte tanto di consenso delle parti quanto per decreto del Vicario per cause Civili, bajocchi 2. B. 2
- Fuori della Corte, bajocchi 3. B. 3
- Per rogito di qualunque inventario tanto di consenso delle parti quanto per decreto e ordine del Vicario per cause Civili, bajocchi 7. B. 7
- Per rogito d'Istrumento di pigliar eredità con l'inventario includendo l'editto, e le citazioni, e inventario, ed ogni altra spesa, in tutto bajocchi 15. B. 15
- Per rogito di possessi dentro, bajocchi 10. B. 10
- Fuori, bajocchi venti. B. 20
- Per l'istrumento publico di qualunque contratto, o distratto, testamento o codicillo di qualunque sorte fino alla somma di tre scudi, bajocchi 10. B. 10.
- (p. 15) Dai tre fino ai sei, bajocchi quindici. B. 15
- Dai sei fino a dieci, bajocchi venti. B. 20
- Da dieci fino a venticinque, bajocchi trenta. B. 30
- Da 25 fino a 50, bajocchi cinquanta. B. 50
- Da cinquanta fino a cento, bajocchi 80. B. 80
- Da cento fino a duecento, bajocchi 150. B. 150
- Da 200 fino a cinquecento, bajocchi 250. B. 250
- Da 500 fino a mille, bajocchi cinquecento. B. 500
- Da mille fino a qualsivogli somma, in tutto non possi passare scudi 10. B. 1000
- Per qualunque istrumento publico di atto giudiziale se sia di un atto solo fatto in un istante ancorché contenga petizione, negazioni, repliche, od altre cose fatte dalle parti e dal Vicario in un atto unico, bajocchi cinque. B. 5
- (p. 16) Essendo più atti cresca il pagamento della mercede a ragione di 3 bajocchi per ciascun atto.
- Sia obbligato ogni Vicario fare un Protocollo di tutti gli Istrumenti rogato da esso nel tempo del suo officio, e lasciando al successore fedelmente sotto pena di nullità e falsità.
- Per recognizione di qualunque istromento, polise [polizze], taglia, o altra cosa prodotta, ovvero esibita in Giudizio per ciascun testimonio nella corte, quatrini tre. Q.ni 3
- Fuori della corte per tutta la terra, bajoccho 1. B. 1
- Fuori della terra per il Territorio, bajocchi 2. B. 2
- Per restituzione di qualunque scrittura tanto publica quanto privata, ovvero taglia, o altre cose esibite in giudizio senza ritenerne copia, bajocchi 2. B. 2
- (p. 17) Né possa il Vicario ritener copia senza volontà delle parti quando sono solamente esibite.



Ritratto disegnato da Francesco Gonin e dritto e rovescio di uno scudo d'oro di Paolo V.

Delle scritture prodotte deve ritenere copia, e per la restituzione deve aver solo bajocchi 2. B. 2  
E per la copia a ragione di scrittura siccome che da basso, si deve delle copie.

E volendo una delle parti, che resti copia delle scritture esibite, deve ripeterle, e pagare la copia del suo alla ragione detta.

Tutte le copie tanto di atti quanto d'Istromenti, o cedole private, o qualunque altra scrittura che si deve pagare a ragione di copia a tanto per carta (p. 18) siano almeno di linee venti per pagina, cioè linee quaranta per ogni carta scritta da due pagine, ed ogni foglio contenga due carte, e quattro pagine, ed ogni linea dieci sillabe, o almeno venti lettere, e si paghino nel modo infrascritto.

Per ogni copia di qualunque atto, petizione o libello che non passi una pagina, cioè linee venti nel modo detto, bajoccho 1. B. 1

Passando la scrittura si deve pagare a ragione di due bajocchi per carta scritta come di sopra. B. 2

Per copia de' testimonii, scritta nel modo detto, per ogni testimonio bajocchi 2. B. 2

Et passando la scrittura di ciascun testimonio una pagina, si paghi la scrittura a ragione di bajocchi 3 la carta. B. 3

(p. 19) Deve il Vicario tante volte quante ne sarà ricercato lasciar vedere gli atti originali civili alle parti litiganti, o loro procuratori gratis, e senza premio alcuno. Ma non però deve lasciar vedere ad alcuno gli atti in originale in sua assenza, meno portarsi [portarli o farli portare] fuori della Corte, sotto pena ad arbitrio del Signore.

Non possa il Vicario costringere le parti a far fare registro, ovvero estratto degli atti fatti, e scritture prodotte tanto avanti a sé, quanto à suoi predecessori, se le parti non lo dimandano.

Domandandolo una delle parti, deve pagar ogni cosa del suo quello che domanda, senza poter ripetere cosa alcuna col litigante se egli non si vuol servire di tale registro, o estratto.

(p. 20) Volendosene servire deve pagare la parte sua degli atti, che ha fatti, tante carte quante importerà i suoi atti e non più secondo la tassa infradescritta.

I registri ovvero gli estratti devono essere di parola a parola come sta negli originali degli atti, senza aggiungervi cosa alcuna, ma stendere le clausole celerate in modo alcuno.

Deono i registri, ovvero estratti contenere linee venti, ed ogni linea dieci sillabe, o lettere venti almeno per ogni pagina, e si paghino à ragione di bajocchi tre per carta, che contenghino due pagine, ovvero facciate scritte come di sopra, bajocchi tre. B. 3

Né possa il Vicario domandar più sotto qualsivogli pretesto, ancorché tal registro, ovvero (p. 21) estratto si dovesse trasportare fuori della Corte, ed in esso fosse registrato qualunque istromento di qualunque somma, ovvero sentenza, Decreto, e cose tali in modo alcuno.

Sia obbligato il Vicario dar copia semplice di tutti gli atti ed istrumenti tanto esibiti ovvero prodotti dalle parti quanto rogati da esso, e suoi predecessori ancora avanti che non abbiano istrumento publico a qualunque la dimanda, ed abbi la sua mercede nel modo infrascritto.

Per copia semplice di qualunque istromento di contratto, distratto, testamento, o codicillo o altro rogato dal Vicario, o suo Antecessore del quale non sia stato fatto istromento publico, fino alla somma di 3 bajocchi tre. B. 3

(p. 22) Da tre fino a sei, bajocchi cinque. B. 5

Da sei fino a dieci, bajocchi sette. B. 7

Da dieci fino a venticinque, bajocchi dieci. B. 10



Da 25 fino a cinquanta, bajocchi 15. B. 15

Da 50 fino a cento, bajocchi 25. B. 25

Da 100 fino a duecento, bajocchi 40. B. 40

Da 200 fino a cinquecento, bajocchi 60

Da 500 fino a mille, bajocchi 100. B. 100

Da mille fino a qualsivoglia somma non passa due scudi, B. 200

E questa tassa delle copie habbia luogho quando non sia dato istromento publico, ma quando sarà stato dato l'istromento publico dell'istromenti ovvero atti, si paghino le copie, per copie solamente a ragione di scrittura come di sopra delle copie si dispone.

(p. 23) Et passando la copia una carta scritta come di sopra si possa far pagar la copia a ragione di bajocchi 2 la carta, oltre alla prima carta, ed il prezzo detto.

Le copie delle scritture prodotte di qualsivogli cosa scritte come di sopra si paghino due bajocchi per carta. B. 2

Per ciascuna accusa, comparizione, assegnazione, pegno, risposta, replica o cose tali in cause de' danni dati, bajocchi due. B. 2

Per ciascun bando, Precetto, Divieto, Monitorio, o altre simili, in simili cause, ad istanza delle parti, bajocchi due. B. 2

Per relazione di esecuzione di Bandi, bajoccho uno. B. 1

Per il bolettino da farsi al Camerlengho, bajoccho 1. B. 1

Per relazione di stime di danni dati, bajocchi 2. B. 2

(p. 24) Per cassatura di qualsivogli causa, processo, sicurtà, o restituzione di pegno in simili cause, bajocchi 2. B. 2

Non possa il Vicario costringere alcuno a cassare le querele, o sicurtà, o processi se non lo vuol fare.

Le pene de' danni dati si dividono in questo modo.

Le pene incorse per danni dati ne' beni proprii del Signore venghano tutte applicate alla Camera di sua Signoria Illustrissima. [Camera: l'organismo del potere feudale.]

Delle altre, due terzi al Signore, ed il terzo al Vicario.

Ma quando vi sia il Guardiano, la metà delle pene sia del Signore, e l'altra metà si divida frà l'accusatore, ovvero Guardiano, il Camerlengho, ed il Vicario in modo che ciascuno abbia il terzo di detta metà.

Nelle cause criminali si paghi in tutti gli altri, comparizioni, decreti, copie, (p. 25) registri, indizii, note di sentenze, decreti, ed ogni altra cosa il doppio di quello che si paga nelle Civili.

Per nota di sentenza assolutoria in causa di pena afflittiva di corpo, bajocchi 50. B. 50

In causa capitale, bajocchi 100. B. 100

Per registratura di supplica in pena pecuniaria, bajocchi cinque. B. 5

In pena afflittiva, bajocchi 10. B. 10

In capitale, bajocchi venti. B. 20

Per cassatura di processo in pena pecuniaria, bajocchi 10. B. 10

In afflittiva, bajocchi 20. B. 20

In capitale, bajocchi 40. B. 40

Per cassatura di sicurtà in ogni caso, bajocchi 5. B. 5

Né possa il Vicario costringere a far cassare i processi o sicurtà non volendo cassarle.

(p. 26) **Della Elezione, Offizio, ed Emolumenti de' Massari.**

[Cap. 1; la numerazione dei capitoli è mancante, viene inserita sulla base dello Statuto successivo; confronta, cfr., pagine 17 e seguenti del medesimo Statuto “B”] Statuimo ed ordiniamo che nella nostra Terra del Moricone debbano essere quattro Massari i quali si debbano eleggere in questo modo, cioè ciascuno de' Massari vecchi ne proponga in consiglio quanti gli pare, de' quali il consiglio ne elegga quattro da proporsi all'Illustrissimo signore il quale de' quattro accetti due di loro, e proponendone sei, ne accetti tre.

L'ufficio deve durare un anno, e deve consistere principalmente in convocare il consiglio degli uomini di essa Terra, proporre le cose che passano, ed aver cura d'ogni altra cosa appartenente alla utilità pubblica, ed ai negozii di essa Università.

(p. 27) [Cap. 2] Statuimo ed ordiniamo che i prefati Massari eletti e deputati, e confirmati abbiano piena autorità, e potestà in tutte le cose, che nel prefato Castello occorressero, quanto che il Vicario proprio in sua assenza, o di suo sostituto, e specialmente intervenendo in qualche rissa, e questione che siano obediti, e che possano fare comandamento ai rissanti [litiganti] e mettergli la pena a loro volontà secondo il parere necessario, ed opportuno, e fare ogni provisione, secondo il bisogno merita, e fare personale, e reale esecuzione per la pena del Mandato fatto. E tutti quei che non obedissero i prefati Massari oltre la pena che nello statuto si contiene del maleficio fosse commesso, di fatto si (p. 28) debba procedere contro gli inobedienti senza termine alcuno.

[Cap. 3] Statuimo ed ordiniamo che i prefati Massari eletti, e deputati debbano esigere e riscuotere tutte date, e collette [versamenti, multe pecuniarie e tasse], pertinenti alla prefata comunità, e tutte le cose ad essa necessarie, e spettanti eseguire, scriverle e farle scrivere in libro autentico, e mantenerle con integra fede, e lealtà ed al loro libro si debba prestar fede di continuo.

[Cap. 4] Statuimo ed ordiniamo, che nella corte del prefato Castello si debba eleggere dai Massari un Mandatario per la Corte, e per la Comunità, il quale debba esercitare il suo ufficio con ogni diligenza, fede, ed integrità, ed abbia suo salario, ed emolumento consueto, ed (p. 29) usato, come apparerà ordine sottoscritto. Il quale innanzi, che pigli l'ufficio debba giurare in pubblico *coram omnibus* [di fronte a tutti] di usar fede, e diligenza, e se errasse, contro lui si proceda secondo la pena legale da moderarsi, secondo la volontà di esso Signor Camillo, o suoi successori.

[Il passaggio seguente non è elencato nella versione successiva dello Statuto] Statuimo ed ordiniamo che il Mandatario per la prima citazione non possa domandare più d'un quatrino.

[Cap. 5] Statuimo ed ordiniamo che i prefati Massari nuovamente eletti, e deputati debbano eleggere due uomini idonei, e sufficienti i quali abbiano autorità, e potestà con l'intervento loro, e del Vicario d'indicare i Massari passati, e riveder tutte le (p. 30) cose amministrate con maturo, e sano consiglio, e con integra fede, e la loro assoluzione, ovvero condannazione si debba osservare, e con effetto eseguire per i Massari successori e Vicario.

[Cap. 6] Statuimo ed ordiniamo che i Massari nuovi debbano eleggere dodici uomini consiglieri, cioè due siano i Massari passati, e dieci altri ad elezione de' Massari nuovi, e debbano eleggere due altri uomini estimatori [specie di periti tecnico-giudiziari] in tutti i danni dati, e debbano eleggere un discreto uomo straordinario, e due discreti uomini



Casale Lebani  
a Corvignano

sopra le strade, da moderarle, ed ampliarle bisognando, ed a tutti detti ufficiali se gli debba dare il giuramento per il Vicario e che loro (p. 31) habbiano ad esercitare il deputato officio loro con ogni diligenza, e discrezione.

[Cap. 7] Statuimo et ordiniamo che i sopra detti ufficiali videte [videlicet, cioè] li Massari de' danni dati possano domandar dall'acqua delle Roscie in là bajocchi quattro, dalla strada di Corvignano fino alle Roscie bajocchi tre, dalla strada di Corvignano fino alla strada delle cave bajocchi due, e nel contorno della Terra per loro mercede bajocchi due. [Si prescrive di esigere tasse per l'uso e l'amministrazione dei beni pubblici; più avanti si parla del "quarto detto delle Rose", mentre nello Statuto successivo si parla dell'acqua del fosso della località Le Roppe, strada di Corvignano e vicinanze, luoghi entrambi a sud-ovest del paese, strada provinciale 22b; per quanto riguarda la "strada delle cave", dovrebbe trattarsi della zona adiacente l'attuale via Fossagrotta, dove abbondavano i sassi calcarei, che da lì venivano cavati e utilizzati per lastricare le vie e per altri usi; con le espressioni toponomastiche "dall'acqua delle Roscie", "fino alle Roscie" e "quarto delle Rose", ci si riferisce allo stesso comparto, delimitato dal fosso delle Roscie, che entra nel territorio moriconese dalle parti di Stazzano, e in pratica lo attraversa tutto; esiste anche il vocabolo "sorgenti Valga delle Roscie" nel Comune di Montorio Romano, e il relativo acquedotto; *roscie* deriva dal latino (*ar*)*rugia* = roggia, fosso, canale, a sua volta risalente alla voce prelatina-sabina *roudja*; forse che "roppe" equivale a groppe, per i dolci rilievi collinari tondeggianti? Nel dialetto moriconese, la *g* iniziale si perde.] [Nello Statuto Ginetti, a questo punto c'è la seguente indicazione: "Li Vallani habino quello sarà loro assegnato dalla Comunità, l'Extraordinario habia il quarto delle fraude et inventioni che farà", dei doli e accertamenti fatti.]

[Cap. 8] Statuimo ed ordiniamo, che i prefati Massari vecchi, una con [insieme a] il Vicario debbano dare il giuramento ai nuovi Massari subito eletti che saranno *ad Sancta Dei Aevangelia* [sul Vangelo] di amministrare ed eseguire il loro officio con ogni diligenza, (p. 32) e sollecitudine necessaria ed opportuna fedelmente e con fede, e senza frode alcuna, di osservare tutte le consuetudini, e laudabili costumi consueti, e soliti nel prefato Castello, ed essi mantenere, ed aumentare, contro le quali non operare, e fare per alcun modo, e guardarsi da ogni simonia [corruzione], e da tutte le cose illecite, ed inoneste. [A questo punto lo "Statuto Ginetti" riporta i capitoli relativi al Vicario dianzi trascritti, con l'elencazione della sua "mercede", relativa però a un numero molto minore di incombenze.]

## Dei Consiglieri, e Consiglio

[Cfr. i Capi 9-10-11 del successivo Statuto, susseguenti al Cap. 24 - “De Augumentatione Penarum”] I consiglieri di detta Terra debbono essere dodici i quali si elegghino in questo modo, cioè nel tempo che si fa la nuova elezione de' Massari essendo morto alcuno de' dodici si elegga alcun altro nel luogo del morto, ed ogni tre Anni si faccia da' vecchi nuova elezione di dodici altri: i quali siano tenuti andare al consiglio (p. 33) ogni volta che per ordine dell'Illustrissimo Signore ovvero dei Massari saranno chiamati, sotto pena di un carlino d'applicarsi alla Corte, e ne' maggiori bisogni di essa Terra parendo ai detti dodici consiglieri ordinarii chiamare un uomo per Casa, sia obbligato ogni capo e maggiore di Casa andare al consiglio sotto pena di un carlino per uno come di sopra.

Si statuisce ed ordina che ogni tre Anni si debba fare nuova librata [“soppesazione”, conteggio, dichiarazione per tassazione, da “libbra”, unità di peso ma anche moneta] per li pagamenti della Camera, dove usandosi frode di non metter tutto quello che si possiede s'intenda confiscato alla Corte dell'Illustrissimo Signore vedendosi con esperienza questa librata male stimata, e non rivelata la robba [patrimonio], tutta quanta torni in danno delli poveri.

Si statuisce ed ordina che ogni Anno si debba (p. 34) fare nuova librata [conteggio] degli animali, cioè accrescere, e mancare secondo che gli animali si vendono, e mutano padrone.



“Riunione notturna” (Louis Le Nain e Fratelli)

## Delle petizioni, e processi nelle Cause Civili

[Cap. 12] Statuimo ed ordiniamo, che in tutte petizioni si faranno in Corte denanti al Vicario prima, e principalmente l'Attore debba far citare il reo alla Corte una volta prima che metta il salario, la sera per la mattina [la presunta parte lesa, che ha promosso la causa, faccia annunciare alla controparte la convocazione prima che venga quantificato il costo e l'ammontare della vertenza, il credito vantato], e debba aspettare fino che sarà ora di comparire, e dipoi possa mettere il salario a sua posta [discrezione], e debbasi pagare per ciascuno scudo bajocchi cinque al Vicario, e quando il debitore comparisse, e negasse, si debba a petizione del reo dare termine al creditore (p. 35) di approvare, e provato che sarà [le sue ragioni], si debba dar termine al Debitore a pagare detta somma di tre giulii in giù, tre dì; e dalla somma di tre giulii fino a uno scudo abbia termine otto dì, e da uno scudo fino a cinque abbia termine a pagare quindici dì, e da cinque fino a qualsivogli somma abbia termine un mese, e se il detto citato, non fosse nel Castello, ovvero in suoi tenimenti, essendo per parte del reo allegata [documentata, giustificata] l'assenza, sia aspettato ad arbitrio del Vicario secondo la qualità delle cause, e se nel termine assegnatogli non comparisse contro di esso, e delle cose sue si possa procedere, ed eseguire senza altro termine come contumace, e fare l'esecuzione secondo i termini (p. 36) dello statuto, quale dispone contro gli assenti e contumaci; in caso, che il debitore fosse contumace, e volesse appellare debba rifare tutte le spese fatte, e di nuovo sia udito nelle sue ragioni, ferma però la esecuzione nello stato dove si ritrova.

[Cap. 13] Statuimo ed ordiniamo, che essendo dato ovvero consegnato pegno per alcuna quantità di debito, per la Corte si debba consegnare al creditore, e che il detto creditore lo debba tenere per otto dì, dipoi lo debba far bannire [porre a bando, far annunciare dal banditore] tre volte, e possalo vendere a chi più ci offerirà, prima ricercando il vero padrone, e che detta vendita non possa fare senza decreto del Vicario, e non trovandosi a vendere si debba consegnare al creditore per (p. 37) quel prezzo che sarà stimato da' Massari e la detta consegna si osservi, e non osservandosi tale solennità nel vendere dette esecuzioni gli atti siano nulli, ed i padroni possino dire di nullità [invocare la nullità], e ridomandare detti pegni.

[Cap. 14] Statuimo ed ordiniamo che tutte promissioni e spozalizi, ovvero affidanze [fidanzamenti] fatte nel predetto Castello si debbano osservare da tutti senza alcuna eccezione secondo le convenzioni fatte fra le parti e chi non le osserverà incorra in pena della metà della dote promessa, e sia applicata [devoluta] per la metà alla Corte, e l'altra metà alla parte che osservare volesse e la corte ex officio possa procedere.

(p. 38) [Cap. 16 del "De Solutione Forentium" nel successivo Statuto] Statuimo ed ordiniamo che ai lavoratori forestieri, ovvero garzoni d'altri, cioè di opere, si debba amministrare ragione summaria [immediata] senza termine alcuno in tutti i debiti liquidi e chiari, e tutte spese, danni, ed interessi si facessero di fatto, gli si faccia soddisfare ai detti debitori. E se detti debitori non fossero liquidi [capaci di liquidare, di pagare] si dia tempo a liquidarli quindici dì a quelli e se gli Attori saranno forastieri habbiano tempo otto dì. E tutti i garzoni acconciati [assunti] ad Anno, partendosi non fornito il tempo [innanzi tempo], il padrone li possa mettere il tempo buono al tristo [cattivo; equivale a calcolare le giornate di lavoro, indipendentemente dal tempo meteorologico, o quelle

interamente lavorate?] e similmente il garzone al padrone. Ancora se detti garzoni o lavoratori non fossero pagati dai (p. 39) padroni passato l'Anno, non mostrando per scrittura o testimoni non esser pagati [da quando] sarà partito dal padrone, e non l'abbia domandato il suo salario, non lo possa più domandare.

[Cap. 17] Statuimo ed ordiniamo che a tutti i nostri convicini per tutte petizioni che faranno alla Corte del nostro castello, per il Vicario si debba fare ragione summaria, sommarissima secondo che vedrà la qualità delle cause, e delle persone, ovvero nel medesimo modo, che costerà [consterà, parrà] al detto Vicario esser fatta ragione agli uomini del Moricone nelle terre degli Attori, che verranno a litigare a questa Corte.

[Cap. 18] Statuimo ed ordiniamo che tutti litigi, controversie, e differenze che interverranno (p. 40) in detto Castello, i prefati Massari ci si possano intromettere, e terminarle senza altro litigio, ed espressamente porre i predetti litiganti in concordia. Le quali determinazioni, o dichiarazioni si debbano perpetuamente osservare.

E similmente se i predetti litiganti si convenissero di compromettere [comporre, fare compromesso] le loro differenze ovvero una delle parti lo domandasse, e l'altra parte lo recusasse, fare detto compromesso in mano de' due conoscenti amicabili, e benevoli uomini non sospetti, purché non apparisse scrittura del debito, che si domanda tanto pubblica, come privata. Il Vicario sia tenuto a stringere [sollecitare, costringere] la predetta parte che ricusa (p. 41) compromettere sua differenza, e la dichiarazione, e sentenza, che si dirà per detti Arbitri si debba perpetuamente osservare e ad effetto mandare. E caso che detti uomini eletti non si concordassero, abbia la Corte potestà di eleggere un'altro non sospetto alla dichiarazione o sentenza de' due, de' quali esse parti debbano stare taciti e chi contrafarrà paghi la pena che nel compromesso si contiene. E se la causa bisognasse, e meritasse consiglio del savio [il terzo arbitro], gli Arbitri siano tenuti andare alle spese delle sopradette parti.

[Cap. 19] Statuimo ed ordiniamo che se il Mandatario pubblico, mandato dal Vicario ad istanza di alcuno creditore, ovvero per la Corte per (p. 42) fare alcuna esecuzione, tollere pegno alcuno e fossegli per le femine, o uomini denegato, sia punito il denegante per tale inobedienza in scudi due. E se per caso avessero tanto audacità di togliere di mano al Mandatario il detto pegno, sia punito per tale inobedienza in dieci scudi di pena, e tre strappate di corda [pena corporale, usata anche nella tortura], e questo vogliamo si osservi con effetto, e si stia alla semplice relazione del Mandatario con un testimonio. [Lo "Statuto Ginetti" non accenna minimamente alla pena corporale, mentre le pene pecuniarie erano da saldarsi in "soldi", rispettivamente 5 e 10.]

[Cap. 20] Statuimo ed ordiniamo che quando il Vicario volesse pigliare alcuno uomo o femina personalmente ad istanza di alcun creditore per sospetto e fuggitivo, prima debba avere probazione summaria del credito dell'istante [di colui che promuove l'istanza], dipoi debba dare il giuramento (p. 43) al prefato creditore, che la detta quietanza per esso domandata la deve avere giustamente, e che il detto debitore allegato sospetto, e fuggitivo sia vero debitore, e dipoi dato detto giuramento per il Vicario pigli personalmente detto Debitore sospetto, e tenghilo sotto buona custodia sino a tanto che il prefato creditore [sia] interamente soddisfatto, ovvero avrà dato sicurtà idonea *de stando Juri, et iudicatum solvendo cum parte*. [di sottostare al diritto e di pagare] E se per caso non mostrasse l'Attore giuridicamente il suo credito, sia il detto creditore tenuto ad ogni spesa, danni, e interessi. [attore: promotore della causa.]



Torretta in via Garibaldi, sotto la quale si entra a Moricone vecchio.

[Cap. 21] Statuimo ed ordiniamo, che se il creditore volontariamente volesse far dare il giuramento decisivo [dirimente qualsiasi causa] nella quantità di dieci giulii in (p. 44) giù al suo debitore ed il detto debitore non lo volesse pigliare, *ipso facto* sia confesso, e convinto, e contro di esso far esecuzione e *similiter* se il predetto Debitore farà il partito al creditore, ovvero Attore, e recusasse [quest'ultimo] giurare, sia il predetto Debitore, o convento [convenuto?] Assoluto [assolto] dalla petizione contro esso fatta e formata, e l'Attore sia condannato nelle spese fatte. Ancora se alcuno domandasse da dieci giulii fino a venti, debba provare con un testimonio con giuramento del principale, e da venti in infinito si debba provare per due testimoni, o scritte. [“Statuto Ginetti”: anziché in giuli, le pene erano in soldi.]

[Cap. 22] Statuimo ed ordiniamo che le Doti delle Donne si debbano conservare dalla corte nostra, e non si possano ad alcuna togliere, né levare (p. 45) se non per tradimento commesso per dette Donne contro i prefati Signori, e se fossero da essere restituite o per separazione di Matrimonio, o per successione, si debbano restituire in termine di sei mesi, senza altro litigio, e controversia, e se i principali [gli attori, parti in causa] non fossero d'accordo si debba eleggere per le parti due uomini, e due discrete Donne ad estimare dette robe, e secondo la stima de' prefati Arbitri si eseguisca e mandi ad effetto.

[Cap. 23] Statuimo ed ordiniamo che tutti testamenti fatti secondo la forma della ragione per uomini, ovvero per Donne del prefato Castello si debbano perpetuamente osservare e se alcun uomo o Donna morisse senza (p. 46) testamento vogliamo succedano in tutti i beni i più prossimi Parenti del Ceppo [ceppo familiare, casato], ed a ciascuno sia lecito potere testare secondo è di ragione.

[Non elencato nel successivo Statuto] Statuimo ed ordiniamo, che passato il quarto grado a quelli che muojono ab intestato, [senza aver testato] che non abbiano Parenti, gli succeda la Corte.

[Cap. 24] Statuimo ed ordiniamo che qualunque persona facesse testamento ovvero in qualunque modo lasciasse robbe a pie cause [opere pie], il Vicario sia obbligato far le ragione senza mercede, o salario ed ancora di tutte cose occorrenti a risquotere per la comunità, le debba amministrare ragione spedita senza altro salario.

[Cap. 25] Statuimo ed ordiniamo che qualunque Donna avesse avuta la sua Dote non possa domandare (p. 47) parte nulla in casa del Padre standoci i maschi, tanto della dote materna, quanto dell'altre eredità, cioè senza testamento. E quando detta dote ascenda alla quantità della legittima, che gli perviene di ragione. [Legittima: quota di eredità attribuita per legge ad alcune categorie di successori, figli e ascendenti, della quale il testatore non può disporre.]

[Cap. 27] Statuimo ed ordiniamo, che se alcuna persona fragnesse [rompesse] alcun investimento fatto per la corte, se fosse per quantità di venti bajocchi infra, paghi di pena bajocchi cinquanta per ciascuna volta, e se passasse in numero infinito paghi di pena scudi dieci. Ed in questi casi la corte debba procedere a petizione, e denuncia di quello fosse stato l'investimento predetto, altramente non possa procedere. [Come nel successivo Statuto, al Cap. 27°, il vocabolo "investimento" potrebbe essere mutato con "strumento"; epperò anche lo "Statuto Ginetti" usa il termine "investimento", pare dunque che ci si riferisca a opere, lavori magari edili.]

[Cap. 26] Statuimo ed ordiniamo, che il Vicario del predetto (p. 48) Castello dal dì del primo metere [mietere] sino a Santa Maria d'Agosto abbia a fare ferie e che non possa astringere [costringere] persona alcuna per cose civili, e questo il detto Vicario debba osservare con effetto.



(p. 49) **Dei Danni dati**


[danni procurati; cfr. “Damna data” del successivo Statuto, Capi 1-22]

Volendo l’Illustrissimo Signor Camillo Palombara signore e Padrone del Castello del Moricone per l’intollerabili danni, che giornalmente si commettono in detto Territorio tanto manuali come con bestie con grandissimo danno de’ poveri, de’ quali anche a sua Signoria Illustrissima n’è fatta grand’istanza, e questo avviene per le deboli pene che ci sono, e passaggio che n’è fatto. Al che desiderando sua Signoria Illustrissima provvedere, ed operare che ogni uomo sia padrone del suo, ha deliberato stabilire e fare i presenti capitoli e riforme, cioè.

**Cogliere frutti**

In primis che non sia persona alcuna di qualsivogli stato, grado, o condizione si sia, purché (p. 50) sia di capacità di dieci Anni, ardischi né presume sotto qualsivogli pretesto, o quesito colore [di qualsiasi tipo o “colore”, maturi o acerbi], cogliere alcuna sorte di frutti, né poca né assai quantità in possessioni di particolari in qualsivoglia luogo esistenti, sotto pena di bajocchi cinque nelli casi piccoli. Dichiarandosi per tali nulli l’orti di meloni, cucuzze, cedroli [cetrioli], cocomeri, e cose, tali da tre frutti in giù, due piedi di lattuca in giù, un mazzo di cavoli, o broccoli, in orti di agli e cipolle di cinque capi d’agli, e cinque di cipolle in circa. In frutti d’Alberi da dieci pere o mele, o altra sorta di frutti in giù. Da questi casi in su, s’intenda danno grave, e mala coglitura, e per ogni canestro, cappata o serata [cappa: mantello, qui usato come una sorta improvvisata di contenitore], saccoccia o cose tali si (p. 51) paghi di pena un giulio, e per ogni somma [soma, unità di misura] tre giulii, ed in ogni caso si rifaccia il danno al padrone.

Dipinto di Pieter Bruegel il Giovane.



### **Tagliar Arbori fruttiferi**

Item che non sia persona alcuna come di sopra che ardisca né presuma in possessioni d'altri tagliare alcuna sorte d'Alberi fruttiferi come fichi, viti, pera, mela, noci ed altri frutti simili sotto pena di scudi due tagliando dal pedicone [alla base, al piede] per ciascuna persona, e per ciascuna volta, ed Arbore d'applicarsi come di sopra, e di ciascun ramo un giulio. Ma tagliando castagne incorrino in pena di cinque giulii, e tagliando altre sorte d'Alberi non fruttiferi vi incorrino in pena di tre giulii per ciascuna soma, (p. 52) o fascio, ed emendi in ogni caso il danno al Padrone.

### **Tagliare e rubare Grani**

Item, che non sia persona alcuna come di sopra ardischi né presumi tagliare ovvero mettere [mietere] in lavori d'altri alcuna quantità di grani, orzi, ed altre biade, sotto pena di cinque carlini d'applicarsi come di sopra, e di tre tratti di corde, ovvero d'esser messo alla berlina [strumento di tortura, ceppi, per "incatenare" il condannato esponendolo al pubblico ludibrio] per un'ora con il furto appresso, e se alcuno si troverà rubbare detti Grani, orzi, e biade, che siano metuti, incorrino nelle medesime pene, ed emendi il danno al Padrone, e la Corte abbia il quarto dell'emenda con tutti i danni de' seminati, e frutti che paga il quarto.

### **Parar Passi [fare sbarramenti]**

Item, che non sia persona alcuna come di sopra (p. 53) ardisca, né presuma parar passi, o fratti [fratte, siepi] nelle possessioni d'altri sotto pena di tre carlini.

### **Traversar Vigne**

Item, che non sia persona alcuna, come di sopra, ardisca, né presuma andar traversando per le Vigne d'altri, e possessioni, mentre vi saranno frutti sotto pena di un grosso per ciascuna persona, e ciascuna volta.

### **Falciare erba in prati**

Item, che nessuna persona ardisca o presuma tagliare, ovvero falciare erba in Prati per sin tanto, che non sarà falciato il fieno sotto pena di tre carlini per ciascuna persona e volta.

### **Rubbar Legna**

(p. 54) Item non sia persona, come di sopra, ardisca né presuma togliere alcuna quantità di legna appassate [appassite, guaste], ovvero tagliate, ancorché non fossero appassate, sotto pena di un giulio per soma, ed un grosso per fascio oltre all'emenda del danno.

### **Danni in Seminati**

Item, che nessuna persona ardisca dare danno con bestie minute, o grosse in seminati, ed orti dal mese di settembre fino sino alle calende [il primo giorno del mese nel "calendario" dell'antica Roma] di Marzo sotto pena per ciascuna bestia minuta fino al numero di dieci, di mezzo bajoccho per bestia e da dieci in su fino a numero infinito s'intenda una matta [azione dannosa], purché non siano del medesimo padrone, ed essendo di diversi padroni la parte di ciascun padrone, che arrivi il numero di dieci, s'in-

tenda una matta, e per ciascuna (p. 55) matta, che dia danno come di sopra, due carlini di pena per detto tempo, e dal Mese di Marzo fino fatte le raccolte si raddoppino tutte le sopradette pene il giorno, e raddoppino la notte, ed essendovi il Pastore, paghi esso oltre le bestie, bajocchi venti.


E qualunque facesse danno con bestie grosse dai medesimi tempi vicini dalle calende di settembre fino alle calende di Marzo per bestie Aratorie, come bovi, e bufali, paghi mezzo grosso il dì, ed un grosso la notte dalle calende di Marzo fino fatte le raccolte, un grosso il dì per ciascuna bestia, e ciascuna volta, e le notte raddoppia, e le vacche, ed altri animali vacantivi [vaganti] grossi paghino mezzo carlino il dì, ed uno la notte, (p. 56) insino alle calende di Marzo, ed alle calende di Marzo fino fatte le raccolte un carlino il dì, e due la notte. Se il padrone le guardassero, ovvero si trovassero con i campi atturati [campanacci con battacchio o battocchio otturato, bloccato per non far rumore] paghi il padrone tre giulii, e di notte raddoppia, ed in tutti danni si debba dar fede al padrone *cum iuramento* sino alla somma di cinque giulii e ciascun danno dato in qualsivoglia possessione, e seminati, facci luogo alla pena tante volte quante sarà dato il danno, e quante saranno le possessioni.

### Danni in Vigne

Item, che nessuna persona ardisca dar danno con bestie grosse, o minute in vigne, e canneti finita la vendemmia insino al primo di Marzo (p. 57) sotto pena per ogni bestia grossa Aratoria un grosso il dì, e due la notte, per bestie vacante, come vacchi, tori e simili un carlino il dì, e due la notte, e da Marzo fino fatte le vendemmie il doppio il giorno, e raddoppi la notte, e con bestie minute un bajoccho per ciascuna bestia per fino al numero di dieci, e da dieci in sù due giulii per matta riservando [escludendo] i porci, che secondo il solito si possino ammazzare nel qual caso non si paghi altra pena, e dal mese di Marzo fino alla raccolta raddoppi tanto il giorno come la notte.

Dalla vendemmia al vino (stampa del Seicento).





Contadini nei campi (dipinto di Pieter Bruegel il Vecchio) e zona del Mandrio a Moricone vecchio (dipinto di Erminio Frappetta).



### **Danni fra l'olive**

Item che non sia persona alcuna come di sopra ardischa mandare bestie grosse, (p. 58) cioè bovi, Vacche, somari, né capre frà l'olive di niun tempo, ed i porci non possino andare dal primo di ottobre per tutto il mese di Marzo sotto pena di un carlino per bestia grossa, e due bajocchi per minuta.

### **Danni per le Castagne**

Item, che non sia persona alcuna lasci andare alcuna sorte di bestie per i castagneti dal primo di Settembre fino che saranno castagne sotto pena di un carlino per bestia grossa, e due bajocchi per bestia minuta.

### **Danno in Possessioni**

Item, che trovandosi a dar danno alcuna sorte di bestie grosse in qualsivogli possessione e luogo esistenti incorrino in pena di cinque bajocchi per ciascuna bestia grossa, (p. 59) e di due bajocchi per bestia minuta.

### **Seminar Orti**

Item che tutte le persone, che hanno orti debbano per tutto il mese di Marzo ogni Anno averli apparati [preparati], e seminati sotto pena di due carlini per persona, e quelli che non l'hanno vadino da Sua Signoria Illustrissima che glie lo darà, altrimenti incorrino nella medesima pena.

### **Mandar Bandi**

Item, che ad ognuno sia lecito potere impetrare bando da sua Signoria Illustrissima ovvero da Vicario, quelle pene, che gli parerà, purché non minuischi le contenute di sopra.

### **Danni studiosi**

Item si dichiara che chi darà studiosamente danno con bestie incorra nella pena duplicata ed il (p. 60) danno studioso s'intenda con guardia del padrone, o pastore, ovvero con campani atturati, o senza esse quelle bestie, che sono solite haverle e nella medesima pena incorra, chi sarà trovato guardarli [studiosamente, studioso: con malizia, con volontà, studio].

### **Danni di Notte**

Item, che in tutti i sopra detti casi, e capitoli danni commessi di notte, s'intendino le pene duplicate.

### **Danni di forastieri**

Item, che i forastieri convicini, quali saranno trovati a dar danno come di sopra incorrino in pena di quello che pagano i Moriconesi.

### **Ristretto** [luogo recintato, riservato]

Statuimo ed ordiniamo che intorno alla terra del Moricone sia un ristretto dentro al quale non possa pascolare alcuna sorte di bestiame se non da soma, e bovi vecchi da ma-

cellare (p. 61) con licenza particolare de' Massari, quanto ai bovi. Il qual ristretto dichiariamo che deve essere dalla selva di S. Salvatore girando per tutto il Terreno di Mastro Cesare Jerucci secondo che cammina lo stradello di valle castagna arrivando alle noci di Madonna seguitando la via delle Cave, ed includendo la vigna di sua Signoria Illustrissima fino all'Immagine dello Storo. Volendo che tutto il Terreno incluso in questo circuito verso la terra sia riguardato, e vietato in maniera, che non possino stare né a pascolare bestiami di sorte alcuna se non come di sopra sotto pena di due carlini per ciascuna bestia grossa, e ciascuna possessione, e per ciascuna volta, oltre all'emenda del danno che sarà stato fatto, e due (p. 62) carlini per matta per bestie minute. [Grosso modo si trattava della vasta area a sud dell'abitato di Moricone, compresa fra l'Ortomonte (sito dell'odierna "macchietta dei Frati"), o di San Salvatore dal nome della chiesetta lì esistente, svoltando a oriente verso la Valle della Castagna al confine con Stazzano, inglobando altri terreni a delimitare i quali c'era, lungo il sentiero di San Pietro, l'ospizio "dello Storo" dedicato a Sant'Antonio, la chiesetta di San Pietro, e forse già la cappelletta ora intitolata ai Caduti in campagna, mentre dalla parte opposta esisteva, chissà? un'altra sacra edicola in onore della Vergine Maria dalle parti di via Fossagrotta; "via delle Cave" per la presenza di materiale inerte, in ispecie pietre calcaree, cavate e scavate per rappezzare le strade pubbliche. A proposito del toponimo "storo", esso dovrebbe essere riconducibile al latino *staurare*, da cui *stauro*, finale "storo": con prefisso *re-*, ecco il verbo "ristorare" (ma anche "restaurare"), il vocabolo "ristorante", giut' appunto il "ristoro", *ri-storo*, ove "rimettere a nuovo", risollevere e rifocillare il corpo (e/o l'anima), con riferimento alla funzione ospitaliera assolta dall'ospedale di Sant'Antonio, a servizio dei pellegrini e fedeli. Ovviamente, anche il diminutivo di "storello", altro toponimo moriconese (ma anche palombarese), ha la stessa etimologia: il nostro sta nel comparto occidentale del territorio comunale; c'è poi il "Colle Storo" subito a nord del Colle Screbbia. Giova an-



Panoramica del Convento con la sottostante "macchietta dei Frati".

che riportare che in varie parti d'Italia, soprattutto nel centro-sud, i *ristori* erano i terreni coltivati a cereali durante l'estate, e in autunno assegnati ai mandriani e pastori per la concimazione, al fine di "ristorarli".]

Statuimo ed ordiniamo, che nel ristretto sopradetto della Terra, ed in tutti vignali, che stanno a librata [vigneti censiti, dichiarati], bestie minute non possano pascolarci dal primo dì di Maggio durante i frutti, e detti vignali, intendendoce fin che gli è finita di coglier l'Oлива, e le capre non ci possino andare di niun tempo sotto la pena di cinque carlini per guardia, cioè per ciascuna possessione, e la corte ci possa procedere.

### Dichiarazione

Item, che occorrendo altri casi o danni, che non fossero stati di sopra espressi, né si contenessero in detti capitoli, si riserbano in mano di sua Signoria Illustrissima poterli dichiarare, ed esprimere, fermo però sempre rimanente il solito d'essere lecito ad (p. 63) ognuno ammazare un porco per matta [azione dannosa], la matta s'intende da dieci porci insino a qualsivogli quantità, purché sia del medesimo padrone trovandolo a dar danno nel suo con applicarvi la metà alla Corte secondo il solito. E perché a sua Signoria Illustrissima previene [perviene, spetta] il quarto di tutti i frutti di qualsivoglia sorte si raccogliano in detto Territorio del Moricone, del quale quarto, o per malizia, o per poca cura de' particolari sua Signoria Illustrissima ne vene defraudato. Però [perciò] vuole che in tutti i detti casi, e danni sia lecito ad ogni persona, a qual si darà piena fede senza altra prova, o pegno, ma solo con il giuramento. Però si guardi ognuno di contravenire, perché con quelli che contravverranno si proceda alle sopra dette pene irremissibilmente e vuole sua Signoria Illustrissima che ne sia affissa copia (p. 64) alla porta della Terra secondo il solito del suo Balio [derivato da *balivo*, giudice o pubblico ufficiale con attribuzioni e autorità in campi diversi, in questo caso messo di tribunale] astringa ogni uomo come se personalmente le fosse stato intimato, et possa non solo il suo Guardiano ovvero quello della Comunità accusare, ma sia lecito.

"Strada Valle della Castagna",  
sullo sfondo il monte Matano.



(p. 65) **Estraordinarii**

[cfr. gli “Extraordinaria” all’inizio del successivo Statuto, mentre nello “Statuto Ginetti” compaiono alla fine]

[Cap. 1] Statuimo et ordiniamo, che se alcuna persona portasse per il detto Castello alcuna generazione d’Armi proibite, e sopra misura consueta, cioè d’un palmo di canna, e ferro solo senza la minaccia [scritta erronea: sta per manica, l’impugnatura dell’arma] sia punito di tre giulii per ciascuna volta, e perda le dette Armi. Se ancora portasse quadrello, ovvero altre Armi senza taglio, ovvero piombarola sia punito in pena del Moto proprio di Pio Quinto come d’archibuscetti a rota. [Nello “Statuto Ginetti... del 1650” l’articolo finisce con il riferimento al possesso della piombarola, punito con 20 soldi, mancano cioè gli “archibuscetti”.]

[Cap. 2] Statuimo, ed ordiniamo che se alcuno giocasse in (p. 66) alcun luogo di Dati [dadi], o carte a denari o altre cose che corressero [fossero di moda, si usassero], sia punito in pena di cinque giulii, se ancora giocasse in alcun luogo occultamente e privato, ovvero celato ai predetti giuochi sia punito del doppio della sopradetta pena e quelli tali, che ricettassero [accogliessero] simili giocatori, siano puniti di simil pena.

[Cap. 3] Statuimo ed ordiniamo che se alcun uomo, o femina comprasse alcuna cosa mobile, e stabile d’alcun giocatore quando starà a giuocare ai sopra detti giuochi, vogliamo non valga né abbia luogo detta vendita. Ed il Vicario non debba ad alcun giocatore che giocasse ai sopradetti giuochi tenergli ragione di cose giocate, e vendibili.

[Cap. 4] Statuimo ed ordiniamo che nessuna persona debba andare per il detto Castello di notte senza lume (p. 67) poiché saranno suonate le quattro ore sotto pena di due carlini in uno, eccettuato in tempo di mietere, e di vendemmie e seminare, che in questi tempi, e stagioni sia lecito ad ognun uomo di buona fama andare e praticare per il detto Castello di notte, e senza lume a fare ogni sua faccenda senza alcuna pena. Ancora sia lecito ad ogni uomo potere stare innanzi la sua casa, e lontano quattro case senza alcuna pena. [Per ore di “notte” si intendono quelle intercorrenti tra il calare del sole e l’alba; qui, le quattro ore di notte sono le quattro dopo il tramonto.]



[Cap. 5] Statuimo ed ordiniamo che se alcun porcaro facesse guastare alcuna fontana con i suoi porci dal primo di Maggio per tutto il mese di Settembre sia punito in pena d'uno scudo [al solito, *repetita juvant*, nello "Statuto Ginetti" la pena è in soldi, nella misura di 3 unità], e rifare il danno fatto alla fontana, per ciascuna volta, e quello, che l'accusasse con giuramento avrà la mezza parte della detta pena, e sia tenuto (p. 68) secreto dall'Officiale.

[Cap. 6] Statuimo ed ordiniamo che se alcuna persona facesse alcuna sozzura nella fontana sia punito d'uno scudo per ciascuna volta, eccettuato i mammoli [bambini] da dieci anni in giù, i quali non siano tenuti ad alcuna pena, e né siano tenuti a pena persone che menassero Cavalli, Asini, Muli a bere a dette fontane.

[Cap. 7] Statuimo ed ordiniamo che se alcun uomo, o femina del detto Castello con rubitella, coppa, Acquareccia, bocale, foglietta, stadera, od altre misure, o pesi che non fossero sigillati, viste, e dirette secondo il consueto del detto Castello, sia punito per ciascuna volta di due giulii, e chi le avesse per vendere, o comprare, e non fossero giuste, e sigillate con il segno, e merco della Corte, e dello straordinario, o altri uomini ordinati da' Massari sia punito in scudo uno, e questo ancora della canna, o braccio da vendersi panni. [Merco: sigillo, marchio; stadera = bilancia manuale metallica formata da un solo piatto e un lungo braccio graduato su cui scorre un peso equilibratore costante, chiamato *peso romano*; lo "straordinario", come dice la parola, era la persona incaricata dalla Corte di intervenire in casi straordinari.]

(p. 69) [Cap. 8] Statuimo, ed ordiniamo, che la Corte, ovvero detto straordinario per sigillatura, o Merco di detta misura, non debba pigliare [esigere] cosa alcuna purché [quello] porti la cera pel sigillo. [La cera d'api serviva all'operazione di imprimere o stampare, tramite matrice, il marchio sull'attrezzo misuratore o sul contenitore, garantendone l'ufficialità e affidabilità; la marchiatura poteva essere fatta anche a fuoco o a secco, o con blocchetti di piombo.]

[Cap. 9] Statuimo ed ordiniamo che se alcuna persona avesse sciacquaturò nella Casa sua lo debba tenere in modo che non faccia ingiuria ai vicini, né a persona alcuna a pena di due carlini [sciacquaturò = acquaio, lavandino in pietra].

[Cap. 10] Statuimo ed ordiniamo che ogni persona di detto Castello debba mondare, e nettare innanzi la sua porta, e casa, e levare ogni bruttura, ed impedimento che fosse nel dì delle infrascritte solennità, e festività in tempo d'estate cominciando dal primo di Maggio per tutto il mese di Settembre, sia punito di due carlini per ciascuna volta. La festa delle Litanie, la festa dell'Ascensione, la festa di Pasqua, la festa di Pentecoste, la festa del Corpo di Cristo, le feste di tutti gli Apostoli, la festa della trasfigurazione del Salvatore, la festa di S. Giovanni Battista, le Domeniche, e questo si debba (p. 70) bannire per l'Officiale.

[Cap. 11] Statuimo ed ordiniamo che se alcuna persona buttasse, ovvero facesse buttare alcuna bruttura, mondezza, o stabio [stallatico, letame] in luoghi proibiti, e non deputati per la corte, sia punito per ogni volta di cinque bajocchi e la corte possa procedere ex officio.

[Cap. 12] Statuimo et ordiniamo che se alcuna persona cioè forestieri cavasse [esportasse] dal detto Castello, ovvero suoi tenimenti alcuna generazione di frumento, come è grano, orzo, spelta [farro], ed altre biade per ogni rubbio [debba pagare] bajocchi 3,

e per misura quatrini 3 per ogni cavallo di vino, soldi tre. [“Cavallo di vino”: misura di capacità per liquidi, corrispondente a quanto può trasportare un cavallo, in genere circa un ettolitro.]

[Cap. 13] Statuimo ed ordiniamo che qualunque forastiere, ovvero industriale portasse a vendere nel Castello del Moricone l’infrascritte cose debba pagare per i pesi, e per le misure alla comune. [Al Comune, comunità; manca il seguito, l’indicazione della tassa pecuniaria.]

(p. 71) [Cap. 14] Statuimo, ed ordiniamo, che s’alcun forestiere portasse a vendere nel detto Castello, o suo tenimento alcuna cosa da mangiare, che nisuno le possa incantumare [fare incetta per rivenderle maggiorando il prezzo], né comprare con animo, ed intenzione di rivenderla per un dì naturale [per 24 ore] a pena di cinque carlini per ciascuna volta. E se alcuno della Terra predetta volesse comprare non possa senza la licenza de’ Massari, e la corte possa procedere *ex officio* senza altra querela.

[Cap. 15] Statuimo ed ordiniamo, che ogni persona del detto Castello debba tenere il suo pozzo coperto, ovvero con tavole in croce acciò non sia di danno ad alcuno, altrimenti sia punito di due carlini per ciascuna volta, e per ciascun pozzo scoperto. Ed intervenendoci danno alcuno non avendo usata la detta diligenza, il padrone di detto pozzo sia tenuto alla soddisfazione, e questo s’intenda per il tempo d’estate, e che di tutti altri tempi debbano stare coperti.

(p. 72) [Cap. 16] Statuimo ed ordiniamo che niuna persona del detto Castello ardisca né presuma fare Ara [spiazzo, aia] ne’ laboreri d’altri, e né portar grano senza licenza del vero padrone, facendo altrimenti incorra in pena di cinque carlini, e se facessero altre Are in luoghi comuni debbano dimandar licenza a quelli avessero fatte dette Are, cioè ai principali, e che non possano tritare [trebbiare] senza licenza de’ detti padroni, e que’ tali contrafacessero siano puniti di cinque carlini, e la Corte possa procedere senza accusa de’ padroni.

[Cap. 17] Statuimo ed ordiniamo che alcuna persona portasse o macinasse lino o canape dentro detto Castello sia punito di cinque carlini per ciascuna volta, e debbasi fare bannire per il Vicario al primo d’Agosto.

[Cap. 18] Statuimo ed ordiniamo, che il detto Vicario ovvero suo Mandatario non possa né debba fare esecuzione ad istanza di (p. 73) nessuna persona per debito, cioè in Armi, in letto, ed in coperte di essi letti, ed istrumenti d’arare a quelli che fanno il campo [non possa sequestrarli].

[Cap. 19] Statuimo ed ordiniamo che tutte quelle persone che non avranno pagata intieramente la loro rata, e porzione e terzaria del sale in termine di otto dì, passati i tempi delle Terzarie [sbagliando, nel testo è scritto “Corsarie”], tutte spese, danni ed interessi n’eseguissero [ne seguissero], debbano andare alle spese, danni, ed interessi de’ detti mali paganti, e detto termine di otto giorni s’intende per ogni terzaria di sale grosso, e similmente de Sali affocatici [per focolari, nuclei familiari].

[Cap. 20] Statuimo ed ordiniamo che nessuna persona ardisca levare il presente statuto dalla Corte senza licenza del Vicario, e chi contrafacesse sia punito di due scudi di pena, se ancora lo guastasse, cassasse, ovvero rimettesse [inserisse del testo nuovo, non autorizzato], sia punito in pena di falso, riservato (p. 74) non si facesse riformare per ordine di sua Signoria Illustrissima o suoi successori.



Foto della Chiesa del Salvatore e disegno della vecchia parrocchiale, opera a china di Erminio Frappetta.

[Cap. 21] Statuimo ed ordiniamo che qualunque persona fosse eletta per qualunque officio si sia per il commune come è Massari, Consiglieri, Danno dato, straordinario, Vallano, Notaro del comune, e tutti altri officiali, che nel detto Castello occorressero, e volendo ricusare detto officio, secondo gli sarà ordinato sia punito in pena di dieci ducati per ciascuno officiale che volesse recusare, e questo si osservi con effetto. [Nell'estratto Ginetti, la pena comminata è di mezza libbra; per quanto riguarda il *Vallano*, e gli *homini vallani* citati più avanti, rinvio a quanto ho scritto all'inizio del libro, sugli "officiali" della Comunità.]

[Cap. 22] Statuimo ed ordiniamo, che occorrendo che una Donna dovesse essere costretta ovvero citata d'innanzi la corte tanto per casi civili quanto per criminali, ed altre esamine, il Vicario non la possa astringere, né fare citare, né esaminare in (p. 75) nessun altro luogo se non nelle Chiese del detto Castello, e che il detto officiale sia obbligato andare ai detti luoghi e questo si osservi con effetto.



[Cap. 23] Statuimo ed ordiniamo che i guardiani delle porte del detto Castello, essendo comandati per il Mandataro publico, debbano fare la guardia dove gli è stata comandata, non facendola sia punito in quattro carlini di pena, di notte raddoppia, e debba rifare dette guardie il dì seguente, e quando il Vicario ricercasse dette guardie, e li guardiani non fossero a dette porte, siano punite nella medesima pena, riservato non avessero legittima ragione e scusa, e quando entrassero alcuni forastieri senza licenza, sia punito nella medesima pena, e quando alcuno avesse femina infantata [gravida, da infante, bambino] sia esente da dette guardie per sei settimane. [Prima del Seicento, la cinta muraria di Moricone era dotata di due sole porte: la più antica era quella sovrastata da casa-torre, prospettante l'attuale piazzetta Garibaldi; esisteva poi quella del Mandrio, ora in largo Colombo; soltanto nel 1619 circa venne aperta la terza porta, la Porta Nuova, in cima al paese, per rendere più comodo l'accesso al Palazzo del Principe, sede della Corte, del potere.]

(p. 76) [Cap. 24] Statuimo ed ordiniamo, che se alcuna persona avesse tanta audacia, e temerità, e presunzione togliere la vicenna [turnazione] della mola ad alcuno che fosse andato prima, sia punito di cinque carlini di pena [soldi 10 per Ginetti], e se fosse accusato sia punito del doppio.

[Cap. 25] Statuimo ed ordiniamo che tutti Molendarii del detto Castello non debbano togliere di molitura se non di ogni in venti una [trattenere 1/20°, il 5% per l'operazione della molitura], e non più, secondo è stato antico, altrimenti la togliessero, siano puniti per ciascuna volta in libre cinque [idem secondo Ginetti], e la corte non possa procedere senza accusa del padrone, e chi andasse ad altra mola che del detto Castello, sia punito per ciascuna volta in cinque carlini, e perdita del grano, e farina fatta.

[Cap. 26] Statuimo ed ordiniamo che i Massari possino e debbano eleggere due discreti uomini viali [addetti alle vie], (p. 77) i quali abbino autorità plenaria in tutte le vie pubbliche, dargli la via secondo il bisogno di via, che avesse a passare stame [strame, stoppie falciate, erbe secche da bruciare], che sia larga di una canna e mezza di misura. E tutte le altre strade vicinali [in campagna] si debbano dare di misura largha una canna, e fatto che sarà comandamento per li viali, e dato i termini ad attarla, e moderarla, qualunque contrafacesse, e non obedisse di aptare dette vie sia punito in tre carlini per ciascuna volta, e debba pure moderarle. Ancora tutti i vicini, che avessero fatto canto le vie [fratte, siepi vicino alle vie] e debbano tagliare, e levare, e largare le vie incominciate dall'entrata da Maio [maggio], e debbasi fare bannire pel Vicario frà il termine di quindici dì, si debbano moderare e aptare, e chi contrafacesse (p. 78) sia punito in tre carlini di pena. [Gli *Uomini Viali* amministravano lo stato delle vie e delle strade, redigendo un apposito ruolo-giornate, della serie delle cosiddette "opere gratuite": i proprietari dovevano contribuire al mantenimento della viabilità in proporzione alla superficie dei terreni posseduti; l'obbligo, a cui erano tenuti peraltro anche i non possidenti, ciascun abitante, poteva essere soddisfatto personalmente oppure inviando manodopera a proprie spese.]

[Cap. 27] Statuimo ed ordiniamo, che qualunque persona volesse mutar via di sue possessioni, e darla ad un altro lato [rendere accessibile la possessione tramite un'altra via], non la possa mutare senza licenza de' Massari, ovvero altri ordinati, e chi contravenisse al detto ordine sia punito in tre carlini di pena.



Condannato alla gogna, e albero motore con le pale o cucchieie che venivano azionate da un getto d'acqua proveniente da una "refota" soprastante, dove l'acqua era stata in precedenza raccolta (foto di Roberto Casetta). Lo Statuto puniva chi fra l'altro non rispettava i turni della molitura.

[Cap. 28] Statuimo ed ordiniamo che niuna persona ardisca né presuma piantare alcuna generazione d'alberi, cioè che stiano contro sole da lontano ai termini suoi di misura d'una canna a cagione non dannifichi il vicino [facendo ombra], e chi contrafacesse sia punito di due carlini di pena, e debba rimuovere detto arbore e se per caso fossero arbori antichi appresso qualunque possessione si sia, ed essendo (p. 79) rami dentro quel del Vicino, possa, ed abbia autorità di mozzargli detti rami d'altezza e misura di due canne, con questo che essendoci alcun ramo grosso che pregiudicasse, e che fosse causa di seccare l'albero, detto ramo si debba mozzare, e questi tali rami si debbano vedere da due discreti uomini, e quel tanto diranno, e condanneranno detti uomini, osservi. E chi contrafacesse sia punito di due carlini per ciascuna volta, ed in questo si possa procedere con accusa ovvero richiamo, e questo vogliamo s'intenda d'arbori silvestri.

[Cap. 29] Statuimo ed ordiniamo che qualunque persona lavorasse nel dì di Domeniche, e tutte feste comandate, riservato persone miserabili, e che non hanno aiuto né bestia, ovvero per conto (p. 80) di nozze, o altre cose di necessità, cioè chavare lavoro [procacciare lavoro]. In questi tali bisogni non siano tenuti a pena, altrimenti facendo incorrano in pena di tre carlini per ciascuna volta, ma che si debba fare bannire per la Corte, la quale gli possa procedere *ex officio*.

[Cap. 30] Statuimo ed ordiniamo che tutti quelli che avranno cura di serrare le porte del Castello le debbano chiudere e serrare alle tre ore di notte [tre ore dopo il tramonto], e non chiudendole sia tenuto in pena d'uno scudo per ciascuna volta.

[Cap. 31] Statuimo ed ordiniamo che qualunque forastiero volesse essere abitante nel detto Castello del Moricone sia franco [affrancato, libero], ed esente da tutte cose Comunali per un anno, e se qualch'uno edificasse nuova (p. 81) casa il primo anno non sia obbligato pagare alcuna pensione [tassazione].

[Cap. 32] Statuimo ed ordiniamo che nessuna persona ardisca, né presuma uscire d'alcun luogo se non per le porte solite, e consuete, e chi contrafacesse sia punito di cinque carlini, e questo il Vicario lo debba far bannire nel principio del suo officio.

[Cap. 33] Statuimo ed ordiniamo che trovandosi qualunque generazione di bestiame senza guardia, ovvero pastore in alcun danno, sia punito nella pena del doppio si contiene ne' capitoli sopradetti, e questo s'osservi con effetto con questo, che s'intenda senza guardia, che lo lasciasse od abbandonasse più d'un dì. [Con questo capitolo o articolo termina lo "Statuto Ginetti.]

[Cap. 34] Statuimo ed ordiniamo che tutti Vicarii, cioè intendendo le cose de' danni dati, e civili (p. 82) non possano domandare per inobedienza cioè per una o due volte, se non soldi cinque per ciascuna volta, e se tali inobedienti perseverassero ed eccedessero più che dette due volte, siano in arbitrio della Corte.

[Cap. 35] Statuimo ed ordiniamo che nessuna persona del detto Castello ardisca, né presuma fare alcuna raccolta di bestiame forastiero di qualunque sorte, tanto grosso quanto minuto, e chiunque contrafarrà sia punito in ducati cinque, e sia detto bestiame di fatto cavato [cacciato, tolto] dal Territorio di detto Castello.

(p. 83) (Capitolo 36, scritta a matita) Statuimo ed ordiniamo che nel Castello del Moricone ai tempi antichi, ed al presente, qualunque persona avesse grano, orzo, spelta, ed altri lavori, tanto in quello della Corte, quanto in quei terreni della Chiesa, ovvero d'uomini escusati, hanno renduta, e renderanno delle quattro una per risposta, e chi contrafacesse, e non chiamasse il fattore sia in arbitrio della Corte confiscare detti lavori [obbligo di avvisare il fattore, funzionario tecnico della Corte, al momento del raccolto, e di conferirne un quarto].

(Cap. 37) Statuimo ed ordiniamo che qualunque persona avesse vigne, il padrone debba chiamare il fattore quando vuole pistare [pigiare] tre volte l'uva, e finito che avrà di pistare abbia a rendere al detto fattore d'ogni quattro una [un quarto], e che il padrone sia tenuto portare detto mosto alla Corte.

(Cap. 38, numero scritto a matita) Statuimo ed ordiniamo che ogni persona debba, (p. 84) e sia tenuto rispondere per ogni uomo un cuptaro di musto [tino di mosto, dal latino *cupa* cioè botte, da cui anche "cupello", ma altresì "cottoro", paiolo o caldara di rame] al fattore nantiparte [avanti la parte, in anticipo, indipendentemente dalla resa], ovvero un canestro giusto d'uva ad elezione della Corte, e chi avesse una, o più vigna, eccetto da quelli che l'avessero escusate [escluse, esentate; il periodo sembra troncato di netto].

(Cap. 39, a matita) Statuimo ed ordiniamo che ognuno ch'avrà in sue possessioni Arbori fruttiferi in qualunque luogo li avesse, eccetto negli orti, ed arbori silvestri, cioè che non li sogliono pastinare, ovvero insitare [coltivare o innestare], siano tenuti rispondere alla Corte la quarta parte, eccetto quelli che fossero escusati, ovvero li tenesse da essi [in proprietà e per il consumo?].

(manca il Cap. 40) [tale scritta è in verticale, a lato; riguarda le calcare]

(Cap. 41) Statuimo ed ordiniamo che nessuna persona ardisca né presuma cavare [far uscire] porci innanzi di al tempo delle poma, e Autunnali sotto pena di cinque carlini oltre la pena obbligata, secondo la forma (p. 85) de' presenti statuti, facendoci danno.

(Cap. 42) Statuimo ed ordiniamo che tutti quelli, che hanno possessioni in quelle della Corte, e non le lavoreranno in termine di cinque Anni, ricadano [ritornino esse] alla Corte senz'altro avviso, e requisizione, ed a quel tale la Corte la concedesse, la debba lavorare frà due Anni, altrimenti medesimamente ricada alla Corte come di sopra.



“Spillatura del vino” (dipinto a olio di Giacomo Ceruti detto il Pitocchetto, 1698-1767), e incisione seicentesca.

(43) Statuimo ed ordiniamo, che se alcuna persona pastinasse di nuovo, ovvero rilevasse [piantare o ripristinare] una vigna vecchia non sia tenuto rispondere alla Corte niente per cinque Anni prossimi incominciando dall’anno della pastinazione, ovvero rilevazione, e così ancora de’ detti Arbori piantati, insitati [innestati], ed allevati in detta vigna sino a detto tempo, non siano tenuti rispondere alla corte cosa (p. 86) alcuna, eccetto d’alberi vecchi innanzi detto tempo piantati, ed allevati, de’ quali si nella vigna, ovvero chiusa, che sieno, rispondendo la quarta parte.

[Cap. 44] Statuimo ed ordiniamo che ciascuna persona, che avrà orti, ovvero più case sia tenuto ogni anno nella festa della Natività di Nostro Signore Gesù Cristo per ciascuna casa denari trenta. E se fosse la famiglia divisa, la casa però indivisa, e se avesse uno, o più orti, ovvero case, per ciascun orto, sia tenuto al Signore denari trenta, e per ciascuno actiale denari dieci [actiale: area recintata, chiusa].

[Cap. 45] Statuimo ed ordiniamo, che tutti quelli, che avranno orti de’ quali ne pagano la pigione alla Corte come di sopra, di tutte le cose che fossero in detto orto sì d’arbori, sì de’ lini, e canape, e (p. 87) ciascun’altra cose che ci avranno, non sian tenuti alla corte rispondere alcuna cosa.

[Cap. 46] Statuimo ed ordiniamo, che qualunque persona avesse olive in sue possessioni siano tenuti rispondere alla Corte la quarta parte dell’olio con li vascelli, ovvero pitali dove si ripongono, con questo inteso, che la Corte sia obligata rendere dette vascella, eccetto non vendesse dett’oglio con detti vasi, ovvero si rompessero, eccettuando quelli che fossero escusati, ovvero le tenesse da essi, e per molitura la Corte debba avere niente. Ma da franchi, una foglietta per molata, oltre la Nocchia.

[Cap. 47] Statuimo ed ordiniamo che tutti quelli che avranno fichi in loro possessioni siano tenuti rispondere la quarta parte delli fichi secchi, e delli (p. 88) ... [puntini di sospensione nell’originale; cfr. lo stesso capitolo nei successivi statuti, che molto probabilmente parla di fichi secchi legati con filo] e carozzi [fichi secchi sciolti], eccetto dalli escusati, ovvero le tenessero da essi.

[Cap. 48] Statuimo ed ordiniamo che tutti quelli che avranno in loro possessioni lini, e canape siano tenuti rispondere la quarta parte del lino, ovvero canape macinolato, e del seme nessuna parte [macinolato: sbattuto].

[Cfr. il Capo 23 del successivo Statuto, sezione “Malefici”] Statuimo ed ordiniamo che se alcuna persona trovasse Api con mele [miele], ovvero cera nel tenimento di detto Castello sia tenuto rispondere la quarta parte del mele, e cera alla Corte, eccettuati quelli lo trovassero ne’ feudi d’alcuno escusato, ai quali sian tenuti della risposta.

[Cap. 49] Statuimo ed ordiniamo che tutti quelli che avranno porci piccoli, o grandi, maschi, o femmine, il fattore debba prendere il conto a Santo Angelo di Settembre, e debbano pagare per ciascun (p. 89) porco dodici denari nelle calende di Gennaio, e quelli che saranno nati dalle calende di Maggio fino a Santa Maria d’Agosto, per ciascuno paghino sei denari, e quelli nati poi detta festa non paghino niente per l’annatico [annata], e debbasi levare un porco mannarino a ciascun porcaro per la Corte.

[Cap. 50] Statuimo ed ordiniamo, che tutti quelli che hanno Asini, o Asine in detto Castello siano tenuti prestarli una volta la settimana alla Corte, quando sua Signoria Illustrissima o suoi successori murassero le mura del Moricone, ovvero per essi nel detto Castello, salvo che nelle Misure, e vendegne [ai tempi delle mietiture e vendemmie] non siano tenuti.

[Cap. 51] Statuimo ed ordiniamo che non sia persona nessuna ch’ardisca fare impedimento a chi facesse piazze, retali [reti], ucellatori sotto pena di due carlini, e sia lecito a ciascuna persona cacciare (p. 90) e ucellare a tutte sorte d’ucelli senza rispondere alla Corte alcuna parte, salvo che a starne, a fasani [fagiani] quali vogliamo non si possino pigliare se non con l’Astore [rapace diurno dell’ordine dei falconidi, simile all’aquila ma di dimensioni minori, dal ventre bianco e il dorso grigio, usato per ucellare] e cane, o altro ucello simile, e chi contrafacesse sia punito per ciascuna volta in carlini cinque, e se li pigliasse ai retali ucellando a tortore, a palombi non sia tenuto a pena, *sed sibi acquirat*. [ma li acquista per sé, cioè li tiene]

[Cap. 53] Statuimo ed ordiniamo che ogni persona che nel detto Castello pigliasse lepri ai reticelli, lacci, ovvero tagliole, sia tenuto dare alla Corte d’ogni cinque uno, e quello sia il primo, e se lo pigliasse altramente non sia tenuto, de’ porci salvatici il quarto d’innanzi col capo, e de’ caprii il quarto di dietro.

Vigneti a Selvapiana; all’orizzonte, sulla sinistra, il paese di Montelibretti



Statuimo ed ordiniamo, che gli uomini di detta Terra devino lavorare, e coltivare il Territorio (p. 91) lavorativo di essa in quattro anni tutto, in questo modo cioè:

Un Anno il quarto detto delle Rose cominciando dall'osteria del Moricone come seguita il confine di Stazzano, e di Monte libretto fino al luogo detto Selva piana cominciando da essa selva fino allo Storello, ed includendo tutti i Terreni dentro di esso fino alle vigne di Corvagnano. [In questo caso il "quarto" testè detto, più che indicare un quarto di ettaro, cioè circa metri quadrati 2500, si riferisce a uno dei quattro comparti in cui era stato frazionato il territorio moriconese, quello forse confinante con Stazzano; questo comparto delle Rose - Roscie - doveva dunque essere lavorato il primo anno; si noti che il seguito passa a trattare del terzo e quarto anno, saltando il secondo.]

Il terzo anno il quarto detto delli Colli, cominciando dalle vigne di Corvagnano con tutte le grotte, e colli di Santo Nicola, secondo che v'è il confine di Montorio, ed il quarto Anno l'altro quarto detto delli Martini, e successivamente ogni Anno un quarto nel modo detto. E che nel mese di Gennaio devino i Massari fare la distribuzione di dette Terre dei Quarti a ciascuno secondo il (p. 92) solito, e quello che non avrà lavorato la parte sua, non possi andare a lavorare fuori del Territorio di detta Terra, e nondimeno sia tenuto pagare la quarta del frutto di tale Terreno, che gli sarà stato assegnato, alla porzione delle Terre convicine secondo che quelle avranno fruttato. [Ubicazione dei luoghi citati: del "quarto delle Rose" o Roscie ho parlato più sopra; Osteria di Moricone, ora casale dell'agriturismo Abbondanza-Fusi, sulla strada omonima, che prosegue a settentrione ricalcando il tracciato della Vecchia Nomentana verso Montelibretti; Selva Piana, località e terreni, generalmente pianeggianti - un altopiano -, lungo la strada provinciale 22b, come Corvagnano o Crovagnano, "cuor delle vigne"; Storello, a sud-ovest del paese; località Martini al confine con Stazzano, nei pressi del Ponte Grosso; "quarto detto delli Colli", a occidente dell'abitato, verso Montelibretti; Santo Nicola, a nord del camposanto, sulla strada per Montelibretti.]

Statuimo ed ordiniamo, che nessuno del Moricone possa vendere stabile di nessuna sorte, come terreni, possessioni, vigne, oliveti ad forastieri senza licenza della Corte, e vendendole frà loro il compratore sia obbligato pel consenso pagare all'Illustrissimo Signore una gallina.

Strada per Moricone con le deviazioni per le località dei Martini e Valle della Castagna.



[Cap. 1 del “De modo et forma procedendi super maleficijs” nel successivo Statuto] Statuimo ed ordiniamo, che in tutti malefizii, eccessi e delitti si possa procedere per accusazione, ovvero denunciazione, e per inquisizione e, fatta detta accusazione ovvero denunciazione, o inquisizione si proceda e sia citato l'accusato, denunciato, o inquisito per lo publico Mandatario della Corte, e comune del detto Castello *personaliter*, ovvero a casa sua solita, e che il dì seguente debba comparire legittimamente dinnanzi al Vicario di detto Castello a rispondere sopra tale processo contro esso formato. E debba il detto Mandatario portargli una cedola scritta, o almeno sottoscritta dal detto Vicario nella quale gli si contenga il tenore del maleficio in sostanza, quale s'intenda contro di esso, e sigillata dal Vicario la detta cedola, e se comparisse, e negasse detta (p. 94) citazione, si debba dar fede al giurato mandatario con due altri testimoni, e la sua relazione.

Ancora se non comparisse in termine ad esso dato, ovvero non facesse rispondere per esso, si ponga in banno de mandato Vicarii dal detto Castello, e Territorio, il qual banno il Mandatario ad alta voce d'innanzi alla corte della ragione ... [puntini di sospensione nell'originale] lo manda tale banno, lo tale fa bannire per tale contumacia, e delitto, ed in quel banno se le assegni cinque dì ad esso citato, nel qual termine possa sicuramente comparire come, che innanzi del banno predetto, e per la Corte sopra il processo sia udito come, che prima, e se non comparisse legittimamente come di sopra, sia condannato dalla corte per la pena incorsa, e se il vero comparisse ancora (p. 95) avanti al banno, ovvero innanzi che abbia avuto notizia di esso banno, ovvero che avesse avuto sentenza alcuna alla esecuzione, e responsione fatta sopra il suo processo, allora la corte debba idonea cautione farsi prestare *de stando juri et iudicatum solvendo* [è una formula giuridica fissa, equivale a: stando alla legge e giudicando secondo il diritto, la legge], quale cauzione si debba pigliare *in casa ubi non venit imponenda poena corporis afflictiva*, [nei casi in cui non venisse, sia prevista pena corporale afflictiva, dolorosa] e di emendazione de' danni, se lo ricercasse, e se ricuserà dare cauzione ovvero personale pena meritasse, allora sia messo in prigione, e luogo, pel Vicario sia tenuto sotto buona custodia fino a tanto darà idonea cauzione, ovvero avrà patito la debita pena corporale rispettivamente secondo la qualità del delitto, e se l'accusatore, o denunciatore non procurasse [provasse] (p. 96) la sua accusa, e querela, in questo caso vogliamo che sia egli tenuto a rifare le spese, che avesse fatto l'accusato, e danni ricevuti per ciò.

Ed ancora vogliamo, che quando il reo non fosse abitante in detto Castello, che sia citato innanzi la corte della residenza del Vicario, la quale citazione vogliamo, che valga quanto se fosse citato personalmente, e che tutti inquisiti, denunciati, ed accusati siano chiamati personalmente, ovvero alle loro case, ovvero alla residenza del Vicario rispettivamente secondo la destinzione posta di sopra frà gli abitatori d'esso Castello, e forastieri, e vogliamo che l'accusatore, o denunciatore il quale non proverà la sua querela sia tenuto a rifar le spese insieme con la pena nella quale se fosse provato (p. 97) sarebbe incorso l'accusato.

[Cap. 2] Statuimo ed ordiniamo che in tutti i malefici commessi nel detto Castello, e suoi tenimenti, il Vicario quale starà per il tempo, sia tenuto procedere contro i delinquenti per delitti commessi, e perpetrati contro qualunque persona, e di essi maleficii, ed eccessi debba dare sentenze condannatorie, ovvero assolutorie secondo la ragione

permetterà in termine di venti dì, incominciando dal dì della incoazione [inizio] del processo, e quando detto Vicario non avesse tempo, vogliamo che il susseguente Vicario debba dare dette sentenze proseguendo il processo cominciato. E quando detti Vicari fossero negligenti incorrano in pena di ... [puntini di sospensione nell'originale, manca cioè la quantificazione della pena; più avanti, al capo 2° dei malefici, si dirà che la pena corrisponde a un ducato].

[Cap. 3] Statuimo ed ordiniamo che qualunque persona domandasse alcuna quantità che non dovesse avere, (p. 98) o per ignoranza, o per malizia, ed il reo provasse d'averlo pagato, e non essergli vero debitore, sia punito del doppio di quello domandasse.

[Cap. 4] Statuimo ed ordiniamo che qualunque persona per maleficio, o delitto contro essa persona, si procedesse per la Corte del prefato Castello per accusazione, o per inquisizione, per la quale fosse pena pecuniaria, e che fosse posta, condannata e dichiarata nelle pene de' presenti statuti, il reo e delinquente comparisse alla prima risposta contro esso formata videlicet [videlicet, cioè] Accusazione, denunciazione, ed inquisizione, e spontaneamente confessasse il delitto che avesse fatto in persona, ovvero in fatti, ovvero in beni ed ancora pace si facesse, e che di essa pace apparesse publico istromento in giudizio (p. 99) innanzi la sentenza. Se ancora alla Corte pagasse fra termine dichiarato nella sua condannazione, allora questi tre connumerati benefici se gli amettano V. [videlicet, cioè] per la confessione una quarta parte per pagare in termine, siano assoluti della pena, ed il processo, e sentenza sia pel Vicario cancellato e casso [cassato].

[Cap. 5] Statuimo ed ordiniamo che se alcuna persona ricettasse [accogliesse, desse ricetto] alcuno sbandito dalla Corte del prefato Castello in casa sua, dentro ovvero di fuori, ovvero le desse da mangiare, o bere, o lo consigliasse, aiutasse, e favorisse, e tale bannito fosse condannato in pena del capo [pena capitale, in genere tramite impiccagione], ovvero in pena di perdere alcun membro, sia punito quel tale, che lo ricettasse in pena della quarta parte in che lui è condannato quanto alle (p. 100) pene pecuniarie, e quanto alle affittive ad arbitrio di sua Signoria Illustrissima e suoi successori.

[Cap. 6] Statuimo ed ordiniamo che qualunque sorta di Mammoli facessero rissa fino che siano ai quattordici anni non siano tenuti a pena, e dei quattordici fino ai venti habino in pena.

[Cap. 8] Statuimo ed ordiniamo che se alcun uomo o femmina turbasse alcuna possessione videlicet, arando, zappando, *et his similia* facendo [facendo cose simili] il padrone sia tenuto in pena di due denari, riservato non appensate [escluso se fatte in maniera involontaria, "non pensate prima"] arando, zappando, debba rimettere i termini [cippi o altri segnali di confine] con licenza del padrone nel suo luogo, ed in termine d'un dì naturale, e facendo questo non sia tenuto a pena.

Statuimo ed ordiniamo, che se alcun uomo o femmina del prefato Castello, ovvero forastieri (p. 101) causasse volontarie *et malo animo* [togliesse in modo volontario e con malignità] alcun termine di possessione ovvero le guastasse in qualunque modo, termini, fossi o altri confini, la corte possa procedere senza querela del padrone alla pena arbitraria secondo la qualità del delitto.

[Cap. 10] Statuimo ed ordiniamo che alcuna persona desse veneno [veleno] e che per tal causa [quello, l'avvelenato] morisse sia punito secondo il caso dell'omicidio, e quel tale [gli] desse veneno sia punito in pena capitale, e caso non morisse sia punito ad arbitrio del Signore, ed il Vicario *ex officio* possa procedere.

[Cap. 11] Statuimo ed ordiniamo che se alcuno usasse violenza contro alcuna persona di qualsivoglia stato, o condizione si sia, sia sbandito un anno fuori della Terra, e paghi in pena scudi venticinque, e se fosse Zitella [vergine o non sposata] la debba pigliare per moglie, ovvero dotarla di dote corrente nel Castello del Moricone. Quando (p. 102) d'accordo peccassero l'uno e l'altro [in maniera consenziente] paghi di pena ... e la corte possa procedere senza richiamo [puntini di sospensione nell'originale, manca l'entità della pena pecuniaria].

[Cap. 12] Statuimo ed ordiniamo che se alcun Vicario pel tempo che eserciterà il Vicariato nel detto Castello, ovvero alcuno de' suoi famigli [servi, dipendenti e sottoposti] pigliasse o per forza, o per buona voglia e concordia [in modo consenziente] alcuna femina di qualunque condizione si sia, ed essa carnalmente conoscesse, sia tenuto in pena di scudi dieci, e sia *de facto* privato dell'ufficio. Ancora se alcuna persona compagnasse il detto Vicario, e favore, e ajuto le prestasse, paghi dieci scudi di pena, e se alcuno non avesse il modo di pagare detta pena sia in arbitrio de' predetti Signori, e questo s'osservi per dare buon esempio.

[Cap. 13] Statuimo ed ordiniamo che se alcuno rompesse alcuna pace fatta dagli uomini del prefato Castello, (p. 103) ovvero per la Corte, e oltre la pena nello statuto contenuta, sieno sbanditi dal sopradetto Castello, e suoi Tenimenti, e che per tre Anni intieri non possino ritornare, né praticare, le quali cose si debbano osservare con effetto.

[Cap. 14] Statuimo ed ordiniamo che se alcuna persona tagliasse ovvero mozzasse viti, Pere, Mela, olive, Noci, fichi, castagne, ed altri arbori fruttiferi paghi la pena di scudi cinque, e quando il danno [fosse] da venti in su, paghi dieci scudi. Ancora diciamo che chi bruciasse i sopradetti Arbori cada in pena degli incendiarii, ed in questo la Corte non possa procedere senza querela del padrone, e sempre s'emenda il danno fatto, intendasi il fuoco messo malizioso.



[Cap. 15] Statuimo ed ordiniamo che se alcuna persona mettesse (p. 104) fuoco in selve, e stopparie o pascolari, od altri luoghi dove si possa dare danno, paghi di pena scudi cinque, e se alcuno mettesse [fuoco] in grano d'altri, ovvero are, paghi il doppio di quello, che vale, e se mettessero fuoco nelle paglie d'altri studiosamente paghi ... dette paglie non ... per abbandonare se non studiose ... [i puntini di sospensione sono nell'originale; per la quantificazione della pena, vedasi quanto stabilisce il Cap. 15 dei "Malefici" nello Statuto "B".]

[Cap. 16] Statuimo ed ordiniamo, che la corte, una [insieme] con i Massari, debbano ogn'anno far bannire a quel tempo gli pare idoneo, e conveniente, che ogni persona faccia la via, o altro preparazione alle sue Are, ed altri suoi luoghi, dove [si] potessero ricevere danno alcuno per li fuochi, che si mettessero per il detto tenimento, e se alcuno fosse negligente, e non usasse la sua degligenza [diligenza], e fossegli fatto danno alcuno per i (p. 105) detti fuochi, sia imputato a sé [sia considerato auto-responsabile], e non sia tenuto ad emenda alcuna, e quel tale che avesse messo il detto fuoco poi [dopo] il detto bannimento non sia tenuto a pena, né emenda alcuna. Ancora se alcuno cocesse terra, ovvero culto [luogo o coltivo] sia obbligato fare la via d'una canna intorno acciò non possa danneggiare luoghi comunali. A ciò non facendo detta via, sia tenuto all'emenda, e paghi di pena.

[Cap. 17] Statuimo ed ordiniamo che se alcuna persona volontariamente facesse alcun tradimento contro sua Signoria Illustrissima ovvero contro la Comunità, sia tenuto in pena legale, e se per caso non si potesse avere il detto Traditore, perda, che siano confiscati tutti i suoi mobili, beni, e stabili, tanto d'esso, quanto della sua famiglia, e siano sbanditi, e discacciati in perpetuo del detto Castello, e suo tenimento.

(p. 106) [Cap. 18] Statuimo ed ordiniamo che qualunque persona pensatamente, o deliberatamente rompesse le mura del sopra detto Castello, e da luoco uscire ed entrare si potesse, sia punito in pena di dieci scudi, *et curia ex officio* possa procedere, e sia tenuto a rifare detto muro.

[Cap. 19] Statuimo ed ordiniamo che qualunque persona gli fosse domandata sicurtà per qualunque causa, e dilatasse tempo [per consegnarla] sia carcerato per fino a tanto che dia la sicurtà, e se fuggisse o lasciasse [il paese] la corte le debba fare tre comandamenti in tre dì, e non stando ad obbedienza passato il detto tempo, la corte lo punisca *ex arbitrio*, e tutte sicurtà si debbano dare per sei mesi, *et de se representando totiens quotiens per curiam fuerint requisiti* [e ripetendosi tante volte quante richiesto dalla Corte], con (p. 107) questo quando quel tale, che ha offeso non sia punito, e fattone dimostrazione per la Corte, l'offeso lo possa recusare, quando non ci sia causa per la quale l'offendente non sia tenuto a pagare detta pena.

[Cap. 20] Statuimo ed ordiniamo, che qualunque persona facesse accusa per ira contro d'altri di parole ingiuriose, l'accusatore le possa retrare [ritirare] la detta accusa infra termine di tre dì, e pagare alla Corte la cancellatura.

[Cap. 21] Statuimo ed ordiniamo, che se alcun uomo o femmina producesse in giudizio alcun istromento falso, ovvero altra scrittura, sia di pena [punito] tanto quanto importa la somma di detto istromento, *alias* quanto potrà guadagnare detto istromento, e se producesse testimonii falsi, ovvero li facesse giurare falsamente, ovvero per sé medesimo facesse sacramento falso [giuramento considerato sotto l'aspetto sacrale], e fossegli

reprobato lecitamente, sia punito (p. 108) in scudi venticinque per ciascuna volta. Se o alcuno si periurasse [spergiurasse] in esame de danni dati ovvero straordinari giurasse, tale sia dichiarato per falsario, e non sia più ammesso ad uffici, sia punito in scudi cinque da due volte in giù, ad arbitrio del Signore.

[Cap. 22] Statuimo ed ordiniamo che sia lecito ad ogni persona del detto Castello, potere castigare, e riprendere la sua famiglia senza armi, e se per caso la percuotesse con armi, e con effusione di sangue, sia punito di dieci scudi di pena, secondo si contiene nei Capitoli del presente statuto.

[Cap. 23] Statuimo ed ordiniamo, che s'alcuna persona guastasse ovvero forasse cupelle [rubasse cupelli: in origine, contenitori lignei per liquidi, di solito vino, dalla forma di botticella; dismessi, venivano spesso usati come arnie per le api] d'altri sia punito di due scudi di pena per ciascun cupello, e se alcuna persona trovasse causalmente un (p. 109) samo selvareccio [sciame selvatico, senza padrone] lo debba pigliare quando porta pericolo lo tardare [il tardare a raccoglierlo], e consegnare alla Corte frà termine d'un dì dopo l'ha trovato, altrimenti pigliandolo, e ritenendolo per sé incorra nella pena di furto, e non se li faccia buono [non gli si attribuisca alcun merito e premio], ed avendolo assegnato, e consegnato, e fosseli tolto sia punito, chi lo toglie, in pena di due scudi, e sempre satisfaccia il danno, e renda il samo.

### De Poenis [delle pene]

[Cap. 24; cfr. "De Augumentatione Penarum" del successivo Statuto] Statuimo ed ordiniamo, che tutte e singole pene, tanto quelle si contengono nei presenti statuti, quanto quelle che non, si raddopplicano *de maleficiis*, e delitti videlicet [cioè], quando fossero commessi in presenza dell'Illustrissimi Signori Officiali, quando fossero al solito banco della ragione *ad iura reddendum* [banco della ragione, equivalente a tribunale, dove si amministrava la giustizia, dove si svolgevano le cause e si conservavano gli atti processuali, *ad iura reddenda*]. Ancora se fossero commessi (p. 110) in corte, ovvero in Chiesa, dove fosse fatta radunazione de Massari e consiglieri. Ancora se fosse festa della ... [Natività: puntini di sospensione nell'originale] di Nostro Signor Gesù Cristo, nel dì di Pasqua di Resurrezione, ancora nel dì di Santa Maria di mezzo Agosto, ancora se fossero commessi in presenza d'alcun ufficiale sì in parole, sì in fatti az. [videlicet, cioè dinnanzi] al Vicario e tutti officiali del Comune. Ancora se essi maleficii, e delitti fossero commessi di notte, e se in essi statuti non fosse la notte nominata. Ancora se i detti officiali facessero alcun maleficio circa la cura degli officiali sì della Corte sì del Comune, siano puniti nel doppio. E questo s'osservi con effetto.

Statuimo ed ordiniamo che qualunque persona d'età d'anni quindici [in su] studiosamente, e volontariamente (p. 111) ammazzasse, o in qualunque modo facesse morire un'altra persona tanto di detta Terra, o suo Territorio, incorra in pena di confiscazione di tutti i beni, ed essendo figliuolo di famiglia, della legittima, e trebellianica, e della vita. [Trebellianica: quota dell'eredità.]

Statuimo ed ordiniamo che s'alcuno dess'alcuna ferita ad un altro studiosamente con arme cioè spade, pugnali, Archibusi, Picche, Zagaglie, lanceie, mazze ferrate, o altri istromenti da guerra, e la ferita fosse nella faccia, oltre alle spese, danni, ed interessi, che

deve rifare all'offeso, incorra in pena di scudi cinquanta, e se tal ferita sarà stata data con accetta, ronca, zappa, o altro istromento rusticale, ovvero sasso, (p. 112) oltre all'emenda del danno come di sopra, incorra in pena di scudi venticinque, ed essendo la ferita in altra parte del corpo in pena di scudi dieci. Ma succedendo tal ferita a caso, o inavvertentemente il delinquente sia punito ad arbitrio di sua Signoria Illustrissima secondo la qualità della diligenza, ovvero negligenza che avrà usata in tal caso.

### Trascrizione e note a cura di Sergio Leondi



123



Gruppo di famiglia in un interno, dipinto di Louis Le Nain, e scena di un truce assassinio in una incisione ottocentesca, delitto punito con la pena di morte secondo lo Statuto di Moricone.

## “STATUTO DI MORICONE” - VERSIONE DEL 1779

### Statuto di Moricone

[Nell'originale, sotto il titolo figura un timbro ovale: “R. Archivio di Stato di Roma - Biblioteca” con la segnatura a penna 453/5; in alto a destra c'è il numero 816, e nell'angolo il numero 1, quello della facciata, entrambi scritti a matita, come i successivi numeri]

(Pag. 1) **Extraordinaria** [“Estraordinarii” nel precedente Statuto]

(p. 2; il numero è scritto a matita, in alto a destra, come i successivi 3, 5, 7 ecc.; il verso delle pagine non è numerato, ma per comodità io lo inserisco) Cap. 1° - Statuimo, et ordiniamo che se alcuna persona portasse per lo detto Castello alcuna generazione d'Arme Proibite, e sopra misura consueta, di un palmo cioè di Canna il ferro solo, senza la manica [impugnatura], sia punito in soldi dieci per ciascheduna volta, e perda le dette Arme; se ancora portasse quadrillo alcuno, ovvero altre Arme senza taglio, ovvero Piombarola sia punito in soldi venti, se ancora portasse Arme nascoste sia punito nel doppio delle pene, accetto [eccetto] se alcuno andasse fora, ò ritornasse di fora, e non si fermasse in luogo alcuno, non sia tenuto a pena, e sempre di notte si dupplichi la pena.

Cap. 2° - Statuimo, et ordiniamo che se alcuno giocasse ad alcun giocho, dati [dadi], o Carte o denari ò altre cose che corressero, sia punito in soldi cinque, se alcuno ancora giocasse occultamente in alcun luogo privato, ovvero celato alli predetti giochi sia punito nel doppio della detta pena e quelli tali che ricettassero [accogliessero] simili giocatori, siano puniti de simile pena.

(p. 2 v.) Cap. 3° - Statuimo, et ordiniamo che se alcun'Uomo, o Femina comprasse alcuna cosa, mobile, ò stabile da alcun Giocatore conquistati alli predetti Giochi volemo non vagli, né abbi luogo detta vendita ed il Vicario non debba ad alcun Giocatore che giocasse alli predetti Giochi tenerli ragione delle cose giocate, e né essi audire.

Cap. 4° - Statuimo, et ordiniamo che nessuna persona debba andare per lo detto Castello de notte, senza lume doppio che saranno sonate le quattro ore, sotto pena in soldi venti, eccettuato in tempo di Mietere, di vendemiare, e seminare, che in questi tempi, e Stagioni sia lecito ad ogni Uomo di buona fama andare, e praticare per lo detto Castello di notte, e senza Lume a fare ogni sua faccenda senza Pena, ancora sia lecito ad ogni Uomo poter stare avanti la Casa, e lontano quattro Case senza alcuna pena.

Cap. 5° - Statuimo, et ordiniamo che se alcun Porcaro facesse deguastare alcuna Fontana con li suoi Porci dal primo Maggio per tutto lo Mese di Settembre sia punito in soldi tre per ciascuna volta, e quello (p. 3) l'accusasse con giuramento, l'ametà [gli spettasse la metà] parte della pena, e sia tenuto segreto dall'uffiziale.

Cap. 6° - Statuimo, et ordiniamo che se alcuna Persona facesse alcuna sozzura nella Fontana sia punito in soldi tre per ciaschuna volta, eccettuato i Mammoli [bambini] da dieci Anni in giù, li quali non siano tenuti ad alcuna Pena, e non siano tenute a pena Persone che menassero Cavalli, Asini, e Muli a beverage alle dette Fontane.

Cap. 7° - Statuimo, et ordiniamo che se alcun Uomo, o Femina del detto Castello vendesse con rubiatella, coppa, acquireccia, bocale, Foglietta, statera, o altre Misure, e Pesi che non fossero Sigillati, viste, e decrete secondo lo consueto del detto Castello, sia



Archibugiare a cavallo  
e “piombarola” o flagello.



Punito per ciascuna volta in soldi cinque, e chi l’avesse per vendere, e comprare, e non fussero giuste, e sigillate con lo segno o Merco [sigillo, marchio] della Corte, o dalle straordinarie, ò altri Uomini ordinati dalli Massari, sia punito in soldi cinque, e questo ancora della Canna, ò braccio da vender panno.

(p. 3 v.) Cap. 8° - Statuimo, et ordiniamo che la Corte, ò detto straordinario per sigillatura, o Merco d’alcuna Misura non debba pigliare [esigere] cosa alcuna purché [quello] porti la Cera per lo sigillo.

Cap. 9° - Statuimo, et ordiniamo che se alcuna persona avesse sciacquatojo nella Casa sua lo debba tenere in modo che non facci ingiuria alli Vicini, né a Persona alcuna, sotto pena di soldi cinque.

Cap. 10° - Statuimo, et ordiniamo che ogni Persona del detto Castello debba mondare, e nettare avanti la sua Casa, e levare ogni bruttura, et impedimento che fusse nel dì dell’infrascritte Festività, in tempo d’estate cominciando dal primo di Maggio per tutto lo Mese di Settembre, altrimenti sia punito in soldi dieci per ciascheduna volta.

Cap. 11° - Statuimo, et ordiniamo che se alcuna Persona buttasse, o facesse buttare alcuna Bruttura, (p. 4) Mondezza, o stabio [stallatico, letame] in Luoghi proibiti, e non deputati per la Corte, sia punito per ogni volta in soldi tre, e la Corte possa procedere ex officio.

Cap. 12° - Statuimo, et ordiniamo che se alcuna Persona cioè forastiere cavasse [esportasse] da detto Castello, o suo tenimento alcuna generazione di frumento, come Grano, Orzo, Spelta [farro], et altre Biade per ogni rubbio soldi tre, e per Mesura quattrini tre, per ogni Cavallo di Vino soldi tre, per ogni Bocale d’oglio soldo uno, poi la statiera [stadera, bilancia] soldi tre per ciascheduna volta.

Cap. 13° - Statuimo, et ordiniamo che se alcun forestiere, o industriatore portasse a vendere nel Castello di Moricone le sopra scritte robbe debba pagare per li Pesi e le Misure alla Com.tà ... [Comunità; manca l’indicazione della pena pecuniaria, idem nella copia dei precedenti Statuti; idem nello “Statuto Ginetti” conservato all’Archivio Segreto Vaticano, Archivio Borghese, cartella 644].



Dipinto dei fratelli Le Nain

Cap. 14° - Statuimo, et ordiniamo che se alcun forastiero portasse a vendere nel detto Castello, o suo tenimento cose da Mangiare, che niuno le possa incoptumare [incottimare o incottumare merci = farne incetta per rivenderle maggiorando il prezzo], né comprare con animo, et intenzione di rivenderle per un dì naturale, sotto pena di soldi dieci per ciascuna volta, e se alcuno volesse comprarle non possa senza licenza delli Massari, (p. 4 v.) e la Corte possa procedere ex Officio senza Querela.

Cap. 15° - Statuimo, et ordiniamo che ogni Persona del detto Castello debba tenere il Pozzo coperto, overo con Tavole in Croce, acciò non sia cagione di danno alcuno, altrimenti sia punito in soldi cinque per ciascuna volta, e per ciaschedun Pozzo, scoperto, e intervenendoci danno alcuno, non avendoci usata detta diligenza, il Padrone di detto Pozzo sia tenuto all'Emenda, e questo si intenda di tutti i tempi.

Cap. 16° - Statuimo, et ordiniamo che nulla Persona del detto Castello ardisca, né presuma di far Ara [spiazzi, aie] nelli Laborerj d'altri, e né portar grano senza Licenza del vero Padrone, e facendo altrimenti incorra in pena di soldi dieci, e se alcuni facessero Ara in Luoghi Comuni debano domandar Licenza a quelli avessero fatte dette Are, cioè alli Principali, e non possino tridolare [trebbiare, tritare] senza Licenza delli detti Padroni, e quelli tali che contrafacessero siano puniti in soldi dieci, e la corte non possa procedere senza l'accusa del Padrone.

Cap. 17° - Statuimo, et ordiniamo che se alcuna Persona mancinulasse Lini, o Canape dentro detto Castello sia punito (p. 5) in soldi dieci per ciascheduna volta, e debbansi far Bandire dal Vicario [mancinulasse: sbattesse].

Cap. 18° - Statuimo, et ordiniamo che lo Vicario, ò suo Mandatario non possa, né debba fare esecuzione ad istanza di nessuna Persona per debito, cioè in Arme, in Letti, e Copertini di essi Letti [non possa sequestrarli].

Cap. 19° - Statuimo, et ordiniamo che tutte quelle persone che non averanno pagato la loro rata, o Porzione, e terzaria del Sale in termine di otto dì, passati li tempi delle

terzarie, tutte le spese, danni, et interessi delli detti mali pagansi [malpaganti], e detto termine d'otto di s'intenda ad ogni terziaria di sale grosso, e similmente di sale a Focativi. [Per focolari, nuclei familiari.]

Cap. 20° - Statuimo, et ordiniamo che nessuna Persona ardisca, né presuma levare la Copia dello presente Statuto dalla Corte senza Licenza dello Vicario, e chi contrafacesse sia punito in soldi venti, s'ancora lo guastasse, cassasse overo ve mettesse [inserisse del testo nuovo, senza autorizzazione] sia punito in ducati dieci, reservato non si facessero riformare per ordine delli Signori, e per lo Commune.

(p. 5 v.) Cap. 21° - Statuimo, et ordiniamo che qualunque Persona fosse eletta per ciascuno officio per lo Commune, come Massari, consiglieri, danno dato, straordinario, vallano, notaro del Commune, e tutti altri ufficiali che nel detto Castello occorresse, e volendo recusare detto officio, secondo gli sarà ordinato sia punito in Libra mezza per ciascuno ufficiale che volesse recusare, e questo s'oservi con effetto.

Cap. 22 - Statuimo, et ordiniamo che se una Donna occorresse dovesse esser costretta, o citata avanti alla Corte tanto per cose civili, quanto per Criminali, o altri Esami, lo Vicario non la possa astringere, né far citare, né esaminare, in nessun altro luogo, se non nelle Ecclesia di detto Castello, e che l'officiale sudetto sia obbligato andare alli detti Luoghi, e questo si osservi con effetto.

Cap. 23° - Statuimo, et ordiniamo che li Guardiani delle Porte del detto Castello, essendo comandati per lo mandatario Publico, debbano fare la guardia dove gli è stato comandato, non facendola siano puniti in soldi cinque, di notte in soldi otto, e debbano rifare dette guardie il dì seguente (p. 6) e quando lo Vicario ricercasse dette Guardie, e li guardiani non fussero a dette Porte, siano puniti in soldi due, neporunto [a meno che] non avessero legittima occasione, e scusa, e quando, entrasse alcuno Forastiero senza licenza, sia punito in soldi due e quando alcuno avesse Femina infantata [incinta], sia assente da dette Guardie per sei settimane.

Cap. 24° - Statuimo, et ordiniamo che se alcuna Persona avesse tanta audacia, temerità, ò prosunzione, togliere la Vicenna [turnazione] della Mola ad alcuno che fusse andato prima, sia punito in soldi dieci, se sarà accusato.

Cap. 25° - Statuimo, et ordiniamo che tutti li molinari del detto Castello non possono, né debbano togliere molitura, se non di ogni venti una e non più [trattenere per la molitura 1/20°, cioè il 5%], secondo è stato antiquo, altrimenti la togliesse siano puniti per ciascuna volta in libre cinque, e la Corte non possa procedere senza accusa del Padrone, e chi andasse ad altri molini che di detto Castello sia punito per ciascheduna volta in soldi dieci.

Cap. 26° - Statuimo, et ordiniamo che li Massari debbano, e possino elegere due discreti Uomini Viali li quali abino (p. 6 v.) autorità Plenaria in tutte le Vie Publiche dargli la via secondo il bisogno, che chi avesse a passar strame [stoppie falciate, erbe secche] sia largo di una Canna, e mezza di Misura, e tutte le altre strate Vicinali si debano dare di Misura larghe una Canna, e fatto che sarà comandamento per li viali, e dato lo termine adattarla e moderarla, qualunque contrafacesse, e non obedisce, sia punito in soldi cinque per ciascuna volta, e debba pure moderarle, tutti i Vicini ancora che avessero fratte canto [siepi accanto, vicino] le vie, le debbono levare, tagliare e slargare incominciando dall'entrata di Maggio, e debbasi far Bandire per lo Vicario che fra termine di quindici dì se debbano moderare, et adattare, e chi contro facesse, sia punito in soldi otto.

Cap. 27° - Statuimo, et ordiniamo che qualunque persona volesse mutar Via dalle loro Possessioni, e darla ad un altro luogo non la possa mutare senza Licenza delli Masari, o altri ordinati, e chi contro venisse al detto ordine sia punito in soldi venti.

Cap. 28° - Statuimo, et ordiniamo che nulla persona ardischa, né presuma piantare alcuna generazione d'arbori, cioè che stiano contro sole da Lontano alli termini suoi di Misura di una Canna acciò non d'annifichi [danneggi] il Vicino, e chi contro facesse sia punito in soldi tre, e debba rimuovere dett'arbore, e se (p. 7) per caso fussero arberi antichi appresso qualunque Possessione se sia, et essendo li rami dentro quello del Vicino possa, et abbia Autorità di mozzare detti Rami d'altezza di Misura due Canne, con questo che essendoci qualche ramo grosso che pregiudicasse, e che fusse causa di seccar l'arbore, detto ramo non si debba Mozzare, e questi tali rami si debbano vedere da due discreti Uomini, e quel tanto diranno, e condanaranno detti due uomini s'osservi, e chi contro facesse sia punito in soldi tre per ciascuna volta, e in questo si possa procedere con accusa, e richiamo, e questo volemo s'intenda d'alberi silvestri.

Cap. 29° - Statuimo, et ordiniamo che qualunque Persona lavorasse nelli dì delle Domeniche, e tutte le Feste comandate riservato [eccetto] Persone Miserabili, che non avessero Ajuto, né bestia, o per conto delle nozze, o altre cose di necessità, cioè causar labore [procacciare lavoro], in questi tali bisogni non siano tenuti a pena, facendo altrimenti incorano in pena di soldi otto per ciascuna volta, ma che si debba far bandire dalla Corte, la quale possa procedere ex officio.

Cap. 30° - Statuimo et ordiniamo che tutti quelli che averano cura di serare le Porte del Castello le debano chiudere con serare alle tre ore di notte [tre ore dopo il tramonto], e non chiuendole siano puniti in soldi due per ciascheduna volta.

(p. 7 v.) Cap. 31° - Statuimo, et ordiniamo che qualunque forastiero volesse essere abitante nel detto Castello del Moricone sia franco [affrancato, libero], et Esente da tutte le cose comunali per un Anno, quando però abitasse di consenso dell'Illustrissimi Signori, e della Comunità, e se qualcuno edificasse nova Casa per lo primo Anno non sia obligato a pagare alcuna penzione [tassa].

Cap. 32° - Statuimo, et ordiniamo che nessuna persona ardisca, né presuma uscire d'alcun Luogo se non per le Porte solite, e consuete, e chi contro facesse sia punito in soldi cinque, e questo lo Vicario lo debba far bandire nel principio del suo officio.

Cap. 33° - Statuimo, et ordiniamo che trovandosi qualunque generazione di Bestiami senza guardia, overo Pastore, in alcun danno sia punito nella pena del doppio, secondo si contiene nelli Capitoli sopradetti, e s'intenda senza guardia che le lasciasse più d'un dì.

Cap. 34° - Statuimo, et ordiniamo che tutti li Vicari, cioè intendendo le cose de danni dati, e Civili non possano domandare per inobbedienza, cioè per una, e due volte più di soldi cinque per (p. 8) ciascheduna volta, e se detti inobbedienti perseverassero, ed eccedessero più che dette due volte, sia in Arbitrio della Corte.

Cap. 35° - Statuimo, et ordiniamo che nessuna Persona del detto Castello ardisca, né presuma fare nessuna raccolta de Bestiami forastieri di qualunque sorte, tanto grosse, quanto minute, eccetto non le tenesse in soccita [soccida = antico contratto di affitto del bestiame], e qualunque contro facesse, sia punito in ducati cinque, e sia lo detto Bestiame de fatto cavato dal territorio del detto Castello, e la Corte ancora non possa metter Bestiame nel detto territorio, senza consentimento di tutti del detto Castello, o della maggior parte.

Cap. 36° - Statuimo, et ordiniamo che nel Castello di Moricone alli tempi antichi, et allo presente, qualunque Persona avesse grano, Orzo, Spelta, et altri lavori, tanto in quello della Corte quanto nelli terreni dell'Ecclesia, ò vero d'homini scusati [esentati], hanno renduta, e rendono delle quattro una di risposta, e chi controfaccesse, e non chiamasse lo Fattore. [Obbligo di avvisare il fattore e di conferire un quarto del raccolto.]

Cap. 37° - Statuimo, et ordiniamo che qualunque Persona avesse Vignie, lo Padrone debba far chiamare lo fattore, e quando vole pistare [pigiare] tre volte l'uva, e finito che avrà di pistare, debba rendere allo detto fattore d'ogni quattro una, e che lo Padrone sia (p. 8 v.) tenuto portare detto Mosto alla Corte.

Cap. 38° - Statuimo, et ordiniamo che ogni persona debba, e sia tenuto rispondere per ogni Uomo un Cottoro [paiolo o caldara di rame] di Mosto al fattore avanti la parte, ò un canestro giusto d'uva, ad Elezzione della Corte, e che avesse uno più Vigne, eccettuato quelli l'avessero escusate.

Cap. 39° - Statuimo, et ordiniamo che ogn'uno che averà in sue Possessioni alberi fruttiferi, in qualunque Luogo l'avesse, eccettuato nell'orti, ed alberi Silvestri, cioè che non si vogliano Pastenare o vero insertare [coltivare ovvero innestare], siano tenuti rispondere alla Corte la quarta parte, eccettuati quelli fussero escusati, o li tenessero da essi.

Cap. 40° - Statuimo, et ordiniamo che lo Commune del detto Castello ogni sett'anni sia obligato a fare una Calcara al Signore, e lo prefato Signore debba a sue spese cavare lo fosso, e tenere lo Mastro da farla cocere, e componere [fosso = fossa; mastro = calcarolo].

Cap. 41° - Statuimo, et ordiniamo che niuna Persona ardisca, né presuma cavar [far uscire] Porci avanti di al tempo delle Poma, e fortunale fatto [concluso il temporale? il quale avrebbe causato la caduta a terra dei frutti] sotto la Pena di cinque soldi oltre (p. 9) l'emenda, e sia obligato secondo l'ordine delli presenti Statuti, quando ci è danno.

Cap. 42° - Statuimo, et ordiniamo che tutti quelli che anno Possessioni in quello della Corte, non lavorando in termine di cinque Anni reca danno alla Corte, senza altro avviso e requisizione, et à quel tale la Corte lo concedesse [la possessione], lo debba rilevare tra due Anni, altrimenti medesimamente ricadi alla Corte come sopra.



Pecoraio in fuga dal lupo,  
di P. Bruegel il Giovane.

Cap. 43° - Statuimo, et ordiniamo che qualunque Persona Pastinasse di nuovo, o relevasse [piantasse o ripristinasse] una vignia vecchia, non sia tenuto rispondere alla Corte niente, per cinque anni prossimi incominciando dal Anno della Pastinazione ò relevazione, così anche di tutti li Alberi Piantati, inzitati [innestati], et allevati in detta Vignia sino allo detto tempo non sia tenuto rispondere alla Corte cosa alcuna, eccettuati l'Alberi Vechi avanti detto tempo piantati, o inzitati, delli quali s'è nella Vignia, o Chiusa [area recintata] che sieno, rendino alla Corte la quarta parte.

Cap. 44° - Statuimo, et ordiniamo che ciascuna Persona che haverà nel detto Castello, o fuora Case, sia tenuto ogni Anno nella Festa della Natività di Nostro Signore Gesù Cristo, (p. 9 v.) per ciascuna Casa soldi due, e se fusse la famiglia diversa, due Casate assieme ò la medesima famiglia in più Case, paghi se non per una Casa, e per ciaschedun Orto, quatrini Sei, e per ogni acterle ["actiale", area recintata, chiusa] denari dieci.

Cap. 45° - Statuimo, et ordiniamo che tutti quelli che averanno Orti et in essi Orti alberi, Lini, Cannape, e ciascuna altra cosa che averanno, non siano tenuti, alla Corte, rispondere nessuna cosa.

Cap. 46° - Statuimo, et ordiniamo che qualunque Persona avesse oliva in sue Possessioni, sia tenuto dare alla Corte la quarta parte dell'oglio con li Vascelli, o Pitali [recipienti], dove si ripone, con questo inteso che la Corte sia obligata rendere dette Vascelle, eccetto non vendesse detto Ooglio con detti Vasi, o si rompessero, eccettuati quelli fussero escusati, o vero li tenessero da essi, e per molitura la Corte debba aver niente.

Cap. 47° - Statuimo, et ordiniamo che tutti quelli che averanno Fiche nelle loro Possessioni, siano tenuti rispondere la quarta parte de Fiche infiettate [fichi secchi infilzati, legati l'uno all'altro con filo?], e de Carozzi [fichi secchi sciolti], eccettuati dell'Escusati, o tenessero da essi.

(p. 10) Cap. 48° - Statuimo, et ordiniamo che tutti quelli averanno in loro Possessioni Lini, e Cannape, siano tenuti rispondere la quarta Parte, del Lino, o Cannape Mancinulate [sbattute], e del seme parte nessuna.

Cap. 49° - Statuimo, et ordiniamo che tutti quelli che averanno Porci piccoli, o grandi, maschi, o Femine lo fattore debba pigliare lo conto a S. Angelo di Settembre, e se sarà grascia di Ianda [ingrassati a ghianda] siano tenuti per ciascun Porco dodici denari in Kalende di Gennaro, e quelli saranno nati alle Kalende di Maggio sino a S. Maria



d'agosto paghi sei denari per ciascheduno, e quelli nati poi detta Festa non paghino niente per landadico, e debbasi levare un Porco Mandarinino à ciascheduno, e quello di Sant'Antonio se ci è, e se non fusse grascia di Ianda non siano tenuti pagare alla Corte niente per landatico, e la Corte non possa vendere, né dare le selve a nessuno, ò che sia grascia di Ianda, ò nò. [Kalende, calende: il primo giorno del mese nel "calendario" dell'antica Roma.]

Cap. 50° - Statuimo, et ordiniamo che tutti quelli che avevano [possiedono] Asini, o Asine in detto Castello siano tenuti prestarli una volta la Settimana alla Corte, e quando li nostri Signori (p. 10 v.) murassero le Mura del Morricone, o vero per essi in detto Castello, salvo nelle Messure [ai tempi delle mietiture], e vendembia non siano obbligati né tenuti.

Cap. 51° - Statuimo, et ordiniamo che nessuna Persona ardisca fare impedimento a chi facesse Piazze, retali [reti] o Ucillatori sotto la pena di venti soldi e sia lecito a ciascuno poter cacciare, et ucellare a tutte sorte d'ucelli, senza rispondere alla Corte alcuna parte, salvo che à Starne, e Fagiani, quali volemo non poterli pigliare se non con la Stova ["l'astore", rapace diurno usato per ucellare], ò Cane, ò altro ucello e chi contro facesse sia punito per ciascuna volta in soldi venti, e se li pigliasse, ò ucellando Tordi o alli retali a pena alcuna sia tenuto, scilicet sibi acquiratur [vale a dire li acquista per sé, li tiene].

Cap. 52° - Statuimo, et ordiniamo che ogni Persona, che nel detto Castello pigliasse Lepri alli retali, Laccio, o vero Tagliole sia tenuto dare alla Corte d'ogni cinque uno, e quello sia lo primo, e se lo pigliasse altrimenti non sia tenuto.

Ulivi secolari e, nella pagina precedente, vigna in località Le Roppe (dipinti a olio di Erminio Frappetta).



(p. 11) **De modo et forma procedendi super maleficijs**  
[del modo e della forma di procedere sopra i delitti;  
cfr. i “Criminalia” dello Statuto precedente]

Cap. 1° - Statuimo, et ordiniamo che [per] tutti li maleficij, e delitti se possa procedere per accusazione, o vero denunciazione, et inquisizione, e fatta detta accusazione, e denunciazione si proceda e sia citato l'accusato, e denunziato per lo mandatario della Corte del detto Castello Personalmente, ò a Casa sua solita, e lo seguente dì debba comparire Legittimamente dinanzi al Vicario del detto Castello, à rispondere sopra a tal Processo, sopra esso formato, e debba lo detto Mandatario portarli una Cedola sottoscritta per lo detto Vicario, nella quale si contenga il tenore, et importanza del Maleficio e sigillata per lo detto Vicario detta Cedola, e se contro facesse, o negasse detta citazione, si debba dar fede, al nostro mandataro ed alla sua relazione, ancora se non comparisse in termine ad esso dato o non facesse rispondere per esso, si ponga in Bando dal detto Castello, e Territorio, lo qual Bando d'ordine dello Vicario ad alta voce, d'avanti alla Corte della ragione lo mandatario proclamando lo Tale N. di N. [tal dei tali] si pone in Bando per tale contumacia, e delitto, et in quello se gli assegnino cinque dì ad esso citato, nel qual termine possa successivamente comparire, come avanti del Prefato Bando, e per (p. 11 verso) la Corte sopra il Processo sia udito come prima, e se non comparisse Legittimamente come di sopra, sia condannato dalla Corte nella pena incorsa, e se lo Reo ancora comparisse avanti al Bando, ò avanti abbia hauto notizia di detto Bando, o che avesse hauto Sentenza alcuna, alla quale scusazione e respensione fatta sopra lo suo Processo allora la Corte debba Idonea Sicurtà, e Cauzione, farsi prestare de Stando Juri Iudicatum Solvendo [trattasi di formula giuridica fissa, traducibile con: stando alla legge e giudicando secondo il diritto, la legge], nelli casi dove entra la Pena Corporis Afflictiva [pena corporale afflittiva, dolorosa], e se ricuserà dare detta Cauzione, o Personale pena meritasse, allora sia messo prigioniero, e per lo Vicario sia tenuto in bona custodia, sino a tanto che darà Idonea Cauzione, e se l'accusatore, o denunziatore non provasse la sua accusa, e querela, in questo caso volemo sia tenuto Lui alle spese che avesse fatto l'accusato, e a danni ricevuti; Perciò ancora volemo che quando lo reo non fusse Abitatore in detto Castello, che sia citato dinanzi la Corte della Residenza dello detto Vicario, ò alla Porta dello Castello; la quale citazione volemo che vaglia quanto se fosse stato citato Personalmente, e che tutti l'Inquisiti, ed enunziati [e denunziati] siano chiamati Personalmente, o veramente alle loro Case, ad Audire la Sentenza la quale contro egli si farà, e darà per lo Vicario, un dì per l'altro, e se non fusse abitante come sopra, se debbiano chiamare avanti la Corte dello Vicario, e quando l'accusatore, o denunziatore non proverà la sua (p. 12) Querela, sia tenuto a rifare le spese, insieme con la pena, nella quale sarìa incorso l'accusato.

Cap. 2° - Statuimo, et ordiniamo che [per] tutti Maleficij commessi nello detto Castello, e suo tenimento, lo Vicario quale sarà per lo tempo, sia tenuto procedere contro li Delinquenti, per colpa delli delitti commessi, e Perpetrati contro qualunque Persona, e di essi Maleficij, et Eccessi debba dare Sentenza assolutoria, o condannatoria, secondo la ragione permetterà in venti dì, cominciando dal dì dell'Incoazione [inizio] dello Proces-

so, e quando lo detto Vicario non avesse tempo, volemo che lo seguente Vicario debba dare dette Sentenze per via di sopraccedendo [proseguendo il processo], e quando detti Vicarij fussero neglenti, incorrano in pena d'un Ducato.

Cap. 3° - Statuimo, et ordiniamo che qualunque Persona domandasse alcuna quantità che non dovesse havere, ò per ignioranza, ò per malizia, e lo Reo provasse averlo pagato, e non essergli vero debitore, sia punito nel doppio in quello domandasse.

Cap. 4° - Statuimo, et ordiniamo che qualunque Persona per maleficio, e delitto contro essa Persona si procedesse per la Corte del Prefato (p. 12 v.) Castello per accusazione, ò inquisizione per la quale fusse pena pecuniaria, e che fusse poscia condannata, e declarata, ò nò, nelle forme delli presenti statuti, e lo reo delinquente comparisse alla prima responsione, ò denunziatione contro esso formata videlicet Accusatione, Inquisitione, Denuntiatione. E spontaneamente confessasse il delitto che avesse fatto in Persona, ò vero in fatti, ò in Beni, et ancora Pace ci facesse, e che di essa Pace apparisse Pub°. Instrumento [pubblico strumento, atto] in Giudizio, avanti la Sentenza, se ancora pagasse in termine declarato nella sua condannaione, allora questi tre Connumerati Beneficij se gli ammettono, vid. [videlicet, cioè]: una quarta parte per la Confessione, una quarta parte per la Pace, per lo pagare in termine, siano assoluti dalla pena, e lo processo, e Sentenza sia dallo Vicario cancellato, e cassato [i tre "benefici" equivalevano a uno sconto sulla pena pecuniaria, pari a un quarto del dovuto].

Cap. 5° - Statuimo, et ordiniamo che se alcuna persona ricettasse alcun Bandito dalla Corte del prefato Castello in Casa sua, dentro, o fora, ò gli dasse da Mangiare, e Bere, lo Consigliasse, lo Aiutasse, o favorisse, e tale Bandito fosse condannato in pena del Capo, ò in pena di perdere alcun membro [alla pena capitale o alla amputazione di alcun membro: mano, braccio, ecc.], sia tenuto quello tale che lo ricettasse nella quarta parte della pena in che Lui era condannato.

Cap. 6° - Statuimo, et ordiniamo che qualunque sorte de Mamoli facessero rissa sino a che siano alli quattordici Anni, non siano tenuti a pena, ed alli quattordici Anni, sino alli Venti, (p. 13) cadino in pena della mezza parte che si contiene ne' sopradetti Capitoli, e la Corte non possa procedere senza Accusa del Paziente [l'accusatore].

Cap. 7° - Statuimo et ordiniamo qualunque persona avesse da fare con Mamoli cognoscendoli carnalmente da quindici anni in giù, la Gente [sic!, sta per: l'Agente, il colpevole] sia punito in Libre due, e la Corte non possa procedere senza querela, ò accusa dello più congiunto del paziente [parente più prossimo della vittima], e stia otto dì prigione, e lo paziente abbia un Cavallo di Battiture trenta [somma di frustate o scudisciate, qualora quello fosse stato consenziente], e se fusse Maggiore di quattordici Anni, abbia da pagare di pena un ducato, et otto dì di prigione, e se la Gente, lo farà contro voglia del paziente e si facesse sangue incorra in pena della Galera, da declararsi ad arbitrio del Signore, secondo la qualità delli delinquenti.

Cap. 8° - Statuimo, et ordiniamo che se alcun homo, ò Femina turbasse uno nella Possessione vangando, zappando, ò hij similibus Faciendo [facendo cose simili a queste], con querela del Padrone, sia punito in soldi dieci, e reservato non appensari [escluso se fatto in maniera involontaria, "non pensata prima"], Arando, zappando, debbia rimettere lo termine con Licenza del Padrone del Luogo, in termine di un dì naturale e facendo questo non sia tenuto a pena.

Cap. 9° - Statuimo, et ordiniamo che se alcun homo, ò Femina del Prefato Castello ò forastiero cavasse volontariamente (p. 13 v.) e malo Animo alcun termine [segnale di confine] di Possessione, o lo guastasse in qualunque modo, sia punito in Libbre cinque, e la Corte non possa procedere senza querela del Padrone.

Cap. 10° - Statuimo, et ordiniamo che se alcuna Persona dasse veneno [veleno], e per tale quello morisse sia punito secondo lo Capitolo dell'Omicidij, quello tale gli dasse quello veneno, sia punito nella detta Pena, e Caso che non morisse sia punito in ducati venticinque, e la Corte possa procedere ex officio.

Cap. 11° - Statuimo, et ordiniamo che se alcuno usasse violenza con alcuna Femina di qualunque condizione se sia, sia sbandito un Anno dal Tenimento del prefato Castello, e paghi di Pena ducati venticinque, e se fusse zitella [vergine o non sposata] la debba pigliare per Moglie, o dotarla di Dote corrente in detto Castello di Moricone. Quando d'accordo peccassero l'uno, e l'altro [in maniera consenziente], paghi di pena Libbre quindici per uno, e la Corte non possa procedere senza richiamo.

Cap. 12° - Statuimo, et ordiniamo che se alcun Vicario per il tempo che eserciterà il suo officio nel detto Castello, o alcuno de' suoi famigli [servi, dipendenti e sottoposti] pigliasse per forza, o di buona voglia, e concordia alcuna Femina di qualunque se sia, et essa Carnalmente conoscesse, sia tenuto a Pena di ducati venticinque, e sia de facto privato dell'Officio, ancora se alcuna persona accompagniasse (p. 14) detto Vicario, favore, et Aiuto gli prestassero, paghi l'ametà della detta pena, e se per caso non avesse il modo di pagare detta pena, sia in Arbitrio dell'Ill.mi Signori, e questo si osservi per dare buono esempio.

Cap. 13° - Statuimo, et ordiniamo che se alcuno rompesse Tregua, e Pace fatta per l'homini di Moricone, ò per la Corte, che oltre la pena nell'Istromento contenuta sia sbandito dal sopradetto Castello, e suo tenimento, e che per tre Anni non possa in esso ritornare, e né praticare, li quali Capitoli volemo si debbano osservare con effetto.

Corte del Palazzo Sforza Cesarini.



Cap. 14° - Statuimo, et ordiniamo che se alcuna Persona Forasse [rubasse], o Tagliasse Viti, Pera, Mele, Olive, Noci, Castagne, Fichi, Cerase, et altri alberi fruttiferi, paghi di pena soldi venti, e quando è lo danno da venti soldi in su paghi quattro carlini per ciascun'albero. Ancora diciamo che chi brugiasse li sopradetti alberi caschi in pena di soldi cinque, et in questo la Corte non possa procedere senza querela del Padrone, e sempre s'emendi lo danno fatto; intendasi il fuoco messo malizioso fatto.

Cap. 15° - Statuimo, et ordiniamo, che se alcuna Persona mettesse fuoco nelle Selve, stoppie, o Pascolari o altri luoghi dove si possa dar danno, paghi di pena soldi venti. E se alcuno mettesse (p. 14 v.) fuoco in grani d'altri, o vero Aree, paghi Libre dieci, e chi mettesse fuoco nelle paglie d'altri studiosamente, paghi soldi venti, se pure dette paglie non fussero abandonate, se studiose, et emendi il danno.

Cap. 16° - Statuimo, et ordiniamo che la Corte, una con li Massari, debiano ogni Anno far Bandire per quel tempo gli pare Idoneo, e Conveniente, che ogni Persona faccia la Via, ò altro preparamento alle sue Are, et altri suoi Luoghi, dove potessero ricever danno alcuno per li Fuoghi che si mettessero per lo detto tenimento, e se alcuno fusse negligente, e non usasse la sua diligenza, e fussegli fatto per li detti fuoghi danno alcuno sia imputato ad sé e quello tale avesse messo detto fuoco, doppo lo detto Bandimento non sia tenuto a pena, né ad emenda alcuna. Ancora s'alcuno cocesse cosa, o vero Coldo [culto - coltivo] sia obligato di fare la Via di una Canna intorno, acciò non possa d'anificare Luoghi Convicini, alias non facendo detta Via, sia tenuto all'Emenda, e paghi di pena soldi Venti.

Cap. 17° - Statuimo, et ordiniamo che qualunque Persona volontariamente facesse alcun tradimento contro li Nostri Ill.mi Signori, ò contro la nostra Com.tà volontariamente, sia tenuto in pena legale, e se per caso non si potesse avere detto Traditore, perda, e gli siano confiscati tutti li beni suoi, mobili e stabili tanto di esso, quanto della sua famiglia e siano sbanditi (p. 15) e discacciati in perpetuo dal detto Castello, e suo tenimento.

Cap. 18° - Statuimo, et ordiniamo che qualunque Persona appensatamente [con pensiero, premeditatamente], e deliberatamente rompesse le Mura del sopradetto Castello, e da Loco uscire, et entrare si potesse, sia punito in soldi dieci, e la Curia ex officio possa procedere, e sia tenuto à rifar detto Muro.

Cap. 19° - Statuimo, et ordiniamo che qualunque Persona li fusse dimandata sicurtà per qualunque Causa, e dilatasse tempo, sia carcerato, persino à tanto che dia la Sicurtà, e se fugisse la Corte si debba fare tre commandamenti in tre dì, e non stando all'obbedienza, passato lo detto tempo lo punisca ex arbitrio; e tutte le sicurtà si debbano dare per sei Mesi, ed de sé rappresentando, Toties, Quoties, per Curiam fuerint Requisiti [e ripetendosi tante volte quante richiesto dalla Corte], con questo quando quello tale che hà offeso non sia punito, e fattane dimostrazione per la Corte, l'offeso lo possa ricusare, quando non ce ne sia Causa per la quale non sia tenuto ad altra pena.

Cap. 20° - Statuimo, et ordiniamo che qualunque Persona facesse alcuna accusa per Ira contro di altri de parole ingiuriose, l'accusatore possa retraere detta accusa in fra termine di tre dì, e paghi alla Corte per la cassatura Soldi Venti.

(p. 15 v.) Cap. 21° - Statuimo, et ordiniamo che se alcun homo ò vero Femina producesse in Giudizio alcuno Istromento falso, o altra scrittura, sia di pena tanto quanto



Apicoltori, di Pieter Bruegel il Vecchio, e "Mangiatori di piselli", di Georges de la Tour (1593-1652).



importa la somma dell'Istromento, e se producesse testimoni falsi, o li facesse giurare falsamente, o esso medesimo facesse sagramento [giuramento considerato sotto l'aspetto sacrale] falso, e fosseli reprobato giuridicamente, sia punito in Libbre cinque per ciascuna volta, si autem alcuno in examinatione [mentre se qualcun altro nell'esame] de Danni dati, ò vero straordinarij Iurasse, sia punito per ogni volta in soldi quaranta e se Iurasse da due volte in sù, sia dichiarato per falsario, e non sia ammesso più a officio alcuno.

Cap. 22° - Statuimo, et ordiniamo che ad ogni Persona di detto Castello sia lecito potere castigare, e reprendere la sua Famiglia, senz'arme, e per caso la perquotesse con Arme, e con effusione di Sangue, sia punito nell'Ametà della pena secondo si contiene nelli Capitoli del presente Statuto.

Cap. 23° - Statuimo, et ordiniamo che se alcuna Persona Guastasse, o furasse Cupelli [rubasse cupelli, botticelle; dismessi, venivano spesso usati come arnie per le api] d'altri sia punito in ducato mezzo per ciaschedun Cupello, e se alcuna persona troasse casualmente un sciamo selvareccio [sciame d'api selvatico, senza padrone] lo debba assegnare alla Corte, altrimenti non se gli faccia buono, et avendolo assegnato, e (p. 16) fosseli toldo [tolto], sia punito chi lo toglie in soldi dieci, e sempre soddisfaccia del danno.

Cap. 24° - **De Augmentatione Penarum** [aumento delle pene]

Statuimo, et ordiniamo che tutte, e singole Pene tanto quelle che si contengono nel presente Statuto, quanto quelle che non, se radoppiano, sì de maleficij, e delitti, Vid. [videlicet, cioè] quando fossero commessi in p.nza [presenza] dell'Officiale, quando fosse al Bango della raggione ad jura reddez. [banco della ragione, dove si amministrava la giustizia, dove si svolgevano le cause e si conservavano gli atti processuali, *ad iura reddenda*], ancora se fossero commessi in Corte, ò in Ecclesia dove fosse fatta Conduazione [adunanza] delli nostri consiglieri, ancora nella festa della Natività di Nostro Signore Gesù Christo, nel dì di Pasqua di Ressurrectione, e ancora nel dì di Santa Maria di mezzo Agosto, ancora se fossero commessi in persona d'alcuno Offiziale, sì in parola, come in fatti videlicet al Vicario, e a tutti li altri officiali del Communo, ancora se essi maleficij, e delitti fossero commessi di notte, e se in essi statuti non fosse la notte nominata, la notte s'intenda nelli presenti casi, a calata del sole finché levarà il Sole la mattina; ancora se li detti officiali facessero alcun maleficio circa le cure dell'Officij, sì della Corte, sì del Communo, siano puniti nel doppio, e questo s'osservi con effetto.

(p. 17) [cfr. **“Della elezione, Offizio, ed Emolumenti de' Massari”**, **“Dei Consiglieri, e Consiglio”**, e **“Delle petizioni, e processi nelle Cause Civili”** nel precedente Statuto] Cap. 1° - Statuimo, et ordiniamo che ogni Anno cioè il primo di Maggio si debbano nello detto Castello del Moricone eleggere due homini per massari di bona coscienza, e di bona Vita, e delli più discreti, e prudenti homini dello Castello, secondo il giudizio, e parere della Corte, e Massari dell'Anno passato, li quali Massarii abbino Autorità, e Potestà, e rappresentino la Com.tà tutta, e facciano tutte quelle cose che ad essa appartenessero, confermati per l'Ill.mi Signori, del Prefato Castello.

Cap. 2° - Statuimo, et ordiniamo che li Prefati Massari eletti, deputati, e confermati abbino piena Autorità, e potestà interporre [ad occuparsi] come il Vicario proprio, in sua assenza, che nel Prefato Castello occorressero, e specialmente, occorrendo in qualche rissa, ò questione che siano obbediti, e possino fare comandamento alli rissanti, e metterli la pena che a loro parerà, necessaria, et opportuna, e farsi ogni provisione secondo il bisogno merita, e far personale, e reale Esecuzione, e tutti quelli non obbedissero li prefati Massari, oltre la pena nello Statuto si contiene del maleficio commesso de facto si debba procedere contro l'inobedienti senza termine alcuno.

Cap. 3° - Statuimo, et ordiniamo che li prefati Massari debbano esigere tutte date, e collette [versamenti, multe pecuniarie e tasse], e tutte cose pertinenti alla prefata Com.tà, e tutte le cose necessarie ad essa spettanti, esiggere (p. 17 v.) e farle scrivere, e scriverle in Libro Autentico, e mantenerle, e governarle con integra fede, e realtà, e al loro libro le debba prestar fede de continuo.

Cap. 4° - Statuimo, et ordiniamo che nella Corte del Prefato Castello si debba eleggere dalli Massari un Mandataro per la Corte, e per la Com.tà quale debba esercitare il suo officio con ogni diligenza, fede, et integrità, et abbia per suo salario et Emolumento consueto, come appare nell'Ordine infrascritto, et in principio del suo officio debba Iurare ad Sancta Dei Evangelia, esercitare il suo officio con ogni fedeltà.

Cap. 5° - Statuimo, et ordiniamo che li prefati Massari novamente eletti, e deputati debbano eleggere due homini Idonei [si tratta dei Sindaci], e sufficienti li quali abbiano

Autorità, e potestà di sindacare li Massari passati, e il Vicario, e revedere tutte le cose per essi amministrare, con maturo, e Sano consiglio, e integra fede, e la loro assoluzione, o vero condannaione si debba osservare, e con effetto eseguire.

Cap. 6° - Statuimo, et ordiniamo che li Massari novi debbano eleggere dodici homini Consiglieri, de quali due debbano essere li Massari passati, e l'altri dieci ad elezione delli Massari novi, e debbano eleggere altri due homini stimatori in tutti li danni dati, e debbano eleggere due altri homini (p. 18) vallani, e un discreto homo extraordinario, e due discreti homini sopra le Strade in moderarle, e ampliare, bisognando, e à tutti i detti officiali se li debba dare il Iuramento del Vicario, e ognuno di loro abbia da esercitare lo deputato officio loro con ogni diligenza.

Cap. 7° - Statuimo, et ordiniamo che li sopradetti officiali con li Massari de Danni dati possino domandare dall'Acqua delle Roppe baiocchi quattro, dalla strada di Corvigniano fino alle cave bajochi due, e nel contorno della terra.

Cap. 8° - Statuimo, et ordiniamo che li Massari Vecchi Prefati con il Vicario debbano dare il giuramento alli Massari novi eletti che saranno ad Sancta Dei Evangelia di amministrare, ed eseguire lo loro Officio con ogni diligenza, e sollecitudine necessaria, et opportuna fedelmente, e con bona fede, e senza Fraude alcuna di osservare tutte le consuetudini e l'audabili [laudabili, lodevoli] costumi, consuete, e solite nel prefato Castello; et essa mantenere, e augumentare, contro le quali non operare, né fare per alcun modo, e guardarsi da ogni Simonia, e da tutte le cose illecite ed inoneste.

Cap. 9° - Statuimo, et ordiniamo che p.nte Capito [nel presente capitolo], che il Vicario eletto per l'Ill.mi Signori nostri, debba essere ad reggimento stato Pacifico, e tranquillo, vivere, prima delli prefati Signori, e (p. 18 v.) poi di tutta la nostra Com.tà, e che diligentemente debba per sei Mesi prossimi susseguenti dal dì dato il giuramento esercitare, e finire il suo officio, e in principio del suo officio debba Iurare ad Sancta Dei Evangelia corporalmente, mano propria, toccando le Sante Scripture, tutto il tempo del suo officio del Vicariato con bona fede, e senza fraude alcuna, fare esercitare, mantenere, e salvare tutti i privilegi, Statuti, e Consuetudini di detta Com.tà, e fare Iustitia, e ragione egualmente à ciascheduno gli fosse domandata tanto Maschi, quanto Femine, et à Pupilli, Orfani, Vedove, e Miserabili persone, difendere, e Iutare ancora, fare esecuzioni reali e personali, e finito che averà lo suo officio, debba stare al sindacato nel detto Castello per tre dì finiti li sei Mesi, e che debba reporrer integra ragione, e contro [conto] di tutte le cose amministrare nel tempo del suo officio allo Sindico, ò vero Massari di detta Com.tà e se da alcuna cosa fosse condannato de ragione per lo detto Sindico, lo debba restituire, tanto al Communo, quanto a speciali persone, e se esso Vicario non se trovasse colpabile, sia assoluto [assolto] e liberato.

Cap. 10° - Statuimo, et ordiniamo che tutti li Vicarij che saranno nel Castello di Moricone, finiti che averanno li loro sei mesi, e tempo deputato nell'Offizio, prima, e principalmente debbano dare Idonea Sicurtà di stare a ragione, e giudicata (p. 19) giustamente pagare, e debbasi rogare il notaro del Communo, o altra persona che elegeranno li Massari, e che detto Vicario debba stare tre dì allo Sindico, e ogni sera bandire per lo mandataro chi dovesse avere, e sentisse agravato dal Vicario, vadano à fare la petizione loro, e tutte le petizioni si abbiano da notare, e scrivere per Mano del sopra detto Notaro del Commune, e vedute che saranno dette petizioni, e responsioni del Vicario, in tutte

quelle che sarà legittimamente condannato lo Vicario, la Sicurtà o fide Iussore sia tenuto, et obbligato de facto, e spirati che saranno li tre dì, qualunque persona domandasse, non sia udita né intesa e non gli sia fatto bono, riservati altri debite fuori dell'Ufficio, e quando lo Prefato Vicario non si trovasse debitore, né colpabile, sia assoluto, e liberato, e questo volemo s'osservi con effetto.

Cap. 11° - Statuimo, et ordiniamo che l'homini del Consiglio del detto Castello debbano in principio del loro officio ad Sancta Dei Evangelia Iurare Corporalmente mano propria toccando le Sagre Scritture in Mano del Vicario che durante il tempo del loro officio nel Consigliariato fare, et esercitare bene, e con bona fede, e senza fraude alcuna, sempre consultare, e dire quello che meglio conosceranno per bon stato, Augumento, e Tranquillità del detto Communo, e conservare, e mantenere, e non consentire né permettere (p. 19 v.) che né beni, né denari di detto Comuno si spendano se non in propria utilità di detto Communo, e che debbano venire al Consiglio, ogni volta ne saranno ricercati, e qualunque Consiglio nostro non venisse avanti che le proposte siano narrate, et esplicate per li Massari, ò ufficiali prefati sia punito in soldi cinque per ciascheduna volta, se non averà giusta, e legittima scusa, o vero fusse assente al detto Castello.

Cap. 12° - Statuimo, et ordiniamo che in tutte le petizioni si faranno in Corte avanti al Vicario, che prima, e principalmente l'attore debba far citare il reo alla Corte una volta prima che metta il Salario la sera per la mattina, e potrà mettere a sua posta, e debbiano pagare per ciascun ducato carlino mezzo, e se il debitore comparisse, e negasse, si debbia dar termine al Creditore tre dì a provare, e provato che haverà si debba dar termine al Reo debitore à pagare dal Vicario dalla somma di dieci soldi in giù tre dì, e dalla somma di dieci soldi sino ad un ducato, habbia termine otto dì, e da un ducato sino à numero infinito habbia termine à pagare quindici dì, e finita detta dilazione se non fusse nel Castello, o suo tenimento sia escusato, e contro detto debitore non si possa procedere, e caso che fusse nel detto Castello, e non comparisse in termine d'otto dì (p. 20) havendo hauta notizia della petizione contro esso fatta, overo facesse dimora sia confesso, e convinto, e contro di esso, e cose sue, si possa procedere, et esigere senza altro termine, e caso che lo debitore non fusse nel Castello, ò suo tenimento si debba dar termine un

Il Mandrio col  
tunnel di ingresso a  
Moricone vecchio.



Mese a tornare, e poi non tornasse, si debba fare esecuzione secondo i termini dello Statuto, e caso che il debitore fusse contumace, e volesse appellare, debba rifare tutte le spese fatte, e di nuovo fare nova petizione, e lo mandataro per la prima citazione non possa domandare lo quatrino [ciò che gli spetta].

Cap. 13° - Statuimo, et ordiniamo che in tutte l'esecuzioni si faranno, si debbano fare ad elezione del Creditore, prima nelli Mobili, e poi nelli Stabili, e che il pegnio essendo dato, o vero consegnato per la quantità del debito per la Corte si debba consegnare al Creditore, e che lo creditore lo debba tenere otto dì; di poi lo debba fare Bandire tre volte; poi si debba vendere a chi più offerirà, prima ricercando lo vero Padrone, al quale si debban dare dieci dì a riscoterlo, e caso che non offerisse alcuno, si debba consegnare al creditore per il prezzo che offerirà, pure che passi l'ametà del giusto prezzo, al Giudizio del Vicario, e delli Massari, et in detta vendizione, e consignazione s'osservi, e quando dalli tali non se riscoteranno a tutti li sopra detti Atti, lo debitore non li possa redomandare detti pegni.

(p. 20 v.) Cap. 14° - Statuimo, et ordiniamo che tutte promissioni de Sposalitij, ò vero ad fidanze [fidanzamenti] fatte nel prefato Castello secondo è stato costumato, si debbano da tutti osservare senza alcuna eccezione, e se alcuno principale Parente, ò altri presumesse aver tanta Audacia, le predette promissioni turbate [turbare], e disconciarle, e separarle, incorrano in pena della metà della dote, e sia applicata per l'ametà alla Corte, e l'altra metà alla parte che osservar volesse, e la Corte ex officio possa procedere.

Cap. 15° [cfr. **"Dell'offizio del Vicario"**, all'inizio del precedente Statuto] - Statuimo, et ordiniamo che lo Vicario del prefato Castello per sua mercede e merito abbia per ciascheduna scrittura, per essa Scrittura in questo infrascritto modo cioè

Per Iuramento decisivo, quatrini Sei [giuramento dirimente ogni causa]

Per ogni Iuramento in supplemento, quatrini Sei

Per ogni protesta, ò atto, quatrini Sei

Per ogni compromesso, quatrini Sette per parte.

Per ogni sentenza Arbitraria, quatrini otto per parte

Per decreto Interlocutorio, quatrini Sei

Per Apertura del Consiglio del Iuris Consulto [consultazione del giurisperito], bajocchi dieci

Per ogni Copia d'atti, et Estratto bajocchi tre per Carta, quale s'intenda due facciate, et almeno righe ventidue per facciata.

(p. 21) Per pubblicazione de testimoni coll'Atto, quatrini Sei

Per ogni produzione di Scritture private con l'atto e copia, e ristituzione di essa, bajocchi tre.

Per le Scritture Pubbliche, bajocchi Sei.

Per ogni Cattura Personale nel Castello, bajocchi cinque.

Per carcerazione, et excarcerazione, nihil [nulla].

Per ogni Cattura Reale soldi cinque, per qualsivoglia somma.

Per ogni Cattura fuori del Castello il doppio.

Per ogni decreto interposto nelli Contratti de Minori, e di Donne carlino uno per parte, e fuori del Castello il doppio.

Per ogni mto [mandato, ordine] Esecutivo, sequestro, Munitorio [avviso] per qualsivoglia somma, soldi tre.

Per ogni mto di sospetto di fuga con l'esame de' Testimonj, e decreto baiocchi cinquanta, et il Carcerato non sia tenuto a detta spesa.

Per ogni Sentenza difinitiva per qualsivoglia somma, Carlini quattro

Per ogni mto di Possesso, di consegna per qualsivoglia somma, bajocchi cinquanta.

Per ogni appellazione tanto in scriptis, come in Voce, bajocchi tre

Per ogni termine, ò dilazione, quatrini Sei.

Per ogni accesso in Caso di differenza con l'Esame de' testimoni, e decreto, bajocchi quindici, e fuori dal Castello il doppio, il tutto s'osservi nel Civile. Nel Crimine il doppio.

### (p. 21 v.) **De Solutione Forentium**

[risoluzione per gli stranieri, forestieri; cfr. la pagina 38 del precedente Statuto]

Cap. 16° - Statuimo, et ordiniamo che alli lavoratori forestieri, ò vero Garzoni d'altri si debba amministrare ragione, sommaria senza termine alcuno in tutti li debiti, liquidi e chiari, con tutte le spese danni, et interessi, si facessero de fatto se gli faccino restituire dalli debitori, et abbia termine a liquitarli quindici dì, e se l'attore non sarà forastiero abbia termine otto dì, li garzoni acconciati ad Anno partendosi non finito lo tempo, lo Padrone gli possa mettere lo tempo bono allo tristo [cattivo], e similmente lo garzone allo Padrone, ancora se detti garzoni, o lavoratori non fussero pagati dalli Padroni passato l'anno, non mostreranno apoca [ricevuta o quietanza che costituisce per il debitore la prova dell'avvenuto pagamento, dal latino tardo àpocha, = ricevuta], o testimonj di non esser pagati non possono domandare niente, e dopo che sarà partito dallo Padrone non abbia domandato lo suo Salario, non lo possa più domandare.

Cap. 17° - Statuimo, et ordiniamo che a tutti i nostri Convicini per tutte le petizioni faranno nella Corte del nostro Castello, per lo Vicario se li debba dare lo Iuramento, che termine danno le loro Corti, lo Vicario e secondo, e consueto nella loro Corte si debba dar ad essi, e questo se debba osservare con effetto.

Cap. 18° - Statuimo, et ordiniamo che tutti i litigij, e controversie (p. 22) che interverranno nel nostro Castello, li prefati Massari ce si debbano intromettere, e terminarle senza altro litigio, e disporre li detti litiganti à concordia, le quali decisioni, o determinazioni si debbano perpetuamente osservare, e de Consensu partium dare [dando col consenso delle parti], e similmente se li predetti litiganti se convenissero di compromettere [risolvere] le loro differenze, o vero una delle parti lo domandasse, e l'altra parte lo recusasse, fare detto compromesso in mano di due discreti Amicabili, e benevoli homini non sospetti, lo Vicario sia tenuto ad astringere la predetta parte che ricusasse di compromettere la sua differenza, e la dichiarazione, ò sentenza che daranno detti Arbitri si debba perpetuamente osservare, e mandare ad effetto, e caso che detti homini eletti non si concordassero la Corte potestà [potrà, avrà potestà di] eleggere il terzo non sospetto alla dichiarazione, e Sentenza del quale esse parti debbano stare tantum [osservare, obbedire tutto], e non contofare sotto pena nel compromesso si contiene, e se la causa meritasse, ò bisognasse consiglio del Savio, l'arbitri siano contenti di andare alle spese delle sopra dette parti.

Cap. 19° - Statuimo, et ordiniamo che lo mandataro Publico mandato dal Vicario ad istanza d'alcuno, per la Com.tà, ò vero per la Corte a fare alcuna Esecuzione, o tollere

pegno, e gli fusse per le Femine, ò homini denegato, sia punito per tali inobedienza in pena di soldi cinque (p. 22 v.) e se per caso avesse tanta Audacia ritogliere il pegnio allo mandatario, sia punito per tale Inobedienza in soldi dieci.

Cap. 20° - Statuimo, et ordiniamo che quando lo Vicario volesse pigliare alcun homo, ad istanza di qualcheduno personalmente che si tiene suspetto, ò fugitivo, debba prima lo creditore allo prefato Vicario esibire il suo credito, e quello deve giustamente havere, e che lo debitore allegato sospetto, sia suo vero debitore, e da poi dato al detto Iuramento per lo Vicario, pigli personalmente detto debitore sospetto, e tengalo sotto bona custodia, sino a tanto che lo prefato creditore sia integralmente sodisfatto, e se per caso non mostrasse haver detto Credito, sia lo detto Creditore tenuto ad ogni danno, spesa, et interesse.

Cap. 21° - Statuimo, et ordiniamo che lo creditore volesse dare volontariamente il giuramento decisivo nella quantità di dieci soldi in giù allo suo debitore, e lo detto debitore non lo volesse pigliare, Ipso facto sia confesso, e convinto, e contro di esso fare Esecuzione, e similmente se lo p.n.te [presente] debitore farà partito [il patto, la proposta] al Creditore, o vero attore, e [quest'ultimo] ricusasse giurare, sia lo debitore con questo, assoluto della Petizione contro esso fatta, e formata, e l'attore condannato nelle spese fatte. Ancora se (p. 23) alcuno domandasse da dieci soldi sino a Venti debbia provare per un testimonio, con giuramento del principale, e da venti soldi sino al numero infinito si debba provare per due testimonj, o con Scrittura.

Cap. 22° - Statuimo, et ordiniamo che la dote delle Donne se debbano conservare, e l'Ill.mi Signori non possino ad alcuna togliere, né levare, se non per tradimento commesso per dette Donne, o loro Mariti contro li prefati Signori, e se fussero da essere ristituite, o per separazione [annullamento] di Matrimonio, ò per successione, si debbano ristituire in termine di sei Mesi senza altro litiggio, o controversia, e se li principali [le parti] non fussero d'accordo se li debban eleggere per la Corte due homini, e due discrete Donne, e stimare dette robbe, e secondo la Estimazione delli prefati arbitri si eseguisca, e mandi ad effetto.

Cap. 23° - Statuimo, et ordiniamo che tutti li testamenti fatti per l'homini, o vero Donne del prefato Castello se debbano perpetuamente osservare, e se alcun'homo, o Donna morisse senza testamento, volemo succedano in tutti i beni li più prossimi Parenti, et à ciascuno sia lecito testare secondo è di ragione.

(p. 23 v.) Cap. 24° - Statuimo, et ordiniamo che qualunque Persona facesse testamento, ò vero in qualsivoglia modo lasciasse robbe a Pie Cause, lo Vicario sia obbligato far raggione, senza mettere salario [senza esigere pagamenti]; e ancora de tutte cose occorrenti a [da] rescotere per la Com.tà gli debba amministrare ragione expedita, senza altro salario, o spesa.

Cap. 25° - Statuimo, et ordiniamo che qualunque Donna havesse hauta la sua Dote non possa domandar parte nulla in Casa del Padre, standovi li Mascoli, tanto della dote Materna, quanto dell'altre Eredità, riservato non fusse altro Erede Testamentario.

Cap. 26° - Statuimo, et ordiniamo che lo Vicario del prefato Castello dal primo dì che si principia a Mietere, fino a Santa Maria d'Agosto debba far ferie, e che non possa astringere persona alcuna per cose Civili, e questo lo detto Vicario lo debba osservare con effetto [divieto di convocazione nei tempi suddetti].

Cap. 27° - Statuimo, et osserviamo che se alcuna Persona frangesse alcun investimento fatto per la Corte, se fusse per quantità di venti soldi infra, paghi di pena soldi cinque per ciascheduna volta, (p. 24) e se passasse un numero infinito, paghi soldi quaranta, e in questi casi la Corte debba procedere à petizione, e denuncia di quello fosse stato lo investimento predetto, altrimenti non possa procedere.

(p. 25) **Damna data**

[danni procurati, cfr. “Dei Danni dati” del precedente Statuto]

Cap. 1° - Statuimo, et ordiniamo che se alcuna bestia grossa facesse danno in Lavori per tutto lo mese di Marzo, paghi di pena soldi tre per ciascheduna volta, da Aprile sino a che sono levate le mannachiare [covoni] dal Campo, paghi di pena mezzo carlino per ciascuna, et in Prati simil pena, e nelle Vignie d’ogni tempo bajocchi cinque per ciascuna bestia, e sempre s’emendi lo danno.

Cap. 2° - Statuimo, et ordiniamo che se alcuno facesse danno con bestie minute, come sono Capre, e Pecore, da dieci in giù soldi cinque, e da dieci in sù soldi venti, e s’emendi lo danno.

Cap. 3° - Statuimo, et ordiniamo che se alcun Cane facesse danno dentro, ò fuori del Castello in qualunque modo, sia tenuto il Padrone del Cane, e non possa asegniare lo cane per malfattore, e oltre il danno paghi di pena soldi due [il padrone non può scaricare la colpa sul suo cane, ma la responsabilità del danno fa capo a lui].

Cap. 4° - Statuimo, et ordiniamo che se alcun Porco mandarino fusse trovato per lo Castello, per lo Vicario, e per li (p. 25 v.) Vallani sia tenuto il Padrone in soldi cinque per ciascuna volta, e se facesse danno alcuno dentro la casa d’altri sia punito lo Padrone in soldi cinque, et emendi lo danno, o vero consegni lo malfattore, secondo l’estimazione delli Massari eletti, e se facesse danno alcuno nelle Vignie, overo Orti, Prati, e Seminati, sia tenuto il Padrone per detti Porci per uno, o più mascoli, o Femine in soldi tre, colli Porcelli piccoli possino andare per lo Castello per tutto Febraro, senza pagar pena, e facendo danno s’emendi, e detti Porci non si possino ammazzare.

Lavori in campagna (incisioni di Giuseppe Maria Mitelli, 1634-1718).



Cap. 5° - Statuimo, et ordiniamo che se alcune dassè danno con Porci nelle possessioni, o nello ristretto [area recintata], et in ogni luogo dove si potesse dar danno, sia lecito alli Padroni delle dette Possessioni, per ciascuna matta [azione dannosa] di Porci ammazzare un Porco trovandolo à far danno in dette possessioni, e sia tenuto portare l'ametà col Capo intiero alla Corte, e l'altra metà con l'intestine sia del Padrone del Danno e non portandolo, s'intenda pena di furto, e lo Padrone del Porco Morto non sia tenuto a pena alcuna.

(p. 26) Cap. 6° - Statuimo, et ordiniamo che se alcuno ferisse un Porco, e non potesse fermarlo lo possa seguitare sino alla Grotta, o vero Strozzo ["stazzo", porcile], per tutto quel dì, e non potendo averlo non sia tenuto a pena, né ad emenda alcuna, del Porco ferito.

Cap. 7° - Statuimo, et ordiniamo che se alcuna Persona trovasse a dar danno nelli Manochi, e Manochiare [fasci di cereali e relativa raccolta, dal latino volgare *manuculum*, legare a fascio con mano, variante di *manipulus*, manipolo, ciascuno dei mannelli che il mietitore afferra e taglia di volta in volta], o vero Are, lo possi far stimare dalli Metitori, fragliatori, Forniciatori [raccoglitori? e forcinatori], o altri Vicini, quando essi l'accusassero in questi termini, altrimenti si debbano stimare dalli massari eletti sopra li danni dati, e detti danni debbano andare li Massari a riconoscerli quando sono ricercati [dalli] Padroni delli danni, fra tre dì di termine, e se non ci andaranno siano tenuti essi Massari à pagare detti danni, e nessuno delli Massari ardisca estimare alcun danno, prima che fatto il danno, non sia ricercato, e debba destintamente estimare secondo le Bestie che haveranno fatto detto danno.

Cap. 8° - Statuimo, et ordiniamo che essendo fatto alcun danno da Bestie grosse, e Minute intendendo nell'infrascritto modo cioè, dalle Kalende di Novembre, sino alle Kalende di Luglio, se debba mettere per (p. 26 v.) una Bestia grossa cinque minute, e non s'intenda né per Pecore, né per Capre; e dalle Kalende di Luglio, per tutto lo mese d'Agosto per una Bestia grossa tre minute, e questo s'intenda per tutti li seminati, e per le Vignie, per una bestia grossa dieci minute, cioè dalle Kalende di Novembre sino a mezzo Agosto, e da mezzo Agosto, a tutto Ottobre, per una bestia grossa tre minute.

Cap. 9° - Statuimo, et ordiniamo che tutti li Padroni delli Cani, cominciando da mezzo Agosto, per tutto lo tempo duranti l'uve, li debbano appendere l'uncino, et essendo trovati senza incorra nella pena di Soldi cinque per ciascheduna volta, e questo si debba far bandire dall'Offiziale [uncino: alta barra di ferro a mo' di collare, onde evitare che i cani provocassero danni, nella fattispecie all'uva; più semplicemente, potrebbe anche significare il gancio nel muro, a cui legare tramite catena i cani].

Cap. 10° - Statuimo, et ordiniamo che se alcuna Persona passasse, ò vero troncasse Orti, Vigne, Vigniali, e Seminati, cioè mettesse la Via [passaggio], sia punito in soldi cinque, et essendo piene facendo danno, o vero di notte sia punito in soldi otto, et emendi il danno, e si debba stare all'Accusa, con il giuramento, ò richiamo del Padrone.

Cap. 11° - Statuimo, et ordiniamo che se alcuna persona cogliesse Uva nelle vigne, ò vignali, vid. [videlicet = cioè] Canestri, ò (p. 27) pettate [contenitori, vassoi da portare all'altezza del petto?, oppure pettorine, come grembiuli?], sia punito in soldi otto, essendo da quattro rampazzi su [grappoli d'uva], e da quattro rampazzi in giù in soldi tre, e di notte si dupplichi la pena. Ita [così come] de Fichi, Persiche, Brugne, Noci, et altri

frutti, intendendo pure Canestri ò pettate sia punito in pena di soldi cinque, e sempre emendi lo danno e si debba stare e credere come di sopra si è detto.

Cap. 12° - Statuimo, et ordiniamo che se alcuno cogliesse Pera, o Mela, cioè Carichi, Canestri, Saccoccie o bigonzi sia punito in soldi tre, se ancora facesse onesta Coglitura sia punito in soldo uno, e de altri frutti, cerase, castagnie sia punito in soldo uno, e sempre s'emendi lo danno, e questo s'intenda con accusa, ò vero richiamo del Padrone.

Cap. 13° - Statuimo, et ordiniamo che in tutti i danni dati li Massari di detti danni, debbano avere bona avvertenza, e discrizione che lo danno fatto dalli Bufali si metta alli

Bufali, e quello delli Bovi alli Bovi, e li Bufali non siano obligati per li Bovi, e né li Bovi per li Bufali, e così debbano scrivere nel loro Libro.

Cap. 14° - Statuimo, et ordiniamo che qualunque Persona (p. 27 v.) Mietesse Grano, Orzo, Spelta [farro], e tutti altri Lavori dalle Kalende di Gennaio, a mezzo Marzo sia punito in soldi cinque, e da mezzo Marzo fino che sarà metuto in soldi dieci, et emendi lo danno.

Cap. 15° - Statuimo, et ordiniamo che se alcuno cogliesse in Orti manualmente Cavoli, Lattuche, Cipolle, Agli, et altre cose esistenti in detti Orti, sia punito in soldi due, e se alcuno cogliesse da venti capi d'Agli, o cipolle, ò da dieci cime di Cavoli in su, sia punito in soldi dieci, e paghi il danno.

Cap. 16° - Statuimo, et ordiniamo che ogni Persona del detto Castello, d'ogni danno gli fusse fatto, se debba richiamare in termine di due Mesi, e passato lo detto termine, non si possa più richiamare, et occorrendo che alcuno faccia un richiamo, o vero accusa, contro quello accusato per quello di non possa fare richiamo, né accusa alcuna contro di Lui perché lo faria con animo de Calunnia, e se pure lo volesse fare lo Vicario debballi dare lo Iuramento, [che] non lo faccia per Animo de Calunnia, altrimenti non sia tenuto a scrivere.

Cap. 17° - Statuimo, et ordiniamo che ogni Persona del detto Castello li fosse fatto danno con bestie, (p. 28) o manualmente, e non sapendo chi l'havesse fatto, possa far richiamo, accusa, ò inquisizione nella Corte, e dare li testimonj, e tutto quello per detti testimoni sarà testificato, se debba osservare, ancora sia dato credito al vero Padrone con Iuramento.

Branco di cinghiali mentre si cibano di ghiande e mulo scalciante (stampe popolari del Sei-Settecento).



Cap. 18° - Statuimo, et ordiniamo che tutti i danni dati, si debbano domandare infra termine d'un Anno, e passato lo detto Anno non lo possa più domandare, reserbato che lo debitore hassa [abbia, avesse] domandato alcun termine dal Creditore.

Cap. 19° - Statuimo, et ordiniamo che qualunque Persona tollesse Legnia fatte [tagliate, ma anche "appassate", guaste], sia punito per ciascuna volta in soldi due, e chi tagliasse altre Legnia in alcune Possessioni sia punito in soldi cinque, e chi guastasse fratta [siepe] d'altri sia punito in soldi due, e sempre s'emendi, dico debba pagare l'emenda, secondo l'estimazione fatta per li Massari, ò Uomini eletti per li danni dati.

Cap. 20° - Statuimo, et ordiniamo che chi cogliesse Fave, o altri Legumi, sia punito in soldi tre, e de una piccola cosa sia punito in soldo uno, et emendi lo danno fatto.

(p. 28 v.) Cap. 21° - Statuimo, et ordiniamo che in tutti quanti i Luoghi et in ciascun modo fossero fatti danni, sempre si debbano emendare, da chi sia Uomo, e paghi pena, overo nò. Dico meglio, sempre si debbano emendare da chi si sia uomo, e paghi pena, o vero no, e questo si osservi con effetto purché legittimamente se trovino [vengano individuati].

Cap. 22° - Statuimo, et ordiniamo che qualunque Persona torasse [furasse rubasse togliesse], ò tagliasse à pedicone una Cerqua che menasse Ianda [alla base una quercia ghiandifera], posta nel campo d'altri, dico posta nelli Campi, sia punito in soldi tre, e se tagliasse rami grandi in due soldi, riserbato [escluso] gli fusse danno per l'ombra, e nel resto per le selve sia lecito tagliare à ciascun Uomo di detto Castello.

Quae omnia & fuerunt me extracta, et exemplata ex Statuto dicti loci Moriconis Sabinis Datum Moriconis hac die prima Septembris 1779

Ita est = Bened. Paoletti - Sangemani e Palumbaria in Sabinis Deo gratia Notarius [Tutto quanto fu da me estratto ed esemplato dallo Statuto di Moricone Sabino - Dato da Moricone questo giorno primo settembre 1779, in questo modo = Benedetto Paoletti Saugemani notaio per grazia di Dio a Palombara Sabina]

La presente copia è stata fatta fare sotto la mia responsabilità, per cui dichiaro che concorda perfettamente col l'originale.

Avv. L. Aureli

Consiglio Provinciale

**Trascrizione a cura di Paola Sandri e Walter Ferrari  
Supervisione e note di Sergio Leondi**





Piazza Padella a Moricone vecchio (cartolina illustrata realizzata da Saro Loturco).

# PARTE TERZA

## IL REGOLAMENTO DELL'UNIVERSITÀ AGRARIA DI MORICONE DEL 1909 INTRODUZIONE E COMMENTO DI LUDOVICO TONCHEI

Prima di addentrarci nella lettura della presente appendice, ritengo opportuno fare qualche considerazione su quanto abbiamo letto nelle pagine precedenti.

Questo saggio, con il quale l'amico Professor Sergio Leondi ha messo in luce una parte importante della nostra storia, ci ha guidati nel valutare in modo appropriato quali fossero il tenore di vita e le norme che quella vita regolavano, nei tempi in cui vigeva il potere del "signore e padrone di questa terra".

Vero è, che abbiamo letto e indagato, attraverso questi Statuti riformati, su quello che accadeva nel XVII secolo, epoca in cui gli uomini, ormai liberi, avevano la capacità di interloquire con il potere, tanto da indurre il feudatario a emanare norme ancora rigide, ma sempre più liberali e attente alla salvaguardia anche del proprio lavoro, oltre che della proprietà e dei diritti del medesimo "signore padrone".

Tant'è che, se avessimo la fortuna di reperire Statuti più antichi della nostra terra, mettendoli a confronto con questa lettura, vi troveremmo differenze ragguardevoli.

Gli anni del buio Medioevo erano ormai lontani, quando Camillo Palombara figlio del Marchese Oddo, desiderò dare a Moricone i nuovi Statuti, che semplificassero l'interpretazione di quelli antichi e rendessero possibile governare e vivere "con Amore e Timore di Dio, in pace e carità".

148

Accingendoci a leggere il testo del Regolamento del 1909 dell'Università Agraria, nella sostanza un vero e proprio Statuto, fin dalle righe iniziali emergono in modo clamoroso ed evidente due aspetti che fanno la differenza essenziale da ciò che abbiamo visto nello Statuto del 1613.

Il primo: allorchè il "signore e padrone di questa terra" ha realizzato "per li suoi terrazzani" i nuovi Statuti, nel capitolo "Dell'ufficio del Vicario" ha scritto che "Perché la natura ci insegna che in ogni congregazione non solo degli uomini, ma ancora degli *altri* animali è necessario un capo che governi" ecc. ecc.: in quell'aggettivo "altri" ha rappresentato una realtà per lui ancora certa e inconfutabile.

Il secondo: sono trascorsi 300 anni, nel 1909, quando all'atto dell'istituzione dell'Università Agraria sono gli "Utenti" che si dotano autonomamente della normativa per la gestione di se stessi e dei Domini collettivi, di proposito definita "Regolamento" e non "Statuto"; come per liberarsi di norme "statuite", imposte dall'alto.

I tempi cambiano e l'evoluzione sociale, culturale ed economica dei Moriconesi ha fatto passi giganteschi dal 1909; vari Statuti sono stati adottati per mantenere l'Ente al passo con la normativa vigente dello Stato.

In questi 110 anni i meriti innegabili del nostro Ente sono stati quelli di aver rivestito un ruolo fondamentale e di aver prodotto risultati tangibili nella realtà moriconese, oltre a quello di aver rivelato, nelle sue cariche istituzionali, il proprio potenziale umano.

Oggi corrono tempi diversi: l'Università Agraria ha mutato la propria personalità giuridica divenendo un Ente di diritto privato e sta adeguando ancora una volta il proprio Statuto ai sensi della Legge 168/2017, quella che ha radicalmente trasformato lo "status" degli Enti che gestiscono i Domini Collettivi, e che è in aperta contraddizione con ciò che era stato il principio fondamentale della Legge 1766/1927 (Riordinamento degli usi civici nel Regno).

Ne consegue che i Commissariati per la liquidazione degli usi civici, che furono istituiti con R.D.L. 751/1924, per il riordinamento degli usi civici nel Regno, poi convertito in legge 1766/1927, con il compito di promuovere l'accertamento, la valutazione e la liquidazione degli usi civici nell'interesse della popolazione, saranno bloccati, o quantomeno vincolati dalla recente norma che mette letteralmente al bando quella "liquidazione degli usi civici".

Di conseguenza, non c'è dubbio che saranno bloccate e vincolate le attività delle Università Agrarie e dei Comuni, oltre che per gli effetti della Legge 168/2017, anche e soprattutto per quelli relativi alla sentenza della Corte Costituzionale N. 113/2018, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 8 della Legge della Regione Lazio 3 gennaio 1986, n. 1 (Regime urbanistico dei terreni di uso civico e relative norme transitorie), con conseguenze, ad oggi, inimmaginabili.

Per concludere, facendo un'ultima considerazione su quanto letto nelle pagine precedenti, e su ciò che andiamo a esaminare nel Regolamento del 1909, sullo spirito e le finalità della Legge 1766/1927 e le nuove, recenti norme e dispositivi in materia di Domini Collettivi, sembra quasi che il tempo stia scorrendo a rovescio.

### Ludovico Tonchei



# REGOLAMENTO PER L'UNIVERSITÀ AGRARIA DI MORICONE

## Regolamento per l'Università Agraria di Moricone

### Capo I - Degli Utenti

Art. 1°. Sono utenti dell'Università Agraria tutti i cittadini che abbiano i seguenti requisiti:  
1° di essere nati in questo Comune o di avervi il domicilio legale da oltre 30 anni e di risiedervi la maggior parte dell'anno;

2° che siano persone sui juris maschi o femmine.

Art. 2°. Sono assolutamente incapaci di far parte dell'Università Agraria, quand'anche posseggano i requisiti di cui all'art. 1°:

1° gli Amministratori che siano stati dichiarati colpevoli d'indebito maneggio del danaro dell'Università;

2° gli Utenti che siano stati legalmente riconosciuti colpevoli di frode o furto a danno dell'Università.

Sono incapaci relativamente: gli Utenti che si siano resi debitori, o siano stati debitamente messi in mora, sino a che non abbiano saldato il loro debito.

### Capo II - Della lista degli Utenti

Art. 3°. La lista degli utenti deve indicare in ordine alfabetico il nome e cognome di ciascun utente. Detta lista è permanente e visibile a chiunque ed in qualunque epoca dell'anno. Non può essere modificata che in base alla revisione annua alla quale si procede in conformità delle disposizioni seguenti:

Art. 4°. Dal 1° al 10 Settembre d'ogni anno il Consiglio d'Amministrazione procede al lavoro di revisione della lista degli Utenti.

Art. 5°. L'anno agrario s'intende debba aver termine col 30 settembre d'ogni anno e principia col 1° Ottobre di ciascun anno. In qualunque epoca dell'anno gli aventi diritto a termini del presente Regolamento potranno presentare domanda per essere iscritti quali Utenti dell'Università Agraria, depositandola all'Ufficio di Segreteria. Sarà considerata come domanda per iscrizione la sola denuncia d'acquisto di bestiame d'aratro fatta alla Segreteria dell'Università. Di tale domanda il Segretario prenderà nota in apposito registro, indicandone il giorno preciso della presentazione e ne rilascerà ricevuta distaccandola da un bollettino a madre e figlia.

Art. 6°. Le nuove iscrizioni per opera dello stesso Consiglio d'Amministrazione non si possono fare se non in base alle domande o denunce iscritte nel registro di cui all'articolo precedente sino a tutto Agosto. Delle domande fatte dopo tale epoca si terrà conto nell'anno successivo.

Art. 7. Le cancellazioni della lista si fanno dal Consiglio di Amministrazione, di ufficio, ed in base ai reclami personali degli interessati. Per la presentazione di tali reclami dovrà seguirsi di procedura stabilita all'art. 6 per le domande d'iscrizione.

Art. 8°. Le cancellazioni e i rigetti di domande per nuove iscrizioni dovranno essere pronunziate, previo avviso agl'interessati di presentarsi al Consiglio per esporre le ragioni che essi credono addurre per essere mantenuti o iscritti nella lista.

Art. 9°. Le decisioni prese dal Consiglio d'Amministrazione saranno a mezzo del bidello

dell'Università notificate agli interessati non più tardi del 15 Settembre.

Art. 10. Contro le decisioni del Consiglio d'Amministrazione possono gli interessati ricorrere all'Assemblea dei Rappresentanti non più tardi del 25 settembre d'ogni anno.

Art. 11. La lista degli Utenti riveduta dal Consiglio d'Amministrazione resterà esposta negli Uffici dell'Università dal 15 Settembre al 30 d'ogni anno. Della avvenuta revisione e pubblicazione si darà dal Presidente avviso con manifesto da affiggersi all'Albo dell'Università Agraria.

Art. 12. Ciascun utente avrà diritto di fare reclamo nel termine stabilito dall'art. precedente all'Assemblea dei Rappresentanti per mancata od indebita cancellazione o per qualsiasi motivo di vizio della lista. I reclami saranno definitivamente decisi dalla Giunta Provinciale Amministrativa entro il 15 Ottobre.

### **Capo III - Della Assemblea generale degli Utenti**

Art. 13. L'Assemblea degli Utenti è composta da tutte le persone iscritte nell'ultima lista definitivamente approvata.

Art. 14. L'assemblea degli utenti delibera:

1° sulla formazione del Regolamento di uso;

2° sulle variazioni da apportare ai regolamenti a' sensi dell'art. 7 della stessa legge.

Art. 15. L'assemblea degli Utenti delibera ancora:

1° agli acquisti, all'accettazione e al rifiuto di lasciti, doni ecc.

2° alle alienazioni, ai contratti portanti ipoteca, servitù o costituzioni di rendita fondiaria, alle transazioni sopra diritti di proprietà e di servitù;

3° ai prestiti, alle affrancazioni di rendita e di censi passivi e delle servitù civiche;

4° alle nuove maggiori spese oltre quelle previste in bilancio;

5° sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo presentato dal Consiglio d'Amministrazione.

Art. 16. L'assemblea si riunisce ordinariamente per la nomina dei rappresentanti.

Art. 17. L'assemblea degli utenti può essere convocata straordinariamente dall'assemblea dei rappresentanti o per domanda firmata da un terzo degli utenti.

Art. 18. La convocazione degli utenti dev'essere fatta dal Presidente con avvisi scritti da consegnarsi a domicilio sette giorni prima dell'ordinanza. L'avviso deve contenere l'elenco degli oggetti da trattarsi. L'adunanze sì ordinarie che straordinarie saranno tenute nei giorni festivi e nelle ore antimeridiane.

Art. 19. L'assemblea non può deliberare se non interviene la metà degli utenti segnati nella lista per la prima convocazione, e per la seconda convocazione un terzo, ed in terza convocazione 5 membri.

### **Capo IV - Dell'Assemblea dei Rappresentanti**

Art. 20. L'assemblea dei rappresentanti è composta di N. 15 membri i quali restano in carica tre anni, e sono sempre rieleggibili.

Art. 21. L'assemblea generale degli utenti addiviene alla nomina dei rappresentanti in una convocazione straordinaria alla fine del triennio nel mese d'Aprile, attenendosi alle disposizioni dell'art. 34.

Art. 22. Tale assemblea rappresenta l'assemblea degli utenti e tutti i cittadini del Comu-

ne che hanno eventualmente il diritto di far parte dell'Università.

Art. 23. L'assemblea dei rappresentanti deve unirsi due volte l'anno in sessione ordinaria: l'una nei mesi di marzo, aprile, maggio, l'altra nei mesi di settembre, ottobre, novembre. Può riunirsi straordinariamente per determinazione del Presidente, inteso il Consiglio di Amministrazione, e per domanda di una terza parte dei rappresentanti. La riunione dell'Assemblea deve aver luogo entro dieci giorni dalla deliberazione o dalla presentazione della domanda, salvo casi d'urgenza. È in facoltà del Prefetto di ordinare, di ufficio, adunanze dell'Assemblea dei rappresentanti per deliberare sopra determinati oggetti da indicarsi nel relativo decreto.

Art. 24. La convocazione dei rappresentanti dev'essere fatta dal Presidente con avvisi da consegnarsi a domicilio.

Art. 25. L'assemblea dei rappresentanti non può deliberare se non interviene la maggioranza del numero dei suoi componenti; può alla seconda convocazione, che avrà luogo in altro giorno, le deliberazioni sono valide purché intervengano almeno quattro membri. Nel caso che siano introdotte proposte le quali non erano comprese nell'ordine di prima convocazione, queste non potranno essere poste in deliberazione se non ventiquattrore dopo averne dato avviso a tutti i membri.

Art. 26. Tutte le deliberazioni saranno sempre pubblicate per copia nell'albo pretorio nel primo giorno festivo o di mercato, successivo alla loro data.

Art. 27. L'assemblea dei rappresentanti nella sessione di primavera esamina il conto dell'Amministrazione dell'anno precedente, in seguito al rapporto dei revisori, e le deliberazioni sulla sua approvazione. Nella sessione d'autunno:

1° elegge i membri del Consiglio d'Amministrazione;

2° delibera il bilancio attivo e passivo dell'ente per l'anno successivo;

3° nomina i revisori dei conti per l'anno corrente, scegliendoli fra gli utenti estranei al Consiglio d'Amministrazione;

4° delibera sui reclami per iscrizione o cancellazione della lista degli utenti.

Art. 28. Tanto il Presidente, quanto gli altri membri del Consiglio di cui si discute il conto, hanno diritto di assistere alla discussione, ancorché scaduti dall'ufficio, ma dovranno ritirarsi al tempo della votazione. Niuno di essi, trovandosi in Ufficio, potrà presiedere l'Assemblea durante questa discussione. L'assemblea eleggerà un Presidente temporaneo.

Art. 29. Nell'una e nell'altra sessione l'Assemblea dei rappresentanti delibera intorno:

1° alla nomina, sospensione, licenziamento degl'impiegati e salariati;

2° agli acquisti, all'accettazione od al rifiuto di lasciti, doni, ecc.;

3° alle alienazioni, alle cessioni di rendita, ai contratti portanti ipoteca, servitù e costituzione di rendita fondiaria, alle transazioni sopra diritti di proprietà e di servitù;

4° alle azioni da promuovere e da sostenere in giudizio, alla creazione di prestiti, alla natura degli investimenti fruttiferi, alle affrancazioni di rendita e di censi passivi;

5° alle nuove e maggiori spese, ed allo storno di fondi di una categoria all'altra del bilancio;

6° alle proposte da presentare all'assemblea degli utenti per modificazioni ai vari regolamenti dell'ente.

Ed in generale delibera sopra tutti gli oggetti che sono propri dell'Amministrazione Agraria, e che non sono attribuiti al Consiglio d'Amministrazione od al Presidente.

## **Capo V - Del Consiglio d'Amministrazione**

Art. 30. L'assemblea dei rappresentanti elegge nel suo seno a maggioranza di voti i membri del Consiglio d'Amministrazione.

Art. 31. Il Consiglio d'Amministrazione si rinnova per intero ogni triennio. I consiglieri che escono d'ufficio al termine del triennio sono sempre rieleggibili.

Art. 32. Il Consiglio d'Amministrazione si compone del Presidente e di quattro membri, di cui due effettivi e due supplenti.

Art. 33. (Modificato, vedi fine) Non possono esser eletti a far parte del Consiglio d'Amministrazione tutti coloro di cui è parola nell'art. 22 della legge Comunale e Provinciale vigente.

Art. 34. Non possono far parte contemporaneamente del Consiglio di Amministrazione gli ascendenti e discendenti, il suocero ed il genero, i fratelli, i cognati, lo zio e il nipote.

Art. 35. Il Consiglio d'Amministrazione rappresenta l'Assemblea dei rappresentanti nell'intervallo delle sue riunioni. Esso veglia al regolare andamento dell'azienda, mantenendo ferme le deliberazioni dell'Assemblea.

Art. 36. Il Consiglio d'Amministrazione delibera a maggioranza assoluta di voti. Le sue deliberazioni non sono valide, se non intervengono tre membri che lo compongono.

Art. 37. Appartiene al Consiglio:

1° di fissare gli ordini per l'apertura delle sessioni ordinarie, e per le convocazioni straordinarie dell'Assemblea dei rappresentanti;

2° di nominare e licenziare sulla proposta del Presidente i serventi dell'Università Agraria;

3° di deliberare intorno alla erogazione delle somme stanziare in bilancio per le spese improvvise ed allo storno di un articolo all'altro nella stessa categoria;

4° di concludere le locazioni e conduzioni, i contratti deliberati in massima dall'Assemblea dei rappresentanti;

5° di formare il progetto del bilancio;

6° di promuovere le azioni possessorie.

Art. 38. Il Consiglio prende sotto la sua responsabilità le deliberazioni che altrimenti spetterebbero all'Assemblea dei rappresentanti, quando l'urgenza sia tale da non permettere la convocazione, o sia dovuta a cause nuove e posteriori all'ultima adunanza dell'Assemblea stessa. Di queste deliberazioni sarà data immediata comunicazione al Prefetto, e ne sarà fatta relazione all'Assemblea dei rappresentanti nella sua prima adunanza affine di ottenerne la ratifica. Ad esse è applicabile la disposizione dell'art. 123 della legge Comunale e Provinciale.

Art. 39. Il Consiglio rende conto annualmente all'Assemblea dei rappresentanti della sua gestione, e del modo con cui fece eseguire i servizi in esso attribuiti, o che si eseguirono sotto la sua direzione e responsabilità.

## **Capo VI - Del Presidente**

Art. 40. Il Presidente è capo dell'Amministrazione del dominio collettivo.

Art. 41. Il Presidente non può essere contemporaneamente Sindaco del Comune.

Art. 42. Il Presidente è eletto dall'Assemblea dei rappresentanti nel proprio seno a scrutinio secreto. Esso dura in ufficio tre anni et è sempre rieleggibile.

Art. 43. Quale capo dell'Amministrazione Agraria il Presidente:

1° spedisce gli avvisi per la convocazione del Consiglio di Amministrazione e delle Assemblee;

2° convoca e presiede il Consiglio e le Assemblee;

3° propone le materie da trattarsi nelle adunanze;

4° eseguisce le deliberazioni del Consiglio e delle Assemblee, e firma gli atti nell'interesse dell'Università;

5° stipula i contratti;

6° rappresenta l'Università nei giudizi attivi e passivi, e fa gli atti conservativi dei diritti dell'ente;

7° sovrintende all'Ufficio, e fissa il relativo orario, dietro parere del Consiglio d'Amministrazione;

8° sospende gl'impiegati e salariati riferendone al Consiglio di Amministrazione nella prima adunanza;

9° presiede agl'incanti nell'interesse dell'Università;

10° eseguisce le verifiche mensili della cassa universitaria con l'assistenza del Segretario, compilandone appositi verbali.

Art. 44. In caso di assenza o d'impedimento del Presidente ne fa le veci il membro anziano del Consiglio. È membro anziano colui che è stato eletto con maggior numero di voti, e, a parità di voti, l'anziano di età.

### **Capo VII - Della vigilanza ed ingerenza governativa E delle attribuzioni della Giunta Provinciale Amministrativa**

154

Art. 45. Un esemplare dei processi verbali delle deliberazioni delle assemblee e del Consiglio sarà, a cura del Presidente, trasmesso al Prefetto, entro otto giorni dalla loro data. Il Prefetto, ne manda immediatamente ricevuta all'Amministrazione Agraria.

Art. 46. Il Prefetto, esamina se la deliberazione:

1° sia stata presa in adunanza legale e con l'osservanza delle forme prescritte;

2° se con esse siansi vistate le disposizioni di legge.

Art. 47. Se il Consiglio, entro quindici giorni dalla ricevuta di cui all'art. 45 sospende con decreto motivato l'esecuzione della deliberazione, il decreto viene immediatamente notificato al Presidente.

Art. 48. La deliberazione diventa esecutiva se è rimandata col visto del Prefetto e se il decreto di sospensione non è pronunciato entro il detto termine di quindici giorni. Il termine è di un mese per i bilanci e i conti consuntivi. Sono però immediatamente esecutorie le deliberazioni di urgenza, quando la maggior parte dei votanti, cioè di due terzi, dichiara che vi è evidente pericolo o danno nel ritardarne l'esecuzione. Il Prefetto, sentito il Consiglio di Prefettura, pronuncia, con decreto motivato, l'annullamento dell'atto viziato di alcuna dell'illegalità di cui all'art. 46. L'annullamento non potrà essere pronunciato dopo trascorsi trenta giorni dalla data della ricevuta di cui all'art. 45.

Art. 49. Contro il decreto d'annullamento può, l'Assemblea dei rappresentanti, ricorrere, nel termine di quindici giorni dalla comunicazione del decreto, al Governo del Re, il quale provvede con decreto reale, previo parere del Consiglio di Stato.

Art. 50. Il Prefetto, per l'esecuzione delle facoltà di cui agli articoli precedenti, può ordinare, a spese dell'Ente, le indagini che crederà necessarie, anche per verificare gli Uffici

Universitari. In caso di omissione per parte dei medesimi nel disimpegno delle incombenze loro affidate, potrà inviare a loro spese un Commissario sul luogo per la ispezione degli affari in ritardo.

Art. 51. Sono sottoposte all'approvazione della Giunta Provinciale Amministrativa le deliberazioni che riguardano:

1° l'alienazioni di immobili, di titoli del Debito Pubblico, di semplici titoli di credito e di azioni industriali, nonché la costituzione di servitù e la contrattazione di prestiti;

2° l'acquisto di azioni industriali e gl'impieghi di danaro, quando non si volgano alla compra di stabili e mutui con ipoteche, o verso la Cassa dei Depositi e Prestiti, od all'acquisto di fondi pubblici dello Stato, e di buoni del Tesoro;

3° le locazioni e conduzioni oltre i dodici anni;

4° le spese che vincolano i bilanci per oltre i cinque anni;

5° i regolamenti di uso e di godimento dei beni dell'Ente e delle istituzioni da questo amministrate, nonché i regolamenti di imposizioni di tasse e contributi agli utenti ammessi al godimento dei beni.

Art. 52. L'Assemblea dei rappresentanti non potrà intentare in giudizio un'azione relativa ai diritti sopra i beni stabili, né aderire ad una domanda relativa agli stessi diritti, senza averne ottenuta l'autorizzazione dalla Giunta Provinciale Amministrativa.

Art. 53. Quando il Consiglio d'Amministrazione non ispedisca i mandati, e non dia esequimento alle deliberazioni approvate, ovvero esso e le Assemblee non compiano le operazioni fatte obbligatorie dalla legge e dal presente regolamento, provvederà la Giunta Provinciale Amministrativa.

Art. 54. Nel caso di negare e sospendere le approvazioni richieste dai precedenti articoli, la Giunta Provinciale Amministrativa ne farà conoscere all'Amministrazione interessata i motivi, e sulle repliche della medesima procederà alla decisione.

Art. 65. Contro le decisioni della Giunta Provinciale Amministrativa l'Ente Agrario ed il Prefetto potranno ricorrere al Governo del Re, il quale provvederà con decreto reale, previo il parere del Consiglio di Stato. Nel caso di diniego di autorizzazione a stare in giudizio, è salvo il ricorso in merito, alla IV Sezione del Consiglio di Stato, ai termini dell'art. 28 N. 8 della legge 2 giugno 1889 N. 6165.

Art. 56. In conformità dell'art. 4 della legge 4 Agosto 1894 N. 397 la Giunta Provinciale Amministrativa, non senza averne comunicati i motivi alle rappresentanze interessate, o sulle repliche delle medesime, potrà introdurre nei regolamenti tutte le modificazioni che riterrà necessarie nell'interesse della comunione e dell'agricoltura. Contro le deliberazioni della Giunta Provinciale Amministrativa è ammesso il reclamo al Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio.

### **Capo VIII - Norme generali d'Amministrazione**

Art. 57. (Modificato, vedi fine) Sono puniti con l'arresto personale non superiore ai cinque giorni, e con l'ammenda non maggiore delle lire 50, gli utenti che contravvengono alle disposizioni del presente Regolamento o di quello speciale deliberato dall'Assemblea degli utenti per la tutela del suo patrimonio.

Art. 58. Per l'accertamento delle semplici contravvenzioni ai regolamenti basterà, sino a prova contraria, la deposizione asseverata con giuramento nelle ventiquattrore dinanzi al Presi-

dente, di uno degli Agenti della forza pubblica contemplati nel Codice di Procedura Penale. Art. 59. Si prima che dopo la detta deposizione il Presidente chiamerà i contravventori davanti a sé con la parte lesa per tentar la conciliazione. Il verbale di conciliazione acconsentito e firmato da ambo le parti con il Presidente, esclude ogni procedimento. Quando non vi esista parte lesa, il contravventore sarà ammesso a fare obblazione per l'interesse pubblico. L'obblazione sarà accettata dal Presidente per processo verbale che avrà lo stesso effetto di escludere ogni procedimento.

Art. 60. Non riuscendo l'amichevole componimento, i processi verbali, asseverati come all'art. 58 saranno immediatamente trasmessi dal Presidente al Pretore, che ne spedirà ricevuta.

Art. 61. Gli amministratori che intraprenderanno o sosterranno lite quando la relativa deliberazione non sia stata approvata ai termini del presente regolamento, saranno responsabili in proprio delle spese e dei danni cagionati dalla stessa lite.

Art. 62. Gli utenti votano ad alta voce per appello nominale, e per alzata e seduta. Le sole deliberazioni concernenti persone si prendono per scrutinio segreto. Nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza dei votanti. Le schede bianche e le non leggibili si computano per determinare la maggioranza dei voti.

Art. 63. terminate le votazioni, il Presidente, con l'assistenza di tre utenti, ne riconosce e proclama l'esito, si intende adottata la proposta, se ottenne la maggioranza assoluta dei votanti.

Art. 64. I processi verbali delle deliberazioni sono estesi dal Segretario, debbono indicare i punti principali delle discussioni ed il numero dei voti resi pro e contro ogni proposta. Saranno letti all'adunanza e da essa approvati.

Art. 66. I processi verbali sono firmati dal Presidente, dal membro anziano fra i presenti e dal Segretario.

Art. 67. Sono nulle di pieno diritto le deliberazioni prese in adunanze illegali e sopra oggetti estranei alle attribuzioni del Consiglio e delle Assemblee, o se si sono violate le disposizioni delle leggi.

Art. 68. Il Tesoriere dell'Ente Agrario deve rendere i conti nel termine di tre mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferiscono. Qualora i conti non siano presentati entro tale termine, il Consiglio di Prefettura li farà compilare di ufficio a spese del Tesoriere. Il Consiglio di Prefettura deve pronunciare sui conti entro sei mesi dalla loro presentazione, salvo ricorso alla Corte dei Conti,

Art. 69. Ove malgrado la convocazione dell'Assemblea dei rappresentanti non potesse aver luogo alcuna deliberazione, il Prefetto provvederà a tutti i rami del servizio, e darà corso alle spese obbligatorie, tanto per disposizione di legge, quanto per antecedenti deliberazioni esecutorie.

Art. 70. I membri dell'Amministrazione Agraria sono responsabili delle carte loro affidate. Occorrendo di consegnarle ad altri per servizio pubblico, non potranno uscire dall'Ufficio. Le persone che le avranno ricevute ne rimangono a loro volta contabili. L'Autorità Giudiziaria, dietro richiesta del Prefetto procederà all'immediato sequestro delle carte presso i detentori.

Art. 71. L'assemblea dei rappresentanti può essere disciolta per gravi motivi d'ordine pubblico, o quando richiamata all'osservanza di obblighi ad essa imposti per legge, persiste a violarli. Dovrà procedersi alla nuova elezione nei termini di tre mesi. Per motivi amministrativi o di ordine pubblico, il termine può essere prorogato fino a sei mesi. Lo

scioglimento e la proroga del termine sopra stabilito sono ordinati per decreto reale, il quale deve essere preceduto da una relazione contenente i motivi del provvedimento. Questi decreti sono pubblicati nella "Gazzetta Ufficiale del Regno" e un elenco ne viene comunicato ogni tre mesi al Senato e alla Camera dei Deputati.

Art. 73. In caso di scioglimento dell'Assemblea dei Rappresentanti l'Amministrazione è affidata ad un Commissario straordinario. Il Commissario straordinario è nominato con decreto reale. Esso esercita le funzioni che il presente regolamento conferisce al Presidente e al Consiglio d'Amministrazione. Quando il Commissario straordinario assume per l'urgenza i poteri dell'Assemblea dei rappresentanti, le sue deliberazioni che non potranno vincolare i bilanci dell'Ente oltre l'anno, saranno sottoposte all'approvazione della Giunta Provinciale Amministrativa, e ne sarà fatta relazione all'Assemblea dei rappresentanti nella prima sua adunanza perché ne prenda atto.

### **Capo IX - Dell'anno agrario e dell'anno finanziario**

Art. 73. L'anno agrario ha principio col 1° Gennaio e termina col 31 Dicembre. L'anno finanziario comincia col 1° Gennaio e termina col 31 dicembre.

### **Capo X - Della finanza dell'Ente, della riscossione, e della contabilità**

Art. 74. L'Ente Agrario, non potrà contrarre mutui se non alle condizioni seguenti:

1° che siano deliberati dall'Assemblea dei rappresentanti con il voto favorevole della maggioranza dei membri in carica al momento della votazione, con che tale maggioranza non risulti mai inferiore al terzo dei componenti assegnati all'Assemblea;

2° che siano deliberati due volte in riunioni da tenersi a distanza non minore di giorni venti. Quando però la seconda convocazione non raggiungesse la maggioranza prescritta, verrà fissato un giorno per la deliberazione definitiva, facendone speciale menzione nell'ordine del giorno della seduta;

3° che abbiano per oggetto di provvedere a determinati servizi o lavori, gli uni e gli altri d'indole straordinaria, e a condizioni che per questi lavori, prima della deliberazione, vi siano i tipi, i progetti o studi debitamente approvati dal Genio Civile e accompagnati da regolare perizia;

4° che abbiano per oggetto il pagamento di debiti modesti, o il soddisfacimento di obbligazioni contratte anteriori alla legge 30 XII 1888 N. 5865 (Serie 3<sup>a</sup>) ovvero il pagamento di un debito a cui sia l'Ente condannato, o che sia dipendente da transazioni regolarmente approvate;

5° che sia garantito l'ammortamento del debito, determinando i mezzi per provvedervi, nonché i mezzi per il pagamento degli interessi. Sono considerati come mutui i contratti di appalto sui quali sia stabilito che il pagamento sarà eseguito in più di cinque anni successivi, con o senza interessi. Anche le deliberazioni che vincolino l'ente per oltre cinque anni devono essere votate nel modo stabilito ai numeri 1° e 2° del presente articolo. Il termine stabilito in questo articolo, potrà essere abbreviato con decreto motivato.

Art. 75. Tutte le alienazioni, le locazioni e gli appalti di cose ed opere debbono essere precedute da pubblici incanti, e con le forme stabilite per l'appalto delle opere dello Stato, eccetto i casi seguenti:

1° quando si tratti di contratti il cui valore complessivo e giustificato non ecceda le lire cinquecento;

2° quando si tratti di spese eccezionali, che non superi annualmente le lire Cento, e l'Ente non resti obbligato oltre i cinque anni, sempre che per lo stesso oggetto non vi sia altro contratto, computato il quale, si oltrepassino i limiti qui stabiliti;

3° per l'affitto di fondi rustici, fabbricati ed altri beni immobili, quando la vendita complessiva non ecceda i limiti sopra indicati e la durata del contratto non ecceda i dodici anni, purché non ne sia stata data una parte a fitto con altro contratto per una somma e per un tempo, che uniti a quelli del nuovo contratto, eccedano i limiti qui determinati. Il Prefetto però potrà in via eccezionale che i contratti seguano a licitazione e trattativa privata.

Art. 76. Saranno comunicati al Consiglio di Prefettura, per averne il parere, i progetti dei contratti da stipularsi quando superino le lire 3000. Il Consiglio di Prefettura darà il suo parere tanto sulle regolarità del progetto di contratto, quanto sulla convenzione amministrativa, al quale uopo gli saranno forniti i documenti, le giustificazioni e gli schiarimenti che saranno da essi richiesti.

Art. 77. Il servizio di esattoria e tesoreria sarà affidato all'Esattore Tesoriere Comunale, cui è imposto tale obbligo per la combinata disposizione dell'art. 8 della legge 4 Agosto 1894 N. 397 e dell'art. 5 della legge sulla riscossione delle imposte dirette. In via eccezionale il servizio stesso potrà essere affidato ad uno speciale riscuotitore da nominarsi dall'Assemblea dei rappresentanti, con l'osservanza delle disposizioni contenute nella legge e nel regolamento sulla riscossione delle imposte dirette. Il carico della riscossione verrà determinato dai rispettivi ruoli annuali e parziali.

Art. 78. Ogni partita d'introito dovrà risultare da un bollettario unico a madre e figlia, con i numeri d'ordine continuativi anno per anno.

Art. 79. L'Esattore entro quindici giorni, deve rendere avvertito il Consiglio d'Amministrazione delle somme non riscosse alle rispettive scadenze sia tutto che in parte.

Art. 80. Tutti i pagamenti saranno eseguiti per mezzo di mandati segnati con numero d'ordine progressivo e indicanti l'esercizio, l'oggetto della spesa, il capitolo e l'articolo del bilancio cui la spesa è imputata, la somma da pagare con tutte le lettere e cifre, al creditore o ai creditori, e la data dell'emissione. I mandati di pagamento sono sottoscritti dal Presidente, da un Consigliere e dal Segretario. Prima che sia emesso un mandato di pagamento sarà verificata la causa legale e la giustificazione della spesa, sarà liquidato il conto, e sarà pure verificato che non sia violata alcuna legge, e che la somma da pagarsi sia nei limiti del bilancio e ne sia fatta imputazione. Secondo che essa appartiene al conto delle competenze o a quello dei residui, alla relativa categoria od all'articolo che debbono sempre essere indicati nel mandato.

Art. 81. L'Esattore Tesoriere estingue i mandati nei limiti del fondo stanziato in bilancio. Sotto la più stretta responsabilità personale non pagherà mai alcuna somma i cui mandati o prospetti di pagamento non siano conformi alle disposizioni di legge. L'emissione ed il pagamento dei mandati provvisori sono assolutamente vietati. I mandati, ruoli, prospetti, coi quali si provvede ai pagamenti degl'impiegati, delle pensioni, dei fitti e di simili spese, saranno emessi solo alla scadenza del debito. Sono vietati i mandati, ruoli, prospetti annuali complessivi.

Art. 82. Chiunque, dall'Esattore Tesoriere in fuori, s'ingerirà senza legale autorizzazione nel maneggio dei danari dell'Ente rimarrà per questo solo fatto contabile, e sottoposto alla giurisdizione amministrativa, senza pregiudizio delle pene portate dal Codice Penale contro coloro che, senza titolo s'ingeriscono in pubbliche funzioni.

Art. 83. Le somme delle quali gli amministratori venissero dichiarati contabili, saranno riscosse come le altre entrate.

### **Capo XI - Dell'Inventario**

Art. 85. Il Consiglio d'Amministrazione non appena insediato dovrà procedere all'Inventario di tutti i beni immobili, mobili, crediti, azioni con la massima precisione e regolarità. Dovrà compiere anche un inventario di tutti i titoli, atti, carte e scritture che si riferiscono al patrimonio collettivo ed alla sua amministrazione. Tali inventari saranno riveduti in ogni cambiamento di Presidente, e, quando succeda qualche variazione nel patrimonio collettivo, vi saranno fatte le occorrenti modificazioni. Gli inventari e le successive aggiunte e modificazioni saranno trasmessi per copia al Prefetto.

### **Capo XII - Dell'uso e godimento dei beni collettivi**

Art. 86. L'uso ed il godimento del patrimonio collettivo sarà disciplinato da uno speciale regolamento.

Art. 87. Persona competente in materia e cioè un Dottore in Agraria o un perito Agronomo indicherà preventivamente in una relazione, da allegarsi al regolamento stesso, la destinazione che potrà darsi alle terre possedute dall'Ente, considerata la loro natura e provenienza, la loro ubicazione, la loro estensione, i bisogni della popolazione, la capacità economica dell'Ente.

Art. 88. L'Amministrazione Agraria compilerà il regolamento di uso in conformità dei concetti espressi dal tecnico incaricato, o in caso di dissenso esplicherà le ragioni per cui le fosse impossibile adottare in tutto od in parte i concetti espressi.

Art. 89. Il regolamento di uso dovrà essere sottoposto all'approvazione dell'Autorità Tutoria non più tardi di tre mesi dall'insediamento del Consiglio d'Amministrazione.

### **Capo XIII - Della natura ed estensione dei fondi**

Art. 90. Nel regolamento speciale di uso e godimento del patrimonio collettivo dovrà essere dettagliatamente indicata la natura e la estensione dei fondi pertinenti all'Ente Agrario. Dovrà essere specificata la quantità, la natura ed il valore dei beni assegnati in conformità anche dei contratti e concordie che esistono nel Comune, dal catasto piano e da qualunque altro atto che comprovi il patrimonio collettivo.

### **Capo XIV - Dei mezzi coi quali s'intende provvedere alla comunione**

Art. 91. Alle spese necessarie per le comunicazioni sarà provveduto con le rendite patrimoniali dell'Ente.

Art. 92. Per rendite patrimoniali deve intendersi ogni entrata derivante dai beni dell'Ente agrario, non goduti dagli utenti perché superiori ai loro bisogni. Sono quindi rendite patrimoniali i corrispettivi:

1° di concessioni di terra a semina o pascolo fatte ad estranei;

2° di taglio di boschi per la parte eccedente l'uso del legname degli utenti, limitato al consumo domestico;

3° di fitti d'immobili, ecc.

Art. 93. Qualora le rendite patrimoniali risultassero insufficienti a coprire le spese necessarie alla comunione, sarà dagli utenti corrisposto un congruo contributo, sia per l'uso del pascolo che del legname.

Art. 94. Tale contributo sarà fissato dall'Assemblea degli utenti in eque proporzioni, tenendo presente il gettito delle rendite patrimoniali e l'interesse collettivo degli utenti.

### **Capo XV - Del riparto degli utili**

Art. 95. Deve intendersi per utile quella parte delle rendite patrimoniali che sopravanza alle spese della comunione.

Art. 96. (Modificato, vedi fine) Gli utili derivanti dalla gestione di ciascun esercizio ed accertati col relativo bilancio, su proposta del Consiglio d'Amministrazione dovranno essere ripartiti nel modo seguente:

1° Una quota corrispondente a sei decimi resti a disposizione del Consiglio d'Amministrazione per far fronte a qualunque causa che in seguito potesse avvenire, o per affrancazioni o per altre eventualità;

2° di due decimi alle opere di sistemazione stradale, bonifiche, recinzioni ecc., all'acquisto di buone sementi, di piante, di concimi ed altre materie d'uso agricolo di dazi a prezzo di costo, computate le spese occorse per l'acquisto, così pure per l'acquisto di macchine agricole, trebbiatrici, sgranatoi da granturco, torchi, ecc.

3° di due decimi all'acquisto di animali miglioratori ed all'impiego di una stazione di monta bovina, equina, suina ed ovina allo scopo di migliorare il bestiame agricolo locale, come pure di medicine per il bestiame degli associati e quant'altro possa occorrere alla industria zootecnica; pure sarà impiegato l'utile di questa categoria all'acquisto di generi alimentari di prima necessità cioè grani, farine ecc. da cedere agli associati a prezzo di costo. Ciò che è stato stabilito in questo articolo e cioè pure in tutto questo Capo XV, il Consiglio d'Amministrazione con il consenso dell'Assemblea dei rappresentanti e dell'Assemblea degli utenti, ripartirà questi utili nel miglior modo che più potrà ridonare a favore, al miglioramento ed all'incremento dell'Università.

Art. 97. Il presente regolamento avrà suo pieno vigore dopo l'approvazione della Giunta Provinciale Amministrativa.

Moricone, 2 Febbraio 1909

Variazioni apportate nel Regolamento dalla Onorevole Giunta Provinciale Amministrativa  
Art. 33. Non possono essere eletti a far parte della Presidenza, né quali membri del Consiglio d'Amministrazione né dell'Assemblea dei rappresentanti coloro che non sanno leggere e scrivere o che abbiano riportate condanne infamanti per delitti.

Art. 57. Saranno soggetti alle pene di polizia sancite dal codice penale i contravventori al presente Regolamento ed a quello speciale deliberato dall'Assemblea degli Utenti per la tutela del suo patrimonio.

Art. 58. Per l'accertamento delle semplici contravvenzioni al Regolamento generale e speciale basterà sino a prova contraria la deposizione asseverata con giuramento avanti il Presiden-

te dell'Arte Agraria da uno degli Agenti generali contemplati nel codice di procedura penale. Art. 96. Gli utili derivanti dalle gestioni di ciascun esercizio ed accertati con relativo bilancio su proposta del Consiglio d'Amministrazione per deliberato della Assemblea degli Utenti dovranno essere impiegati con le regole migliori o più economiche a beneficio degli interessi dell'Ente collettivo tenendo specialmente presenti le miglorie Agricole e l'allevamento del bestiame adibito all'uso delle consuetudini locali.

R. Prefettura di Roma

N. 51891

Div. 6

Visto ed approvato dalla Giunta Provinciale Amministrativa con decisione N. 2519 del giorno 21-9-1909

Roma 27-9-1909

p. Il Prefetto Presidente

### **Trascrizione a cura di Sergio Leondi**

Cappelletta di San Pietro, restaurata dall'Università Agraria nel 2009, in occasione del primo Centenario dell'Ente, e dedicata ai Caduti in campagna, e testo della lapide esposta all'interno.

... Madre Terra fertile e generosa, che ricchezza distese su dolci e sinuose pieghe collinari, volle nel tempo riprendere a sé, uomini e donne di questa comunità, con passione dediti al lavoro nei campi...

LUIGI CUPIDI 7.3.1918 - 18.4.1957  
SESTILIO ANTIGNOZZI 24.5.1909 - 2.8.1957  
GIULIA CUPELLI 10.4.1885 - 14.5.1960  
ALFREDO PASQUARELLI 16.6.1907 - 28.9.1962  
GIULIA TORRES 29.12.1948 - 29.6.1974  
ORAZIO ROMANI 5.5.1919 - 3.4.1985  
LUIGI CUPELLI 17.12.1947 - 22.4.1985  
UMBERTO CORTELLESA 9.3.1920 - 2.9.1987  
ANDREA ANTONELLI 25.9.1912 - 16.7.1994  
ACHILLE PASSACANTILLI 25.12.1925 - 7.5.1995  
FRANCESCO BLASI 18.7.1924 - 15.9.2000  
VITTORIO ORTENZI 17.2.1941 - 9.8.2002  
CLAUDIO GRIGNOLI 13.3.1943 - 2.2.2004  
GINO D'AURIA 12.10.1934 - 1.6.2004  
GIUSEPPE ORTENZI 27.5.1896 - 4.12.1951  
MICHELE CARNICELLI 8.7.1884 - 11.6.1942  
UMBERTO NINI 15.3.1898 - 3.7.1956  
UGO D'AGOSTINI 14.5.1916 - 24.5.1967  
TERZILIO GIUBETTINI 24.2.1904 - 1.11.1980  
GOFFREDO MORELLI 25.11.1910 - 23.2.1983  
PASQUALE MIRANDA 1.7.1952 - 2.8.2010  
ANGELO BELILLI 22.10.1944 - 26.4.2013  
ERMANNIO PIETROSANTI 16.2.1964 - 19.4.2016  
ANGELO NICOLAI 28.5.1940 - 16.5.2017  
MARIO TONCHEI 27.9.1948 - 11.11.2017



## BIBLIOGRAFIA

- A.A.V.V., *Gli Statuti dei Comuni e delle Corporazioni in Italia nei secoli XIII-XVI*, Roma, 1995.
- A.A.V.V., *La storia dei Comuni italiani nella Biblioteca del Senato. Statuti e libri di storia locale dal XIII al XIX secolo*, Roma, 2004.
- A.A.V.V., *Lo Statuto di Montebuono in Sabina del 1437*, Roma, 2011.
- Agostini Margherita, *Lo statuto dei castelli dell'Abbazia di Farfa nel tardo medioevo: Montopoli, Poggio Mirreto, Fara e Toffia (1477)*, Fara in Sabina, 2010.
- Ambrosoli Solone, *Atlantino di monete papali moderne, a sussidio del Cinagli*, Milano, 1905.
- Attili Attilio, *Montelibretti. Spigolature (con trascrizione e traduzione dello Statuto del Comune di Montelibretti)*, Montelibretti, 1993.
- Arrighi Vanna, *Gli statuti di Scarperia del XV secolo*, Ospedaletto di Pisa, 2004.
- Benedetti Angelo, *Usi civici. Ricerca storico documentale riguardo i comuni di competenza del Commissariato Usi Civici per Lazio, Toscana ed Umbria con inediti inventari di provvedimenti adottati nella materia*, Roma, 2014.
- Benedetti Angelo, *Terre e diritti civici nei Comuni del Parco Regionale dei Monti Lucretili*, Roma, 2017.
- Besta Enrico - Barni Gian Luigi, *Liber Consuetudinum Mediolani Anni MCCXVI*, Milano, 1940.
- Bettini Maria Cristina - Nicosia Alessandro, *I Sabini popolo d'Italia. Dalla storia al mito*, Roma, 2009.
- Bobba Cesare, *Monete papali. Stato pontificio e Città del Vaticano dal 1800 ai giorni nostri*, Asti, 1967.
- Bruno Maria Grazia, *I Sabini e la loro lingua*, Bologna, 1969.
- Caciorgna Maria Teresa, *Statuti dei secoli XIV e XV nello Stato della Chiesa: città e castelli del Lazio*, in "Signori, regimi signorili e statuti nel tardo Medioevo", a cura di A.A.V.V., Bologna, 2003.
- Calestani Vittorio, *Aborigeni e Sabini*, "Historia", 1933, pagg. 374-401.
- Calvesi Maurizio, *A gara con la Roma imperiale*, in "I Borghese, storia di una famiglia", a cura di Alessandra Borghese, Roma, 1996.
- Carbonetti Vendittelli Cristina - Vendittelli Marco, *Lo statuto del castello di Campagnano del secolo XIII*, Roma, 2006.
- Carocci Sandro, *Regimi signorili, statuti cittadini e governo papale nello Stato della Chiesa (XIV e XV secoli)*, in "Signori, regimi signorili e statuti nel tardo Medioevo", a cura di A.A.V.V., Bologna, 2003.
- Cecchi Dante, *Gli Statuti del Comune di Castorano 1612*, Acquaviva, 2002.
- Celani Enrico, *Lo Statuto del Comune di Montelibretti del secolo XV. Contributo alla storia del diritto statutario nella Provincia romana*, Roma, 1893.
- Cicioni Francesca, *Istituzioni e giustizia castellana: gli Statuti di Nemi, Rocca Priora, Colonna, Genzano, Ariccia tra Cinquecento e Seicento*, s.l., s.d., on-line.
- Cicioni Francesca, *Istituzioni e giustizia nell'area dei Castelli Romani tra XVI e XVII secolo: gli Statuti di Ariccia, Colonna, Genzano, Nemi e Rocca Priora*, in "I territori di Roma. Storia, popolazioni, geografie", a cura di Roberta Morelli, Eugenio Sonnino, Carlo Travaglini, Roma, 2003, pagg. 41-54.
- Cinagli Angelo, *Le monete de' Papi descritte in tavole sinottiche*, Fermo, 1848.
- Conti Simonetta, *Territorio e termini geografici dialettali nel Lazio*, Roma, 1984.
- Cortonesi Alfio, *Sull'edizione degli statuti comunali del Lazio*, "Latium", 3 (1986), pp. 121-137.
- Cortonesi Alfio, *Terre e signori nel Lazio medioevale. Un'economia rurale nei secoli XIII-XIV*, Napoli, 1988.
- Cortonesi Alfio - Viola Federica (a cura di), *Le comunità rurali e i loro statuti*, voll. II, in "Rivista storia del Lazio", nn. 21-22, 2005-2006.

- Crollalanza Giovanni Battista, *Dizionario storico-blasonico*, voll. III, Pisa, 1886-1890.
- De Angelis Gilberto (a cura di), *Monti Lucretili. Invito alla lettura del territorio*, 5ª edizione, Monterotondo, 2000.
- De Caro Gaspare, *Marcantonio Borghese*, voce nel "Dizionario Biografico degli Italiani", vol. 12, Roma, 1971.
- De Cupis Cesare, *Regesto degli Orsini e dei conti Anguillara*, in "Bullettino della R. Deputazione abruzzese di storia patria", s. II, X (1909).
- Dioteguardi Consalvo, Cultrera Giuseppe, Pasquali Francesca (a cura di), *Leeonessa e i suoi Statuti nel 1600*, Roma, 2002.
- Di Stefano Tommaso, *Montorio Romano*, Roma, 1991.
- Ercolani Mauro (a cura di), *Antichi Statuti di Marino e Rocca di Papa*, Gruppo Archeologico Speculum Dianae, Genzano di Roma, 2013.
- Ferorelli Nicola, *Gli statuti milanesi del secolo XIV*, Milano, 1911.
- Filippetta Luigi, *Appunti e noterelle moriconesi*, s.l., s.d.
- Fontana Pierina (a cura di), *Statuto della terra di Aspra*, Parigi, 1981.
- Gamba Carlo, *Comunità e statuti della provincia romana: le normative municipali inedite di Genzano, Lanuvio, Vallinfreda e Palestrina*, Roma, 2012.
- Giacoletti Giuseppe, *Compendio della vita della Venerabile Donna Camilla Borghese nata Orsini Principessa di Sulmona di poi Suor Maria Vittoria religiosa dell'Ordine dell'Annunziata*, Roma, 1847.
- Giammaria Gioacchino, *Storia comune. Gli statuti comunali nel Lazio meridionale. Gli statuti comunali del Sistema bibliotecario e documentario Valle del Sacco*, Frosinone, 2017.
- Gregorio di Catino, *Il Chronicon Farfense*, a cura di Ugo Balzani, voll. 2, Roma, 1903.
- Gregorio di Catino, *Il "Liber floriger"*, a cura di Maria Teresa Maggi Bei, Roma, 1984.
- Gregorio di Catino, *Liber largitorius vel notarius Monasterii Pharphensis*, a cura di Giuseppe Zucchetti, voll. 2, Roma, 1913.
- Gregorio di Catino, *Il regesto di Farfa*, a cura di Ignazio Giorgi e Ugo Balzani, voll. 5, Roma, 1879-1914.
- Gruppo Archeologico Speculum Dianae (a cura di), *Statuto Storico di Ariccia, anno 1610*, Genzano di Roma, 2009.
- Guattani Giuseppe Antonio, *Monumenti sabini*, voll. 3, Roma, 1827-1832.
- Iacometti Patrizia (a cura di), *Statuto Storico di Ariccia (anno 1610)*, Gruppo Archeologico Speculum Dianae, Genzano di Roma, 2009.
- Iacometti Patrizia (a cura di), *Statuto Storico di Castel Gandolfo (anno 1588)*, Gruppo Archeologico Speculum Dianae, Genzano di Roma, 2009.
- Iacometti Patrizia (a cura di), *Statuto Storico di Civita Lavinia (Lanuvio). Anno 1567*, Gruppo Archeologico Speculum Dianae, Genzano di Roma, 2010.
- Ilari Annibale, *Frascati tra Medioevo e Rinascimento con gli statuti esemplati nel 1515 e altri documenti*, Roma, 1965.
- La Mantia Vito, *Statuti di Olevano Romano del 15 gennaio 1364*, Roma, 1900.
- Lefevre Renato (a cura di), *Lo Statuto di Rocca Priora del 1547*, Roma, 1982.
- Lefevre Renato, *Ricerche e documenti sull'archivio Savelli*, Roma, 1992.
- Leggio Tersilio, *Gli Statuti della Sabina nei secoli XIV e XV. Primo contributo per un censimento*, in "Le comunità rurali e i loro statuti", "Rivista storica del Lazio", vol. 2, n. 22, 2005-2006.
- Leggio Tersilio, *Gli statuti delle signorie monastiche benedettine di Farfa e di S. Salvatore Maggiore*, in "Lo statuto dei castelli dell'abbazia di Farfa nel tardo medioevo: Montopoli, Poggio Mirteto, Fara e Toffia (1477)", a cura di Margherita Agostini, Fara in Sabina, 2010.
- Leondi Sergio, *Pietra su pietra. Le Calcare di Moricone e altre storie di "sassi". Ponte del Diavolo, Maceroni, Condotta, Mole e... Cenni storici di Moricone*, Peschiera Borromeo, 2015.

- Leondi Sergio, *Moricone e gli Scolopi nella prima metà del Seicento. Rassegna delle lettere di San Giuseppe Calasanzio Fondatore delle Scuole Pie, del Convento e della Chiesa del Salvatore. Religione, istruzione e società locale*, Peschiera Borromeo, 2019 (in corso di stampa).
- Leoni Edilio, *La Sabina nella storia di Roma*, Rieti, 2001.
- Luttazi Raffaele, *Dell'Isola Sabina della Badia di S. Giovanni in Argentella di Palombara. Notizie storico-critiche*, in "Atti e Memorie della Società Tiburtina di Storia ed Arte", 1924.
- Manzoni Luigi, *Bibliografia degli statuti, ordini e leggi dei Municipi italiani. Parte prima e seconda*, voll. II, Bologna, 1876-1879.
- Marchetti Bruno (a cura di), *Statuto di Monterotondo*, Monterotondo, 1984.
- Marchetti Bruno, *Statutum Palumbariae 1562. Lo Statuto di Palombara Sabina*, Roma, 2007.
- Marchetti Bruno, *Statutum Terrae Forani in Sabinis*, Roma, 2007.
- Mariani Umberto (a cura di), *Lo Statuto di Cave del secolo decimosesto*, Cave, 1999.
- Mariani Umberto, *Lo Statuto di Tarano del 1512*, Palestrina, 2003.
- Mariani Umberto (a cura di), *Statuti di Cave A. 1296 - A. 1307*, Cave, 2002.
- Marocco Giuseppe, *Monumenti dello Stato pontificio e relazione topografica di ogni paese. Sabina e sue memorie*, tomi 1-2, Roma, 1833.
- Massari Luigi, *Vita della Serva di Dio Suor Maria Colomba di Gesù da Moricone*, Roma, 1853.
- Minorenti Giovanni, *Ciciliano e il suo popolo*, Tivoli, 2006.
- Montenovesi Ottorino, *La collezione degli Statuti del R. Archivio di Stato di Roma*, in "Inventari dei manoscritti delle biblioteche d'Italia", vol. 73, Roma-Sassari, Firenze, 1941.
- Muntoni Francesco, *Le monete dei papi e degli stati pontifici*, voll. 4, Roma, 1972-1974.
- Nibby Antonio, *Analisi storico-topografico-antiquaria della Carta de' dintorni di Roma*, voll. 3, Roma, 1848-1849.
- Petrucci Marcella (traduzione di), *Statuto storico di Albano*, Gruppo Archeologico Speculum Dianae, Genzano di Roma, 2016.
- Petrucci Marcella (traduzione e note filologiche), *Lo Statuto di Albano del 1607*, a cura di Elena Montani, Marcella Petrucci, Margherita Venditti, esemplare in pdf realizzato da docenti e studenti del Liceo Ginnasio "Ugo Foscolo" di Albano Laziale, Albano, 2016, on-line.
- Picanyol Leodegario, *Epistolario di San Giuseppe Calasanzio* (a cura di), voll. IX, Roma, 1950-1956.
- Pompili Franco, *Il Castello di Palombara Sabina: 1400 anni di storia*, Roma, 1982.
- Pompili Franco, *Palombara Sabina nel Medioevo. "Storia di un piccolo regno"*, Roma, 1990.
- Shaw Christine, *The political role of the Orsini family from Sixtus IV to Clement VII. Barons and factions in the Papal States*, Roma, 2007, appendice, Savelli, I.
- Sofia Francesca, *Per un repertorio memorizzato degli statuti comunali castrensi del Lazio*, in "Clio", 26 (1990), pp. 301-336.
- Spreti Vittorio, *Enciclopedia storica nobiliare italiana*, voll. VIII, Milano, 1928-1935.
- Statuti della città di Magliano stampati nel tempo dell'Illustre Signor Pietro Margano Gentil'huomo Romano Podestà della città*, Roma, 1594.
- Statuti di Milano volgarizzati con note, e spiegazioni a pubblica intelligenza, e utilità*, voll. II, Milano, 1773 - *Supplementi al primo, e al secondo volume*, Milano, 1775.
- Tartaglione Nicola, *Prezziario delle monete papali. Stato pontificio. Stato della Città del Vaticano, da Clemente XI a Giovanni XXIII 1700 - 1963*, Bologna, 1964.
- Tomassetti Francesco, Federici Vincenzo, Egidi Pietro, *Statuti della Provincia romana: Vicovaro, Cave, Roccantica, Ripi Genazzano, Tivoli, Castel Fiorentino. Secc. XIII-XIV*, Roma, 1910.
- Ungari Paolo, *Statuti cittadini, rurali e castrensi del Lazio. Repertorio (secoli XII-XIX)*, Roma, 1993.
- Università Agraria di Moricone, *Statuto*, a cura di Ferdinando Ferraresi e Roberto Bartolomucci, Guidonia Montecelio, 1998.
- Vendittelli Marco (a cura di), *Statuta Civitatis Ferentini. Gli Statuti medievali del Comune di Ferentino*, Roma, 1988.

- Vicari Nello, *Città scomparse dei "Prischi Sabini". Regillo e le vicine Medullia, Cameria, Stantianum*, dattiloscritto rilegato, s.l., 2000.
- Vicari Nello, *Cures madre e maestra di Roma*, Monterotondo, 1978.
- Vicari Nello, *Moricone. Religione e vita*, dattiloscritto inedito, 1985 circa.
- Vicari Nello, *Moricone, già terra della scomparsa "Regillo"*, dattiloscritto rilegato, s.l., s.d.
- Vilà Palà Claudio - Capozzi Luigi, *Moricone: Fabbrica del Convento e della Chiesa degli Scolopi (1619-1648)*, in "Archivum Scholarum Piarum", n. 18, Roma, 1985.
- Vilà Palà Claudio, *Escuelas Pias de Moricone: su vida en los dias de Calasanz (1619-1648)*, in "Analecta Calasanziana", n. 54, 1985, pagg. 483-591.
- Vilà Palà Claudio, *Epistolario di San Giuseppe Calasanzio* (a cura di), vol. X, Roma, 1988.
- Zacchini Enrico, *Montorio Romano: appunti sugli uomini e sulle vicende*, Passo Corese, 2015.
- Zinanni Dante, *Statuti di Trevi*, Roma, 1974.

Archivio Comunale di Moricone, *Inventario dei fondi dell'archivio storico comunale di Moricone*.

Archivio dell'Università Agraria di Moricone, Moricone.

Archivio Segreto Vaticano, Roma.

Archivio di Stato, Roma.

Moricone - Dalla Piazza Nazionale  
al Corso V. Emanuele



## SERGIO LEONDI

Milanese di nascita, divide il suo tempo fra Linate di Peschiera Borromeo, alle porte di Milano, e Moricone presso Roma. Si è laureato nel 1977 con il massimo dei voti e lode all'Università degli Studi di Milano, Facoltà di Lettere e Filosofia, discutendo una tesi sulla storia dell'industria lombarda. Docente di Lettere e storico del territorio, ha al suo attivo numerose pubblicazioni, collabora assiduamente a giornali e riviste, organizza e coordina mostre ed eventi culturali. È socio fondatore del Gruppo Amici della Storia Locale "Giuseppe Gerosa Bricchetto", membro della Società Storica Lombarda, dell'Istituto Storico del Risorgimento. Nel maggio 2010 ha fondato la rivista di storia "I Quaderni del Castello", della quale è Direttore e responsabile.



### I LIBRI DI SERGIO LEONDI

- Fischia il vento. Contributo alla storia della Resistenza operaia e partigiana (Milano 1943-1945), *Milano*, 1986.
- Cavriano e Ortica. Cenni di storia antica, *Milano*, 1989.
- Peschiera Borromeo. Storie Ambienti e Antichi mattoni, *Milano*, 1996.
- Invito al Castello. Guida al Castello di Peschiera Borromeo e alla Mostra sugli antichi mulini, *Gorgonzola*, 1998.
- Il poeta. Vita e opere di Gaspare Visconti (1461-1499), Signore di Zelofoamagno, *Peschiera Borromeo*, 1998.
- Le cascine di Peschiera Borromeo. Cronache e immagini, *Peschiera Borromeo*, 2000.
- Il Parco del Carengione. Passato, presente e futuro dell'oasi naturalistica di Peschiera Borromeo, *Peschiera Borromeo*, 2001.
- Ieri e oggi. Peschiera Borromeo in cartolina. Cent'anni di storia per immagini, *Gorgonzola*, 2001.
- Un grande milanese, un grande italiano. Ricordo di Giuseppe Gerosa Bricchetto (1910-1996). Colonnello, medico e scrittore. Profilo biografico e bibliografia, *Peschiera Borromeo*, 2001.
- Il Castello di Peschiera e il Conte Renato Borromeo. Ricerche di storia e d'arte, *Peschiera Borromeo*, 2001.
- San Bovio. Il territorio e la sua chiesa. Cenni storici per il 4° Centenario della Parrocchia, *Milano*, 2002.
- La Casa detta il Palazzo. Storie di uomini e di antichi mattoni. Il Palazzo Mora a Pantigliate, *Pantigliate*, 2004.
- Pantigliate e la "Cascina dei Nobili". Storia del Comune e dell'antica Cassinazza. Dall'epoca dei Conti D'Adda e Duchi Serbelloni alla nuova Residenza, *Grezzago*, 2004.
- Storia di una rinascita. Il potere Cassinazza a San Giuliano Milanese. Ricerca storica e documentaria, *CD-Rom*, 2005.
- I Mulini di Pantigliate. Storia, tecnologia e ambiente locale, *Pantigliate*, 2006.
- Foglie sparse. Raccolta di studi sulla storia di Peschiera Borromeo, *CD-Rom*, 2006.
- Roverbella. Storie di una terra "forte e bella", *Pantigliate*, 2006.
- Le nostre radici. Storia della Cascina Ronco a San Donato Milanese. Un patrimonio da tutelare, *Pantigliate*, 2007.
- Storia di Colturano, *Vizzolo Predabissi*, 2008.
- Le Chiese di Pantigliate. Note di storia religiosa e sociale, *Pantigliate*, 2010.
- Storia di Mediglia, *Peschiera Borromeo*, 2011.
- Pantigliate. I luoghi e la gente. Album fotografico del Novecento, *CD-Rom*, 2012.
- San Giovanni Battista al Calandrone. Storia del Santuario. Cenni su Merlino e il territorio, *Peschiera Borromeo*, 2013.

- Ieri, oggi, domani. L'arte non tramonta mai. Erminio Frappetta, Augusta Frappetta, Alessia Leondi. Tre generazioni di artisti, *Peschiera Borromeo*, 2014.
- Storia di Settala, *Peschiera Borromeo*, 2015.
- Pietra su Pietra. Le calcare e altre storie di "sassi". Ponte del Diavolo, Maceroni, Scalinata, Mole e... Cenni storici di Moricone, *Peschiera Borromeo*, 2015.
- Garibaldi in Terra Sabina (a cura di Sergio Leondi), *Cittaducale, Rieti*, 2017.
- Storia di Liscate, *Peschiera Borromeo*, 2018.
- "Quaderno dell'Istituto Storico del Risorgimento - Comitato provinciale di Rieti", n. 1 (a cura di Sergio Leondi), *Cittaducale, Rieti*, 2018.
- Bel paese è il nostro. "De Paulo e Daria amanti". Storia milanese in rima del poeta Gaspare Visconti (1461-1499). Biografia dell'autore, edizione critica e commento dell'opera, *Nepi, Viterbo*, 2018.
- La Cascina Mancatutto di Milano. Appunti storici. Dal mammoth ai Romani, dalle "Donne Vergini" ai Barnabiti e oltre, fino ad oggi, *Peschiera Borromeo*, 2019.
- Le Regole di un Popolo. Moricone e i suoi Statuti storici, *Peschiera Borromeo*, 2019.
- Moricone e gli Scolopi. Rassegna delle lettere di San Giuseppe Calasanzio (in corso di stampa), *Peschiera Borromeo*, 2019.

*Di prossima pubblicazione:*

- Una gloria di Moricone. Il pittore e incisore Ludovico Prosseda (1780 - 1860), 2020.
- Profumo di Cielo. La vita santa della moriconese Suor Colomba Maria di Gesù, 2020.

*In collaborazione con Giuseppe Gerosa Brichetto:*

- Cinquant'anni fa. Dal Castello di Linate alla Città aviatoria, *Melegnano*, 1983.
- San Carlo, i Borromeo e Peschiera nel Cinquecento, *Melegnano*, 1984; 2ª edizione a cura di Sergio Leondi, *Peschiera Borromeo*, 2010.
- Di qua dal Lambro. Passeggiata storica alle porte di Milano, *Milano*, 1992.

*In collaborazione con altri:*

- Fiori di carta... Fiori di campo. Percorso di educazione ambientale, *Garbagnate Milanese*, 2002.
- La città costruita. Cent'anni della nostra storia (a cura di Sergio Leondi), *Peschiera Borromeo*, 2003.
- Tribiano. Storie di ieri e di oggi (insieme a Marco Ostoni), *Peschiera Borromeo*, 2004.
- Storia di Corneliano Bertario e la Riserva Borromeo (con Antonio Massimo Marchitelli e Francesco Tomasinelli), *Truccazzano*, 2019.

L'Autore ha inoltre introdotto e curato nel 2004 una corposa "Bibliografia di storia locale del territorio milanese", aggiornata annualmente, "Il Codice araldico di Marco Cremosano del 1673 - Trascrizione dei nomi delle famiglie nobili milanesi e italiane", e nel 2006 una speciale "Bibliografia di San Carlo Borromeo: 1984 e dintorni", periodicamente aggiornata, opere consultabili su Internet.





L'ARALDO





Alonso Lopez 19